UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

"FEDERICO II"

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DOTTORATO IN

"DIRITTI UMANI: TEORIA, STORIA E PRASSI"

XXXVII CICLO

LE FUNZIONI DEL DIRITTO ED IL LEGAL DESIGN: STUDIO SULL'EVOLUZIONE DELLA CULTURA GIURIDICA CONTEMPORANEA

COORDINATORE:
Chiar.mo Prof. Antonio Cavaliere

CANDIDATO:
Cristina D'Onofrio

SUPERVISORE:
Chiar.mo Prof. Francesco Romeo

י י ז

È dall’essenza che nasce
il principio: la sua ripetizione lo consolida in
regola; la sua forma finale diventa azione,
dove la cultura giuridica si traduce in design
memetico e il diritto prende corpo in nuovi
linguaggi e strumenti di interpretazione.

Indice

Introduzione 4
Capitolo I 16
1.1. Il diritto come sistema evolutivo e adattivo. 16
1.2. Il diritto come prodotto della convivenza: una lettura antropologica della normatività sociale 26
1.3. Teorie memetiche e sociobiologiche. 48
1.4. Il legal design come dispositivo cognitivo e comunicativo. 55
1.5. Conclusioni. 59
Capitolo II 61
2.1. Introduzione 61
2.2. Il diritto a misura di cittadino. 62
2.3. Il legal design: esempi di un diritto pratico e rispondente alla evoluzione della società giuridica europea contemporanea 78
2.4. Conclusioni 89
Capitolo III 92
3.1. Introduzione 92
3.2. La teoria dell'autopoiesi e i sistemi sociali. 94
3.2.1. Autopoiesi, Riflessione e Rigenerazione: Il Diritto come Sistema che si Osserva. 95
3.3. Il legal design come metateoria del diritto. 156
3.3.1. Fondamenti ontologici, epistemologici e assiologici. 162
a) L'asse ontologico: diritto come sistema sinreferenziale 164
b) L'asse epistemologico: conoscenza enattiva del diritto 166
c) L'asse assiologico: inclusività, trasparenza, empowerment 167
3.3.2. Il ciclo riflessivo metodologico 169
3.3.3. Criticità e questioni aperte. 173
3.4. Interazioni tra sistemi: diritto, società e creatività 181
3.4.1. Feedback Loop Sistemici: Come il Design Trasforma il Diritto 188
3.5. Conclusioni. 193
BIBLIOGRAFIA 206

Introduzione

~

La cultura giuridica fra design memetico ed epistemologia giuridica: verso una tassonomia evolutiva del linguaggio normativo.

"*Omnia, patres conscripti, quae nunc vetustissima creduntur, nova fuere*"[1] ovvero "Tutte le cose che ora si credono antichissime, un tempo furono nuove".

Questo passo non si limita a cristallizzare un principio meramente storico del diritto con riferimento, nella fattispecie, alle istituzioni giuridiche che ne sono esternalizzazione diretta, ma offre, se inteso in chiave ermeneutica, l'opportunità di cogliere la natura evolutiva dell'impianto normativo che permea una data consociazione umana.

Invero, il diritto non può essere concepito come una struttura statica e immutabile perché si afferma piuttosto come un sistema dinamico, adattivo e storicamente situato, che si trasforma in funzione delle esigenze sociali, culturali e tecnologiche[2]. Il diritto incarna e trasmette le regole di convivenza che permettono la sopravvivenza della consociazione sociale da cui nasce[3]; in questo diventa strumento memetico per eccellenza soprattutto se ricollegato al concetto di "*meme*" quale "unità di base di trasmissione della cultura in termini squisitamente evoluzionistici"[4].

---

[1] In questo passo, si richiama quanto esposto da Claudio nel Senato romano per giustificare l'inclusione dei Galli tra i senatori; esprime il concetto secondo il quale ogni sistema – diritto compreso – è in continua evoluzione. Ciò che rappresenta l'"antico" è stato un tempo il "nuovo"; e quest'ultimo diviene "antico", in termini evoluzionistici, perché culturalmente e giuridicamente il più forte e funzionale ad assicurare la pacifica convivenza sociale.

[2] Ferrajoli Luigi, *Principia Iuris*, Laterza, 2007. Il pensiero di Ferrajoli sul diritto come costruzione storica, adattiva e in continua evoluzione attraversa gran parte della sua vasta produzione accademica, dalla citata opera Principia Iuris a opere più recenti come *Progettare il futuro. Per un costituzionalismo globale (2025).* Il suo pensiero è di fatti permeato dalla relazione tra garantismo e contesto storico, così come dalla differenza tra validità e vigenza ed infine sul concetto di evoluzione seppur concentrato al costituzionalismo.

[3] Rodotà Stefano, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012.

[4] Dawkins Richard, *Il Gene Egoista*, Oxford University Press, 1976, p. 192. Il concetto di "meme" quale "unità di trasmissione culturale" è fondamento e punto di partenza del lavoro di ricerca condotto; è tratto dal più articolato pensiero che segue "*We need a name for the new replicator, a*

Come afferma e si augura lo stesso Dawkins nella sua opera "The Selfish Gene – Il Gene Egoista":

"*The word meme seems to be turning out to be a good meme. It is now quite widely used and in 1988 it joined the official list of words being considered for future editions of Oxford English Dictionaries. This makes me the more anxious to repeat that my designs on human culture were modest almost to vanishing point. My true ambitions—and they are admittedly large—lead in another direction entirely. I want to claim almost limitless power for slightly inaccurate self-replicating entities, once they arise anywhere in the universe. This is because they tend to become the basis for Darwinian selection which, given enough generations, cumulatively builds systems of great complexity. I believe that, given the right conditions, replicators automatically band together to create systems, or machines, that carry them around and work to favour their continued replication. The first ten chapters of The Selfish Gene had concentrated exclusively on one kind of replicator, the gene. In discussing memes in the final chapter I was trying to make the case for replicators in general, and to show that genes were not the only members of that important class. Whether the milieu of human culture really does have what it takes to get a form of Darwinism going, I am not sure. But in any case that question is subsidiary to my concern. Chapter 11 will have succeeded if the reader closes the book with the feeling that DNA molecules are not the only entities that might form the basis for Darwinian evolution. My purpose*

---

noun that conveys the idea of a unit of cultural transmission, or a unit of imitation. 'Mimeme' comes from a suitable Greek root, but I want a monosyllable that sounds a bit like 'gene'. I hope my classicist friends will forgive me if I abbreviate mimeme to meme" - Abbiamo bisogno di un nome per questo nuovo replicatore, un sostantivo che esprima l'idea di un'unità di trasmissione culturale, o un'unità di imitazione. 'Mimeme' deriva da una radice greca appropriata, ma io desidero una parola monosillabica che suoni un po' come 'gene'. Spero che i miei amici classicisti mi perdoneranno se abbrevio 'mimeme' in 'meme'.

was to cut the gene down to size, rather than to sculpt a grand theory of human culture."[5].

Per l'appunto Richard Dawkins esprime una visione che si rivela centrale per l'obiettivo che intende perseguire la presente ricerca: nel capitolo conclusivo de "*Il Gene Egoista*", egli propone il meme come ***replicatore*** culturale, capace di diffondersi, mutare e strutturare sistemi complessi attraverso la *selezione darwiniana*[6]. Partendo dalla definizione di quest'ultima, Dawkins opera una sua coerente trasposizione in chiave culturale attraverso il concetto di meme per cui, se una variazione culturale (una norma, un simbolo, una pratica giuridica) è utile alla sopravvivenza e alla coesione del gruppo, essa viene replicata e mantenuta. Ed è in questo senso, che il diritto si comporta come un sistema di memi sottoposto a selezione darwiniana, dove solo le forme normative più adattive sopravvivono e si trasmettono.

---

[5] Dawkins Richard, *The Selfish Gene,* 40th Anniversary Edition – Oxford Landamrk Science, p.249. Il passo in questione esprime quanto segue: "La parola *meme* sembra rivelarsi un buon meme. È ormai piuttosto diffusa e nel 1988 è stata inserita nell'elenco ufficiale delle parole considerate per le future edizioni dell'Oxford English Dictionary. Questo mi rende ancora più ansioso di ribadire che le mie ambizioni riguardo alla cultura umana erano modeste, quasi inesistenti. Le mie vere ambizioni — e ammetto che sono considerevoli — si muovono in tutt'altra direzione. Voglio rivendicare un potere quasi illimitato per entità auto-replicanti, anche se leggermente imprecise, una volta che esse sorgano in qualsiasi parte dell'universo. Questo perché tendono a diventare la base per la selezione darwiniana che, dato un numero sufficiente di generazioni, costruisce cumulativamente sistemi di grande complessità. Credo che, date le giuste condizioni, i replicatori si uniscano automaticamente per creare sistemi, o macchine, che li trasportano e operano per favorirne la continua replicazione. I primi dieci capitoli de *Il gene egoista* si erano concentrati esclusivamente su un tipo di replicatore: il gene. Nel discutere i memi nel capitolo finale, stavo cercando di sostenere la tesi dei replicatori in generale, e di mostrare che i geni non sono gli unici membri di quella classe importante. Che il contesto della cultura umana abbia davvero ciò che serve per avviare una forma di darwinismo, non ne sono certo. Ma in ogni caso, questa domanda è secondaria rispetto alla mia preoccupazione principale. Il capitolo 11 avrà avuto successo se il lettore chiuderà il libro con la sensazione che le molecole di DNA non siano le uniche entità che potrebbero costituire la base per l'evoluzione darwiniana. Il mio scopo era ridimensionare il gene, piuttosto che scolpire una grande teoria della cultura umana" – traduzione a cura della scrivente.

[6] Darwin Charles, *On the Origin of the Species,* 1st ed., London: John Murray, 1859, p. 5 *"As* many more individuals of each species are born than can possibly survive; and as, consequently, there is a frequently recurring struggle for existence, it follows that any being, if it vary however slightly in any manner profitable to itself, under the complex and sometimes varying conditions of life, will have a better chance of surviving, and thus be naturally selected". Dawkins estende il principio della selezione darwiniana oltre i geni, proponendo che i memi — come replicatori culturali — siano soggetti agli stessi meccanismi evolutivi, capaci di generare sistemi complessi, come il linguaggio, le istituzioni, e il diritto stesso.

Quindi, Dawkins non ha l'intenzione di costruire una mera teoria della cultura, ma si è prefisso di dimostrare come entità auto-replicanti, anche imperfette, possano generare strutture evolutive complesse, analoghe a quelle biologiche. Il diritto, in quanto sistema normativo e simbolico, si configura come uno di questi sistemi memetici, in cui le norme si trasmettono, si adattano e si consolidano nel tempo.

Questa visione è rafforzata dalle ricerche di Luigi Luca Cavalli-Sforza, che nel suo volume "*L'evoluzione della cultura*" descrive la cultura come un sistema di trasmissione intergenerazionale, fondato su meccanismi di mutazione, selezione e diffusione, analoghi a quelli genetici. Cavalli-Sforza sottolinea che:

"*La cultura si trasmette da individuo a individuo, da generazione a generazione, secondo modalità che ricordano la trasmissione genetica, ma con una velocità e una plasticità molto superiori*."[7]

In questo quadro, il diritto può essere interpretato come forma codificata di cultura, che si trasmette attraverso istituzioni, linguaggi e pratiche, e che evolve in risposta alle pressioni ambientali e sociali. Le norme giuridiche, come i memi, sopravvivono se sono funzionali, se rispondono a bisogni collettivi e se riescono a essere comprese e adottate.

A questa lettura si collega anche il pensiero del Prof. Francesco Romeo, che ha sviluppato una riflessione originale sul diritto come sistema relazionale e informativo, in cui la norma giuridica è vista come unità di significato formalizzabile e trasmissibile. Nella sua opera "*Analogia per un concetto relazionale di verità nel diritto"* Romeo afferma che:

"*La verità nel diritto non è un dato, ma una relazione: essa emerge dal confronto*

[7] Cavalli-Sforza, L. L. (2019). *L'evoluzione della cultura*. Torino: Codice Edizioni, p. 17

tra norme, contesti e soggetti."[8]

Tale impostazione si avvicina alla teoria memetica, nella misura in cui considera il diritto come sistema dinamico di significati, che si evolve attraverso l'interazione tra soggetti e contesti. Romeo ha inoltre anticipato il paradigma caratterizzante del legal design, riconoscendo il ruolo delle interfacce comunicative e delle macchine intelligenti nella formalizzazione e diffusione delle norme. Il diritto è una struttura linguistica che regola le relazioni, una *grammatica sociale condivisa* che permette la comprensione e l'azione[9]. Esso non si limita a prescrivere comportamenti, ma costruisce significati, genera aspettative e orienta l'azione. In questo senso, il diritto è una lingua normativa, dotata di sintassi, semantica e pragmatica.

L'articolazione di questi concetti è influenzata dalla teoria della grammatica generativa di Noam Chomsky[10] che, pur essendo nata in ambito linguistico, offre un modello utile per comprendere il funzionamento del diritto come sistema normativo capace di generare enunciati a partire da regole profonde. In questo quadro, il legal design non si configura come una teoria del diritto in senso stretto, ma come una *metateoria*: una riflessione sul modo in cui il diritto si comunica, si rappresenta e si rende comprensibile, agendo sul piano della sua forma espressiva e della sua accessibilità. Secondo Chomsky, ogni parlante possiede una competenza linguistica innata che gli consente di generare un numero infinito di frasi grammaticalmente corrette a partire da un insieme finito di regole[11]. Nel

[8] Romeo Francesco, *Analogia per un concetto relazionale di verità nel diritto*, 1990, Milano, Giuffrè Editore, p. 88.
[9] Roselli Orlando, *Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e sulle funzioni del diritto*, 2003, *ISLL Papers – The Online Collection*, Vol. 6, Italian Society for Law and Literature, pp. 1–20 (vedi *Infra* Capitolo II -
[10] Chomsky N., *Aspetti della teoria della sintassi*, Laterza, Bari, 1969.
[11] Chomsky N., *op. cit.*, pp. 8-12.

diritto, questa competenza si traduce nella capacità del giurista di produrre nuovi enunciati normativi (interpretazioni, sentenze, contratti) a partire da regole condivise. Ad esempio, un giudice può interpretare una norma in modo innovativo, pur rispettando la struttura sintattica del sistema giuridico. Questo processo è analogo alla generazione linguistica: da regole profonde si producono enunciati nuovi e coerenti. Un esempio concreto è la trasformazione del concetto di "famiglia" nel diritto europeo: da una definizione tradizionale basata sul matrimonio eterosessuale, si è passati a riconoscere forme familiari diverse, come le unioni civili e le famiglie omogenitoriali. Questa evoluzione normativa è il frutto di una generazione giuridica che risponde a nuove esigenze sociali, pur mantenendo coerenza con la grammatica del sistema.

Quanto descritto contestualizzato nell'ambito dell'antropologia giuridica, consente e avvalora l'interpretazione del diritto come un sistema di memi che si replicano e si modificano nel tempo. I memi giuridici includono concetti come "proprietà", "responsabilità", "diritto soggettivo", che si diffondono attraverso testi normativi, pratiche giudiziarie, insegnamento universitario e media. Come mostra Quiroz Vitale, l'esperienza giuridica è profondamente culturale: le norme non sono solo strumenti di regolazione, ma veicoli di valori e significati che si radicano nella vita sociale[12]. Ad esempio, il concetto di "legittimo interesse" si è evoluto nel diritto amministrativo italiano come risposta a esigenze di giustizia sostanziale, diventando un meme giuridico che si è diffuso e consolidato. Un altro esempio è la trasposizione del principio di precauzione dal diritto ambientale al diritto sanitario, come durante la pandemia da COVID-19: il meme "precauzione"

[12] Quiroz Vitale, M.A., *L'esperienza giuridica e la trasmissione culturale*, in *Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, pp. 33-49.

ha attraversato contesti normativi diversi, adattandosi e mutando.

Dall'antropologia giuridica e secondo un approccio sistematico e sistemico si ritiene necessario passare alla semiotica giuridica che ancora una volta valorizza l'analisi del diritto come sistema di segni e significati[13].

Ogni elemento o scritto o pensiero riportato, è funzionale a confermare che il diritto, è *vitale*; non può essere rigido o stanco, ma deve *adattarsi e rigenerarsi* nel tempo, in risposta alle mutazioni del contesto in cui è chiamato ad operare.

A tal uopo si inserisce altresì il pensiero di Irti sulla natura del diritto, nella parte in cui l'autore sottolinea che *tutto ciò che ci circonda e con cui stabiliamo relazioni altro non sono che espressione diretta del "volto giuridico del mondo, così come conformato dal diritto*"[14]

Una visione, così come quella sopra esposta, secondo la quale il *diritto* non è solo un insieme di norme, ma una *forma per l'appunto simbolica* che struttura il mondo delle relazioni umane. Il *giuridico* non si limita a regolare, ma *conforma* la realtà, la rende intelligibile e praticabile. In tal senso, il diritto è *linguaggio e potenza*, è parola che riconosce e ordina, ma anche che si trasforma nel riconoscere ciò che cambia.

Per questo motivo, il diritto diviene *forma culturale e storica* e si costituisce nel rapporto con le forze che lo circondano. È *tecnica giuridica*, ma anche *pensiero filosofico*, come Irti stesso afferma: *i giuristi devono maneggiare concetti come "storicità", "ordine" ed "effettività" con rigore e chiarezza, consapevoli che il*

[13] Secondo Giuditta Bassano, nell'opera *Tra semiotica del diritto ed etnosemiotica: una ripresa*, in *Cura del senso e critica sociale*, Mimesis, Milano, 2022, il diritto non è un'entità unica, ma un "fascio di fenomeni" fondato su processi di significazione. Le norme giuridiche non sono semplici enunciati prescrittivi, ma atti linguistici performativi. Un esempio emblematico è l'uso del linguaggio giuridico nei processi penali, dove ogni parola ha un peso semiotico: "imputato", "colpevole", "assolto" non sono solo etichette, ma segni che costruiscono realtà. La semiotica giuridica permette di comprendere come il diritto funzioni non solo come norma, ma come discorso che produce effetti.

[14] Irti Natalino, *Riconoscersi nella parola,* Il Mulino, 2022, p.10

diritto è un campo di tensione tra stabilità e mutamento[15].

Ed è altrettanto coerente richiamare l'assunto sistemico di Niklas Luhmann, secondo cui *"il diritto si evolve nella società e con la società"*[16], che a sua volta si innesta perfettamente nel paradigma contemporaneo della giustizia proattiva, inclusiva e orientata all'utente.

L'autore arricchisce il concetto di diritto avvicinandolo, attraverso le sue ricerche, alla nozione di sistema autopoietico[17], cioè un sistema capace di riprodurre autonomamente le proprie operazioni normative, distinguendo ciò che è giuridicamente valido da ciò che non lo è, senza ricorrere a criteri esterni. Per cui, il diritto non è solo un insieme di regole, ma un meccanismo autoreferenziale che garantisce la propria coerenza interna. Se letto in chiave memetica, questo processo di autopoiesi può essere interpretato come un meccanismo di selezione interna dei memi normativi: il sistema giuridico seleziona, conserva e trasmette quei contenuti normativi che risultano compatibili con la propria struttura, garantendo così la continuità e l'evoluzione coerente del sistema stesso.

È rilevante anche l'apporto fornito dalla visione di Norberto Bobbio[18], la quale conferma che il diritto è un insieme di regole formalizzate ed è per questo parte integrante della cultura evolvendosi in risposta ai bisogni collettivi. In chiave memetica, tali regole possono essere viste come *unità culturali trasmissibili*, che si diffondono e si consolidano attraverso pratiche, linguaggi e istituzioni, contribuendo alla stabilità e all'adattamento del sistema giuridico nel tempo. In tal

---

[15] Irti Natalino, *Nichilismo giuridico*, Laterza, 2004

[16] Luhmann Nikclas, *Law as a Social System*, Oxford University Press, 2004 pp. 464 - 490),

[17] Tosini Domenico, *Il diritto nella teoria dei sistemi sociali*, in *Diritto e teoria sociale: Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo*, a cura di G. Campesi, I. Populizio, N. Riva, Carocci, Roma, 2009, pp. 6–35. Il concetto verrà meglio approfondito nel successivo Capitolo III (pp.92 e ss) della presente tesi di dottorato.

[18] Bobbio Norberto. *Studi sulla teoria generale del diritto*, 2004, (G. Pino, Ed.). Torino: G. Giappichelli Editore.

senso l'autore scrive:

"*Ogni individuo appartiene a diversi gruppi sociali... ciascuno dei quali si costituisce e si sviluppa attraverso un insieme ordinato di regole di condotta*."[19]

In sintesi, l'impianto di norme dà luogo ad un ordinamento simbolico e normativo, storicamente stratificato, che agisce come unità memetica della cultura: un codice replicabile e adattabile che struttura l'identità collettiva, regola i comportamenti e garantisce la coesione sociale attraverso la trasmissione intergenerazionale di norme, valori e istituzioni.

In questo quadro teorico, il legal design emerge con dirompenza funzionale e si può affermare fino a sostanziarsi in una vera e propria metateoria del diritto. Non si limita a essere uno strumento di comunicazione normativa, ma si configura come dispositivo epistemologico, capace di osservare, progettare e valutare il diritto nella sua dimensione culturale, comunicativa e simbolica. Esso integra principi di human-centered design, plain language, infografica normativa e visual law, trasformando il diritto in un ambiente comunicativo ad alta replicabilità memetica, coerente con le esigenze di comprensibilità, accessibilità e adattabilità del sistema giuridico contemporaneo.

È a tal fine necessario approfondire cosa è una "metateoria": essa implica una riflessione che si colloca al di sopra delle teorie specifiche, interrogandosi sulle loro basi epistemologiche, sui presupposti metodologici e sulle implicazioni ontologiche. In ambito giuridico, questo orientamento trova una sua radice nella teoria pura del diritto di Hans Kelsen, che nella *Reine Rechtslehre*[20] propone un modello formale e sistemico del diritto, fondato sulla logica dell'imputazione

[19] Bobbio Norberto*, op. cit*., p. 45.
[20] Kelsen Hans, *La dottrina pura del diritto*, traduzionae italiana Einaudi, Torino, 1960, p. 128)

normativa. Kelsen distingue il "dover essere" (Sollen) dal "essere" (Sein), e pur perseguendo una neutralità scientifica, apre alla possibilità di una riflessione metateorica sul funzionamento interno del sistema giuridico e sulla sua coerenza strutturale[21].

Dunque, se viene accordata al legal design la natura metateorica, perché in grado di interrogarsi non solo sul contenuto delle norme, ma sulla loro forma comunicativa, sulla loro accessibilità semantica e sulla loro efficacia pragmatica, meglio può leggersi la visione offerta dall'Avv. Cristina Alvino[22] - pioniera del legal design in Italia e fondatrice di Legaldesign.eu – secondo cui: il legal design "*non è solo una tecnica, ma un modo di pensare il diritto*". In questo modo e grazie al legal design stesso sarà possibile formare giuristi capaci di rispondere con innovazione e creatività alle sfide del mercato legale, rendendo il diritto decifrabile "*dall'uomo e dalla macchina*"[23].

Sarebbe altresì interessante esplorare il campo di ricerca della Palmirani, docente di informatica giuridica all'Università di Bologna, che ha contribuito alla definizione di un modello dialogico e interdisciplinare per la progettazione normativa nell'era digitale. Di fatti, la Palmirani sottolinea che *la metodologia del legal design deve essere ampliata con elementi provenienti dalla filosofia del diritto, come il pensiero analitico, l'analisi del linguaggio e la teoria della norma, per diventare un metodo di progettazione normativa completo e coerente con le esigenze della giustizia contemporanea*[24].

---

[21] La visione del legal design come metateoria e le dissertazioni teoriche che ne derivano, verranno meglio approfondite *infra* nel Capitolo III (pp. 92 e ss.).
[22] Alvino Cristina, *Legal Design Insight*, intervista a cura di N. Di Molfetta e F. Fontana, in Legalcommunity.it, 22 aprile 2021. Disponibile su: https://legalcommunity.it/legal-design-insight-con-cristina-alvino.
[23] Alvino Cristina, *op. cit*.
[24] Palmirano Monica (a cura di), *La trasformazione digitale della giustizia nel dialogo tra discipline*, 2023, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre.

In questa fase introduttiva, di natura prevalentemente descrittiva, si intende delineare il quadro teorico e metodologico che guiderà l'intera ricerca, finalizzata a indagare l'evoluzione della cultura giuridica europea contemporanea nel senso del legal design, inteso come possibile "metateoria" del diritto. L'obiettivo è quello di fornire una prima mappa concettuale degli strumenti analitici e delle prospettive interpretative che verranno sviluppati nei capitoli successivi, così da rendere intellegibile sin da ora l'impostazione complessiva del lavoro.

In particolare, si propone una riflessione sull'approccio funzionale al diritto, mettendo in luce come il legal design, lungi dall'essere una mera tecnica comunicativa, rappresenti una forma evoluta di progettazione normativa, capace di rispondere alle esigenze di accessibilità, inclusività e adattabilità proprie delle società contemporanee. Tale prospettiva sarà oggetto di un primo approfondimento nel Capitolo I, dove si analizzeranno le radici antropologiche e culturali del diritto, evidenziando come la funzione comunicativa e relazionale sia sempre stata parte integrante della sua struttura. In questo contesto, il legal design emergerà come una naturale prosecuzione di tale funzione, in grado di reinterpretare il diritto alla luce delle trasformazioni sociali e tecnologiche in atto.

Il Capitolo II si concentrerà invece sull'evoluzione del legal design come metodologia applicabile alla didattica giuridica, con l'obiettivo di formare operatori del diritto capaci di progettare norme e sistemi giuridici realmente "user-friendly". Verranno analizzati strumenti come il mind mapping, il plain language e le esperienze laboratoriali internazionali, tra cui quelle promosse da Stefania Passera[25] e dalla Professoressa Lanciotti[26], che rappresentano esempi concreti di

[25] Passera Stefania, *Legal Innovation in Contracting, and Beyond: Merging Design and Technology Tools for the Information Age*, 2021, in A. Masson, G. Robinson (a cura di), *Mapping Legal Innovation: Trends and Perspectives*, Cham, Springer, pp. 159–187.
[26] Lanciotti Alessandra, *Restorative justice, mediation and protection of EU financial interests.*

innovazione didattica e culturale e quindi della natura funzionale che deve avere il diritto per il tramite del legal design.

Infine, nel Capitolo III, si procederà a un'analisi sistematica e metateorica del legal design, confrontandone le caratteristiche con i requisiti epistemologici, linguistici e cognitivi propri di una metateoria del diritto. In tale sede si esploreranno le implicazioni filosofiche e teoriche di questa metodologia, con particolare attenzione alla filosofia del linguaggio normativo, alla teoria della norma e all'epistemologia giuridica. Particolare rilievo sarà dato allo studio della teoria dei sistemi sociali e dell'autopoiesi di Niklas Luhmann, che si presta a fornire un solido fondamento teorico al concetto di metateoria del diritto, in quanto descrive il diritto come sistema autoreferenziale e comunicativo, capace di autogenerarsi e autoriprodursi. In parallelo, si prenderanno in esame i contributi di Mikhail Antonov e altri studiosi che hanno riflettuto sul concetto di metateoria giuridica, al fine di dimostrare come il legal design possa costituire non solo uno strumento operativo, ma un paradigma teorico in grado di ridefinire il modo stesso di concepire, insegnare e praticare il diritto.

Proceedings of the DRAMP Conference, 2022, a cura di A. Lanciotti e M. M. Pisani, Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Perugia, pp. 290 e ss.

Capitolo I

~

L'evoluzione della cultura giuridica verso l'approccio funzionale ed il legal design: approccio antropologico giuridico.

1.1. Il diritto come sistema evolutivo e adattivo.

Pensare che il diritto si costringa nel concetto di mera forma storica in divenire significa assumere che ciò che oggi appare consolidato è il precipitato di innovazioni divenute tradizione. Dalla tradizione di Tacito ha origine il concetto secondo cui "*omnia quae nunc vetustissima creduntur, nova fuere*"[27] ovvero "tutte le cose che si credono essere antichissime, un tempo furono nuove". Ciò a volere maggiormente specificare che la stessa consuetudine, che nel Digesto è considerata "*alter lex*" dell'esperienza giuridica, testimonia che la normatività prende corpo dalla ripetizione sociale e dalla riconoscibilità intersoggettiva[28].

Nel perseguire l'intento di comprendere l'essenza evolutivo – adattiva del diritto e come questa conduca al legal design, è risultato interessante il confronto e raffronto del pensiero di tre autori che, letti in continuità, offrono forma, struttura e tessitura al diritto ovvero: Friedrich Carl von Savigny; Santi Romano e Paolo Grossi.

Savigny, nella Germania ottocentesca, reagisce alla codificazione astratta e al giusnaturalismo razionalista, sostenendo che il diritto non nasce dalla volontà del legislatore, ma dallo spirito del popolo. Questa idea di organicità storica è fondamentale ai fini del presente lavoro di ricerca in quanto se il diritto si sviluppa

[27] Tacito, *Annales*, XI, 24, trad. it., Milano, Mondadori, 2005, p. 312.
[28] Digesto, 1.3.32 (Iul. 84 dig.), in Corpus Iuris Civilis, Torino, UTET, 1998, p. 45.

attraverso processi di sedimentazione culturale, allora la sua trasmissione dipende dai formati comunicativi che ne veicolano il senso[29]. È qui che il legal design trova il suo spazio, come strumento per progettare linguaggi e interfacce capaci di rendere il diritto comprensibile e accessibile.

Con Santi Romano, il discorso si sposta dalla norma all'ordinamento. Nel primo Novecento, in un contesto di crisi dello Stato monista, Romano afferma il primato dell'istituzione: il diritto è un'unità concreta di fini e poteri che produce norme, e non si esaurisce in esse. Anche questa prospettiva è decisiva per la presente ricerca, perché apre alla progettazione delle interfacce istituzionali espressione diretta dell'essere "adattivo" del diritto alla realtà che va a regolare[30].

Infine, Paolo Grossi, storico del diritto e filosofo contemporaneo, che ha il merito di smontare le "mitologie" della modernità giuridica e restituisce il diritto come tessuto storico pluricentrico, intreccio di consuetudini, giurisprudenza e testi. La sua critica al positivismo giuridico legittima l'attenzione agli strumenti non legislativi di trasmissione: linguaggio chiaro, visual law, percorsi procedurali. Ogni strumento è indice di un diritto che cresce, si evolve e adatta per rispondere alle istanze della consociazione nella quale opera[31].

Lungo la modernità, la genealogia del diritto si articola in una coscienza storica che diffida tanto del costruttivismo legislativo quanto di ogni mitologia astorica della norma: da un lato, la lezione savigniana[32] per cui l'ordinamento cresce come

[29] Nel pensiero di Savigny si può leggere chiaramente come il legal design trova il suo spazio, in quanto è uno strumento per progettare linguaggi e interfacce capaci di rendere il diritto comprensibile e accessibile.
[30] Grazie a Santi Romani è possibile cogliere un altro aspetto concreto del legal design che non è solo estetica, ma tecnica di organizzazione e semplificazione dei processi attraverso cui l'ordinamento comunica con i suoi destinatari.
[31] Il richiamo a Grossi, che verrà ripreso infra nel capitolo conclusivo della presente ricerca, è la base teorica per concepire il legal design non come semplice supporto operativo, ma come metateoria che ripensa categorie, epistemologia e pragmatica del giuridico.
[32] Savigny, Friedrich Carl von, *La vocazione del nostro secolo per la legislazione e la giurisprudenza*,

organismo culturale e linguistico, dalla trama delle pratiche e delle consuetudini; il c.d. *Volksgeist* come humus generativo. L'autore scrive che "il diritto non è creato, ma si forma" (*es bildet sich*), sottolineando che la legge deve "arrivare in tempo" sulla realtà, non anticiparla artificialmente. Il Volksgeist è dunque il terreno fertile che alimenta la crescita del diritto come organismo storico, in cui i concetti giuridici sono sedimenti culturali, non prodotti ex nihilo. L'organismo culturale solo dopo si cristallizza nei testi fino a giugnere all'istituzionalismo che, con Santi Romano[33], rovescia la piramide positivista e riconosce nell'istituzione – concreta unità di fini, poteri e appartenenze – il portante del fenomeno giuridico, mentre la norma ne è espressione funzionale. infine, la "archeologia critica" di Paolo Grossi[34], che mostra come la modernità abbia spesso sovrapposto al tessuto plurale delle fonti una mitologia legalistica, celando la policentricità storica dell'esperienza giuridica.

In Savigny, dunque, la forma giuridica ha una morfologia storica: le categorie non sono strumenti neutri bensì esiti di lungo corso, intrecci di ragione pratica e tradizione; il diritto non è "prodotto" dal legislatore, ma riconosciuto dal giurista e solo in seguito ordinato dal codice, se e nella misura in cui la codificazione sappia non amputare la vita del diritto dalla sua storia vivente. Con Romano, quel medesimo nesso si addensa: il diritto è primariamente ordinamento-istituzione, un'entità concreta che "muove le norme come pedine", le seleziona e le dispone a servizio della propria identità e finalità; di qui il pluralismo degli ordinamenti (statale e non), l'attenzione alla effettività e il rifiuto di ogni riduzione del giuridico

1857, Libreria della Minerva, pp. 3–5; pp. 15–19.

[33] Romano Santi, *L'ordinamento giuridico*, 3ª ed., 1946, Sansoni, pp. 9–15; p. 33.

[34] Grossi Paolo, *L'ordine giuridico medievale*, 1995, Laterza, pp. 18 (in ordine al concetto di storicità), 52 (per la spiegazione di pluralismo); 80 (sull'ordine giuridico).

a mera somma di enunciati prescrittivi.[35] Con Grossi, la lente si allarga e diventa genealogia: il diritto, lungi dall'essere un imperativo autoritativo, è tessuto storico – un intreccio di consuetudini, prassi, saperi artigianali dei giuristi e decisioni, entro cui la legge è solo un filo (talora il meno resistente); rileggere il medioevo come "pianeta giuridico separato"[36] significa riaprire la cartografia policentrica del giuridico e restituire cittadinanza a figure come la consuetudine-costituzione e l'equità, che la retorica codicistica ha spesso marginalizzato.

Queste tre linee, lungi dall'essere alternative, si incastrano in una medesima traiettoria di lungo periodo. Il savigniano organismo storico fornisce la grammatica delle forme – come i concetti si tramandano, maturano, mutano; l'istituzionalismo romaniano offre la sintassi delle strutture – come le forme abitano istituzioni, si organizzano e si legittimano; la ricostruzione di Grossi restituisce la semantica delle esperienze – come quelle forme e quelle strutture hanno effettivamente operato nella storia concreta. Così intesa, la "coscienza storica" non è un esercizio erudito, ma un dispositivo teorico-pratico per la progettazione del diritto contemporaneo: se il giuridico è storico, istituzionale e plurale, ogni sua riforma efficace deve farsi carico delle modalità di trasmissione (come le norme si diffondono e si fanno capire), delle sedi di produzione (chi e come legittima le regole), e delle interfacce con cui si presenta ai destinatari (come si usa il diritto). La più volte citata tradizione classica ammoniva, per bocca di Claudio in Tacito, che "tutte le cose che ora si credono antichissime un tempo furono nuove"[37]: è un invito a pensare le permanenze come innovazioni riuscite, cioè come selezioni comunicative stabilizzate.

[35] Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, Sansoni, 1946, pp. 9 ss.
[36] Grossi Paolo, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 45.
[37] Tacito, *op.cit.*

Su questa base, Savigny, Romano e Grossi dialogano con la sociologia e l'antropologia del diritto passando sia per le intuizioni di Ehrlich sul diritto vivente[38] che per il pluralismo romaniano che si intreccia con le genealogie istituzionali di Hauriou e con la lettura costituzionale di Mortati[39].

La "tessitura" giuridica, tuttavia viene ricostruita da Grossi, che si lascia illuminare dalle letture storiche della policentricità medievale (consuetudini, giurisdizioni sovrapposte, *iurisdictio* come produzione di diritto), dove l'ordine giuridico si autorigenera senza bisogno di un centro monistico e onnipotente.[40]

In controluce, la teoria contemporanea dei sistemi rammenta che il diritto stabilizza aspettative mediante proprie comunicazioni e codici, mantenendo chiusura operativa ma apertura cognitiva verso ambiente e saperi: è una formulazione che, lungi dal contraddire Savigny o Romano, formalizza la loro lezione all'altezza della complessità odierna.

Ne discende un criterio operativo: il diritto non è solo ingegneria di testi, ma progetto di istituzioni e progettazione di linguaggi; non basta "dire" il diritto, occorre progettarne la trasmissione – forme, formati, percorsi di fruizione – in coerenza con la sua morfologia storica, con la sua struttura istituzionale e con il suo tessuto esperienziale. Questa esigenza di progettazione non è estranea alla riflessione teorica: perché, quando la filosofia del diritto invita a "riconoscersi nella parola", rimette al centro il valore simbolico e linguistico del giuridico: il

[38] Ehrlich Eugen, *I fondamenti della sociologia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1976, pp. XX–XXI; 134–140 (edizione italiana a cura di A. Febbrajo) secondo cui prima delle norme scritte, operano regole sociali che i giudici captano e che l'ordinamento istituzionalizza.

[39] Dal pensiero degli autori rileva che la costituzione vive come equilibrio materiale di poteri e forze sociali, che il testo formale registra solo ex post. Hauriou Maurice, "La théorie de l'institution et de la fondation", in *Cahiers de la Nouvelle Journée*, 1925, pp. 1–45 e Mortati Costantino, *La Costituzione in senso materiale*, Milano, Giuffrè, 1998 (ristampa), pp. 3–12; 26 ss.

[40] Anche in questo caso ricorre la teoria dell'autopoiesi di Luhmann in *Law as a Social System*, Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 464–490.

diritto è parola che ordina e si trasforma nel riconoscere il mutamento.[41]

Ed è proprio sul crinale della filosofia del diritto, che emerge la tensione fra purezza normativa e fattualità sociale che attraversa i modelli novecenteschi: dal normativismo di Kelsen alla critica di Hart e Dworkin, fino a Bobbio e Ferrajoli, che insistono sulla storicità e sulla funzione garantista.

disegnando una traiettoria che va dal formalismo chiuso alla apertura interpretativa e alla storicità del giuridico.

Hans Kelsen, con la Dottrina pura del diritto, concepisce il diritto come un sistema autonomo, fondato sulla *Grundnorm*, che esclude ogni riferimento a fatti sociali o valori per preservare la "purezza" della scienza giuridica. Questa impostazione, rigorosa sul piano logico, risponde all'esigenza di separare il diritto dalla politica e dalla morale, ma mostra i suoi limiti quando si tratta di spiegare come il diritto si adatti alle trasformazioni culturali e tecnologiche: la chiusura del sistema non rende conto della sua plasticità evolutiva.

La critica di H.L.A. Hart introduce un cambio di paradigma: nella *Concept of Law*[42], il giurista inglese riconosce che il diritto non è solo comando, ma sistema di regole che vive nella prassi sociale. La c.d. *rule of recognition*[43] è il punto di contatto tra validità normativa e comportamento degli operatori. Hart ammette che la certezza giuridica dipende da pratiche condivise, aprendo la strada a una concezione adattiva del diritto, coerente con l'idea che le norme si consolidino attraverso processi culturali.

Tuttavia, solo Ronald Dworkin radicalizza questa apertura: il diritto è un processo

[41] Irti Natalino, *op.cit*. p.10
[42] Hart H.L.A., *Il concetto di diritto*, Torino, Einaudi, 1994, pp. 94–99.
[43] È una regola sociale fondamentale che stabilisce i criteri di validità delle norme in un sistema giuridico. Non è scritta in un testo legislativo, ma è pratica condivisa dagli operatori (giudici, funzionari) che riconoscono quali norme appartengono al sistema.

interpretativo fondato su principi di giustizia e coerenza[44]. La sua teoria dell'"*integrità*" mostra come il diritto si ricostruisca continuamente attraverso l'interpretazione, in risposta alle esigenze della comunità. Qui il giuridico appare già come linguaggio dinamico, anticipando la prospettiva antropologica che lo vede come dispositivo simbolico e non come struttura statica.

In Italia, invece, Norberto Bobbio insiste sulla storicità del diritto evidenziando che quest'ultimo è un fenomeno storico-sociale, non riducibile a pura normatività[45]. Questa consapevolezza si intreccia con la riflessione di Luigi Ferrajoli[46], che nel suo impianto garantista distingue tra validità e efficacia, sottolineando che la forza del diritto dipende dalla sua capacità di *funzionare* nella società. Ferrajoli, pur mantenendo la struttura logica del sistema, riconosce che la effettività è condizione per la tutela dei diritti, e che il diritto deve essere progettato per resistere alle sfide della complessità; deve essere adattivo.

Queste teorie disegnano una traiettoria coerente con la prospettiva evolutiva: dal formalismo chiuso di Kelsen alla apertura sociale di Hart, dalla interpretazione adattiva di Dworkin alla storicità di Bobbio e alla funzione garantista di Ferrajoli. Tale percorso mostra che il diritto non è un sistema immobile, ma un organismo culturale che si adatta e si trasforma.

Dopo aver visto come la filosofia del diritto novecentesca – da Kelsen a Hart, da Dworkin a Bobbio e Ferrajoli – abbia progressivamente aperto il sistema giuridico alla dimensione sociale e storica, occorre spostare lo sguardo verso la sociologia giuridica, che ha indagato il diritto come fenomeno funzionalmente differenziato

[44] Dworkin Ronald, *L'impero del diritto*, Milano, Feltrinelli, 1990, pp. 164–178; 243.
[45] Bobbio Norberto, *Teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli, 1993, pp. 45–52.
[46] Ferrajoli Luigi, *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Bari-Roma, Laterza, 2007, vol. I, pp. 25–33; 95–104.

e culturalmente situato. Qui il diritto non è più concepito come un insieme di norme astratte, ma come struttura adattiva, capace di rispondere alle esigenze della società e di riprodursi attraverso forme comunicative.

Max Weber[47] è il primo a cogliere il nesso tra diritto e razionalizzazione descrivendo il passaggio dalle forme giuridiche tradizionali e carismatiche a un ordine giuridico formale e razionale, fondato su procedure e norme generali. Questa razionalizzazione è il cuore della modernità: il diritto diventa strumento di prevedibilità e calcolo, funzionale all'economia capitalistica e alla burocrazia statale. Ma Weber avverte che questa razionalità non è neutra: è storicamente situata e risponde a esigenze di potere e controllo. Il diritto, dunque, non è un dato naturale, ma una costruzione sociale che evolve insieme alle strutture economiche e politiche.

D'altronde è Émile Durkheim[48] che invece legge il diritto come indice di solidarietà. Secondo l'autore nelle società semplici, dominate dalla solidarietà meccanica, prevale il diritto repressivo ovvero il diritto ha una funzione punitiva verso coloro i quali violano le norme comuni, per ristabilire l'ordine morale; nelle società complesse, fondate sulla solidarietà organica, emerge il diritto restitutivo ossia Il diritto mira a ripristinare lo stato precedente alla violazione, non a punire. Ne consegue che il diritto muta con la struttura sociale: è il riflesso delle forme di coesione e, al tempo stesso, il meccanismo che le stabilizza. Questa intuizione è decisiva per la prospettiva evolutiva: il diritto non è solo tecnica, ma fatto sociale totale, che si trasforma con la società e ne garantisce la sopravvivenza.

Un ulteriore passo è però compiuto da Eugen Ehrlich[49], spostando il baricentro

[47] Weber Max, *Economia e società*, Milano, Comunità, 1961, pp. 337–345.
[48] Durkheim Émile, *La divisione del lavoro sociale*, Milano, Comunità, 1969, pp. 67–85.
[49] Ehrlich Eugen, *I fondamenti della sociologia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1976, pp. XX–XXI; 134–

dalla norma statale al diritto vivente sostenendo che le regole effettive nascono nelle relazioni sociali e solo in parte si riflettono nei testi legislativi. Il diritto vive nei costumi, nei contratti, nelle pratiche quotidiane: è un fenomeno che si trasmette culturalmente, prima che giuridicamente. Questa prospettiva anticipa la domanda che guiderà il paragrafo successivo: come si trasmette il diritto nella cultura? Quali forme ne garantiscono la sopravvivenza?

Su questa base si innesta il pensiero di Pierre Bourdieu[50], che riprende e radicalizza l'idea durkheimiana del diritto come costruzione sociale, aggiungendovi una dimensione simbolica e critica. A tal uopo, risulta particolarmente utile il richiamo al sociologo francese, che mostra come il diritto non sia un semplice strumento tecnico di regolazione, ma piuttosto un campo sociale autonomo, dotato di un capitale specifico e popolato da attori che vi operano secondo logiche di potere e legittimazione. In questo campo, il linguaggio giuridico svolge una funzione tutt'altro che neutra: lungi dall'essere trasparente, esso agisce come un dispositivo performativo che traduce rapporti di forza in categorie apparentemente oggettive, contribuendo così a naturalizzare le disuguaglianze e a stabilizzare le gerarchie sociali.

La forma giuridica, secondo Bourdieu, è una costruzione sociale che produce effetti di autorità: ciò che viene detto nel linguaggio del diritto assume un'aura di legittimità e incontestabilità, proprio perché si presenta come neutro e universale. In realtà, dietro questa apparente oggettività si celano strategie di potere, che operano attraverso la selezione di categorie, la definizione di ruoli e la delimitazione di ciò che è giuridicamente rilevante.

140.

[50] Bourdieu Pierre, *La forza del diritto*, in *Sociologia del diritto*, Milano, Feltrinelli, 1990, pp. 3–32.

Questa lettura si avvicina alla genealogia del potere elaborata da Michel Foucault, il quale, in opere come *Sorvegliare e punire*[51], mostra come il diritto non sia solo un insieme di norme, ma una tecnologia del potere che produce soggetti e modella comportamenti. Foucault, come Bourdieu, rifiuta l'idea di neutralità del sapere giuridico, evidenziando il suo ruolo nel disciplinare i corpi e nell'organizzare lo spazio sociale.

In contrasto, ma non in opposizione, al pensiero di Jürgen Habermas[52], che propone invece una visione del diritto come *medium della comunicazione razionale* che dovrebbe garantire la deliberazione democratica e la partecipazione dei cittadini, fungendo da ponte tra il sistema giuridico e il mondo vitale.

Sebbene meno critico rispetto a Bourdieu e Foucault, Habermas riconosce il rischio che il diritto si trasformi in un meccanismo autoreferenziale, perdendo il contatto con le esigenze comunicative e sociali.

A completamento delle prospettive sociologiche e critiche sul diritto, Niklas Luhmann formalizza una visione radicalmente diversa, in chiave sistemica. In *Das Recht der Gesellschaft*[53], Luhmann concepisce il diritto come un sistema autopoietico, cioè capace di riprodurre sé stesso attraverso le proprie operazioni comunicative. Questo sistema è chiuso operativamente, nel senso che comunica solo secondo il proprio codice binario (lecito/illecito), ma è aperto cognitivamente, poiché può adattarsi alle perturbazioni provenienti dall'ambiente sociale.

La chiusura operativa garantisce al diritto identità e coerenza interna, mentre l'apertura cognitiva consente evoluzione e adattamento. In questo modo, il diritto

[51] Foucault Michel, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 2014, trad. di Alcesti Tarchetti, pp. 340.
[52] Habermas Jürgen, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, trad. it. di L. Ceppa, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 6 -7 della Prefazione all'edizione italiana.
[53] Luhmann Nicklas, *Das Recht der Gesellschaft*, Suhrkamp Verlag, 1993, pp. 136–140.

non è un semplice riflesso della società, ma un organismo vivente, che seleziona e stabilizza aspettative normative per sopravvivere alla complessità del mondo moderno. Luhmann, dunque, non interpreta il diritto come strumento di potere (come Foucault) né come campo simbolico (come Bourdieu), ma come sistema funzionale che risponde alla necessità di ridurre l'incertezza sociale.

Questa sequenza – Weber, Durkheim, Ehrlich, Bourdieu, Luhmann – mostra che il diritto è storico, sociale e comunicativo. Non basta studiarlo come testo: occorre indagarlo come fatto sociale totale, come linguaggio simbolico, come sistema di adattamento. Ed è qui che si apre la prospettiva del paragrafo successivo: l'antropologia giuridica, che ci consente di cogliere il diritto nella sua dimensione culturale, rituale e narrativa. Se il diritto è linguaggio e simbolo, la sua efficacia dipende dalla capacità di dialogare con i contesti culturali e cognitivi.

1.2. Il diritto come prodotto della convivenza: una lettura antropologica della normatività sociale

Il diritto trae origine e si struttura nel contesto sociale che lo genera: *ubi societas ibi ius;* la sua funzione non è predeterminata, ma si modella nel tempo in risposta alle esigenze collettive. Di conseguenza, l'evoluzione del concetto di 'funzione del diritto' si intreccia con quella della società stessa. Pertanto, una questione epistemologica centrale riguarda la possibilità di interrogarsi sulla validità attuale delle categorie concettuali sviluppate dalla tradizione giuridica occidentale: si tratta di comprendere se esse possano ancora descrivere adeguatamente il diritto e la sua funzione, o se non siano piuttosto espressione di una determinata

contingenza storico-culturale[54], e dunque bisognose di revisione.

Questa interrogativo assume particolare urgenza se consideriamo la stratificazione storica delle funzioni che il diritto ha progressivamente assunto nel corso della sua evoluzione, ciascuna delle quali ha contribuito a sedimentare differenti concezioni della normatività stessa.

Nelle formazioni sociali arcaiche, il diritto emergeva primariamente come dispositivo di contenimento della violenza reciproca e di regolazione degli scambi elementari: la sua funzione prevalente era quella di impedire che la vendetta privata degenerasse in una spirale autodistruttiva, sostituendo alla logica della rappresaglia immediata meccanismi di composizione ritualizzata dei conflitti[55]. Il diritto operava qui essenzialmente come linguaggio della reciprocità, come grammatica che rendeva possibile la traduzione dell'offesa subita in una prestazione compensativa socialmente accettabile. Non esisteva ancora una separazione netta tra sfera giuridica, religiosa e morale: la norma giuridica era inscindibilmente intrecciata con il tabù sacrale, con il divieto rituale, con l'imperativo etico[56].

Con l'emergere delle prime organizzazioni statuali complesse – dalla Mesopotamia all'Egitto, dalla Grecia a Roma – il diritto assume progressivamente una funzione organizzativa e distributiva[57]. Non si tratta più soltanto di prevenire la disintegrazione sociale attraverso la mediazione dei conflitti, ma di strutturare

[54] Grossi Paolo, *Prima lezione di diritto,* 2010, Laterza. L'autore vuole sottolineare come la pretesa universalità del modello giuridico occidentale nasconda in realtà una profonda particolarità storica.
[55] Cantarella Eva, *Tra diritto e prediritto: un problema aperto,* 1987, Université de Franche-Comté Beçanson, *Dialogues d'histoire ancienne*, vol. 13, pp. 149–160. L'autrice analizza la transizione dai meccanismi vendicativi alle forme proto-giuridiche di composizione.
[56] Fassò Guido, *Storia della filosofia del diritto, 2010* (ed. originale 1966). Laterza, pp. 3-15. In questo concetto si legge la volontà dell'autore di tracciare la genealogia della differenziazione tra sfere normative.
[57] Hespanha Antonio Manuel, *La cultura giuridica europea. Sintesi di un millennio, 2010,* Il Mulino, pp. 45-78. Analizza la funzione organizzativa del diritto nelle formazioni statuali antiche.

positivamente le relazioni di potere, di allocare risorse scarse, di definire gerarchie sociali, di disciplinare la circolazione della ricchezza. Il diritto romano classico rappresenta l'apogeo di questa trasformazione: esso elabora categorie astratte – proprietà, contratto, obbligazione, successione – che costituiscono ancora oggi l'ossatura concettuale dei sistemi giuridici occidentali[58]. La funzione del diritto diventa qui quella di fornire una cornice prevedibile e stabile entro cui gli attori economici possano calcolare le conseguenze delle proprie azioni, investire nel futuro, accumulare ricchezza.

Il millennio medievale introduce un'ulteriore complessità, caratterizzata da quello che gli storici hanno definito "pluralismo giuridico". Coesistono e si sovrappongono molteplici ordinamenti normativi: il diritto canonico della Chiesa, i diritti consuetudinari locali, il diritto feudale basato sui rapporti di vassallaggio, le autonomie delle corporazioni mercantili, i privilegi delle università[59]. Il diritto non è più monopolio di un'unica autorità centralizzata, ma emerge dalla tensione dialettica tra differenti centri di produzione normativa[60]. La funzione del diritto diviene quella di mediare tra pretese concorrenti di giurisdizione, di stabilire gerarchie mobili tra fonti normative diverse, di preservare spazi di autonomia contro le tendenze uniformatrici del potere politico.

Con l'avvento della modernità viene a segnarsi una rottura radicale con questo assetto di evidente natura policentrica. Di fatti, tra il XVI e il XIX secolo si afferma progressivamente il paradigma dello Stato sovrano come unica fonte legittima del diritto, secondo la celebre formula della *Rechtsstaatslehre* tedesca e della teoria

[58] Bobbio Norberto, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico, 2010,* Laterza, pp. 89-112.

[59] Grossi Paolo, op. Cit., pp. 45-67. Dedica ampio spazio al pluralismo giuridico medievale come alternativa al monismo statuale moderno.

[60] Berman Harold J., *Law and revolution: The formation of the Western legal tradition, 1983, Harvard University Press. Opera* fondamentale sul pluralismo giuridico medievale.

della sovranità elaborata da Bodin a Hobbes[61]. Il diritto assume ora una funzione eminentemente politica: esso diventa lo strumento attraverso cui il sovrano – sia esso il monarca assoluto o la nazione democratica – esercita il proprio dominio sul territorio e sulla popolazione. La codificazione napoleonica rappresenta il culmine di questo processo: il diritto si cristallizza in testi scritti, gerarchicamente organizzati, emanati dall'autorità statale, applicati da funzionari professionali, garantiti dalla minaccia della coercizione fisica[62].

Questa trasformazione non è meramente formale ma investe la stessa sostanza del diritto. La funzione della norma giuridica diventa quella di comandare piuttosto che di mediare, di imporre dall'alto piuttosto che di emergere dal basso, di unificare piuttosto che di riconoscere la pluralità[63]. Il diritto si separa nettamente dalla morale, dalla religione, dalle consuetudini sociali: esso rivendica una propria autonomia, una propria razionalità procedurale, una propria sfera di validità indipendente dai contenuti etici. Hans Kelsen porterà questa logica alle sue estreme conseguenze teoriche con la "dottrina pura del diritto", che espunge dal concetto giuridico ogni riferimento a valori sostanziali per concentrarsi esclusivamente sulla forma della norma e sulla struttura gerarchica dell'ordinamento[64].

Questo lungo processo di concentrazione, formalizzazione e statualizzazione del diritto ha generato quello che potremmo definire un "particolarismo universalistico": una specifica configurazione storica – quella del diritto statale

[61] Skinner, Quentin, *The foundations of modern political thought* (2 vols.), 1978, Cambridge University Press

[62] Tarello Giovanni, *Storia della cultura giuridica moderna, 1976,* Il Mulino.

[63] De Sanctis Francesco M., *Ritorno al diritto: ripresa e guarigione del moderno*, 2016, *Rivista di Filosofia del diritto*, V(1), 29-38. Critica il "legicentrismo" e la "legolatria" del diritto moderno.

[64] Kelsen Hans, *Reine Rechtslehre* (2ª ed.), 1960, Franz Deuticke.

moderno europeo – che si è progressivamente autorappresentata come forma universale e necessaria del giuridico in quanto tale[65]. È precisamente questa pretesa universalista che l'antropologia giuridica mette radicalmente in discussione. Quando Malinowski descrive i sistemi normativi delle isole Trobriand, quando gli studiosi documentano i meccanismi di regolazione sociale nelle comunità indigene dell'Amazzonia o dell'Africa subsahariana, quando si analizzano le forme di "diritto informale" che operano ai margini o al di sotto degli ordinamenti statali contemporanei, emerge inequivocabilmente che esistono e sono esistite molteplici modalità di organizzare giuridicamente la convivenza, nessuna delle quali è riducibile al modello di una tradizione giuridica moderna di impronta statalista e positivista.

L'antropologia giuridica ci rivela dunque che le funzioni storicamente assunte dal diritto nelle società occidentali – comando sovrano, monopolio della forza legittima, codificazione scritta, applicazione burocratica, separazione dalle altre sfere normative – non esauriscono affatto le possibilità del giuridico[66]. Esistono società in cui il diritto non comanda ma media, non impone ma negozia, non centralizza ma distribuisce, non separa ma integra. Riconoscere questa pluralità non significa abbandonarsi a un relativismo nichilistico, ma piuttosto assumere una postura epistemologica più umile e riflessiva: consapevole che i nostri concetti giuridici fondamentali – norma, sanzione, validità, sovranità – sono espressione di una particolare traiettoria storica, e che altre traiettorie hanno generato e continuano a generare forme alternative di normatività[67].

---

[65] Ripepe Emanuele, *Introduzione. Su Paolo Grossi filosofo del diritto, 2016, Rivista di Filosofia del diritto*, p. 12.
[66] Santos Boaventura de Sousa, Law: A map of misreading. Toward a postmodern conception of law, 1987, *Journal of Law and Society*, 14(3), 279-302.
[67] Teubner Gunther, *Global law without a state*., 1997, Dartmouth Publishing Company.

A tal proposito l'opera di Bronisław Malinowski[68], è paradigmatica per la presente ricerca poiché ha contribuito a ridefinire il concetto di funzione del diritto a partire dall'osservazione delle pratiche sociali. Il suo approccio ha aperto la strada a una visione del diritto come fenomeno culturale dinamico, ponendo le basi per l'emergere di metodologie contemporanee come il legal design. Tra il 1914 e il 1918, l'antropologo polacco condusse un'etnografia pionieristica presso le popolazioni melanesiane delle isole Trobriand, nell'arcipelago della Nuova Guinea[69]. Ciò che rende metodologicamente rivoluzionario il suo approccio non è soltanto la durata dell'immersione sul campo, ma soprattutto il rovesciamento dello sguardo etnografico: Malinowski non si limitò a interrogare informatori privilegiati o a raccogliere narrazioni mitologiche, ma partecipò attivamente alla vita quotidiana della comunità, osservando in prima persona come le norme operassero concretamente nelle transazioni economiche, nelle cerimonie rituali, nelle relazioni di parentela. Uno studio funzionale del "giuridico" che fa emergere Una realtà sociale di straordinaria complessità, strutturata secondo principi organizzativi tanto elaborati quanto efficaci, che sfidavano radicalmente gli stereotipi europei sui "selvaggi"[70]. Contrariamente all'immagine romantica del

[68] Bronisław Malinowski è stato un antropologo e etnologo polacco naturalizzato britannico, considerato uno dei fondatori dell'antropologia sociale moderna. È celebre per aver introdotto il metodo dell'osservazione partecipante e per i suoi studi sul campo nelle isole Trobriand, dove analizzò le istituzioni culturali in chiave funzionalista, interpretandole come risposte ai bisogni fondamentali della società. Tra le sue opere principali: Argonauti del Pacifico Occidentale (1922), Sesso e repressione nella società primitiva (1927), Magia, scienza e religione (1948, postumo).
[69] Malinowski Bronisław, *Argonauts of the Western Pacific*, Routledge & Kegan Paul Ltd, Ristampa del 2002, pp. 30 e ss.
[70] Malinowski B., *Argonauts of the Western Pacific*, p. 37 "In popular thinking, we imagine that the natives live on the bosom of Nature, more or less as they can and like, the prey of irregular, phantasmagoric beliefs and apprehensions. Modern science, on the contrary, shows that their social institutions have a very definite organisation, that they are governed by authority, law and order in their public and personal relations, while the latter are, besides, under the control of extremely complex ties of kinship and clanship. Indeed, we see them entangled in a mesh of duties, functions and privileges which correspond to an elaborate tribal, communal and kinship organisation […]. Their beliefs and practices do not by any means lack consistency of a certain type, and their knowledge of the outer world is sufficient to guide them in many of their strenuous enterprises and activities. Their artistic productions again lack neither meaning nor beauty." - "Nel pensiero comune, immaginiamo

primitivo che vive in armonia spontanea con la natura, sottomesso acriticamente alle tradizioni ancestrali, Malinowski documentò l'esistenza di individui pienamente razionali, capaci di calcolo strategico, mossi da interessi personali, impegnati in continue negoziazioni sociali[71].

La scoperta fondamentale consistette nel riconoscere che l'ordine sociale trobriandese non poggiava su un'autorità centralizzata capace di imporre le proprie decisioni attraverso la forza, ma era mantenuto attraverso una fitta trama di obbligazioni reciproche che attraversavano orizzontalmente l'intero corpo sociale. Il diritto non si presentava come un sistema di comandi verticali emananti da un sovrano, ma emergeva dal basso, dalla rete di interdipendenze che legavano gli individui e i gruppi in relazioni di scambio continuativo.

Il concetto chiave attorno al quale si articola la teoria del diritto riconducibile all'analisi antropologico di Malinowski è quello di reciprocità. Di fatti, nelle società trobriandesi, le relazioni sociali si strutturano secondo un principio di *do ut des* che permea ogni dimensione dell'esistenza collettiva: gli scambi economici, i matrimoni, le alleanze politiche, perfino le pratiche magico-religiose. Ma si tratterebbe di un grave fraintendimento interpretare questa reciprocità in termini meramente utilitaristici, come se ogni transazione fosse riducibile a un calcolo razionale di costi e benefici.

---

che gli indigeni vivano nel seno della Natura, più o meno come possono e come vogliono, in balia di credenze e timori irregolari, fantasmagorici. La scienza moderna, al contrario, mostra che le loro istituzioni sociali hanno un'organizzazione ben definita, che sono governati da autorità, legge e ordine nei rapporti pubblici e personali, e che questi ultimi sono inoltre regolati da legami estremamente complessi di parentela e clan. In effetti, li vediamo avvolti in una rete di doveri, funzioni e privilegi che corrispondono a un'elaborata organizzazione tribale, comunitaria e familiare […]. Le loro credenze e pratiche non mancano affatto di una certa coerenza, e la loro conoscenza del mondo esterno è sufficiente a guidarli in molte delle loro faticose imprese e attività. Anche le loro produzioni artistiche non mancano né di significato né di bellezza."; traduzione a cura dell'autore del presente elaborato.

[71] Colajanni Antonino, *Introduzione* in *B. Malinowski, "Diritto e costume nella società primitiva",* 1972, Newton Compton Editori, pp. 9-25

La reciprocità di cui parla Malinowski ha una profondità antropologica più radicale: essa costituisce il tessuto connettivo stesso della socialità, il medium attraverso il quale gli individui si riconoscono come membri di una comunità, costruiscono identità condivise, generano significati collettivi[72]. Quando un pescatore della costa offre parte del suo pescato a un coltivatore dell'interno, non sta semplicemente concludendo una transazione commerciale, ma sta attualizzando e rinnovando un legame sociale che trascende la singola occasione di scambio, che ha radici nel passato e si proietta nel futuro.

Il sistema del "kula" rappresenta l'esempio paradigmatico di questa logica[73]. Si tratta di un vasto circuito di scambi cerimoniali che coinvolge numerose isole dell'arcipelago melanesiano, nel quale circolano oggetti di prestigio – bracciali ("mwali") e collane ("soulava") – che non hanno alcun valore d'uso pratico ma sono investiti di un immenso valore simbolico. Questi oggetti viaggiano in direzioni opposte lungo rotte prestabilite, secondo regole elaborate che specificano chi può scambiare con chi, in quali occasioni, seguendo quali modalità cerimoniali.

Ciò che rende il "kula" giuridicamente significativo non è la presenza di sanzioni formali per chi viola le regole, ma il fatto che l'intero sistema si regge su aspettative normative condivise e interiorizzate. Chi riceve un oggetto di "kula" sa di essere obbligato a ricambiare con un dono equivalente o superiore entro un tempo ragionevole; chi non rispetta questo obbligo perde credibilità, reputazione, e viene progressivamente marginalizzato dalla rete di scambi. La sanzione non è amministrata da un'autorità esterna, ma consiste nell'esclusione dalla trama di

[72] Malinowski Bronisław. *Teoria scientifica della cultura e altri saggi di antropologia*. Trad. di Gianfranco Faina. Milano: Feltrinelli, 2013. (Ed. orig. *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, 1944).
[73] Malinowski B., *Argonauts of the Western Pacific,* p. 31 e ss

relazioni che costituiscono la vita sociale stessa.

Una delle intuizioni più sagaci di Malinowski consiste nell'aver superato criticamente e scientificamente la dicotomia tradizionale tra obbedienza spontanea alle norme e conformità indotta dalla minaccia della sanzione[74]. La teoria giuridica moderna, specialmente nella sua variante positivistica, ha tendenzialmente identificato il diritto con il comando accompagnato dalla sanzione: una norma sarebbe giuridica in quanto è imposta da un'autorità legittimata e la sua violazione comporta l'applicazione di una pena da parte dell'apparato coercitivo statale[75].

Malinowski mostra l'insufficienza di questo paradigma attraverso l'evidenza etnografica. Nelle società trobriandesi non esiste un'autorità centrale dotata del monopolio della forza legittima, non esistono tribunali specializzati, non esistono codici scritti, eppure esiste indubbiamente diritto[76]. Come è possibile? La risposta sta nel riconoscere che la forza vincolante delle norme non deriva primariamente dalla minaccia della punizione esterna, ma dalla struttura stessa delle relazioni sociali.

Quando un individuo rispetta i propri obblighi verso un partner di scambio, non lo fa principalmente per paura di essere punito da un giudice, ma perché sa che dal suo comportamento dipende il comportamento futuro dell'altro nei suoi confronti[21]. È questa aspettativa di reciprocità, questa interdipendenza strutturale, che genera il vincolo normativo. L'obbligo non è imposto dall'esterno ma è

[74] Hoebel, E. Adamson, *Il diritto nelle società primitive. Uno studio comparato sulla dinamica dei fenomeni giuridici, 1973* (ed. it.). Il Mulino. (Originale pubblicato 1954).
Hoebel definisce la norma giuridica come "applicazione della forza fisica di coercizione", una visione che Malinowski contesta proponendo un approccio fondato sull'osservazione delle pratiche sociali e sulla funzione integrativa del diritto.
[75] Hans Kelsen*, La dottrina pura del diritto*, Torino: Einaudi, 2021, p. 45. Nella fattispecie "Il diritto è un ordine coercitivo, cioè un ordine che regola la condotta degli uomini mediante norme che stabiliscono una sanzione — un atto di coercizione — come conseguenza di un comportamento contrario al comportamento prescritto."
[76] Malinowski B., Argonauts of the Western Pacific, p. 9 e ss.

incorporato nella relazione stessa.

Questa prospettiva consente di superare anche l'immagine opposta, quella romantica del "primitivo" che obbedisce spontaneamente e naturalmente alle norme tradizionali[22]. Anche nelle società trobriandesi il diritto richiede autocontrollo, rinuncia a soddisfazioni immediate, capacità di differire la gratificazione, subordinazione degli impulsi individuali agli imperativi della cooperazione sociale. La differenza non sta quindi nell'assenza di coercizione, ma nella natura di questa coercizione: non verticale e centralizzata, ma orizzontale e diffusa, incorporata nella trama delle relazioni quotidiane.

Un aspetto metodologicamente cruciale dell'approccio di Malinowski riguarda la natura stessa della normatività nelle società prive di scrittura. L'etnografo si trova di fronte a un paradosso: deve documentare e descrivere regole che non sono mai state esplicitamente formulate, che non esistono in forma oggettivata come testi scritti, ma che nondimeno operano con grande efficacia nel regolare i comportamenti.

Pertanto, Malinowski distingue analiticamente diversi livelli di normatività[77]. Vi sono innanzitutto le regolarità comportamentali che derivano da quello che egli chiama "determinismo culturale": pattern di azione che gli individui assorbono attraverso la socializzazione e riproducono senza necessariamente essere in grado di articolarli discorsivamente. Questi rappresentano una sorta di "diritto implicito", incorporato negli habitus corporei e nelle disposizioni percettive degli attori sociali.

A un secondo livello troviamo le regole che, pur non essendo codificate per

[77] Malinowski Papers, c.1862–1999. British Library of Political and Economic Science, London School of Economics and Political Science, London

iscritto, sono nondimeno riconosciute e possono essere esplicitate verbalmente quando richiesto. Queste norme hanno un carattere più riflessivo e possono essere oggetto di discussione, interpretazione, contestazione. Esse definiscono i diritti e i doveri associati a particolari status sociali, regolano i rapporti tra gruppi di parentela, stabiliscono le modalità legittime di accesso alle risorse.

Esiste poi un terzo livello, quello delle meta-norme che specificano cosa accade quando le regole di secondo livello vengono violate: si tratta dei meccanismi di gestione dei conflitti, delle procedure per la risoluzione delle controversie, delle forme di riparazione e compensazione. Anche questo livello, nelle società trobriandesi, non è formalizzato in procedure giudiziarie istituzionalizzate, ma si attiva attraverso la mobilitazione dell'opinione pubblica, l'intervento di mediatori rispettati, le pressioni del gruppo di parentela.

Questa stratificazione della normatività mette in luce un aspetto fondamentale: il diritto non è mai interamente esplicito, nemmeno nelle società dotate di codici scritti elaborati. Esiste sempre una dimensione tacita, un sapere pratico incorporato che precede e rende possibile l'applicazione delle regole formali[78]. La differenza tra società con e senza scrittura non è quindi assoluta, ma dipende dal grado: in entrambi i casi il diritto vive nei corpi, nei gesti, nelle aspettative condivise, prima ancora che nei testi.

Da questa prospettiva si può pacificamente desumere che il diritto si inscrive organicamente nella più ampia cornice teorica del funzionalismo[79]. Invero, le

[78] Bobbio Norberto, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, 2011, Laterza.
[79] Malinowski B., *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, 1944, University of North Carolina Press, p. 150. “The functional view of culture insists upon the principle that in every type of civilization, every custom, material object, idea, belief, or tradition fulfills some vital function, has some task to accomplish, represents an indispensable part within a working whole.” – “La visione funzionalista della cultura insiste sul principio secondo cui, in ogni tipo di civiltà, ogni usanza, oggetto materiale, idea, credenza o tradizione svolge una funzione vitale, ha un compito da assolvere, rappresenta una parte indispensabile all’interno di un tutto funzionante."

istituzioni culturali – comprese quelle giuridiche – non possono essere comprese come entità autosufficienti, ma devono essere interpretate in relazione alle funzioni che assolvono nel contesto del sistema sociale complessivo.

Il diritto, in quest'ottica, non è un fine in sé ma uno strumento attraverso il quale la società persegue obiettivi che attengono alla propria riproduzione e stabilità. La funzione primaria del diritto è quella di "reprimere certe propensioni naturali, frenare e controllare gli istinti umani, imporre un comportamento non-spontaneo e costrittivo", vale a dire di rendere possibili forme di cooperazione che richiedono la capacità di rinviare la gratificazione immediata in vista di benefici futuri o collettivi[80].

Questa formulazione potrebbe apparire paradossale alla luce della critica che lo stesso Malinowski rivolge alle teorie che enfatizzano la dimensione coercitiva del diritto. Ma il punto è più sottile: Malinowski non nega che il diritto implichi forme di costrizione e limitazione della libertà individuale; ciò che contesta è l'idea che questa costrizione debba necessariamente assumere la forma della minaccia di una sanzione fisica imposta da un'autorità esterna[81].

La coercizione può essere interiorizzata, incorporata nelle aspettative reciproche, sedimentata nelle strutture emotive degli individui. Quando un individuo sente l'obbligo di restituire un dono ricevuto, quando percepisce come vergognoso venir meno a un impegno assunto pubblicamente, quando teme la disapprovazione della comunità più della punizione fisica, siamo comunque in presenza di meccanismi coercitivi, anche se questi operano attraverso la formazione della soggettività

[80] Malinowski, B., opera del 1972 citato in Martiny, F. (2016). Una definizione antropologica del diritto. "Tigor: rivista di scienze della comunicazione", VIII(2), pp. 51-58.
[81] Pitch Tamar, *L'antropologia dei diritti umani*. In "I diritti nascosti", 1995, Raffaello Cortina Editore, p. 186. L'autore si preoccupa di sollevare il dilemma tra rispetto delle differenze e giudizio etico.

piuttosto che attraverso l'imposizione violenta.

Dunque, il funzionalismo prospettato e teorizzato da Malinowski si differenzia tuttavia dalle versioni più meccanicistiche e conservatrici di questa corrente teorica che abbraccia la cultura nella sua totalità - compresa quella giuridica -. Malinowski non assume che ogni istituzione esistente sia necessariamente funzionale al sistema sociale, né che il sistema tenda spontaneamente all'equilibrio. Al contrario, la sua etnografia mostra come la vita sociale sia attraversata da tensioni, conflitti, strategie individuali che possono entrare in frizione con le norme collettive.

Un nodo problematico della teoria malinowskiana riguarda il rapporto tra autonomia individuale e determinazione culturale[82]. Da un lato, Malinowski insiste sul fatto che "le forme e le forze dell'organizzazione sociale sono imposte ad una comunità dalla cultura e non dalla natura", rifiutando ogni forma di riduzionismo biologico o di naturalizzazione dei fatti sociali. Contro le teorie che postulano un istinto gregario innato, egli sostiene che la socievolezza umana è un prodotto culturale, qualcosa che si apprende attraverso l'educazione e la socializzazione.

Dall'altro lato, questa enfasi sul determinismo culturale rischia di cancellare lo spazio dell'agency individuale, della capacità degli attori sociali di riflettere criticamente sulle norme che governano la loro esistenza e di contribuire attivamente alla loro trasformazione. Se tutto è culturalmente determinato, se ogni comportamento è il prodotto di meccanismi socializzatori che operano al di là della coscienza degli individui, dove si colloca la possibilità del mutamento sociale?

[82] Malinowski, B., *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, 2014 (ed. orig. 1944), Routledge, London & New York, pp. 46–49.

Malinowski cerca di mantenere un equilibrio delicato tra questi due poli. Da un lato riconosce che esistono universali culturali – la famiglia, l'autorità politica, l'organizzazione economica, le pratiche rituali – che si ritrovano in tutte le società umane perché rispondono a bisogni fondamentali legati alla natura biologica dell'uomo: nutrimento, riproduzione, sicurezza, trasmissione della conoscenza. Dall'altro lato, sottolinea che le modalità concrete attraverso cui questi bisogni vengono soddisfatti variano enormemente da una cultura all'altra, dando origine a una pluralità irriducibile di forme di vita sociale.

Questa tensione attraversa tutta l'opera dell'antropologo polacco e costituisce forse il suo lascito teorico più problematico. Il tentativo di conciliare universalismo antropologico e relativismo culturale, di riconoscere simultaneamente ciò che accomuna tutti gli esseri umani e ciò che li differenzia radicalmente, rimane una sfida aperta per le scienze sociali contemporanee.

La lezione di Malinowski conserva una rilevanza che trascende ampiamente l'ambito specialistico dell'antropologia giuridica, investendo questioni teoriche fondamentali che riguardano la natura stessa del diritto e del suo rapporto con la società. In particolare, tre nodi problematici meritano di essere sviluppati.

Il primo attiene alla critica del monismo giuridico statualista[83]. La visione moderna del diritto, consolidatasi con l'affermazione dello Stato nazionale tra il XVI e il XIX secolo, ha progressivamente identificato il diritto con il sistema di norme emanate dall'autorità sovrana statale. Questa concezione ha comportato una duplice riduzione: da un lato, la marginalizzazione o la negazione di forme di normatività che operano al di fuori o al di sotto dello Stato – il diritto consuetudinario, i diritti delle comunità locali, le pratiche normative delle

[83] Grossi P., op. cit., pp. 12-15.

formazioni sociali intermedie; dall'altro, la tendenziale identificazione del diritto con la legge scritta, con conseguente svalutazione di tutte quelle dimensioni tacite, incorporate, performative che pure svolgono un ruolo essenziale nel funzionamento concreto degli ordinamenti giuridici.

L'antropologia giuridica di Malinowski ci mostra che questa equazione tra diritto e Stato non ha nulla di necessario o universale, ma rappresenta una specifica configurazione storica che non può essere elevata a paradigma assoluto. Esistono e sono esistite innumerevoli forme di organizzazione giuridica che non passano attraverso la mediazione di un'autorità statale centralizzata, e che nondimeno sono perfettamente capaci di regolare efficacemente la convivenza sociale.

Il secondo nodo riguarda il rapporto tra diritto e forza. La teoria giuridica moderna, specialmente nella tradizione positivista, ha insistito sul carattere coercitivo del diritto, identificando la giuridicità con la presenza di una sanzione organizzata. Malinowski ci invita a problematizzare questa equazione, mostrando che la forza vincolante delle norme può derivare da meccanismi molto diversi dalla minaccia della punizione fisica: l'interdipendenza economica, le aspettative di reciprocità, il controllo sociale diffuso, la vergogna pubblica, il timore dell'esclusione dalla comunità.

Questo non significa negare che la coercizione svolga un ruolo nel diritto, ma riconoscere che essa può assumere forme molteplici e che la coercizione fisica centralizzata rappresenta solo una modalità possibile tra altre. Nelle società contemporanee, del resto, gran parte dell'efficacia del diritto deriva non dalla paura della sanzione ma dall'interiorizzazione delle norme, dalla formazione di soggetti che hanno incorporato certi valori e certe aspettative come parte della propria

identità[84].

Il terzo nodo concerne la questione dell'universalismo dei diritti[44]. La tradizione giusnaturalista moderna ha affermato l'esistenza di diritti umani universali, validi per tutti gli esseri umani indipendentemente dalla loro appartenenza culturale. L'antropologia giuridica, mostrando la radicale diversità delle concezioni di giustizia, di persona, di comunità che caratterizzano le diverse culture, sembra mettere in crisi questa pretesa universalista.

Si apre qui un dilemma etico-politico di grande portata: da un lato, il rispetto per la diversità culturale sembra implicare una sospensione del giudizio, un riconoscimento che ogni sistema normativo ha la propria coerenza interna e non può essere valutato con i criteri di un altro sistema; dall'altro lato, questa postura relativista rischia di condurre a un'indifferenza morale che accetta anche pratiche che la nostra sensibilità percepisce come intollerabili[85].

Malinowski non risolve questo dilemma, ma ci fornisce strumenti per pensarlo in modo più sofisticato. Riconoscere la diversità culturale non significa abbandonare ogni possibilità di dialogo e di critica interculturale, ma richiede di sviluppare forme di giudizio più contestuali, più attente alle specificità storiche, più consapevoli dei propri presupposti culturali. Significa anche riconoscere che la nostra adesione a certi valori non deriva da verità metafisiche eterne ma da una particolare tradizione storica, il che non la rende meno autentica ma la situa in uno spazio di contingenza e pluralità.

Il percorso intellettuale che è stato tracciato attraverso l'opera di Malinowski ci

[84] Ripepe, E., *Introduzione. Su Paolo Grossi filosofo del diritto*, 2016, "Rivista di Filosofia del diritto", V(1), pp. 7-22.
[85] Fassò, G., *Storia della filosofia del diritto*, (ed. originale 1966). Laterza. Offre una genealogia delle concezioni del diritto nella tradizione occidentale.

conduce a ripensare radicalmente la natura del fenomeno giuridico. Emerge l'immagine di un diritto che non è riducibile a un sistema di norme astratte emanate da un'autorità sovrana, ma che si configura piuttosto come un tessuto relazionale complesso, intrecciato con le pratiche economiche, i rituali religiosi, le strutture di parentela, le forme simboliche[86].

Questa concezione sostanziale e relazionale del diritto ci permette di cogliere dimensioni della normatività che sfuggono alle definizioni formalistiche: il carattere incorporato delle norme, che esistono nei corpi e nei gesti prima ancora che nei testi; la dimensione performativa della giuridicità, che si attualizza negli scambi concreti piuttosto che preesistere come regola astratta; il ruolo costitutivo della reciprocità, che genera vincoli normativi attraverso l'interdipendenza strutturale tra i soggetti.

Tutto questo non significa abbandonarsi a un pangiuridismo indifferenziato che vede diritto ovunque e in nessun luogo. Al contrario, riconoscere la pluralità delle forme giuridiche richiede di sviluppare criteri di discriminazione più sofisticati, capaci di distinguere tra diversi tipi di normatività senza ricondurli tutti a un unico modello. Come ha osservato Luigi Alfieri, il rischio opposto al formalismo statualista è quello di una "*marmellata concettuale*" che confonde ogni forma di regolarità sociale con il diritto[87].

---

[86] Malinowski B., *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, 1944, University of North Carolina Press, Chapel Hill, pp. 46–49. "Law, custom, and morality are not isolated phenomena, but functionally interdependent parts of the same social reality. They are not abstract rules imposed from above, but living forces that emerge from the actual conduct of individuals in their mutual relations." – "La legge, la consuetudine e la moralità non sono fenomeni isolati, ma parti funzionalmente interdipendenti della stessa realtà sociale. Non sono regole astratte imposte dall'alto, bensì forze vive che emergono dalla condotta effettiva degli individui nelle loro relazioni reciproche." La traduzione è stata operata dall'autore del presente elaborato.

[87] Alfieri Luigi, *La vita nelle forme. Il diritto e le altre arti. Atti del VI Convegno Nazionale ISLL*, Urbino, 3–4 luglio 2014, a cura di Luigi Alfieri e M. Paola Mittica, ISLL Papers, Vol. 8, 2015, pubblicato da Italian Society for Law and Literature.

Quindi, la sfida teorica che ci lascia Malinowski è quella di pensare una giuridicità plurale: riconoscere che esistono molteplici modi di organizzare normativamente la convivenza, ciascuno con la propria logica interna, la propria coerenza, la propria efficacia. Questo non implica necessariamente un relativismo radicale, ma richiede di sviluppare forme di giudizio più contestuali, più attente alle specificità storiche e culturali, più consapevoli dei propri presupposti epistemologici.

In definitiva, lo sguardo antropologico sul diritto non ci restituisce certezze consolidate ma domande inquietanti. Ci costringe a riconoscere la contingenza storica di ciò che ritenevamo necessario, la particolarità culturale di ciò che credevamo universale, la fragilità politica di ciò che appariva stabile. E proprio in questa destabilizzazione delle certezze acquisite risiede il contributo più prezioso dell'antropologia giuridica alla teoria del diritto contemporanea.

Questa visione del diritto come pratica sociale fondata sulla reciprocità trova un naturale proseguimento nel pensiero di Marcel Mauss, che, pur muovendosi in un contesto teorico diverso, riprende e approfondisce il tema dello scambio come fondamento dell'ordine sociale. Mauss elabora il concetto di *fait social total*[88] ovvero un fenomeno che coinvolge simultaneamente dimensioni economiche, giuridiche, religiose e morali. Il dono, in questa prospettiva, non è un gesto libero e disinteressato, ma un atto vincolante, che genera obblighi e costruisce legami. Chi riceve è tenuto a ricambiare, e questa dinamica crea una rete di aspettative che struttura le relazioni sociali.

Il diritto arcaico, secondo Mauss, nasce proprio da questa economia del dono, dove la reciprocità non è solo una regola sociale, ma una forma di giuridicità implicita,

[88] Mauss Marcel, *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Giulio Einaudi Editore, 2002, pp. 15–35.

capace di fondare l'ordine e la fiducia. Il dono non è mai neutro: è carico di significati simbolici, e il suo valore non risiede nell'oggetto, ma nel gesto e nella relazione che esso attiva. In questo senso, il diritto si configura come il sistema che regola le implicazioni del dono, stabilendo tempi, modalità e sanzioni implicite per chi non rispetta l'obbligo di restituzione.

Mauss mostra come il dono sia al tempo stesso mezzo di scambio, vincolo sociale e norma culturale. La sua forza normativa non deriva da un'autorità esterna, ma dalla pressione sociale e dalla memoria collettiva, che attribuiscono valore e obbligatorietà al gesto. Il diritto, in questa prospettiva, non è un codice scritto, ma una pratica simbolica che si manifesta nei rituali, nei comportamenti e nelle aspettative condivise. Come nel kula di Malinowski, anche nel dono maussiano la reciprocità è la chiave della coesione: essa genera fiducia, stabilizza le relazioni e fonda la legittimità.

Il passaggio da Malinowski a Mauss segna un'evoluzione teorica importante: se il primo descrive il diritto come funzione sociale che garantisce l'equilibrio, il secondo lo interpreta come dinamica simbolica che costruisce il legame. Entrambi, però, convergono nell'idea che il diritto non sia un sistema separato dalla vita, ma una forma di interazione sociale, che si radica nella cultura, nella ritualità e nella reciprocità. Questa concezione apre la strada a una lettura del diritto come dispositivo relazionale, dove la norma non è imposta, ma negoziata e condivisa, e dove la giuridicità si manifesta nella capacità di generare fiducia e stabilizzare le aspettative. Lo studio antropologico – giuridico impone inevitabilmente di toccare e analizzare anche il pensiero e le teorie di Lévi-Strauss, fondatore dell'antropologia strutturale, ed il quale amplia ulteriormente questa visione, interpretando il diritto come struttura mitica. Il passaggio dal pensiero di

Malinowski e Mauss a quello di Claude Lévi-Strauss segna una svolta teorica importante: dalla descrizione funzionale e relazionale del diritto si approda a una lettura strutturale e simbolica. L'autore propone una visione del mito come *sistema logico che organizza il pensiero umano e riflette l'ordine sociale*[89]. Il mito, secondo lui, non è una narrazione ingenua o primitiva, ma una forma di pensiero sofisticata, capace di elaborare opposizioni concettuali e di mediare tra tensioni culturali.

Pertanto, anche il diritto può essere interpretato come struttura mitica, poiché opera attraverso opposizioni binarie che permettono di ordinare il mondo sociale: giusto/ingiusto, lecito/illecito[90], pubblico/privato, norma/eccezione. Queste opposizioni non sono semplici categorie giuridiche, ma modelli cognitivi che organizzano l'esperienza e orientano l'azione. Il diritto, come il mito, non si limita a prescrivere comportamenti, ma produce senso, stabilizza significati e costruisce narrazioni condivise.

Le norme giuridiche, in questa visione, non sono solo strumenti di regolazione, ma anche narrazioni simboliche che definiscono ciò che è accettabile, desiderabile, punibile. Esse agiscono come dispositivi di classificazione, che attribuiscono ruoli, identità e valori agli individui e ai gruppi. Il diritto diventa così una forma di pensiero strutturale, che riflette e riproduce l'organizzazione culturale, agendo come mediazione tra l'individuo e la collettività, tra il particolare e l'universale.

Lévi-Strauss mostra come le società costruiscano il proprio ordine attraverso sistemi simbolici che non si limitano a descrivere la realtà, ma la modellano attivamente. Il diritto, in quanto sistema simbolico, partecipa a questa costruzione,

[89] Lévi-Strauss Claude, *Mito e significato. Cinque conversazioni*, Il Saggiatore, 2016, pp. 25–45.
[90] Luhmann Nicklas, op. cit. vedi *supra* nota 53 p. 17

offrendo cornici interpretative che permettono di leggere il mondo e di agire in esso. In questo senso, il diritto non è solo una tecnica normativa, ma una forma culturale profonda, che articola il pensiero, la memoria e l'identità collettiva.

Il passaggio da Mauss a Lévi-Strauss evidenzia una continuità teorica: entrambi vedono nel simbolico la chiave per comprendere il giuridico, ma mentre Mauss si concentra sulla dinamica del dono come fatto sociale totale, Lévi-Strauss analizza le strutture cognitive che rendono possibile la normatività. Il diritto, dunque, non è solo relazione, ma anche linguaggio e logica, e la sua efficacia dipende dalla capacità di organizzare il senso e di stabilizzare le opposizioni che attraversano la vita sociale.

Dunque, se è possibile interpretare il diritto come sistema simbolico fondato su opposizioni binarie, è altrettanto possibile aprire la strada a una riflessione più ampia sulla trasmissione culturale delle forme giuridiche. Se il diritto è una struttura che organizza il senso, è anche un veicolo di contenuti culturali che si diffondono, si trasformano e si selezionano nel tempo. Alla luce di questa visione, assumere uno sguardo evoluzionista-culturale consente di interpretare il diritto come insieme di memi giuridici: unità culturali che si replicano, mutano e si selezionano in base alla loro efficacia comunicativa.

Il concetto di meme, introdotto da Richard Dawkins nel suo *Il gene egoista*[91], designa un replicatore culturale analogo al gene biologico. I memi sono idee, pratiche, simboli, modelli che si diffondono attraverso l'imitazione e la trasmissione sociale, competendo per la sopravvivenza nella mente degli individui e nella cultura collettiva. In questo senso, il diritto può essere visto come un ecosistema memetico, dove norme, tecniche argomentative, istituti e procedure si

[91] Dawkins Richard, *op. cit.*

comportano come memi: si diffondono se risultano funzionali, si modificano per adattarsi ai contesti, scompaiono se non rispondono più alle esigenze sociali.

Questa lettura consente di concepire il diritto non come sistema statico, ma come sistema evolutivo, che si trasforma in base alla sua capacità di essere compreso, accettato e trasmesso. La selezione culturale agisce sulle forme giuridiche, favorendo quelle che meglio rispondono alle esigenze cognitive e comunicative della società. Le norme che sopravvivono non sono necessariamente le più giuste o razionali, ma quelle che riescono a circolare efficacemente, a stabilizzare aspettative, a generare consenso.

Da questo punto di vista, il diritto diventa un ambiente dinamico, dove la competizione tra modelli normativi è guidata dalla loro fitness comunicativa: la capacità di essere recepiti, interpretati e applicati con successo. Le trasformazioni giuridiche non sono solo il frutto di decisioni politiche o di mutamenti istituzionali, ma anche di processi memetici che agiscono in modo diffuso e spesso invisibile, modificando il senso comune, le pratiche professionali, le aspettative dei cittadini.

Il pensiero di Dawkins, pur provenendo dalla biologia evolutiva, offre così una chiave interpretativa potente per comprendere il diritto come fenomeno culturale in evoluzione, dove la trasmissione, la mutazione e la selezione delle forme normative avvengono secondo logiche simili a quelle dell'evoluzione naturale. Il diritto non è solo prodotto della volontà legislativa, ma anche risultato di processi imitativi, cognitivi e comunicativi che ne determinano la forma e la funzione.

John Maynard Smith ed Eörs Szathmáry[92], nel loro studio sulle grandi transizioni evolutive, mostrano come la nascita del linguaggio, della cooperazione e delle

[92] Maynard Smith John, Szathmáry Eörs, *Le origini della vita. Dalle molecole organiche alla nascita del linguaggio*, Einaudi, 2001, p. 251

istituzioni sociali rappresenti un salto qualitativo nella storia della vita. Il diritto, in questa prospettiva, è una tecnologia evolutiva che consente di stabilizzare le aspettative, ridurre l'incertezza e coordinare l'azione collettiva. È una forma di adattamento culturale che permette alle società complesse di gestire la diversità e il conflitto, selezionando le pratiche normative più efficaci per la sopravvivenza del gruppo. Il diritto non è solo un prodotto della cultura, ma anche un fattore di evoluzione sociale, che contribuisce alla costruzione di sistemi cooperativi stabili.

Le acquisizioni della cognizione completano questo quadro, mostrando come la razionalità umana sia limitata da euristiche e bias cognitivi. Il diritto, dunque, deve confrontarsi con la razionalità limitata dei suoi destinatari, e non può prescindere da una riflessione sulla forma comunicativa delle norme. La comprensibilità, la chiarezza e l'usabilità diventano dimensioni fondamentali della legittimità normativa.

Questa consapevolezza si congiunge con le proposte di una scienza del progettare, dove progressivamente - o forse intrinsecamente -, il design è inteso come disciplina che produce artefatti simbolici e interazioni finalizzate, riorganizzando linguaggi e procedure in funzione dell'utente.

1.3. Teorie memetiche e sociobiologiche.

In continuità con la prospettiva evoluzionista-culturale, e con lo scopo di approfondire le teorie memetiche a partire dal pensiero di Richard Dawkins, il diritto o, meglio, l'impianto di norme/regole che lo rappresentano finiscono per poter essere definite una unità di trasmissione culturale giuridica, analoga al gene biologico, soggetta a variazione, selezione e replicazione. Così come i memi si

diffondono attraverso l'imitazione e la comunicazione sociale, competendo per la sopravvivenza nella mente degli individui e nella cultura collettiva, allo stesso modo si diffondono le pratiche giuridiche e quindi il diritto. Come già richiamato e spiegato, il meme non è semplicemente un'idea, ma un replicatore culturale che si comporta secondo logiche evolutive: quelli più adatti al contesto sociale e comunicativo tendono a diffondersi, mentre quelli meno efficaci vengono dimenticati o marginalizzati.

La forza del concetto risiede nella sua capacità di spiegare come si trasmettono le forme culturali, incluse quelle giuridiche, attraverso meccanismi non genetici ma cognitivi e sociali. Il diritto, da questa prospettiva, può essere interpretato come un insieme di memi giuridici: norme, istituti, pratiche e linguaggi che si propagano, si modificano e si selezionano in base alla loro efficacia comunicativa, alla loro capacità di generare consenso e alla loro funzionalità sociale. Così come i geni si diffondono perché favoriscono la sopravvivenza biologica, i memi giuridici si diffondono perché favoriscono la stabilità normativa, la cooperazione sociale e la gestione del conflitto.

Questa impostazione non si limita ad aprire la strada a una lettura evolutiva del diritto, ma lo definisce come tale, poiché è la selezione culturale ad agire direttamente sulle forme normative, privilegiando quelle che meglio si adattano alle esigenze cognitive e comunicative della società. Il diritto è puro dinamismo socioculturale in cui le idee giuridiche competono per la sopravvivenza, si trasformano nel tempo e si consolidano solo se riescono a essere comprese, accettate e trasmesse.

A partire da questa intuizione, numerosi studiosi hanno sviluppato e articolato la memetica come disciplina che studia l'evoluzione culturale secondo modelli

darwiniani. Tra i principali contributi si segnala Susan Blackmore[93], che ha proposto una visione radicale e innovativa dell'essere umano come "macchina dei memi". Secondo Blackmore, la mente umana non è soltanto il luogo in cui i memi si replicano, ma è stata plasmata nel corso dell'evoluzione proprio per facilitare la loro diffusione. L'imitazione, in questa prospettiva, non è un comportamento secondario, ma il meccanismo centrale attraverso cui i memi si trasmettono, si selezionano e si evolvono.

Blackmore sostiene che i memi competono per l'attenzione e la memoria degli individui, e che quelli più "virali" — cioè, più facili da comprendere, ricordare e ripetere — tendono a sopravvivere e a diffondersi. Questo processo di selezione culturale, analogo alla selezione naturale, agisce su idee, pratiche, norme e simboli, favorendo quelli che meglio si adattano all'ambiente sociale e cognitivo. In tal senso, il diritto può essere interpretato come un sistema memetico complesso, in cui le norme giuridiche si affermano non solo per la loro razionalità o giustizia, ma per la loro capacità di essere imitate, trasmesse e applicate con successo.

Blackmore introduce anche il concetto di "memi parassiti", ovvero idee che si diffondono non perché utili, ma perché strutturalmente efficaci nella replicazione — un'osservazione che può essere applicata criticamente anche al diritto, quando norme formalmente valide si perpetuano pur essendo disfunzionali o obsolete. La sua visione, pur provocatoria, ha aperto nuove prospettive per lo studio della cultura, della comunicazione e delle istituzioni, suggerendo che la forma delle norme giuridiche è il risultato di una competizione evolutiva tra modelli normativi, dove la fitness comunicativa è spesso più determinante della coerenza logica o

[93] Blackmore Susan, *La macchina dei memi. Perché i geni non bastano*, Instar Libri, 2001, pp. 45–65.

della fondatezza etica.

Un ulteriore contributo fondamentale alla riflessione sull'evoluzione culturale e sulla trasmissione dei contenuti cognitivi è offerto da Daniel Dennett, filosofo della mente e della scienza, che ha integrato la teoria dei memi nella sua analisi dell'evoluzione della coscienza. Dennet[94] propone una visione della mente come prodotto di processi evolutivi darwiniani, estesi oltre la biologia fino alla cultura. I memi, intesi come unità di informazione replicabile, diventano per l'autore strumenti centrali per comprendere come idee, pratiche e strutture concettuali si diffondano e si stabilizzino all'interno delle società.

Nel proseguire la sua ricerca teorica, Dennett approfondisce il ruolo dei memi nella costruzione della mente umana, descrivendo la cultura come un *ambiente selettivo in cui i memi competono per l'attenzione e la replicazione*[95]. In questo quadro, la coscienza emerge come un'interfaccia evolutiva, modellata da pressioni selettive culturali, che consente agli individui di navigare ambienti complessi e socialmente mediati.

Questa visione si salda con quella di Susan Blackmore, delineando un quadro in cui la mente, la cultura e il diritto stesso possono essere interpretati come sistemi memetici, soggetti a dinamiche evolutive di selezione, adattamento e trasformazione[96].

Un tassello fondamentale nella comprensione dell'evoluzione culturale è

[94] Dennett Daniel, *L'idea pericolosa di Darwin. L'evoluzione e i significati della vita*, Bollati Boringhieri, 2015, pp. 515–530.
[95] Dennett Daniel, *Dai batteri a Bach. Come evolve la mente*, Raffaello Cortina Editore, 2018, pp. 145–165.
[96] Questa prospettiva si rivela particolarmente feconda se applicata al legal design, inteso come disciplina che mira a rendere il diritto più accessibile, comprensibile e usabile per gli utenti. Se il diritto è concepito come un sistema memetico — un insieme di norme, concetti e pratiche che si trasmettono culturalmente — allora il legal design può essere visto come una forma di ingegneria memetica, volta a ottimizzare la replicabilità e l'efficacia comunicativa dei contenuti giuridici.

rappresentato dalla teoria della coevoluzione gene–cultura, elaborata da Luigi Luca Cavalli-Sforza e Marcus Feldman. Nei loro studi pionieristici[97], gli autori hanno sviluppato una teoria *matematica* della trasmissione non genetica dei tratti culturali, mostrando come la cultura possa essere analizzata attraverso gli stessi concetti fondamentali della biologia evolutiva: mutazione, selezione, deriva genetica e trasmissione verticale, orizzontale e obliqua

La loro impostazione ha aperto la strada a una visione della cultura come sistema dinamico, in costante interazione con la biologia, dove l'apprendimento sociale gioca un ruolo cruciale nella diffusione dei comportamenti e delle norme. I modelli proposti da Cavalli-Sforza e Feldman permettono di comprendere come le pratiche culturali si diffondano all'interno dei gruppi umani, si modifichino nel tempo e si stabilizzino in funzione della loro efficacia adattiva. In particolare, la trasmissione culturale è vista come un processo che può generare diversità tra gruppi e continuità all'interno di essi, influenzando direttamente l'evoluzione sociale.

Tale assunto si rivela particolarmente utile per interpretare il diritto come fenomeno culturale soggetto a selezione memetica: le norme giuridiche, gli istituti e le pratiche si diffondono e si consolidano non solo in base alla loro razionalità interna, ma anche in funzione della loro capacità di essere apprese, imitate e trasmesse. Il legal design, in questo contesto, può essere visto come uno strumento che agisce sui meccanismi di trasmissione culturale, ottimizzando la replicabilità e la funzionalità comunicativa delle forme normative.

Su questa scia si collocano gli studi di Robert Boyd e Peter J. Richerson[98], che

[97] Cavalli-Sforza Luigi Luca, Feldman Marcus W., Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach, Princeton University Press, 1981, pp. 53–124.
[98] Boyd Robert, Richerson Peter J., *Culture and the Evolutionary Process*, University of Chicago Press, 1985, pp. 32–75.

hanno ulteriormente raffinato l'approccio evoluzionistico alla cultura, integrando concetti di psicologia cognitiva, teoria dei giochi e modelli matematici di trasmissione culturale. Per l'appunto, i due autori elaborano il cosiddetto modello della doppia eredità (*dual inheritance theory*), che descrive l'interazione tra evoluzione genetica e culturale attraverso strumenti analitici mutuati dalla biologia evolutiva. In particolare, distinguono tra diverse forme di trasmissione culturale — verticale, orizzontale e obliqua — e mostrano come l'apprendimento sociale costituisca un meccanismo evolutivo potente, capace di generare adattamenti culturali rapidi e flessibili.

Nel 2005, Boyd e Richerson[99] hanno proposto una visione ancora più radicale: la cultura non è un semplice accessorio dell'evoluzione biologica, ma una forza evolutiva autonoma, capace di modellare il comportamento umano e di generare feedback biologici. La loro teoria mostra come la cultura possa influenzare la selezione naturale, modificando l'ambiente in cui agiscono i geni e creando nuove pressioni evolutive. In questo quadro, la memetica trova una base empirica e teorica solida, configurandosi come un approccio scientifico alla diffusione delle idee, delle norme e delle pratiche sociali.

Queste acquisizioni si integrano perfettamente con la visione proposta da Cavalli-Sforza e Feldman, contribuendo a consolidare un'interpretazione del diritto come sistema culturale evolutivo, in cui le forme normative si trasmettono, si selezionano e si trasformano in base alla loro efficacia comunicativa, alla capacità di essere imitate e alla loro funzionalità sociale. In tale contesto, il legal design può essere inteso come una tecnica di ottimizzazione memetica, che interviene sui

[99] Richerson Peter J., Boyd Robert, *Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution*, University of Chicago Press, 2005, pp. 18–58.

meccanismi della trasmissione culturale per rendere il diritto più accessibile, comprensibile e adattivo.

Da questa angolazione teorica, le teorie provenienti da ambiti disciplinari diversi — genetica, antropologia, filosofia della mente, psicologia cognitiva — convergono nel delineare una concezione della cultura come sistema evolutivo, in cui idee, comportamenti e istituzioni si diffondono, si modificano e si selezionano in funzione della loro capacità di adattarsi all'ambiente sociale e cognitivo. I modelli formali di coevoluzione gene–cultura proposti da Cavalli-Sforza e Feldman hanno mostrato come i tratti culturali seguano dinamiche analoghe a quelle genetiche, mentre gli studi di Boyd e Richerson hanno evidenziato il ruolo centrale dell'apprendimento sociale nella diffusione dei comportamenti e delle norme. Dennett, infine, ha interpretato i memi come strumenti cognitivi che modellano la coscienza e l'ambiente culturale, sottolineando la dimensione selettiva e adattiva della trasmissione culturale.

In questo quadro teorico, il diritto può essere concepito come un ecosistema memetico, composto da norme, istituti e pratiche giuridiche che si diffondono, si trasformano e si selezionano in base alla loro efficacia comunicativa e funzionalità sociale. Il legal design, in quanto metodologia orientata all'utente, si inserisce in questo ecosistema come strumento evolutivo: non solo facilita la comprensione e l'accesso al diritto, ma contribuisce attivamente alla selezione culturale di forme giuridiche più adatte ai bisogni cognitivi e comunicativi della società contemporanea. In tal senso, il legal design non è soltanto una tecnica, ma una strategia memetica, che incide sulla sopravvivenza e sulla diffusione delle norme giuridiche, favorendo un diritto più user-friendly, adattivo e culturalmente sostenibile.

1.4. Il legal design come dispositivo cognitivo e comunicativo.

Il Legal Design, nella sua dimensione più avanzata, non si limita a essere una tecnica di rappresentazione grafica del diritto, ma si configura come un vero e proprio dispositivo cognitivo e comunicativo, capace di trasformare il modo in cui il diritto viene concepito, interpretato e trasmesso. In questa prospettiva, esso si pone come interfaccia tra il sistema giuridico, il sistema sociale e il sistema creativo, generando uno spazio teorico e operativo in cui le interazioni tra norme, soggetti e contesti culturali possono essere ripensate in chiave progettuale.

La sua funzione cognitiva si manifesta nella capacità di rendere visibile e comprensibile la struttura semantica del diritto, superando le barriere del tecnicismo linguistico che spesso ne ostacolano l'accessibilità. Il diritto, infatti, tende a esprimersi attraverso un linguaggio specialistico che, pur garantendo precisione normativa, rischia di escludere i cittadini dalla comprensione delle regole che li governano. Il Legal Design interviene su questo piano, proponendo una riprogettazione del messaggio giuridico che tenga conto delle competenze cognitive del destinatario, valorizzando la chiarezza, la sintesi e la visualizzazione concettuale.

Dal punto di vista comunicativo, il Legal Design si fonda su un approccio human-centered, orientato alla costruzione di strumenti giuridici che siano non solo formalmente corretti, ma anche empatici e funzionali. In tal senso, esso si propone di riformare l'intero ecosistema giuridico – dai tribunali alle piattaforme digitali, dai servizi legali alle istituzioni – affinché il diritto possa essere percepito come uno strumento tangibile, operativo e democratico. La giustizia, per essere effettiva, deve essere anche comunicabile, e il Legal Design si pone come metodologia

capace di tradurre il diritto in forme accessibili, inclusive e partecipative.

Questa trasformazione implica una ridefinizione delle linee guida che informano la comunicazione giuridica. Tra queste, si evidenziano:

- Plain Language: l'adozione di un linguaggio semplice, diretto e comprensibile, che consenta al cittadino di decodificare il contenuto normativo senza mediazioni specialistiche.
- Mind Mapping: l'utilizzo di mappe concettuali per rappresentare visivamente gli istituti giuridici, facilitando la comprensione delle relazioni tra norme, diritti e procedure.
- Visual Communication: la progettazione di interfacce grafiche, infografiche e schemi che rendano il diritto "user-friendly", ovvero fruibile da parte di tutti, indipendentemente dal livello di alfabetizzazione giuridica.

In questo quadro, il Legal Designer assume un ruolo strategico: non è solo un giurista, ma un progettista del diritto, chiamato a sviluppare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze concrete dei cittadini. Il suo compito è quello di tradurre il diritto in esperienza, rendendolo uno strumento di empowerment civico e di partecipazione democratica.

La funzione metateorica del Legal Design emerge proprio da questa capacità di integrare dimensioni cognitive, comunicative e progettuali, offrendo una nuova chiave di lettura del diritto come sistema aperto, adattivo e orientato all'utente. In tal senso, esso non si limita a migliorare la comunicazione giuridica, ma propone una riformulazione epistemologica del diritto stesso, ridefinendone i confini, le

finalità e le modalità di interazione con la società.

Per cui, il legal design non può essere concepito come un orpello grafico, quanto piuttosto come progetto comunicativo del diritto: un insieme di metodi e strumenti che operano sul back-end (semplificazione concettuale e lessicale) e sul front-end (visualizzazioni, interfacce procedurali), per aumentare la fitness comunicativa dei memi normativi senza sacrificare validità e sistematicità. La letteratura contemporanea – dalla visual law alla proactive law – ha mostrato come plain language, visualizzazione e modellazione procedurale possano potenziare comprensibilità, accessibilità e usabilità del diritto[100].

Invero, il Legal Design nasce da un processo di convergenza tra diritto, design e tecnologia, sviluppatosi inizialmente negli Stati Uniti e successivamente in Europa. La sua evoluzione riflette una tensione interdisciplinare che coinvolge la filosofia del linguaggio, la semiotica visiva, la progettazione centrata sull'utente e la teoria giuridica. In questo contesto, il Legal Design si è affermato come metodologia innovativa per ripensare la comunicazione giuridica, la progettazione normativa e l'accesso alla giustizia.

Tra le figure fondative si annovera Margaret Hagan, direttrice del Legal Design Lab presso la Stanford Law School, che ha definito il Legal Design come "un approccio per rendere il diritto più accessibile, utile e coinvolgente"[101]. Il suo laboratorio ha prodotto strumenti digitali, app e modelli visuali per facilitare l'accesso alla giustizia, in particolare per le fasce vulnerabili della popolazione.

[100] Parola, G., & Poto, M. P. (2024). Legal Design and Visual Law: The Roadmap. In M. P. Poto & G. Parola (Eds.), *Building Bridges for Effective Environmental Participation: The Path of Law Co-Creation* , Springer, pp. 11–21.
[101] Hagan Margaret, *Law by Design*. Stanford Legal Design Lab, 2006, raggiungibile al sito https://lawbydesign.co/

Tra i progetti più noti si segnalano Wise Messenger[102], Law By Design[103] e Flood Proof, [104] che integrano design thinking, intelligenza artificiale e visual law per semplificare l'interazione tra cittadini e istituzioni giuridiche.

In Europa, il contributo di Helena Haapio e Stefania Passera [105]è stato determinante nello sviluppo della contrattualistica visuale e della Proactive Law, un approccio che mira a prevenire i conflitti e promuovere relazioni giuridiche sostenibili. Haapio ha introdotto il concetto di "contratti proattivi" come strumenti di gestione del rischio e di facilitazione relazionale, mentre Passera ha applicato il design thinking alla semplificazione dei contratti, dimostrando come la visualizzazione possa migliorare l'esperienza utente e la comprensione reciproca tra le parti[106].

In Italia, il Legal Design ha trovato impulso grazie al lavoro della Professoressa Alessandra Lanciotti (Università di Perugia) e dell'Avvocata Cristina Alvino, fondatrici di LegalDesign.eu, il primo osservatorio italiano dedicato alla semplificazione del linguaggio giuridico e alla progettazione visuale del diritto. Il loro lavoro ha contribuito a introdurre il Legal Design nella didattica universitaria e nella formazione professionale, promuovendo un diritto più inclusivo e orientato all'utente. LegalDesign.eu ha sviluppato percorsi formativi basati su plain language, mind mapping e visualizzazione normativa, con particolare attenzione all'accessibilità per studenti con DSA e alla didattica giuridica innovativa.

Queste esperienze ancora una volta dimostrano come il Legal Design non sia una

---

[102] https://justiceinnovation.law.stanford.edu/projects/messenger/
[103] https://lawbydesign.co/
[104] https://www.legaltechdesign.com/flood-proof-post-disaster-relief-legal-help-app/
[105] Del diritto a misura di cittadina si parlerà *infra* nel Capitolo II; rirendendo autori e apporti di colori i quali si sono imposti come pionieri nell'affermare in Europa ed Italia il legal design.
[106] Haapio, Helena & Passera Stefania, Visual Contracts and Proactive Law: Enhancing Understanding and Usability. *Proceedings of the International Association for Contract and Commercial Management (IACCM)*, 2012.

mera tecnica grafica, ma un dispositivo epistemologico e pedagogico, capace di trasformare il diritto in uno spazio comunicativo e cognitivo aperto, partecipativo e orientato alla persona.

1.5. Conclusioni.

L'analisi condotta ha evidenziato come il Legal Design rappresenti una naturale evoluzione del pensiero giuridico contemporaneo, espressione di un processo di trasformazione che ha investito la natura, la funzione e le modalità di trasmissione del diritto. Tale processo si radica in una visione del diritto come sistema culturale dinamico, capace di adattarsi alle esigenze cognitive e comunicative della società, e di rigenerarsi attraverso forme simboliche e relazionali.

La riflessione teorica ha mostrato come il diritto non possa più essere concepito come struttura statica e prescrittiva, ma debba essere interpretato come organismo evolutivo, in cui le norme si diffondono, si consolidano e si trasformano in funzione della loro efficacia comunicativa. In tale prospettiva, il diritto si comporta come un sistema memetico, nel quale le unità normative competono per la sopravvivenza culturale, secondo logiche analoghe a quelle della selezione darwiniana.

L'approccio antropologico ha ulteriormente rafforzato questa visione, evidenziando il ruolo della reciprocità, della ritualità e della simbolizzazione nella costruzione dell'ordine giuridico. Il diritto emerge come pratica sociale condivisa, radicata nella cultura e nella memoria collettiva, capace di generare fiducia, stabilizzare le relazioni e costruire significati. La normatività, in questo quadro, non è imposta dall'alto, ma generata dal basso, attraverso processi di negoziazione e riconoscimento intersoggettivo.

Le teorie evoluzionistiche e sociobiologiche hanno fornito strumenti concettuali per comprendere la trasmissione culturale del diritto, mettendo in luce il ruolo dell'apprendimento sociale e della replicabilità simbolica nella diffusione delle forme normative. Il diritto si configura così come ecosistema comunicativo, in cui la fitness delle norme dipende dalla loro capacità di essere comprese, adottate e trasmesse con successo.

In tale contesto, il Legal Design si impone come dispositivo cognitivo e comunicativo, capace di intervenire sui meccanismi di produzione e trasmissione del diritto. Attraverso l'adozione di linguaggi semplificati, visualizzazioni concettuali e interfacce progettuali, esso riformula il diritto come ambiente comunicativo orientato all'utente, promuovendo un accesso più equo, inclusivo e consapevole alla dimensione normativa.

Il Legal Design non si limita, pertanto, a migliorare la comunicazione giuridica, ma propone una riformulazione epistemologica del diritto stesso, ridefinendone i confini, le finalità e le modalità di interazione con la società. Esso si configura come metateoria, in quanto riflette criticamente sulle condizioni di intelligibilità, efficacia e legittimità del sapere giuridico, integrando contributi provenienti dall'antropologia, dalla semiotica, dalla filosofia del linguaggio e dalle scienze cognitive.

In conclusione, il Legal Design si presenta come strategia teorico-pratica per la progettazione di un diritto più adattivo, user-friendly e culturalmente sostenibile. Esso rappresenta il punto di convergenza tra teoria e prassi, tra evoluzione e progettazione, tra norma e esperienza, contribuendo alla costruzione di un ecosistema giuridico capace di rispondere alle sfide della complessità contemporanea.

Capitolo II

~

Il legal design come strumento operativo e didattico per un diritto user-friendly

2.1. Introduzione

Nel contesto delle trasformazioni che investono il diritto contemporaneo, il Legal Design si afferma come metodologia progettuale capace di coniugare esigenze di semplificazione normativa, accessibilità semantica e innovazione didattica. Non si tratta di una mera tecnica comunicativa, ma di un approccio sistemico che ripensa il diritto nella sua dimensione operativa e formativa, orientandolo verso modelli user-friendly, inclusivi e cognitivamente sostenibili.

L'obiettivo di questo capitolo è analizzare il Legal Design come strumento operativo per la costruzione di un diritto a misura di cittadino, e come metodologia didattica per la formazione di giuristi capaci di progettare norme e sistemi giuridici accessibili, comprensibili e funzionali. In tale prospettiva, il Legal Design si colloca al crocevia tra teoria giuridica, pedagogia, semiotica e design thinking, proponendosi come leva strategica per la democratizzazione del sapere giuridico e per l'innovazione dei processi formativi.

Il capitolo si articola in tre sezioni tematiche: la prima è dedicata alla riflessione sul diritto come sistema comunicativo orientato al cittadino; la seconda analizza l'introduzione del Legal Design nella didattica universitaria - con particolare attenzione ai formati, ai linguaggi e alle pratiche pedagogiche -, e nelle esperienze laboratoriali e buone pratiche internazionali, che mostrano come il Legal Design possa essere applicato con successo in contesti educativi e professionali.

2.2. Il diritto a misura di cittadino.

Il concetto di Legal Design, accostato al diritto, assume una valenza epistemologica e metodologica che trascende la mera rappresentazione grafica delle norme. Esso si configura come un dispositivo cognitivo e comunicativo che integra i principi del design thinking con le esigenze di chiarezza, accessibilità e efficacia del linguaggio giuridico. Per la sua natura pratica e sostanziale, il Legal Design si potrebbe - e forse riesce nel suo intento - affermare come metateoria del diritto, capace di ripensare le modalità di produzione, interpretazione e trasmissione delle norme giuridiche.

Di legal design, infatti, implicitamente parla la Direzione Generale per la giustizia ed i consumatori della Commissione Europea quando promuove il c.d. *Justice Programme* ovvero "Programma dedicato alla giustizia"; spinta dal perseguimento dell'unione, pace e prosperità che hanno ispirato e conformato le fondamenta dell'Unione Europea. Infatti, per poter rendere concreto e sempre attuale tale obiettivo, (anche alla luce della situazione pandemica che ha stravolto tutti i segmenti del costrutto sociale), il programma "Justice" dell'Unione europea, promuove non solo la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la formazione giudiziaria, le iniziative politiche antidroga, inclusa la prevenzione dei reati, ma soprattutto vuole migliorare l'accesso alla giustizia nell'UE. A tale scopo, uno degli strumenti attuali, capaci di intervenire "nel" e "sul" settore della giustizia (e quindi del diritto), allo scopo di renderla semplice e di facile accesso a tutti gli stakeholders, è soprattutto il legal design accompagnato dalle nuove e più progredite tecnologie di intelligenza artificiale che ne usano la metodologia

progettuale – così come fanno tutti i software che per essere costruiti necessitano dei passaggi propri del design thinking - . Pertanto, il legal design, insieme al legal tech, appartiene all'ICT ovvero Information and Communication Technology, ed in quanto tale riesce ad intervenire sulla complessità sintattica del costrutto normativo.

Perché è accesso e attuale tutt'oggi il dibattito contemporaneo sulla necessità di rendere il diritto più accessibile e comprensibile, soprattutto in un contesto caratterizzato da crescente complessità normativa e da una pluralità di destinatari. Il Legal Design, in tal senso, si configura come uno strumento di giustizia cognitiva, in grado di ridurre il carico interpretativo e di promuovere una partecipazione consapevole alla vita giuridica.

Il design thinking opera *su* e *per* il diritto, sulla scorta di un approccio human - centered secondo il quale il punto fermo è: rendere la giustizia user - friendly e quindi di semplice, chiara ed immediata comprensibilità ed utilizzabilità da parte di tutti.

Pur non avendo intenzione di entrare nel dettaglio degli strumenti propri del legal tech, è tuttavia opportuno richiamarli brevemente per chiarire il ruolo che il legal design ha assunto nell'evoluzione giuridico-sociale contemporanea.

Il legal tech si concentra sull'impiego di tecnologie informatiche per ottimizzare l'efficienza del sistema giustizia, promuovendo la digitalizzazione dei procedimenti, il processo telematico e l'automazione delle attività giuridiche. In questo senso, esso rappresenta una risposta tecnica e strutturale alle esigenze di semplificazione e velocizzazione della macchina giudiziaria.

Il legal design, invece, si pone come interfaccia comunicativa tra il tecnicismo giuridico e l'utente finale. Esso traduce il linguaggio specialistico del diritto – sia

sul piano lessicale che procedurale – in forme espressive più intuitive, accessibili e orientate all'esperienza dell'utente, senza per questo impoverire il valore ontologico del diritto. Al contrario, ne valorizza la funzione sociale, rendendolo comprensibile, fruibile e inclusivo. Insieme, legal tech e legal design confluiscono nel più ampio ambito dell'ICT – Information and Communication Technology laddove, il primo "sul" diritto attraverso strumenti digitali, mentre il secondo - il legal design -, agisce "per" il diritto, rendendolo user-friendly, nel senso della chiarezza, semplicità – semplificazione concettuale ed immediatezza nel suo utilizzo da parte di tutti gli attori coinvolti, siano essi giuristi, operatori o cittadini.

Peraltro, è da oltre decennio che in Europa gli strumenti e metodi propri del design thinking si ritengono applicabili concretamente al diritto. A tale scopo, risulta interessante, richiamare uno dei primi contributi, proveniente da giuristi, avente ad oggetto il legal design e reso in occasione della *IACCM* (International Association for Contract and Commercial Management) *EMEA 2012 Conference*, tenutasi a Londra. Durante l'evento in questione, la Professoressa Helena Haapio ha curato con la Dottoressa Stefania Passera, uno dei primi interventi aventi ad oggetto "*User-Centered Contract Design: New Directions in the Quest for Simpler Contracting*" ovvero "Progettazione di contratti basati sull'utente: Nuove linee guida nella creazione di contratti più semplici". Basandosi sugli studi condotti in America[107], da colleghi giuristi ed esperti di comunicazione, le due autrici hanno sottolineato l'importanza della funzione "*proattiva del diritto*[108]": deve creare

[107] Hagan Margaret, *Law By Design*, Stanford Legal Design Lab, 2017, disponibile online e raggiungibile al sito https://lawbydesign.co - *Legal Design as a Thing: A Theory of Change and a Set of Methods to Craft a Human-Centered Legal System*, Design Issues, MIT Press, 2020, pp. 3-15 - *A Human-Centered Design Approach to Access to Justice: Generating New Prototypes and Hypotheses for Interventions to Make Courts User-Friendly*, Indiana Journal of Law and Social Equality, 2018, p. 199 ss. - Haapio Helena – Hagan Margaret, "Design Patterns for Contracts", Proceedings of the 19th International Legal Informatics Symposium, 2016, pp. 56 ss.

[108] Haapio Helena; Hagan Margaret; Palmirani Monica; Rossi Arianna, *Legal Design Patterns for Privacy*, in: Data Protection / LegalTech Proceedings of the 21st International Legal Informatics

soluzioni per il destinatario - utente finale.

Questo approccio è pienamente coerente con la progettualità e lo scopo del design thinking. Dunque, il loro contributo è stato centrato sul "come" sia possibile progettare contratti a misura di utente mediante le tecniche proprie del design; così da renderli più semplici e funzionali al loro scopo giuridico. La Professoressa Haapio e Stefania Passera, seppur non siano state le prime a parlare di "*legal visualisation*" nel senso del legal design[109] sono state pioniere in Europa per quanto concerne l'utilizzazione del design thinking all'interno del diritto (sebbene, non siano state le prime a parlare di Legal Design, come meglio spiegherò nel successivo paragrafo, del presente progetto di ricerca). Tuttavia, anche in Italia, il legal design si sta affermando in ambiente accademico così come fra gli operatori del diritto (avvocati, notai, magistrati).

Per l'appunto, a parte l'impegno e apporto di rilievo offerto dalle più volte citate Professoressa Alessandra Lanciotti e dall'Avv. Cristina Alvino col progetto Legaldesign.eu, il legal design, in realtà fa parte del nostro impianto ordinamentale e normativo.

Si riportano all'attenzione, infatti:

Symposium IRIS 2018, Bern, Editions Weblaw, 2018, II, pp. 445 - 450 (atti di: 21st International Legal Informatics Symposium IRIS 2018, Salzburg, 22-24 February 2018).

[109] È stata la Brunschwig con *Legal Design: Ein Bilderbuch für den Rechtsunterricht* (in Rechtsgeschichte und Interdisziplinarität: Festschrift für Clausdieter Schott zum 65. Geburtstag, a cura di M. Senn e C. Soliva. Bern, Peter Lang, 2001, pp.361–371), ad affermare un concetto accademico di legal design sulla base dell'assunto che il "diritto deve essere anche visualizzato" ma con una connotazione diversa dalla mera "testualità" (che si può far risalire alle prime forme di diritto scritto). Il diritto, per essere effettivamente tale, deve rivolgersi a una comunità di destinatari che sia in grado di comprenderlo. La comprensibilità non è un elemento accessorio, ma una condizione necessaria affinché la norma giuridica possa esplicare la propria funzione regolativa.
In tale prospettiva, diventa imprescindibile ricorrere a strategie di semplificazione, che non si limitino alla riduzione linguistica, ma che impieghino strumenti visivi e logico-deduttivi: grafici, tabelle, mappe concettuali e visualizzazioni schematiche. Questi strumenti, propri del legal design, consentono di tradurre il contenuto normativo in forme più intuitive, favorendo una comprensione immediata e inclusiva da parte di tutti i soggetti coinvolti, siano essi giuristi, operatori o cittadini.
La semplificazione, dunque, non è sinonimo di banalizzazione, ma di accessibilità cognitiva: è il mezzo attraverso cui il diritto si rende effettivamente fruibile, rispettando il principio democratico della trasparenza normativa e promuovendo una cultura giuridica partecipata.

a) il Decreto 8 marzo 2018 n. 37 che, modificando il D.M. 55/2014 sulla determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense, introduce, all'art. 1,comma 1-bis, un aumento del 30% dei compensi quando "gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione, la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto";

b) Il Codice del Consumo, che all'art. 35 raccomanda che le clausole nei contratti proposte al consumatore siano redatte "in modo chiaro e comprensibile" e agli artt. 48 e 51 impone chiarezza, semplicità e comprensibilità delle informazioni che vengono fornite al consumatore;

c) Il Codice del Processo Amministrativo che, all'art. 3, pone alle parti e al giudice un dovere di sinteticità e chiarezza nella redazione degli atti, e all'art. 13-ter fissa dei "limiti dimensionali" per i ricorsi e gli atti difensivi;

d) La sentenza n. 21297/2016, della Corte di Cassazione, per la quale "la smodata sovrabbondanza espositiva degli atti […] non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti di oneri inutili

e) Il Considerando 54 del GDPR afferma che "(…) qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente";

f) Sempre in tema GDPR, le Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di trasparenza stabiliscono l'obbligo di adattare la comunicazione legale al destinatario: "comprensibile a un esponente medio del pubblico cui sono dirette"

g) Nel mondo delle assicurazioni accade lo stesso, si veda l'articolo 23 della

Direttiva (UE) 2016/97 “Tutte le informazioni da fornire a norma degli articoli 18, 19, 20 e 29 sono comunicate ai clienti: […] in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il cliente”.

L’elenco potrebbe continuare, perché in ogni segmento del nostro ordinamento c’è traccia di richiamo e tensione verso il legal design. È evidente, pertanto, che le disposizioni normative prevedono intrinsecamente la necessità di essere di chiara lettura per tutti coloro cui si indirizzano. La chiarezza espositiva dei concetti giuridici rafforza l’importanza, nella contemporanea cultura giuridica, del legal design e del suo metodo di intervento sul diritto e per il diritto. La stessa ANM (Associazione Nazionale Magistrati) riconosce il valore del design thinking applicato al settore legale. Di fatti, nel 2017, in un articolo su “*L’opportunità del Legal Design*[110]” si è ancora una volta ribadito che trattasi di una scienza capace di coniugare e migliorare reciprocamente la forma e l’utilizzo degli applicativi o delle procedure legali. Il legal design, nella società giuridica contemporanea valorizza l’aspetto funzionale del diritto e riesce a porre rimedio laddove questo aspetto non emerge, a causa del tecnicismo giuridico delle norme e delle procedure giuridiche nella loro totalità.

Per la portata concettuale e pratica che connota il legal design, ne deriva che riesce ad integrare linguaggi, tecnologie e pratiche progettuali per costruire un ecosistema giuridico più inclusivo, efficace e orientato all'utente.

Prima di passare alla definizione e articolazione del “come” opera il legal design praticamente e che sarà approfonditamente curato nel paragrafo che seguirà, interessante approfondire come Helena Haapio e Stefania Passera hanno

[110] L’articolo per intero è raggiungibile al sito L'opportunità del Legal Design | La Magistratura | Associazione Nazionale Magistrati

sviluppato strumenti di legal design efficaci nel mondo giuridico.

Le autrici hanno di fatti sviluppato il c.d. *Contract Design Pattern Library*[111], che propone soluzioni visive e strutturali per migliorare la leggibilità dei documenti legali. Un approccio che si fonda sul paradigma del *Proactive Law*[112] e che mira a prevenire i conflitti attraverso una comunicazione giuridica chiara e orientata all'utente in cui il diritto non deve limitarsi a intervenire ex post per risolvere controversie, ma deve essere progettato ex ante per facilitare la cooperazione, la chiarezza e la trasparenza. Il diritto è considerato sistema relazionale e comunicativo, in cui la proattività e la visualizzazione dell'informazione diventano strumenti fondamentali per prevenire conflitti, promuovere la fiducia tra le parti e garantire una partecipazione consapevole.

In Italia, invece, il legal design è entrato nel contesto accademico giuridico, in quanto la sua metodologia - integrata con l'IA – è con successo atta a creare strumenti giuridici semplificati, visivi e interattivi, capaci di migliorare l'efficienza e l'accessibilità della giustizia.

Un contributo fra tutti è quello che proviene dall'esperienza derivante dal progetto europeo SCAN (Small Claims Analysis Net), cofinanziato dal Programma Giustizia dell'UE, ha applicato il legal design per semplificare il Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (ESCP)[113].

Tra gli obiettivi principali e ambiziosi del progetto vi erano la creazione di una piattaforma digitale per guidare i cittadini nel comprendere l'articolato

[111] Haapio Helena & Passera Stefania, *Contracts as Interfaces: Exploring Visual Representation Patterns in Contract Design*, in *Legal Informatics*, 2016, Cambridge University Press, pp. 37.
[112] Il c.d. "Diritto Proattivo" mira non solo a risolvere i conflitti, ma soprattutto a prevenirli, promuovendo una comunicazione chiara, trasparente e orientata all'utente. Il diritto proattivo si concentra sulla collaborazione tra le parti, sulla prevenzione dei rischi legali e sulla creazione di valore attraverso il diritto, piuttosto che sulla sua funzione punitiva o riparativa.
[113] Romeo Francesco e Sacco Francesco Giuseppe, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, 2021, Editoriale Scientifica, pp. 1–114.

procedimento di richiesta di risarcimento nelle controversie di modesta entità, lo sviluppo di una roadmap per armonizzare le procedure nazionali e l'uso di un sistema esperto per migliorare la trasparenza del sistema. Il progetto ha coinvolto giuristi, designer e informatici, che sinergicamente hanno dato vita a un ecosistema multidisciplinare capace di tradurre la complessità normativa in strumenti digitali intuitivi, promuovendo così una giustizia più accessibile, trasparente e orientata al cittadino.

Di seguito la procedura ESCP spiegata col legal design e tratta dal sito web che ospitava la piattaforma European Small Claims Procedura:

Immagine 1[114]

[114] Immagine della piattaforma web del progetto Europeo SCAN - Small Claims Analysis Net, creata dalla scrivente Dott.ssa Cristina D'Onofrio.

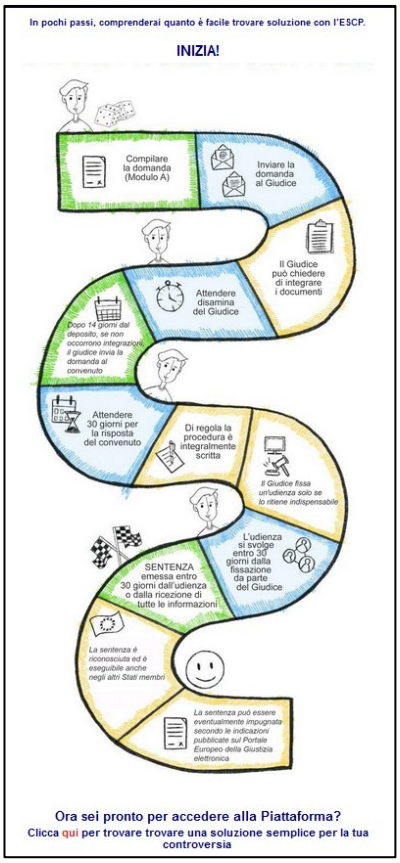

Immagine 2[115]

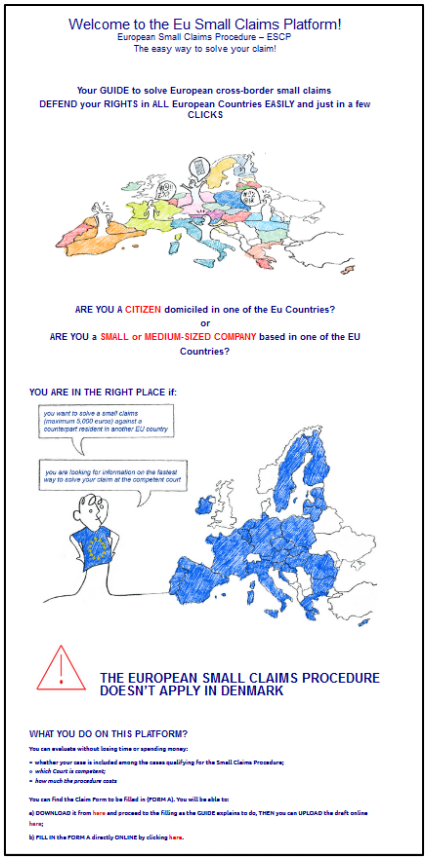

Immagine 3[116]

Numerosi altri studiosi hanno contribuito alla riflessione sul legal design, evidenziandone le potenzialità non solo come strumento tecnico, ma anche come approccio culturale e comunicativo. Michele Di Salvo, nel suo saggio *Dalla chiarezza dell'atto al legal design*[117], propone una lettura critica e realista delle nuove tendenze del cyber-utopismo giuridico, sottolineando come la chiarezza dell'atto giuridico sia una condizione imprescindibile per garantire la trasparenza normativa e l'effettività dei diritti. Il suo contributo si inserisce nel dibattito italiano sull'evoluzione della redazione giuridica, influenzato dalle pratiche anglosassoni e dalle esigenze di semplificazione imposte dalle normative europee.

---

115 La procedura ESCP rappresentata ricorrendo al Gioco dell'Oca

116 Rappresentazione della pagina web dedicata alla spiegazione della piattaforma costruita per le ESCP.

117 Di Salvo Michele, *Dalla chiarezza dell'atto al legal design. Un commento realista alle nuove tendenze del cyber-utopismo*, 2024, Diritto.it, pp. 1–15.

Marco Stefano Birtolo, nel suo articolo *Legal Design: un progetto per la sociologia del diritto e per l'informatica giuridica*[118], propone una lettura sociologica del legal design, partendo dalle riflessioni di Lon Fuller[119] sull'intelligibilità delle norme. Birtolo evidenzia come la chiarezza normativa sia fondamentale per la costruzione di aspettative interazionali stabili tra i cittadini, e come il legal design possa contribuire a rendere il diritto più comprensibile, prevedibile e coerente con le esigenze della vita associata. Il suo approccio interdisciplinare valorizza il ruolo del sociologo e dell'informatico giuridico nella progettazione di strumenti comunicativi efficaci.

Dunque, da un lato Michele Di Salvo ha sottolineato l'importanza della chiarezza dell'atto giuridico come condizione per la trasparenza normativa, mentre dall'altro Marco Stefano Birtolo ha proposto una lettura sociologica del legal design, evidenziando come la comprensibilità delle norme sia essenziale per la costruzione di aspettative interazionali stabili tra i cittadini. Questi contributi convergono nel delineare un diritto a misura di cittadino, fondato sulla intelligibilità, sulla partecipazione attiva e sulla responsabilità comunicativa delle istituzioni. In questa prospettiva, il legal design si configura non solo come tecnica di semplificazione, ma come metodologia culturale e progettuale che mira a rendere il diritto più accessibile, inclusivo e orientato all'utente.

A partire da queste premesse, autrici come Giulia Parola e Margherita Paola Poto hanno approfondito il rapporto tra legal design e visual law, mostrando come l'uso di elementi visivi – quali infografiche, icone, fumetti e illustrazioni – possa facilitare la comprensione dei contenuti giuridici e promuovere una partecipazione

[118] Birtolo Marco Stefano, *Legal Design: un progetto per la sociologia del diritto e per l'informatica giuridica*, 2024, in *Politica – Pagine Nuove*, Centro Progettazione Grafica & Stampa Unimol, Campobasso, pp. 1–20.
[119] Fuller Lon L., *The Morality of Law*, 1964, Yale University Press, pp. 8–202.

più consapevole alla vita democratica[120]. Il loro contributo evidenzia come il legal design non sia solo una tecnica comunicativa, ma anche uno strumento strategico per la decolonizzazione del pensiero giuridico, capace di coinvolgere attivamente cittadini e comunità nella co-creazione del diritto. Il visual law, inteso come manifestazione visiva del legal design, consente di superare le barriere linguistiche e cognitive che spesso ostacolano l'accesso alla giustizia, soprattutto per i gruppi vulnerabili. Le autrici propongono un modello inclusivo e partecipativo, fondato sull'empatia, sull'ascolto attivo e sulla restituzione visiva dei contenuti normativi, come dimostrato nel progetto di traduzione visiva dell'Accordo di Escazú in collaborazione con le popolazioni indigene del Mato Grosso. L'obiettivo era quello di rendere i contenuti giuridici accessibili e culturalmente rilevanti, promuovendo la partecipazione ambientale attraverso strumenti visivi e narrativi. Il fumetto è stato realizzato in più lingue (inglese, portoghese e spagnolo), con il coinvolgimento diretto degli studenti e dei membri della comunità, secondo i principi dell'empatia, della cura e della co-creazione.

Nella pagina che segue, si riportano n.2 pagine estratte dal lavoro di legal design svolto da Paola e Poto a dimostranza di quanto il diritto possa diventare a misura di cittadino grazie a tecniche di comunicazione legali user – friendly.

[120] Parola Giulia e Poto Margherita Paola, *Legal Design and Visual Law: The Roadmap*, in *Building Bridges for Effective Environmental Participation: The Path of Law Co-Creation*, Palgrave Macmillan, 2024, pp. 11–21.

Immagine 4[121]

Immagine 5[122]

La visione proposta da Giulia Parola e Margherita Paola Poto, incentrata sul visual law e sulla co-creazione normativa con le comunità, si integra perfettamente con l'approccio di Helena Haapio e Stefania Passera.

Astrid Kohlmeier e Meera Klemola[123], propongono una definizione ampia e sistemica del legal design come disciplina capace di trasformare prodotti, servizi e sistemi giuridici, mettendo al centro l'esperienza dell'utente. Il loro approccio si

[121] *Immagine tratta da* *The Escazú Agreement in Comics with and for the Chiquitano People A Co-Created Project of Legal Design and Visual Law*

[122] *Immagine tratta da* *The Escazú Agreement in Comics with and for the Chiquitano People A Co-Created Project of Legal Design and Visual Law*

[123] Kohlmeier Astrid & Klemola Meera, *The Legal Design Book: Doing Law in the 21st Century*, Meera Klemola & Astrid Kohlmeier, 1ª edizione, 2021, ISBN: 978-9529447251, pp. 1–330.

fonda sull'idea che il diritto non debba essere solo rispettato, ma vissuto, compreso e co-progettato. Il legal design, in questa prospettiva, diventa uno strumento per innovare il modo in cui il diritto viene comunicato, applicato e percepito, attraverso l'integrazione di design thinking, visualizzazione dell'informazione, plain language e progettazione partecipativa.

Nel testo, le autrici illustrano numerosi casi studio – tra cui quelli realizzati con Clifford Chance, Airbus, Hive Legal e Queen Mary University – che dimostrano come il legal design possa migliorare la compliance normativa, semplificare la contrattualistica e rendere più accessibili i servizi pubblici digitali. Il libro non si limita a descrivere strumenti e tecniche, ma propone una vera e propria filosofia del diritto centrata sull'utente, in cui il giurista assume il ruolo di facilitatore di comprensione e di relazione, e il documento giuridico diventa un artefatto comunicativo. Di fatti, le autrici presentano il progetto sperimentale condotto dalla Queen Mary University of London[124], attraverso il programma *qLegal*[125], diretto da Karen Watton. Il progetto ha coinvolto studenti di giurisprudenza in un laboratorio intensivo di legal design, con l'obiettivo di ridisegnare i termini e condizioni (T&Cs) del sito web della piattaforma F-lex, che offre opportunità di lavoro paralegale.

Gli studenti, provenienti da 12 paesi e con background diversi, hanno partecipato a workshop guidati da Meera Klemola, dove hanno appreso le basi del design thinking applicato al diritto. Il processo ha incluso fasi di ricerca utente, ideazione, prototipazione e test, culminando nella presentazione di soluzioni visive e interattive per rendere i T&Cs più comprensibili e coinvolgenti.

---

[124] Kohlmeier Astrid & Klemola Meera, *op. cit.,* pp.255-292 relativamente al capitolo dedicato al "Field Work".

[125] Watton Karen, *qLegal Case Study in Legal Design Book*, Queen Mary University of London, 2021, pp. 1–20.

Tra le proposte emerse:

- uso di metafore visive (es. viaggio) per guidare l'utente nella navigazione;
- quiz interattivi per verificare la comprensione delle clausole;
- calcolatori salariali basati sul feedback degli utenti;
- wireframe cartacei e prototipi digitali per visualizzare le modifiche.

Il progetto ha dimostrato come il legal design possa essere uno strumento efficace per formare giuristi del futuro, promuovere collaborazione interdisciplinare e rendere il diritto più accessibile. Gli studenti hanno acquisito competenze pratiche, sviluppato empatia verso gli utenti e sperimentato un approccio creativo alla risoluzione dei problemi giuridici.

A dare sostegno ad un concetto human – centered di diritto anche il contributo di Colette R. Brunschwig che già nella sua tesi di dottorato *Visualisierung von Rechtsnormen: Legal Design*[126], ha esplorato la possibilità di visualizzare le norme

[126] Brunschwig Colette R., *Visualisierung von Rechtsnormen: Legal Design*. Vol. 45 di Zürcher Studien zur Rechtsgeschichte, Schulthess, 2001. Colette R. Brunschwig è la responsabile del Content Management del da tabase di immagini legali del Dipartimento di Giurisprudenza, Legal Vi sualisation Unit presso l'Università di Zurigo. È stata una delle prime a par lare di legal visualization nella sua tesi di dottorato. La sua ricerca attuale riguarda la visualizzazione, l'audiovisualizzazione e la multisensorializ zazione dei contenuti legali. Nella sua dissertazione "Visualization of Le gal Norms – Legal Design" (2001), dunque, ha esplorato come fosse pos sibile visualizzare le norme giuridiche per renderle più coerenti con il loro scopo primario: regolare la comunità sociale. Colette R. Brunschwig, ha evidenziato come il diritto si manifesti non solo come fenomeno visivo, ma sempre più anche come fenomeno audiovisivo. Pertanto, a partire dal suo primo approccio sino a oggi, continua a dare nuovi sviluppi alla sua ricerca per includere anche questi fenomeni legali sensoriali. C.R. Brunschwig, "Le gal Design: Ein Bilderbuch für den Rechtsunterricht", in M. Senn e C. So liva (a cura di), Rechtsgeschichte und Interdisziplinarität: Festschrift für Clau sdieter Schott zum 65. Geburtstag, Bern, Peter Lang, 2001, pp. 361-371; C.R. Brunschwig, "Legal Design und Web Based Legal Training: Evaluation von Visualisierungen im Web Based Training der Credit Suisse", in E. Schwei ghofer, T. Menzel e G. Kreuzbauer (a cura di), IT in Recht undStaat: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik, 2002, E. Schweighofer e F. Lachmayer (a cura di), Schriftenreihe Rechtsinformatik, vol. 6, pp. 297-308, Vienna, Verlag Öster reich, 2002. https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:9da4bcc0-dcde-4267-8aef 3dd9af58ac19/Brunschwig_Publications_May%202020.pdf. C.R. Brun schwig, "Legal Design and e-Government: Visualisations of Cost & Efficiency Accounting in the wif! e-learning Environment of the Canton of Zurich (Swit zerland)", in R. Traunmüller e K. Lenk (a cura di), Electronic Government: First International Conference, EGOV 2002 Aix-en-Provence, France,

giuridiche per renderle più coerenti con il loro scopo primario, ovvero regolare la vita sociale.

Brunschwig ha sempre sostenuto che il diritto "andasse anche visualizzato", poiché è destinato al cittadino comune e non solo agli operatori del diritto, e dunque deve essere di immediata e semplice comprensione.

La sua ricerca, condotta presso la Legal Visualisation Unit dell'Università di Zurigo, si è evoluta nel tempo includendo anche la audio visualizzazione e la multisensorializzazione dei contenuti giuridici, dimostrando come il diritto si manifesti sempre più come fenomeno visivo e audiovisivo. Attraverso l'uso di immagini, grafici, tabelle e schematizzazioni, Brunschwig propone un modello comunicativo che favorisce la diffusione democratica del sapere giuridico, in linea con gli obiettivi del legal design.

Questa visione si collega direttamente alle esperienze italiane promosse dal portale LegalDesign.eu, il primo osservatorio nazionale dedicato alla diffusione del legal design, fondato e curato da Cristina Alvino, esperta in comunicazione visiva e progettazione giuridica. Accanto a lei, figura centrale è Alessandra Lanciotti, professoressa ordinaria di diritto internazionale presso lo stesso ateneo, e referente di facoltà per disabilità e DSA. Lanciotti ha promosso diverse iniziative per facilitare lo studio del diritto a chi presenta disturbi specifici dell'apprendimento o incontra difficoltà nella comprensione del linguaggio giuridico. La sua presenza nel progetto LegalDesign.eu ha contribuito a integrare la dimensione inclusiva e accessibile del legal design con una prospettiva internazionale e istituzionale, rafforzando il legame tra innovazione didattica e tutela dei diritti fondamentali.

September 2-6, 2002, Proceedings, G. Goos, J. Hartmanis e J. van Leeuwen (a cura di), Lecture Notes in Computer Science, vol. 2456, Berlin: Springer, 2002, pp. 430 437, https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-46138 8_70.

Il team di LegalDesign.eu include anche Yvonne Bindi, esperta in comunicazione internazionale e architettura dell'informazione, e altri collaboratori come Alessandro Mazzoni, Moreno Marazzi e la sottoscritta, che apportano competenze interdisciplinari in ambito giuridico, psicologico e tecnologico.

Questa rete di competenze ha permesso al portale di diventare un osservatorio permanente e un laboratorio attivo, dove il diritto viene ripensato come sistema comunicativo, relazionale e visuale, capace di generare fiducia, inclusione e partecipazione. Nato nel 2016 come progetto di ricerca e formazione, LegalDesign.eu si propone di documentare, formare e sperimentare nuove metodologie per rendere il diritto più accessibile, comprensibile e inclusivo.

Tra le attività principali del portale si annoverano:

- laboratori di legal design rivolti a studenti, docenti e professionisti;
- seminari sul plain language per tradurre il legalese in linguaggio chiaro;
- workshop di mind mapping per facilitare la comprensione del diritto attraverso mappe concettuali;
- progetti dedicati ai soggetti con DSA e alle difficoltà di apprendimento.

Queste iniziative rappresentano un esempio concreto di come il legal design possa essere applicato in chiave didattica e operativa, contribuendo alla costruzione di un diritto realmente a misura di cittadino. Il portale si configura come uno spazio dinamico di confronto e innovazione, dove il diritto viene ripensato come sistema comunicativo e relazionale, capace di generare fiducia, partecipazione e inclusione.

2.3. Il legal design: esempi di un diritto pratico e rispondente alla evoluzione della società giuridica europea contemporanea

Il legal design, oltre a essere una metodologia teorica e progettuale, si è affermato negli ultimi anni come pratica formativa e sperimentale in numerosi contesti accademici e professionali. In Italia e all'estero, sono stati avviati laboratori multidisciplinari che coinvolgono giuristi, designer, informatici e studenti, con l'obiettivo di ripensare il diritto come esperienza utente, superando la tradizionale distanza tra norma e cittadino.

Queste esperienze, spesso condotte in forma di workshop, hackathon o seminari interattivi, rappresentano il cuore pulsante dell'innovazione giuridica contemporanea. Il diritto, da sistema astratto e tecnico, viene trasformato in strumento relazionale, comunicativo e sociale, capace di generare fiducia, inclusione e partecipazione.

Ritorna alla mente il passo di Roselli nella parte in cui sostiene che "*Occorre creare un circuito ordinamentale che rappresenti lo strumento del 'convenire', un vero e proprio 'linguaggio' del sapersi intendere. Il diritto può rappresentare lo strumento di questo linguaggio, il momento in cui si conviene ciò che rappresenta la base comune del convivere di società ormai multietniche, multireligiose, multiculturali; la cartina di tornasole della direzione in cui si orienta la società"*[127]. Ebbene, è condivisibile l'idea del diritto come strumento del "sapersi intendere" ma l'autore sembra bypassare la criticità fondamentale del diritto: troppo tecnico per riuscire praticamente nell'intento di rendere comprensibile a

[127] Roselli Orlando, *Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del diritto, ISLL – Italian Society Law and Literature, 2013, p.12. Raggiungibile al sito web il diritto come linguaggio.pdf*

tutti la natura della sua portata e delle regole che esprime. Uno dei limiti strutturali del diritto contemporaneo risiede nella sua eccessiva tecnicizzazione linguistica, spesso espressa attraverso formule obsolete, astratte e poco aderenti alla realtà sociale in continua evoluzione. Questo linguaggio, sebbene funzionale alla precisione normativa, si rivela inaccessibile per la maggior parte dei cittadini, generando una distanza tra la norma e i suoi destinatari.

Il legislatore, nella redazione dei testi normativi, tende a perpetuare modelli espressivi tradizionali, talvolta residui di una cultura giuridica formalistica, che non tengono conto delle esigenze comunicative di una società digitale, interconnessa e pluralista. Ne consegue che il diritto, pur regolando i rapporti tra consociati, non è realmente fruibile da questi ultimi se non attraverso l'intermediazione di un tecnico, il che pone un serio problema di accessibilità giuridica e di effettività normativa.

In tale contesto, il brocardo *ignorantia legis non excusat* rischia di perdere la propria legittimità sostanziale: come può il cittadino essere ritenuto responsabile della violazione di una norma che non è in grado di comprendere autonomamente?

La stessa Corte costituzionale, nella storica pronuncia n. 364 del 24 marzo 1988, ha chiarito che il principio secondo cui *l'ignoranza della legge non scusa* non può essere considerato assoluto né universalmente valido. Al contrario, la sua evoluzione giuridica è segnata da una costante tensione tra affermazione e deroga.

La Corte ha evidenziato come, già nel diritto romano classico, fossero previste eccezioni significative: ad esempio, alle donne e ai minori di 25 anni era riconosciuta la possibilità di ignorare il diritto, in ragione della loro condizione sociale e della limitata capacità giuridica. Questa impostazione è stata ripresa e sviluppata dai glossatori medievali, dal diritto canonico e, più recentemente, dai

codici penali di numerosi ordinamenti comparati – tra cui quelli tedesco, austriaco, svizzero, greco, polacco, giapponese e iugoslavo – che hanno introdotto forme di scusabilità dell'ignoranza normativa.

In tale panorama, il Codice penale italiano del 1930 appare isolato, non essendo stato seguito neppure dal codice penale portoghese, che ha recentemente riconosciuto l'errore intellettuale come causa di esclusione della responsabilità, includendo l'errore sul divieto quando la conoscenza della norma non può essere ragionevolmente pretesa.

La Corte ha dunque affermato che il principio dell'ignoranza non scusante deve essere rimodulato alla luce della realtà sociale e della capacità effettiva del cittadino di accedere alla conoscenza normativa, aprendo la strada a una interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi il diritto alla comprensione e alla trasparenza normativa. Infatti, è acclarato che una risposta efficace a siffatta criticità non può limitarsi a una riforma linguistica interna al diritto, ma deve aprirsi all'adozione di strumenti comunicativi esterni, mutuati da discipline come la semiotica, la visual communication e il design thinking. Il legal design, in particolare, si propone come metodologia capace di tradurre il diritto in forme espressive più intuitive, attraverso infografiche, mappe concettuali, diagrammi e visualizzazioni logico-deduttive.

Il diritto va progettato per essere compreso, utilizzato e vissuto da chi lo riceve. Ed il protagonista in questo contesto può essere solo il giurista contemporaneo, il quale non può più limitarsi al ruolo di interprete tecnico, ma deve farsi portavoce di una nuova cultura giuridica, capace di integrare competenze comunicative, progettuali e interdisciplinari.

Il diritto, per essere effettivamente democratico, deve parlare la lingua della

società che regola. E per farlo, deve evolversi non solo nei contenuti, ma anche nelle forme. Per cui, se è vero che il diritto nasce per regolare la convivenza umana e si evolve insieme alla società che intende disciplinare allora non può essere concepito come un sistema statico, ma come un organismo dinamico, capace di adattarsi ai mutamenti culturali, tecnologici e cognitivi della collettività.

In tale prospettiva, è dovere del diritto garantire la regolamentazione effettiva e comprensibile di ogni fenomeno giuridicamente rilevante, rendendolo accessibile a tutti, senza distinzione di grado culturale o capacità cognitiva. La norma giuridica, per essere effettiva, deve essere chiara, diretta e intellegibile. E laddove la complessità tecnica sia inevitabile, è necessario accompagnarla con note esplicative, sintesi semantiche e strumenti visivi – come infografiche, schemi logico-deduttivi e mappe concettuali – che ne facilitino la comprensione.

Questa esigenza è emersa con particolare forza in occasione della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, culminata nell'adozione del Regolamento europeo sull'AI (AI Act). Sebbene il testo rappresenti un passo fondamentale nella tutela dei diritti digitali e nella definizione dei limiti etici e giuridici dell'uso degli algoritmi, esso si presenta come altamente tecnico, redatto in un linguaggio specialistico che risulta inaccessibile ai non addetti ai lavori.

La struttura multilivello del regolamento, l'approccio basato sul rischio, la terminologia tecnica e le intersezioni con altri strumenti normativi europei (come il GDPR, il Data Act, il DSA e il Cyber Resilience Act) rendono evidente quanto sia difficile, per giuristi e operatori del settore, orientarsi tra obblighi, divieti e definizioni. Il comune cittadino si trova, nella lettura del testo, difronte definizioni complesse, classificazioni di rischio, obblighi procedurali e riferimenti incrociati, che richiedono competenze giuridiche, informatiche e ingegneristiche per essere

pienamente compresa. Questo pone un problema di trasparenza normativa e di effettività regolativa, soprattutto in un ambito che incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini.

In tal senso l'approccio interdisciplinare del legal design che integra diritto, design, psicologia cognitiva e comunicazione visiva aiuta a rendere il diritto accessibile, comprensibile e utilizzabile, non solo per gli esperti, ma anche per i cittadini e gli operatori economici. Applicato all'AI Act, il legal design può intervenire su più livelli.

In primo luogo, sul piano epistemologico, il legal design decostruisce il linguaggio tecnico-giuridico, facilitando la comprensione dei concetti chiave attraverso strumenti visivi e narrativi. Ad esempio, la classificazione dei sistemi di IA in base al rischio può essere rappresentata mediante mappe concettuali, diagrammi a flusso o infografiche che rendano immediatamente visibili le implicazioni normative per ciascuna categoria.

In secondo luogo, sul piano operativo, il legal design può supportare la compliance attraverso la creazione di toolkit visivi, schede sintetiche, checklist interattive e modelli di comportamento. Questi strumenti non solo semplificano l'accesso alle informazioni, ma favoriscono anche l'adozione consapevole delle norme da parte di imprese e pubbliche amministrazioni.

Infine, sul piano metateorico, il legal design contribuisce a rendere visibile la struttura cognitiva della norma, facilitando un'interpretazione sistemica e coerente. In questo senso, il legal design si avvicina alle teorie dell'antropologia giuridica e della psicologia cognitiva: come Kahneman e Tversky hanno mostrato, la comprensione delle decisioni giuridiche è influenzata da bias cognitivi e limiti di razionalità. Il legal design, intervenendo sulla forma e sulla presentazione del

diritto, può ridurre tali distorsioni e promuovere una giustizia cognitiva.

L'AI Act, con la sua complessità e il suo impatto trasversale, si presta dunque a essere analizzato e "tradotto" attraverso il legal design. In tal modo, il diritto non solo diventa più user-friendly, ma si avvicina alla sua funzione originaria: quella di essere uno strumento di regolazione sociale comprensibile, accessibile e orientato all'essere umano.

In termini pratici il design thinking impone di seguire precise "tappe" che devono rendere il contenuto prescrittivo – per esempio l'art. 5 vieta l'immissione sul mercato dell'UE, la messa in servizio o l'uso di determinati sistemi di IA per pratiche di manipolazione, sfruttamento, controllo sociale o sorveglianza, che per loro natura intrinseca violano i diritti fondamentali e i valori dell'Unione -, di immediata comprensione.

Dunque, si predispongono quelli che sono i 5 stadi del processo, per poi passare alla organizzazione dei dati in possesso per predisporre il percorso logico – deduttivo utile a rendere comprensibile il prototipo che si vuole creare per l'utente – cittadino finale ovvero:

1. Empatizzare e quindi comprendere l'utente
2. Inquadrare il problema
3. Trovare e generare soluzioni
4. Creare il prototipo
5. Testare e quindi validare il prototipo con gli utenti.

Bisogna organizzare i dati, usando gli strumenti che si ritengono più opportuni – il legal design e il design thinking danno l'indirizzo progettuale ma poi sta al legal design scegliere lo strumento migliore funzionale allo scopo comunicativo legale -, nella fattispecie una tabella dalla quale trarre un diagramma ad albero:

Livello	Domanda/Nodo	Risposta	Conclusione
1	Il tuo sistema IA è vietato?		
2	Il sistema implementa pratiche vietate?	SÌ	Verifica le pratiche
3	Manipolazione cognitiva?	SÌ	Sistema vietato
3	Scoring sociale?	SÌ	Sistema vietato
3	Biometria in tempo reale?	SÌ	Sistema vietato
3	Categorie vulnerabili?	SÌ	Sistema vietato
2	Il sistema implementa pratiche vietate?	NO	Verifica le pratiche
3	Manipolazione cognitiva?	NO	Il sistema non è vietato
3	Scoring sociale?	NO	Il sistema non è vietato
3	Biometria in tempo reale?	NO	Il sistema non è vietato
3	Categorie vulnerabili?	NO	Il sistema non è vietato

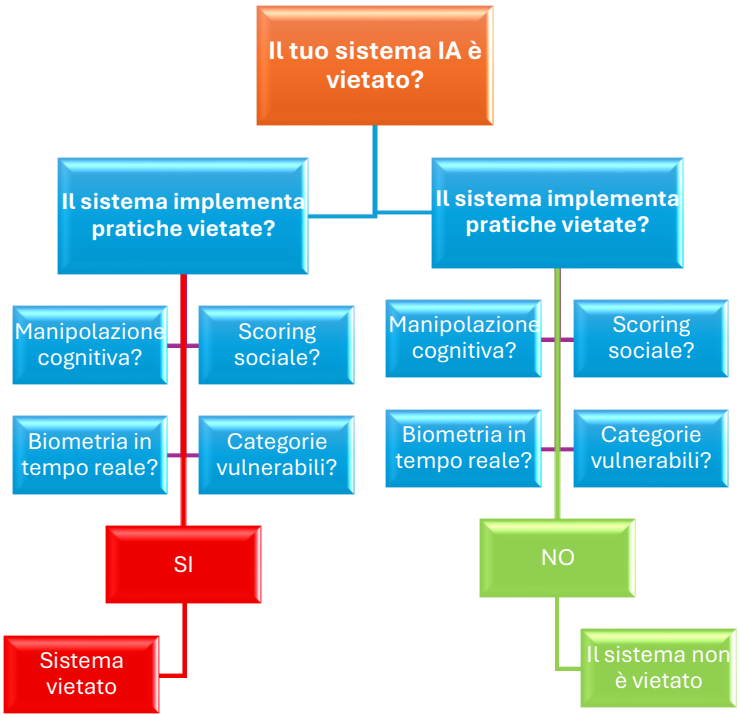

Il processo sin ora riportato ripercorre tutti gli stati della progettualità propria del design thinking per poi arrivare all'infografica finale che rende il provvedimento visivo come l'immagine che segue:

Immagine 6[128]

Anche il progetto *Legal Design per la Giustizia*[129], promosso dal Ministero della Giustizia italiano e curato da Monica Palmirani, rappresenta una delle esperienze più significative nel panorama europeo per l'applicazione del legal design come strumento di semplificazione normativa e di innovazione epistemologica. Le linee guida prodotte nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE non si limitano a proporre

[128] Questa immagine è stata creata con strumenti grafici e applicando le regole del design thinking.
[129] Palmirani Monica**,** *Linee guida per Legal Design (D2.2.5)*. Ministero della Giustizia – Progetto UNI4JUSTICE, 2023, pp. 1 – 45. Raggiungibile al sito https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/2uni4just_supdig_legal_design.pdf

soluzioni grafiche o comunicative, ma delineano un modello teorico e operativo che riformula il diritto come sistema cognitivo e comunicativo, in linea con le riflessioni metateoriche che questa tesi intende sviluppare.

Palmirani, professoressa ordinaria di Informatica Giuridica presso l'Università di Bologna e figura centrale nel dibattito internazionale sul legal design, ha contribuito in modo decisivo alla definizione di una metodologia teorica del legal design che integra informatica giuridica, filosofia del diritto e teoria della comunicazione normativa. Il suo lavoro si colloca nel solco di una epistemologia del diritto digitale, dove la norma non è più soltanto un testo da interpretare, ma un artefatto computabile, visualizzabile e interattivo, progettato per essere compreso e utilizzato da una pluralità di soggetti. Per l'appunto, i diversi temi legati al legal reasoning, alla legal knowledge representation, alla e- legislation (e - Governance, e - Government, e - Justice) ed ai diritti della rete (Identità digitale, Privacy e consapevolezza dei diritti digitali), non possono prescindere dal metodo di approccio funzionale del diritto e quindi dal legal design.

Nel progetto UNI4JUSTICE, il legal design viene applicato a contesti giuridici concreti, come:

- la semplificazione delle procedure del Codice Rosso,
- la visualizzazione dei diritti in ambito intelligenza artificiale e protezione dei dati,
- la creazione di mappe interattive dei tribunali per facilitare l'accesso alla giustizia.

Queste applicazioni dimostrano come il legal design possa essere utilizzato non solo per migliorare la comunicazione normativa, ma anche per ripensare la

struttura cognitiva del diritto, rendendolo più accessibile, navigabile e orientato all'utente.

Dal punto di vista antropologico, il lavoro di Palmirani si avvicina alle teorie di Malinowski e Lévi-Strauss, che concepiscono il diritto come fenomeno culturale e simbolico, radicato nelle pratiche sociali e nei modelli cognitivi delle comunità. Il legal design, in questa prospettiva, agisce come dispositivo di mediazione culturale, capace di tradurre la norma in forme visive e narrative che ne facilitano la comprensione e l'appropriazione sociale.

Inoltre, il riferimento alla memetica giuridica di Dawkins trova applicazione nel lavoro di Palmirani sulla standardizzazione semantica dei documenti normativi (es. Akoma Ntoso, LegalRuleML), dove la norma viene progettata per essere replicata, condivisa e adattata nei diversi contesti digitali. Il legal design, in questo senso, diventa vettore di trasmissione culturale del diritto, capace di garantire la sua efficacia comunicativa e la sua sostenibilità interpretativa.

Per cui, sia i diagrammi e le rappresentazioni grafiche contenute nella presente tesi e create dall'autore mediante strumenti digitali (es. software di grafica e fogli di calcolo), per illustrare la logica decisionale prevista dall'AI Act, sia il progetto UNI4JUSTICE si configurano come una metodologia giuridica integrata, in grado di formare una nuova generazione di giuristi capaci di progettare il diritto in modo inclusivo, visuale e orientato all'utente.

Un aspetto non trascurabile che si ritiene altresì opportuno portare all'attenzione è che, quando viene *delineato lo schema da seguire nella costruzione del progetto di legal design, lo step immediatamente successivo e rilevante è considerare la dimensione diamesica*[130]. La diamesica è una variabile sociolinguistica che

[130] Abignente, I., D'Onofrio, C., Pinto, F., Rolando, F., Romeo, F., Ruggieri, P. C., Sacco, F. G., &

riguarda il mezzo materiale utilizzato per comunicare. Attraverso questa variabile si distinguono i testi orali dai testi scritti.

I testi orali hanno come forma base il dialogo, che si realizza in un contesto situazionale, generalmente tra persone che si conoscono e comunicano in presenza.

I testi scritti, invece, sono prevalentemente monologici e concepiti per raggiungere un pubblico ampio e indeterminato nel tempo.

Il termine diamesica è stato introdotto da Alberto Mioni nel saggio introduttivo a La sociologia del linguaggio di Joshua A. Fishman[131]

Secondo il sociolinguista Gaetano Berruto, la variazione diamesica "*è preliminare e indipendente rispetto all'utente (e allo strato sociale di appartenenza), in quanto per una certa parte è determinata dalle caratteristiche generali del canale di comunicazione e dalle circostanze ambientali di attuazione della comunicazione*"[132].

Occorre operare una scelta consapevole sul linguaggio da adottare – scritto, orale o grafico – in coerenza con il mezzo individuato dal legislatore europeo, ossia la piattaforma online che consente di reperire informazioni sul procedimento europeo e di avviarlo.

Un approccio human-centered orienterà verso l'uso di un linguaggio semplice e chiaro. Saranno quindi da preferire espressioni brevi e precise, evitando forme

---

Tuccillo, R. (2021). *La piattaforma EuSCP: un nuovo strumento per migliorare l'accessibilità alla European Small Claims Procedure.* In *Legal design e legal tech per migliorare l'accessibilità alla ESCP, D'Onofrio Cristina, pp.84 – 85.*

[131] Fishman Joshua A., *La sociologia del linguaggio. Saggio introduttivo di Alberto M. Mioni*, Officina Edizioni, Roma, 1975, p. 84.

[132] Hans-Bianchi Barbara, *La competenza scrittoria mediale*. *Studi sulla scrittura popolare, De Gruyter,* Germania, 2011, p. 47, nota 194.

imperative: ogni concetto dovrà essere formulato alla seconda persona singolare, così da favorire vicinanza ed empatia con il destinatario.

2.4. Conclusioni

Il percorso sviluppato in questo capitolo ha mostrato come il legal design non sia un fenomeno isolato, ma il risultato di un'evoluzione culturale e funzionale del diritto. L'idea di un diritto "a misura di cittadino" trova le sue radici nell'antropologia giuridica, che ha sempre interpretato la norma come strumento di regolazione sociale e non come entità astratta. In questa prospettiva, il legal design si configura come esito contemporaneo di un processo evolutivo, in cui il diritto si adatta alle trasformazioni cognitive, tecnologiche e comunicative della società.

Gli studi di Bronislaw Malinowski hanno evidenziato la funzione pragmatica del diritto nelle società tradizionali: la norma non è un testo, ma un insieme di pratiche che garantiscono la coesione sociale. Questa visione funzionale è ripresa da Marcel Mauss, che interpreta il diritto come fenomeno relazionale, e da Claude Lévi-Strauss, che ne sottolinea la dimensione simbolica e strutturale. Il legal design, attraverso la semplificazione visiva e la progettazione orientata all'utente, ripristina questa funzione originaria, trasformando la norma in artefatto cognitivo capace di dialogare con i modelli mentali contemporanei.

La prospettiva evolutiva è ulteriormente rafforzata dalla teoria memetica di Richard Dawkins, secondo cui le idee – e tra queste le norme giuridiche – si trasmettono come "memi" culturali. Il legal design, intervenendo sulla forma e sulla comunicazione del diritto, ne aumenta la fitness memetica, favorendone la

diffusione e la comprensione. In questo senso, il diritto non è statico, ma adattivo, e il legal design rappresenta una strategia evolutiva per garantirne la sopravvivenza in un ecosistema digitale e complesso.

Le ricerche di Daniel Kahneman e Amos Tversky sulla limitata razionalità e sui bias cognitivi offrono un ulteriore fondamento alla necessità di un diritto progettato per ridurre il carico cognitivo. Il legal design risponde a questa esigenza, proponendo strumenti che facilitano la decisione e l'interpretazione, in linea con i principi di giustizia cognitiva.

Infine, il contributo di Monica Palmirani e del progetto UNI4JUSTICE dimostra come queste teorie possano tradursi in pratiche istituzionali e didattiche, confermando che il legal design non è solo una metodologia operativa, ma una disciplina epistemologica che ridefinisce il rapporto tra norma, tecnologia e società.

In conclusione, il legal design si presenta come espressione di un diritto evolutivo e funzionale, capace di adattarsi alle sfide della complessità contemporanea e di recuperare la sua funzione originaria: essere uno strumento di regolazione sociale comprensibile, accessibile e orientato all'essere umano. Questa riflessione apre la strada al Capitolo III, dedicato alla natura metateorica del legal design e al suo ruolo nella trasformazione epistemologica del diritto.

Di fatti, il legal design non può essere contenuto e costretto nell'essere esclusivamente una tecnica comunicativa o una metodologia didattica: può essere una metateoria del diritto, come l'autore di questa ricerca ha già scritto.

In una logica metateorica, il legal design si configura come una risposta alla natura autopoietica del diritto, teorizzata anche da Niklas Luhmann, secondo cui il sistema giuridico è un sistema auto-referenziale, che si riproduce attraverso i

propri codici e linguaggi, ma che rischia di diventare opaco se non si apre all'ambiente sociale.

Seppur il concetto di autopoiesi è stato elaborato da Humberto Maturana e Francisco Varela, a dare concretezza teorica all'idea del legal design come metateoria - perché descrivono i sistemi viventi come unità autonome e auto-organizzate, capaci di rigenerarsi attraverso le proprie componenti -, è stato l'apporto di Luhmann. Questi ha adattato la teoria autopoietica al diritto, sostenendo che il sistema giuridico, pur essendo chiuso operativamente, deve essere cognitivamente aperto per poter rispondere alle esigenze della società contemporanea; questo adattamento è stato il punto da cui è stato possibile ricercare i collegamenti atti a confermare la plausibilità del legal design come metateoria.

In questo contesto, il legal design può configurarsi come una forma di mediazione epistemologica tra il sistema giuridico e il suo ambiente sociale, contribuendo a rendere il diritto più comprensibile, accessibile e adattabile alle esigenze della collettività.

Alla domanda che costituisce il fondamento della presente ricerca — ovvero se e in che modo ciò che è stato considerato negli ultimi decenni un mero strumento operativo possa invece affermarsi come una metateoria giuridica — l'unico percorso scientificamente percorribile consiste nel verificare la capacità del legal design di imporsi come metateoria operativa, capace di integrare linguaggi, tecnologie e pratiche. In tal modo, il diritto non risulterebbe soltanto più chiaro, ma anche più equo e coerente con i principi di giustizia sostanziale.

Capitolo III

~

Il legal design come metateoria del diritto: fondamenti epistemologici, linguistici e cognitivi

3.1. Introduzione

L'ordinamento giuridico delle società tardo-moderne si confronta con un paradosso costitutivo che ne mette in discussione tanto la coerenza epistemologica quanto l'efficacia operativa: la tensione tra la necessità sistemica di mantenere una propria logica interna — fondata su stabilità, prevedibilità e chiusura operativa — e l'urgenza funzionale di rispondere in modo adattivo alla crescente complessità, alla frammentazione accelerata e alla continua trasformazione dell'ambiente sociale. L'erosione progressiva della comprensibilità – e quindi lettura immediata - delle norme giuridiche, l'impermeabilità semantica del linguaggio tecnico-giuridico, l'inflazione ipertrofica delle fonti e la conseguente inaccessibilità materiale del diritto per il cittadino (privo di competenze tecniche), creano un'inevitabile discontinuità strutturale tra le modalità operative del sistema normativo e le aspettative di comprensibilità che emergono dal tessuto sociale circostante.

Tale discontinuità produce conseguenze che oltrepassano la sfera meramente comunicativa ed investano purtroppo la legittimità democratica dell'architettura giuridica: un sistema normativo sostanzialmente opaco ai propri destinatari costituisce una modalità implicita ma pervasiva di esclusione dalla cittadinanza sostanziale, generando quello che potremmo definire un "deficit di trasparenza sistemica" che erode dalle fondamenta il principio costituzionale dell'effettività e della tutelabilità

concreta dei diritti.

Infatti, quando il soggetto di diritto non riesce a decifrare autonomamente il contenuto delle proprie posizioni giuridiche soggettive, quando non può orientare consapevolmente la propria condotta secondo parametri normativi cognitivamente accessibili, quando rimane strutturalmente subordinato alla mediazione interpretativa di caste professionali per accedere al significato della norma, allora il principio democratico della sovranità popolare si degrada a enunciazione simbolica priva di operatività concreta nella prassi quotidiana dell'agire giuridicamente informato.

Dinanzi a questa impasse, il dibattito giusfilosofico contemporaneo oscilla tra due poli apparentemente irriducibili.

Da una parte, un orientamento conservatore rivendica strenuamente l'irrinunciabilità della specificità tecnica del linguaggio normativo, sostenendo che la precisione terminologica, l'articolazione sintattica complessa e l'autoreferenzialità concettuale del diritto rappresentano presidii ineliminabili di certezza giuridica, calcolabilità delle conseguenze normative e protezione contro derive interpretative arbitrarie.

Dall'altra parte, correnti innovatrici più radicali propugnano una drastica riduzione della complessità giuridica, frequentemente al costo di un depauperamento della capacità distintiva del diritto e di una compromissione della sua autonomia funzionale rispetto ad altri sottosistemi sociali, particolarmente quello politico-mediatico ed economico-finanziario.

La presente indagine teorica intende delineare una terza via concettuale capace di trascendere questa opposizione binaria attraverso una riconfigurazione radicale della comprensione ontologica del sistema giuridico stesso, fondata sull'appropriazione critica e sulla rielaborazione del paradigma autopoietico originariamente sviluppato nel campo della biologia teorica da Humberto Maturana e Francisco Varela,

successivamente traslato nell'ambito dell'analisi dei sistemi sociali da Niklas Luhmann, e qui ulteriormente elaborato.

L'ipotesi centrale che struttura l'intero percorso argomentativo è che il legal design — ben lungi dal rappresentare una semplice tecnica di rappresentazione visuale o una metodologia ausiliaria di comunicazione normativa — costituisca un'autentica metateoria del diritto, in grado di ripensare teoreticamente e rifondare praticamente la relazione dialettica tra l'autonomia organizzativa del sistema giuridico e la sua apertura cognitiva verso l'ecosistema sociale in cui è immerso.

Per sviluppare organicamente questa tesi, il presente studio si struttura secondo una progressione argomentativa tripartita che procede dall'analisi del fondamento teorico-biologico dell'autopoiesi verso la sua applicazione al dominio dei sistemi sociali, per culminare nella concettualizzazione del legal design come dispositivo interfacciale che materializza concretamente l'accoppiamento strutturale tra ordinamento giuridico e consociati.

3.2. La teoria dell'autopoiesi e i sistemi sociali.

La natura evolutiva e autoreferenziale dei sistemi sociali, tra cui il sistema giuridico, trova conforto teorica e pratico nell'estensione e reinterpretazione in chiave sistemica della teoria dell'autopoiesi di Maturana e Varela. Grazie alla ridefinizione della teoria autopoietica, confortata dagli apporti della teoria dei sistemi sociali di Luhmann, è possibile descrivere il funzionamento del diritto come sistema normativo complesso, capace di rigenerarsi attraverso le proprie operazioni comunicative.

La tesi qui sostenuta è che il diritto, inteso come sistema sociale autopoietico, non si limita a recepire input esterni, ma produce e riproduce le proprie strutture attraverso

processi interni di selezione, codificazione e adattamento. In tale prospettiva, il legal design non rappresenta una mera tecnica di semplificazione o visualizzazione normativa, bensì una metateoria del diritto: uno strumento riflessivo che consente di osservare, modellare e orientare l'evoluzione del sistema giuridico in risposta alla crescente complessità sociale.

Attraverso l'analisi dei diversi ordini di sistemi autopoietici e la loro applicazione ai sistemi sociali, il legal design può assumere una funzione generativa e adattiva, capace di intervenire non solo sulla forma del diritto, ma sulla sua struttura profonda, contribuendo alla sua trasformazione sistemica. Questo passaggio è cruciale per avvalorare una teoria del diritto che sia al tempo stesso evolutiva, autoreferenziale e progettuale.

3.2.1. Autopoiesi, Riflessione e Rigenerazione: Il Diritto come Sistema che si Osserva.

La riflessione epistemologica di Humberto Maturana e Francisco Varela parte da un'intuizione che, pur apparendo elementare, comporta una radicale riconfigurazione del nostro rapporto con la conoscenza: "qualsiasi enunciato viene prodotto da un osservatore e si rivolge a un osservatore", che può coincidere con l'enunciante stesso[133].

Questa proposizione, apparentemente banale, nasconde una profondità abissale. Noi esseri umani non siamo semplicemente "soggetti conoscenti" astratti, ma organismi viventi dotati di una specifica organizzazione biologica che determina le nostre modalità di osservazione e distinzione. La consapevolezza di questa

[133] Maturana, H. R., & Varela, F. J., *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*, 1980, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, pp. 8-12

condizione emerge nel momento in cui adottiamo una postura riflessiva, facendo di noi stessi l'oggetto della nostra stessa investigazione[134]

Come scrivono Maturana e Varela:

"*Tutto ciò che viene detto è detto da qualcuno. Ogni riflessione fa emergere il mondo attraverso le distinzioni che l'osservatore opera nel linguaggio. Quando ci rendiamo conto che la conoscenza del conoscere ci obbliga, ci troviamo in un circolo: ci troviamo nella situazione nella quale la spiegazione del conoscere deve prendere in considerazione colui che spiega*."[135]

Questo principio fondativo possiede la caratteristica tipica degli assiomi: non può essere dimostrato ma deve essere accettato o rifiutato in blocco. Si presenta come auto-evidente nel senso che, nel momento stesso in cui lo enunciamo, lo stiamo già performando: stiamo osservando, stiamo distinguendo, stiamo comunicando da una posizione di osservatori.[136]

Un osservatore, per poter essere definito tale deve possedere alcune caratteristiche imprescindibili come la "capacità di operare distinzioni" e quindi di discriminare differenze all'interno del flusso della nostra esperienza. Come afferma von

[134] Maturana, H. R., Reality: The search for objectivity or the quest for a compelling argument, 1988, The Irish Journal of Psychology, 9(1), 25-82
[135] Maturana, H. R., & Varela, F. J., The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding, 1987, Boston: Shambhala, p. 242.
[136] Von Foerster, H., *Observing Systems*. Seaside, 1981, CA: Intersystems Publications, pp. 258-271.

Foerster[137] "*Ogni distinzione porta con sé l'universo che implica"*[138]

L'atto stesso dell'osservare presuppone un'organizzazione tale da permettere il rilevamento delle differenze. Senza questa capacità di distinzione, non ci sarebbe osservazione, non ci sarebbe esperienza articolata, non ci sarebbe mondo fenomenico.

Se accettiamo la premessa che ogni affermazione proviene da un osservatore rivolto a un altro osservatore, ne consegue logicamente l'impossibilità di condurre osservazioni a livello di verità assoluta. Quello che può essere definitivo come "obiettivo" si trova ad essere posto "*tra parentesi*": quanto ognuno può affermare è frutto di una intrinseca soggettività perché dipeso da "quel" soggetto osservatore che è connaturato dall'essere espressione di una data organizzazione e/o struttura[139].

Dunque, il cammino "esplicativo" di Maturana diventa duplice ovvero:

1. **Il cammino della obiettività-senza-parentesi** → presuppone l'esistenza

[137] Foerster, Heinz von, *Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition,* Springer, New York, 2003, pp. 283-311. Nella sezione conclusiva della sua opera *Observing Systems* (1987), Heinz von Foerster articola un principio fondamentale relativo al funzionamento dei neuroni che si intreccia profondamente con la teoria dell'autopoiesi elaborata da Maturana e Varela all'inizio degli anni Settanta. Il nucleo di questo principio può essere formulato così: le operazioni che un sistema biologico può compiere sono intrinsecamente delimitate dalla sua configurazione organizzativa. Non si tratta di limitazioni imposte dall'esterno, ma di confini costitutivi che definiscono il repertorio delle possibilità del sistema stesso.
Quando Maturana e Varela presentarono per la prima volta il concetto di autopoiesi nel 1972, stavano precisamente descrivendo questa caratteristica fondamentale dei sistemi viventi: una cellula non risponde a uno "script" esterno, ma opera esclusivamente secondo ciò che la sua architettura interna le consente. Le sue trasformazioni strutturali, la sua capacità di auto-replicazione, e persino la sua capacità di attivare processi di morte programmata (apoptosi) sono tutte funzioni della sua organizzazione specifica, non istruzioni ricevute dall'ambiente
In altre parole, l'ambiente può innescare o perturbare, ma non può determinare o prescrivere. Ciò che accade in risposta a una perturbazione è sempre e soltanto ciò che la struttura del sistema rende possibile in quel particolare momento della sua storia di trasformazioni.
[138] Von Foerster, H., *Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition*, New York: Springer, 2003, p. 227.
[139] Maturana, H. R., *Ontology of observing: The biological foundations of self consciousness and the physical domain of existence*. In *Texts in Cybernetic Theory: An In-Depth Exploration of the Thought of Humberto Maturana, William T. Powers, and Ernst von Glasersfeld*. 1988, Felton, CA: American Society for Cybernetics, pp. 4-52.

di una realtà indipendente dall'osservatore, alla quale possiamo accedere più o meno fedelmente. La conoscenza è vista come rappresentazione accurata di questa realtà esterna.

2. **Il cammino della obiettività-tra-parentesi** → riconosce che non possiamo fare riferimento a entità indipendenti dall'osservatore per validare le nostre spiegazioni. Quello che chiamiamo "realtà" è sempre una costruzione nell'esperienza dell'osservatore.[140]

Questo non significa cadere nel solipsismo o nel relativismo assoluto. L'operazione possibile consiste nel dialogare insieme, raggiungere accordi e convincerci reciprocamente che sia appropriato definire le cose in un certo modo. Il fatto che tutti concordiamo non equivale ad affermare "è vero" in senso assoluto, poiché ciò implicherebbe possedere l'accesso diretto a cosa sia la verità ultima.

Come notano Maturana e Varela "*Non vediamo ciò che non vediamo, e ciò che non vediamo non esiste*"[141]. Gli autori sostanzialmente spiegano il concetto di obiettività che non è "oggettività" nel senso ontologico del termine ma "intersoggettività condivisa"; ciò che risulta essere condiviso da un gruppo di osservatori che interagiscono reciprocamente in modo strutturale e consensuale all'interno di un dato ambiente. A tal proposito ricorre il richiamo alla *biologia evoluzionista*[142] secondo cui l'organismo e l'ambiente non esistono come due realtà autonome: ciascuno prende forma in relazione all'altro. Parlare di "adattamento" ha senso solo se riconosciamo che gli organismi non si limitano a reagire al loro ambiente, ma lo modellano attivamente, modificandone le

[140] Maturana, H. R., & Poerksen, B., "From Being to Doing: The Origins of the Biology of Cognition", 2004, Heidelberg: Carl-Auer, pp. 61-79
[141] Maturana & Varela, *The Tree of Knowledge,* op. cit., p. 242.
[142] Richard C. Lewontin, *The Triple Helix: Gene, Organism, and Environment*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2000, p. 49.

condizioni e costruendo così il proprio mondo.

Trattasi di obiettività nel senso di "pensiero condiviso"[143]: pensiamo al concetto di "vita" che etimologicamente e ontologicamente è stato e condiviso nel tempo, nello spazio dalle consociazioni umane.

Dal primato epistemologico dell'osservatore, Maturana e Varela si concentrano su quella che potrebbe essere la differenza sussistente tra un organismo vivo e uno morto[144]; la domanda dalla quale si arrivò alla definizione di "autopoiesi". Dalle riflessioni degli autori emerge una prospettiva che, pur nata in ambito biologico, offre una chiave concettuale di grande fecondità anche per il pensiero giuridico contemporaneo. La loro risposta alla domanda su cosa distingua un essere vivente da un organismo inerte non risiede nella mera materia, ma nel tipo di organizzazione che struttura il sistema[145].

---

[143] Gli autori riportano all'attenzione un esempio concreto ovvero il caso di una persona tenuta in vita da un sistema di supporto vitale, priva di attività cerebrale ma con il cuore che continua a battere grazie alla macchina. È "viva" o "morta"?
La risposta non scaturisce da una proprietà oggettiva inscritta nella biologia, bensì dal modo in cui noi — come comunità scientifica, etica e giuridica — decidiamo di definire e riconoscere la soglia tra la vita e la morte.
Fino a pochi decenni fa, la morte era associata all'arresto cardiaco irreversibile; oggi, la morte cerebrale costituisce il criterio di riferimento in medicina. In futuro, con l'avanzare delle tecniche di ibernazione clinica o di ricostruzione neuronale artificiale, potremmo trovarci a ridefinire nuovamente quel confine, spostandolo verso la cessazione di ogni forma di integrazione funzionale dell'organismo o persino verso la perdita definitiva dell'identità personale.
Questo confine è dunque mobile, non perché la biologia sia incerta, ma perché la distinzione tra "vivo" e "non vivo" è un atto cognitivo e sociale: dipende dagli strumenti con cui osserviamo, dalle categorie che adottiamo e dalle finalità per cui le usiamo. Non leggiamo semplicemente un dato naturale: lo costruiamo nell'interazione con ciò che osserviamo.

[144] Maturana, H. R., & Varela, F. J., *Autopoiesis and Cognition*, op.cit., pp. 73 – 140.
[145] Maturana, H. R., & Varela, F. J., *Autopoiesis and Cognition*, op.cit., p. 79."An autopoietic machine is a machine organized (defined as a unity) as a network of processes of production (transformation and destruction) of components which: (i) through their interactions and transformations continuously regenerate and realize the network of processes (relations) that produced them; and (ii) constitute it (the machine) as a concrete unity in space in which they (the components) exist by specifying the topological domain of its realization as such a network." - Una macchina autopoietica è una macchina organizzata (definita come un'unità) come una rete di processi di produzione (trasformazione e distruzione) di componenti che: (i) attraverso le loro interazioni e trasformazioni rigenerano e realizzano continuamente la rete di processi (relazioni) che le ha prodotte; e (ii) costituiscono essa stessa (la macchina) come un'unità concreta nello spazio in cui esse (le componenti) esistono, specificando il dominio topologico della sua realizzazione come tale rete (traduzione a cura dell'autore del presente lavoro).

Un sistema vivente è definito dunque come autopoietico[146], vale a dire un insieme le cui componenti interagiscono secondo relazioni capaci di rigenerare sia gli elementi stessi sia la rete relazionale che li tiene insieme. In questa visione, la vita non è una sostanza ma una dinamica organizzativa, un processo di continua auto-produzione e auto-mantenimento. L'interesse di tale impostazione, traslata nel linguaggio giuridico, consiste nel suggerire che anche il diritto — come sistema sociale — può essere letto in termini autopoietici, ossia come ordine che si rigenera attraverso le proprie pratiche, i propri linguaggi e le proprie istituzioni. Pertanto, la normatività non è un dato statico ma un processo storico e comunicativo che produce sé stesso, ridefinendo di volta in volta i propri confini funzionali nello spazio europeo dell'esperienza giuridica. L'organizzazione che ne deriva in quanto autopoietica è circolare come l'immagine che segue:

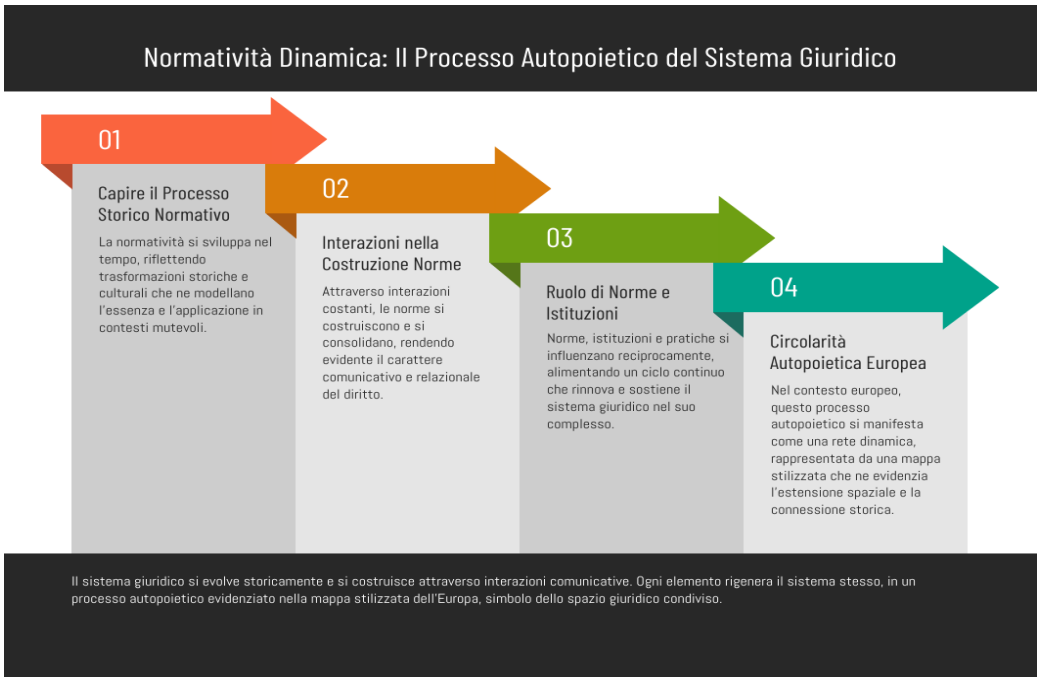

[146] Il termine è stato coniato da Maturana e Varela nei primi anni '70 proprio a partire da questa radice greca, per descrivere la capacità dei sistemi viventi di auto-generarsi e auto-mantenersi.
In greco classico, ποίησις designava ogni attività creativa — da cui deriva anche il termine poesia. L'unione con αὐτός ne enfatizza la circolarità generativa, cioè l'idea che l'organismo sia al tempo stesso prodotto e produttore di sé stesso.

Leggendo l'immagine ne deriva che un sistema è costituito da componenti che interagendo creano "relazioni" che a loro volta danno luogo a nuovi "componenti" che riescono a rigenerare oltreché mantenere la rete delle relazioni sorte.

In questo ambiente "circolare" il sistema è autoreferenziale: mediante le sue stesse componenti il sistema è capace di auto – rigenerarsi.

Ed è questa l'idea centrale ovvero che i sistemi viventi possiedono la singolare proprietà di autoriprodursi di tal guisa che ogni organismo è costituito da una rete di processi che genera i propri componenti, e questi, a loro volta rigenerano la rete che li ha generati. Questa capacità di auto-generarsi e auto-mantenersi è ciò che Maturana e Varela definiscono *autopoiesi* — la caratteristica distintiva del vivente rispetto a ogni altro tipo di sistema.

Nel loro studio sulla natura dei sistemi viventi, Maturana e Varela propongono una distinzione fondamentale tra ordini di sistemi autopoietici, basata sul grado di complessità organizzativa. Questa classificazione non è solo rilevante per la biologia, ma offre una chiave interpretativa potente per comprendere l'evoluzione dei sistemi normativi e, in particolare, per fondare il legal design come metateoria del diritto.

Gli autori[147] elaborano a tal uopo, tre sistemi:

1. I **sistemi autopoietici di primo ordine** → costituiscono le forme più elementari di organizzazione vivente. Essi comprendono entità indivisibili, come le cellule o gli organismi unicellulari, la cui identità si configura attraverso una rete di processi molecolari interni che operano entro un limite fisico – la membrana – prodotto dallo stesso sistema. In tali

[147] Maturana, H. R., & Varela, F. J., *Autopoiesis and Cognition*, op. cit., pp. 75 - 78

organismi, ogni componente assolve una funzione orientata alla rigenerazione e al mantenimento dell'unità complessiva. La loro organizzazione si caratterizza per una *chiusura operativa*, in virtù della quale le operazioni interne risultano interdipendenti e finalizzate alla conservazione dell'autonomia del sistema.

2. I **sistemi autopoietici di secondo ordine** → si originano dall'interconnessione strutturata di molteplici sistemi di primo ordine. Gli organismi multicellulari – tra cui l'essere umano – rappresentano un esempio paradigmatico di questa configurazione: ciascuna cellula mantiene la propria autopoiesi, ma l'insieme delle interazioni tra le cellule dà luogo a proprietà emergenti, non riconducibili alla mera somma delle parti. Varela E Maturana sostengono che il multicellulare non è autopoietico nel dominio molecolare, bensì in un dominio superiore, determinato dall'accoppiamento strutturale delle sue componenti.
3. I **sistemi autopoietici di terzo ordine** → sono rappresentati da organismi multicellulari capaci di generare altre entità collettive

Ebbene, i sistemi come quello di terzo ordine pongono interrogativi epistemologici in quanto la logica interna di tale ipotesi suggerirebbe che sistemi viventi di secondo ordine — ossia organismi complessi già risultanti dall'integrazione autopoietica di unità cellulari — si costituiscano in reti interattive ricorsive capaci di produrre e preservare un'organizzazione sistemica sovraindividuale che trascenda la mera sommatoria delle componenti, manifestando invece una forma emergente di autoriproduzione collettiva. Formazioni biologiche sociali quali i formicai, gli alveari o le comunità di altri insetti eusociali si presterebbero, in linea di principio, a essere interpretate come manifestazioni paradigmatiche di tale

livello organizzativo: in questi collettivi si osservano infatti pattern di coordinazione comportamentale, divisione funzionale del lavoro, comunicazione chimica complessa e capacità di autoregolazione e autoriparazione che sembrano configurare un'unità operativa autonoma rispetto agli individui che la compongono, suggerendo l'esistenza di processi organizzativi che si situano su un piano ontologico distinto da quello dei singoli organismi partecipanti.

Orbene, la questione dell'estensione del paradigma autopoietico ai sistemi sociali si configura come uno snodo teoretico di estrema delicatezza, poiché implica una dilatazione concettuale che travalica il dominio biologico originario generando un'estensione metaforica che tradisce il rigore definitorio della teoria[148].

Se l'autopoiesi implica necessariamente la produzione materiale dei propri componenti attraverso una rete metabolica chiusa, risulta evidente che una famiglia o un'istituzione giuridica non "producono" i propri membri come una cellula sintetizza le proprie macromolecole; gli esseri umani conservano la propria autonomia autopoietica individuale anche quando partecipano a formazioni sociali complesse, sicché le relazioni sociali si configurano primariamente come relazioni di comportamento e non come relazioni autopoietiche in senso biologico stretto. Tale distinzione non rappresenta un mero cavillo terminologico, bensì la difesa dell'integrità concettuale di una teoria che ha fondato la propria plausibilità scientifica sulla precisione definitoria e sulla verificabilità empirica del criterio di produzione componenziale.

L'organizzazione designa l'insieme delle relazioni necessarie che definiscono l'identità di classe di un sistema, ossia la configurazione invariante che consente

[148] Urrestarazu Hugo, *Social Autopoiesis?* – articolo in Constructivist Foundations9(2), Marzo 2014, pp. 153-166

di riconoscere quell'ente come appartenente a una determinata tipologia sistemica; la struttura, per contro, indica l'insieme effettivo e contingente delle relazioni che, in un dato istante storico, realizzano concretamente quella medesima organizzazione. Un sistema vivente può attraversare trasformazioni strutturali anche radicali — modificando la propria composizione materiale, le proprie connessioni interne, le proprie modalità operative — senza perdere la propria organizzazione autopoietica, ossia senza cessare di essere quell'unità vivente; viceversa, l'alterazione dell'organizzazione comporta necessariamente la disintegrazione dell'identità sistemica e l'uscita dalla classe di riferimento.

Questa impostazione concettuale rende comprensibile il fenomeno dell'identità nella trasformazione, chiarendo come i sistemi viventi possano cambiare incessantemente senza "divenire altro" e, contestualmente, illumina le ragioni teoretiche per cui l'estensione indiscriminata del concetto di autopoiesi al dominio sociale risulta problematica: mentre un organismo produce continuamente i propri componenti molecolari conservando un'organizzazione invariante, un sistema sociale non produce materialmente gli individui che lo costituiscono, né può rivendicare una chiusura operativa di tipo biologico rispetto al proprio ambiente.

Nel quadro teorico di Maturana e Varela, ogni sistema autopoietico esiste necessariamente in un *medium*[149] (un determinato *ambiente*), con cui intrattiene una relazione peculiare denominata accoppiamento strutturale[150]: una storia di

[149] Maturana – Varela, op. cit., p. 75 "In the history of interactions of a composite unity in its *medium*, both the unity and the *medium* operate as independent systems that, in each interaction, trigger in each other structural changes while maintaining their individual organizations." – "Nella storia delle interazioni di un'unità composita nel suo *medium*, sia l'unità che il *medium* operano in ciascuna interazione come sistemi indipendenti che, inducendo l'uno nell'altro un cambiamento strutturale, selezionano l'uno nell'altro un cambiamento strutturale… se il suo adattamento è conservato… dà luogo a un *accoppiamento strutturale* continuato con esso". La traduzione è stata operata dall'autopre del presente lavoro.

[150] Maturana – Varela, op.cit., pp. 75 – 78 "We speak of *structural coupling* whenever there is a history of recurrent interactions leading to the structural congruence between two (or more) systems."

interazioni ricorrenti che conduce progressivamente a una congruenza reciproca tra sistema e ambiente, senza che ciò implichi né un adattamento passivo del sistema alle determinazioni esterne, né una proiezione unilaterale delle proprie strutture interne sul mondo circostante.

Guardando all'accoppiamento strutturale, si configura come un processo co-evolutivo in cui le perturbazioni provenienti dall'ambiente – medium, innescano cambiamenti strutturali nel sistema che sono però determinati dalla struttura già posseduta dal sistema stesso al momento dell'interazione, mentre le azioni del sistema, specularmente, perturbano il medium modificandone le condizioni di contesto senza tuttavia determinarne univocamente gli stati successivi. Da questo intreccio dialettico emerge il principio del determinismo strutturale: ciò che cambia all'interno del sistema dipende esclusivamente dalla struttura che il sistema possiede al momento della perturbazione, non dalle caratteristiche intrinseche della perturbazione stessa, sicché uno stesso stimolo ambientale può produrre effetti radicalmente diversi in sistemi con strutture differenti, e stimoli diversi possono generare effetti identici in presenza di strutture appropriate. Tale concezione sovverte radicalmente l'epistemologia rappresentazionista e il paradigma input-output delle scienze cognitive classiche. Al modello lineare della mente come dispositivo di elaborazione di informazioni, Maturana e Varela contrappongono una concezione relazionale e dinamica della conoscenza, in cui l'interazione tra organismo e ambiente non è un processo di mera ricezione o trasmissione di dati, ma una co-determinazione strutturale: un continuo

- "As a result of their history of interactions, the structures of the systems become congruent, without loss of their operational autonomy.". Tradotti i passi riportati indicano rispettivamente: "Parliamo di accoppiamento strutturale ogniqualvolta esista una storia di interazioni ricorrenti che conduce a una congruenza strutturale tra due (o più) sistemi." e "Come risultato di questa storia di interazioni, le strutture dei sistemi diventano congruenti, senza tuttavia perdere la loro autonomia operativa."

aggiustamento reciproco che consente al sistema vivente di conservare la propria organizzazione.

In questa cornice, conoscere equivale ad en-azione incarnata (*embodied enaction*)[151], cioè alla generazione del mondo attraverso l'agire corporeo e situato del soggetto biologico nel suo medium.

Dunque, da tale visione teoretica discende una tipologia tripartita delle interazioni tra sistema e ambiente:

1. le ***interazioni neutre***, che non producono alcun effetto rilevante sulla struttura del sistema;
2. le ***perturbazioni***, che inducono cambiamenti strutturali preservando tuttavia l'organizzazione autopoietica e quindi l'identità di classe;
3. le ***interazioni distruttive***, che alterano irreversibilmente l'organizzazione determinando la disintegrazione dell'unità autopoietica e la cessazione della sua esistenza come sistema vivente.

L'ampiezza della plasticità strutturale — ossia la capacità di un organismo vivente, ma anche di un sistema sociale o cognitivo, di modificare la propria struttura interna in risposta alle perturbazioni provenienti dal proprio ambiente di interazione, senza perdere la propria organizzazione. — varia enormemente tra diversi sistemi biologici e dipende criticamente dalla complessità organizzativa raggiunta: negli organismi multicellulari dotati di sistema nervoso, l'evoluzione di quest'ultimo amplia esponenzialmente il dominio degli stati possibili, moltiplicando la gamma di risposte comportamentali compatibili con la conservazione dell'identità e potenziando la capacità del sistema di navigare

[151] Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E., *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience.* Cambridge, MA: MIT Press, 1990, pp. 149–152.

ambienti complessi e mutevoli senza collassare né disintegrarsi. Il sistema nervoso opera quindi non come organo di rappresentazione del mondo esterno, ma come dispositivo di coordinazione interna che mantiene la coerenza operativa dell'organismo nel flusso delle sue interazioni, generando correlazioni senso-motorie che consentono l'accoppiamento strutturale con domini sempre più estesi di perturbazioni ambientali.

La comunicazione, in questo quadro epistemologico, non può più essere intesa secondo il modello trasmissivo classico come trasferimento di informazioni codificate da un emittente a un ricevente, bensì si riconfigura radicalmente come coordinazione di comportamenti all'interno di domini consensuali progressivamente stabilizzati attraverso l'accoppiamento strutturale tra organismi interagenti.

Il linguaggio non è un sistema simbolico convenzionale sovrapposto a capacità cognitive già esistenti. Emerge invece come iterazione della coordinazione comportamentale: coordinazioni di coordinazioni di azioni che generano un dominio descrittivo qualitativamente nuovo, nel quale gli esseri umani possono osservare il proprio osservare, riflettere sulle proprie distinzioni, astrarre concetti e costruire teorie scientifiche.

Questa visione riformula radicalmente l'oggetto stesso della teoria della comunicazione e, per estensione, della teoria del diritto: non più messaggi trasferiti tra menti separate, né rappresentazioni mentali condivise attraverso codici simbolici, bensì configurazioni ricorrenti di coordinazioni comportamentali che orientano l'azione collettiva attraverso la stabilizzazione di aspettative reciproche e la costituzione di domini di realtà socialmente costruiti. Il significato non preesiste alla comunicazione né è contenuto nelle parole o nei segni. Esso emerge

dall'accoppiamento strutturale tra interlocutori come risultante delle loro storie di interazioni condivise. Di conseguenza, la comprensione non garantisce mai un'identità semantica tra menti, ma costituisce piuttosto una compensazione strutturale adeguata al mantenimento del coordinamento comportamentale.

Questa concezione relazionale e dinamica del linguaggio trova il suo radicamento ontologico nella svolta *enattiva*[152] inaugurata da Varela e poi sviluppata da Thompson, che completa il quadro teorico dell'autopoiesi applicato al diritto e al linguaggio.

L'enattivismo assume e rielabora il principio di autopoiesi formulato da Humberto Maturana e Francisco Varela, secondo cui gli organismi viventi si auto-organizzano e si mantengono attraverso un continuo scambio con il proprio ambiente.

La cognizione non è dunque il riflesso di un mondo esterno già dato, ma l'espressione del processo autogenerativo dell'organismo, che costruisce attivamente le proprie condizioni di senso nell'interazione con ciò che lo circonda.

Pertanto, percepire equivale ad agire: la mente non elabora rappresentazioni statiche, ma fa emergere significati attraverso l'attività incarnata del soggetto nel suo habitat.

La conoscenza si configura così come un processo di co-determinazione, in cui organismo e ambiente si trasformano reciprocamente nel corso della loro storia di interazioni.

[152] Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E., op. cit., 149. "the enactive approach to cognition … regards cognitive systems in terms of their autonomous, sense-making activity" – "L'approccio enattivo alla cognizione considera i sistemi cognitivi in termini della loro attività autonoma di costruzione di senso" - Traduzione a cura dell'autore del presente lavoro.

Dunque, l'enattivismo rende esplicito il legame tra autonomia organizzativa, costruzione di senso (*sense-making*)[153] e incorporazione: conoscere significa mantenere la propria identità dinamica attraverso l'adattamento plastico delle strutture interne. Ciò che nel primo modello autopoietico appariva come semplice coordinamento di comportamenti viene reinterpretato come processo generativo incarnato, nel quale il vivente, agendo nel mondo, co-costruisce il proprio orizzonte di significato.[154]

Il fulcro, dunque, diviene la cognizione individuale ed essa trova il suo naturale sviluppo nella dimensione intersoggettiva attraverso il concetto di *participatory sense-making* elaborato da De Jaegher e Di Paolo [155].

Di fatti gli autori evidenziano che l'enattivismo individuale mostra come l'organismo autonomo costruisce attivamente il proprio mondo di significato attraverso l'azione incarnata. Per cui, l'approccio sociale enattivo dimostra che nell'interazione tra due o più soggetti emerge una dinamica qualitativamente nuova, irriducibile alla mera somma dei processi cognitivi individuali[156]

Il *participatory sense-making* definisce " *The notion of sense-making in this realm becomes participatory sense-making. This notion defines a spectrum of participation, from simpler cases of orientation of individual sense-making to joint sense-making (exemplified in acts that can only be completed socially, like the act of handing over an object).*"[157] Ovvero "uno spettro di partecipazione, dai casi più semplici di orientamento della costruzione di senso individuale fino alla

[153] Thompson, E., *Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind*. Cambridge, 2007, MA: Harvard University Press, pp. 128-166.
[154] Thompson, E., *Mind in Life*, op. cit., pp. 13-16; 37-66.
[155] De Jaegher, H., & Di Paolo, E., *Participatory sense-making: An enactive approach to social cognition. Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 2007, 6(4), pp. 485-507
[156] De Jaegher, H., & Di Paolo, E., op.cit., pp. 485 e 486
[157] De Jaegher, H., & Di Paolo, E., op.cit., p. 488.

costruzione di senso congiunta (esemplificata in atti che possono essere completati solo socialmente, come l'atto di passare un oggetto)"[158].

Nell'incontro sociale, il processo di interazione stesso può acquisire una forma di autonomia operativamente definita: non si verifica una mera giustapposizione di individui cognitivi, ma emerge un processo coordinato di livello superiore che retroagisce sugli individui partecipanti, modulandone gli stati senza tuttavia determinarli.

Pertanto, configura una forma di causalità circolare tra livello individuale e livello interazionale che sfida le ontologie riduzioniste e le epistemologie atomistiche[159].

Come sottolineano De Jaegher e Di Paolo, "il problema della cognizione sociale viene riformulato come quello di capire come il significato viene generato e trasformato nell'interazione tra il processo di interazione in corso e gli individui impegnati in esso"[160]. L'autonomia dell'interazione si manifesta attraverso una doppia relazione: da un lato, gli agenti sostengono l'incontro sociale; dall'altro, l'incontro stesso influenza gli agenti investendoli del ruolo di agenti interattivi. Gli individui e l'interazione co-emergono reciprocamente, in una dinamica che supera la circolarità che deriverebbe dal pre-concepire gli individui come partecipanti già costituiti attivi nell'interazione.

Questo processo si può riassumere con alcuni grafici che mettono a confronto anche i modelli di interazione:

[158] Traduzione a cura dell'autore del presente lavoro.
[159] De Jaegher, H., Di Paolo, E., & Gallagher, S. (2010). Can social interaction constitute social cognition? *Trends in Cognitive Sciences*, 14(10), 441-447.
[160] De Jaegher, H., & Di Paolo, E. (2007), op. cit., p. 485.

Modello tradizionale riduzionista →

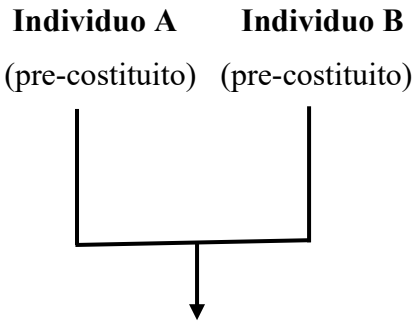

Modello Enattivo di co-emergenza →

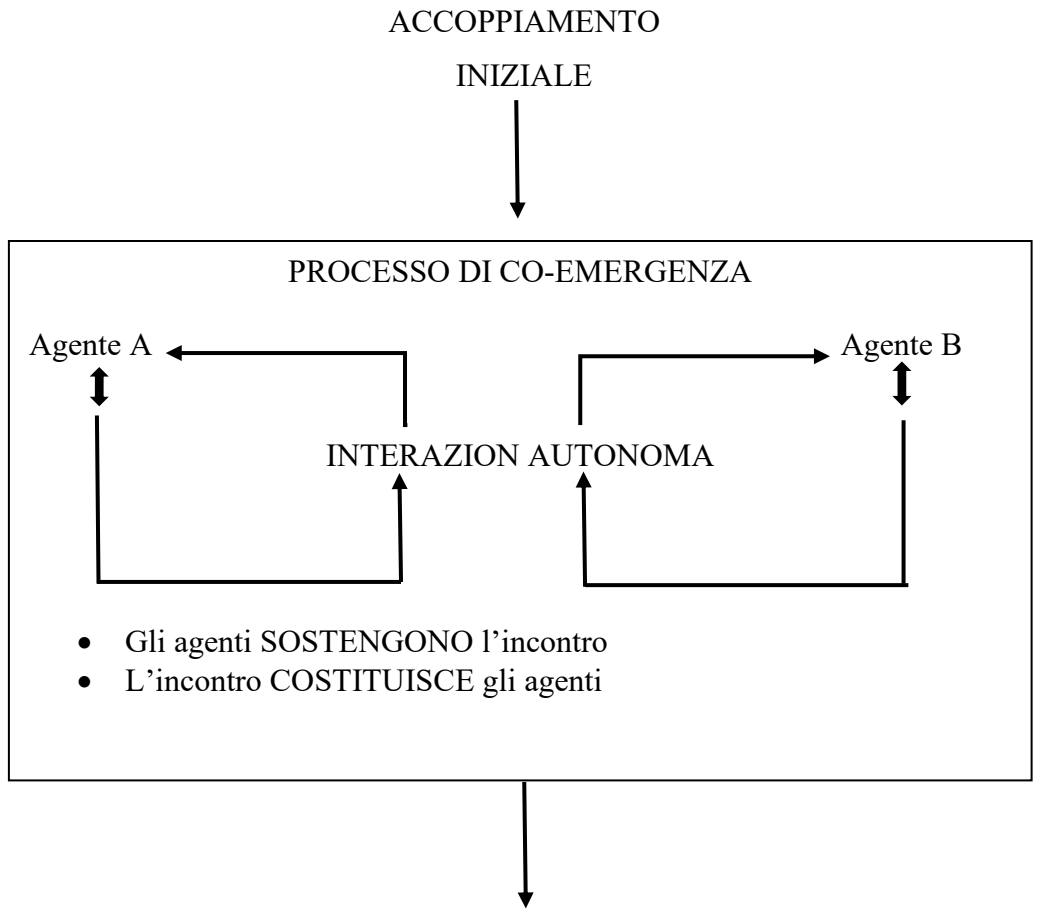

Casualità circolare →

INDIVIDUI

↕

sostengono

↓

INTERAZIONE

↑

costituisce

↕

INDIVIDUI

(come interattori)

Questa concezione – rappresentata anche graficamente - promana anche dall'apporto teorico del filosofo e psichiatra Thomas Fuchs[161] che, insieme a De Jaegher, ha approfondito alcuni concetti, fornendo alla presente ricerca ulteriori spunti critici utili a sostenere la fenomenologia giuridica in senso autopoietico.

A tal proposito gli autori scrivono:

*"Social understanding is conceived as a continuous dynamic process of participatory sense-making and mutual incorporation, which can be analyzed both in terms of agentive dynamic systems and in terms of the phenomenological constitution of a common intercorporeality."ovvero "*La comprensione sociale è concepita come un processo dinamico continuo di costruzione di senso partecipativa e mutua incorporazione, che può essere analizzato sia in termini di sistemi dinamici agentivi,

[161] Thomas Fuchs è uno psichiatra e filosofo tedesco, attualmente Karl Jaspers Professor di Filosofia e Psichiatria presso l'Università di Heidelberg, dove dirige anche la sezione "Psicopatologia e Psicoterapia Fenomenologica" presso la Clinica Psichiatrica Universitaria.

sia in termini di costituzione fenomenologica di una intercorporeità comune"[162].

Questa definizione di Fuchs e De Jaegher[163], segna un passaggio cruciale nella teoria della comprensione sociale: da una visione individualistica e cognitivista, centrata sull'inferenza dei contenuti mentali altrui, a una prospettiva relazionale, incarnata e dinamica. La comprensione non è più vista come un processo interno all'individuo, ma come qualcosa che emerge nell'interazione, attraverso il corpo, il tempo e l'affettività condivisa.

Si sviluppa ed afferma così il concetto di mutua incorporazione (*mutual incorporation*), il quale descrive il modo in cui due soggetti, nel corso dell'interazione, si co-regolano e si influenzano reciprocamente, fino a formare un sistema dinamico comune. Dal punto di vista dei sistemi agentivi, questa interazione è un processo di coordinazione che evolve nel tempo, mentre dal punto di vista fenomenologico, essa costituisce una intercorporeità condivisa, in cui i vissuti si intrecciano e si co-costruisce il senso.

Né conseguono alcune implicazioni di rilievo:

a) Supera la separazione tra mente e corpo, mostrando come il senso si costruisca nel corpo e tra i corpi.
b) Riconosce la dimensione temporale e affettiva della comprensione, valorizzando il ritmo, il tono e la presenza.
c) Offre una base teorica per ripensare pratiche come la psicoterapia, l'educazione e la comunicazione, dove la relazione è il luogo primario del senso.

[162] Traduzione a cura dell'autore del presente lavoro.
[163] Fuchs, T., & De Jaegher, H. (2009). Enactive intersubjectivity: Participatory sense-making and mutual incorporation. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 8(4), pp. 465-466

A tal fine, l'intersoggettività non è un compito "solitario" di decifrare o simulare i movimenti altrui, ma significa entrare in un processo di interazione incarnata e generare significato comune attraverso di esso[164]

In questa prospettiva, la comprensione sociale come mutua incorporazione diventa una chiave per interpretare il diritto non solo come struttura normativa, ma come processo dinamico di costruzione di senso giuridico. Il diritto non è un insieme di regole statiche, ma un sistema che si evolve attraverso l'interazione tra attori, testi, contesti e pratiche.

Questa concezione dell'interazione incarnata si inserisce nella più ampia cornice teorica che considera la soggettività e la comprensione come processi emergenti, situati e relazionali. In particolare, da come è stato riportato poc'anzi, la prospettiva enattiva — sviluppata da Varela, Thompson— sostiene che la mente non è un contenitore di rappresentazioni, ma un sistema che enatta il mondo, cioè lo costruisce attivamente attraverso l'interazione con esso. Il corpo, in questa visione, non è un veicolo passivo, ma il luogo primario della cognizione.

Applicando questa visione alla comprensione sociale, come fanno Fuchs e De Jaegher, si arriva a concepire l'intersoggettività non come un processo di inferenza mentale, ma come una co-costruzione incarnata del senso. La mutua incorporazione descrive proprio questo: un processo in cui i soggetti si influenzano reciprocamente, si incorporano l'un l'altro nei propri ritmi corporei e percettivi, generando una forma di senso condiviso che non appartiene a nessuno dei due singolarmente, ma che si dà tra di loro.

Questa dinamica può essere letta anche attraverso la lente della autopoiesi, intesa

[164] Fuchs, T., & De Jaegher, H., OP. CIT., PP. 477 – 481.

come capacità di un sistema di auto-costruirsi e auto-mantenersi. Il diritto, nella teoria di Niklas Luhmann, è un sistema autopoietico: si riproduce attraverso atti comunicativi che ne rispettano la codifica interna (giusto/ingiusto). Tuttavia, questa visione rischia di essere troppo chiusa se non si considera la dimensione incarnata e relazionale della comprensione giuridica.

Ed è qui che entra in gioco il legal design: non solo come strumento per rendere il diritto più accessibile (user-friendly), ma come metateoria che ripensa il diritto come sistema aperto alla partecipazione, alla corporeità, alla temporalità. Il legal design, infatti, progetta il diritto non solo per essere applicato, ma per essere vissuto, compreso e incorporato dagli utenti. In questo senso, esso si configura come una forma di riflessività autopoietica, che non si limita a riprodurre il sistema, ma lo interroga, lo modifica e lo rende sensibile all'esperienza.

In sintesi, l'interazione incarnata non è solo una chiave per comprendere la comunicazione tra individui, ma una lente potente per ripensare il diritto stesso: da struttura normativa a ambiente relazionale, da codice astratto a pratica vissuta, da sistema chiuso a spazio di senso condiviso. Il legal design, pertanto, non è solo un'innovazione tecnica, ma una teoria del diritto incarnato.

Questa complessa e composita elaborazione teorica[165] trova il suo compimento

[165] Questa concezione teorica della comprensione sociale come processo dinamico, partecipativo e incarnato — fondata sull'interazione corporea e sulla mutua incorporazione — costituisce il filo logico che tiene insieme la visione del diritto oggetto della presente ricerca dottorale. Essa è asservita alla dimostrazione che il diritto, nella sua funzione più profonda, deve essere funzionale al cittadino, orientato alla comprensione, all'accessibilità e alla partecipazione. Il diritto non può più essere pensato come struttura astratta e autoreferenziale, ma come consociazione vivente, capace di generare senso nella relazione con i suoi destinatari.
In questa misura, il legal design non è semplicemente uno strumento operativo o una tecnica comunicativa: è l'evoluzione diretta di questa concezione del diritto, tanto da poterne rappresentare la metateoria per eccellenza nell'esperienza giuridica europea contemporanea. Il legal design riprende e radicalizza l'idea che il diritto debba essere progettato per e con il cittadino, rendendo visibile la dimensione incarnata, situata e relazionale della normatività.
Attraverso il legal design, il diritto si ripensa come sistema aperto, sensibile all'esperienza, capace di incorporare la pluralità dei vissuti e di generare forme di senso condiviso. In questo modo, il legal

nell'analisi del linguaggio come fenomeno enattivo e partecipativo. Come dimostrano Di Paolo, Cuffari e De Jaegher che, nel loro lavoro sistematico sul linguaggio, hanno dimostrato che lo stesso non è qualcosa che aggiungiamo a una serie di capacità cognitive preesistenti, ma costituisce un nuovo modo di essere incarnati. Per l'appunto, dal testo rileva che "Bodies are unfinished, always becoming. Linguistic bodies, particularly so. They are always constituting themselves through their activities in linguistic communities. For this reason, we will pursue a *constitutive* approach to language, conceiving it not simply as a set of sophisticated skills for communication, expression, and so on, but as defining of humanness. Alongside this constitutive view, we adopt the perspective that language is not a static entity, manifested as a set of rules, vocabularies, nor even a series of communication events. Language is a living stream of activity in the sociomaterial world of practices and history. Language is a field of struggle, transformation, criticism, of human enaction. A guiding assumption is that the problem of understanding language is the problem of explicating the co-emergence of certain patterns of social organization and certain forms of embodied agency."[166] ovvero "I corpi sono incompleti, sempre in divenire. I corpi linguistici, in particolare, lo sono ancora di più. Essi si costituiscono continuamente attraverso le loro attività all'interno delle comunità linguistiche. Per questa ragione, adotteremo un approccio costitutivo al linguaggio, concependolo non semplicemente come un insieme di abilità sofisticate per la comunicazione, l'espressione e simili, ma come qualcosa che definisce l'essere umano. Accanto a questa visione costitutiva, assumiamo la prospettiva secondo cui il linguaggio non

design non solo migliora la comunicazione giuridica, ma ne ridefinisce le basi epistemologiche, offrendo una nuova teoria del diritto come pratica interattiva e partecipativa.

[166] Di Paolo, E. A., Cuffari, E. C., & De Jaegher, H. (2018). *Linguistic Bodies: The Continuity Between Life and Language*. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 3-9.

è un'entità statica, manifestata come un insieme di regole, vocabolari, né come una serie di eventi comunicativi. Il linguaggio è un flusso vivente di attività nel mondo sociomateriale delle pratiche e della storia. Il linguaggio è un campo di lotta, trasformazione, critica, di enazione umana.

Un presupposto guida è che il problema della comprensione del linguaggio sia il problema di esplicitare la co-emergenza di certi schemi di organizzazione sociale e di certe forme di agenzia incarnata"

Ne discende che la continuità tra vita, mente e linguaggio si manifesta attraverso il concetto di "corpi linguistici" (*linguistic bodies*): ciascuno di noi è un corpo linguistico all'interno di una comunità di altri corpi linguistici, e il linguaggio emerge come trasformazione radicale delle modalità di costruzione di senso partecipativa già presenti nella dimensione prelinguistica dell'interazione sociale.

Tale fenomenologia dell'intersoggettività incarnata illumina dimensioni fondamentali dell'esperienza giuridica — dalla negoziazione contrattuale alla deliberazione giudiziale, dalla costruzione normativa al riconoscimento dei diritti — che risultano opache o distorte quando analizzate attraverso modelli computazionali o rappresentativi della mente.

È precisamente su questo terreno epistemologico che si innesta la radicalizzazione luhmanniana della teoria autopoietica, operazione teoretica che segna una svolta paradigmatica rispetto alle cautele osservata da Varela e soprattutto Maturana, e inaugura un programma di ricerca sociologica destinato a ridefinire profondamente la comprensione dei fenomeni sociali e, in particolare, del diritto come sistema funzionalmente differenziato. Luhmann, infatti, compie una mossa concettuale audace e controversa: contrariamente a Maturana, che esclude la

possibilità di sistemi sociali autopoietici mantenendo gli esseri umani come unici portatori di autopoiesi nel dominio sociale, Luhmann sostiene che i sistemi sociali sono effettivamente autopoietici, ma ridefinisce radicalmente quale sia l'elemento basale, il componente ultimo che viene prodotto secondo autopoiesi. Tale elemento non è l'essere umano, né l'azione sociale, né tantomeno la coscienza individuale, bensì la **comunicazione** intesa come *evento emergente, irriducibile e autoriferenziale che costituisce la sostanza esclusiva del sociale*[167].

Questa tensione verso il decentramento antropologico (radicale) — che sottrae l'essere umano dal cuore stesso della società per collocarlo paradossalmente nell'ambiente del sistema sociale — rappresenta forse l'aspetto più controintuitivo e filosoficamente provocatorio dell'intera costruzione luhmanniana, eppure è proprio questa mossa a garantire la coerenza dell'applicazione del paradigma autopoietico al sociale: se i sistemi sociali producono comunicazioni mediante comunicazioni, allora essi soddisfano rigorosamente il criterio della produzione componenziale, poiché ogni comunicazione emerge da comunicazioni precedenti e rende possibili comunicazioni successive, in una concatenazione operativamente chiusa che costituisce l'autopoiesi del sociale. Gli esseri umani, in quanto sistemi

[167] Niklas Luhmann, nel suo fondamentale Social Systems (1995), pubblicato da Stanford University Press, esplicita tra le pagine 137–142 che i sistemi sociali devono essere intesi come sistemi di comunicazione, e non come sistemi di azione, di attori o di coscienza. Come afferma chiaramente: "*Social systems are systems of communication. Not of action, not of actors, not of consciousness. Communication is the mode of autopoietic reproduction of social systems*." Ovvero "I sistemi sociali sono sistemi di comunicazione. Non di azione, non di attori, non di coscienza. La comunicazione è il modo di riproduzione autopoietica dei sistemi sociali.". In queste pagine, Luhmann chiarisce che la comunicazione è l'unità fondamentale del sociale, non l'individuo né l'azione. Essa è autopoietica, cioè si riproduce autonomamente secondo le proprie regole operative; è emergente e irriducibile, poiché non può essere spiegata come somma di atti individuali né come semplice trasmissione di informazioni; ed è autoriferenziale, in quanto ogni comunicazione presuppone e genera altra comunicazione. Questa concezione rompe con le tradizioni sociologiche che pongono al centro l'agente, la coscienza o l'intenzionalità. Per Luhmann, il sociale è ciò che accade quando la comunicazione si auto-organizza, creando reti, strutture e significati che non dipendono da singoli soggetti ma dalla logica interna del sistema comunicativo. Tale visione costituisce una delle basi teoriche più influenti per interpretare il diritto come sistema autopoietico, e può essere efficacemente integrata con approcci contemporanei come il legal design, che ne rappresenta una possibile evoluzione metateorica.

psichici dotati di coscienza, esistono certamente e sono indispensabili per la comunicazione, ma non appartengono al sistema sociale: essi costituiscono l'ambiente necessario del sistema, con cui il sistema intrattiene accoppiamenti strutturali complessi e continuamente rigenerati, ma restano ontologicamente esterni alla rete autopoietica delle comunicazioni. Questa distinzione sistema/ambiente, lungi dall'essere una bizzarria speculativa, permette a Luhmann di risolvere elegantemente il problema dell'individualità nell'ordine sociale: l'essere umano concreto non viene né dissolto nel collettivo né frammentato tra molteplici appartenenze sistemiche, ma preserva la propria unitarietà biologica e psichica proprio perché situato nell'ambiente di tutti i sistemi sociali, partecipando a ciascuno di essi attraverso accoppiamenti strutturali specifici ma rimanendo irriducibile a qualsiasi di essi.

La comunicazione, nell'accezione luhmanniana, non è un atto di trasmissione né un processo di condivisione di contenuti mentali, ma un evento emergente che si costituisce attraverso la sintesi di tre selezioni: l'informazione, l'atto del comunicare e la comprensione. Una comunicazione si realizza compiutamente solo quando la differenza tra informazione e atto del comunicare viene osservata e compresa, non necessariamente nel senso di essere accettata o condivisa, ma nel senso di essere processata come comunicazione distinguibile da mero rumore o comportamento meccanico. Questa triade selettiva è indivisibile: non esiste informazione prima della comunicazione che la selezioni, non esiste atto del comunicare separabile dal contenuto informativo, non esiste comunicazione che non sia già stata compresa come comunicazione, poiché solo la comprensione — intesa come operazione selettiva che attribuisce significato distinguendo tra informazione e modalità di comunicazione — completa l'evento comunicativo

rendendolo disponibile come base per comunicazioni successive. La comunicazione è quindi autopoietica nel senso più rigoroso: essa produce se stessa differenziandosi dal proprio ambiente, selezionando continuamente cosa valga come informazione, come venga comunicato e come venga compreso, e collegando ogni comunicazione ad altre comunicazioni in catene di riferimento che costituiscono la storia e la memoria del sistema. In modo cruciale, la comunicazione non può essere controllata da alcuna coscienza individuale. Quando un soggetto comunica, non può determinare in anticipo come il messaggio verrà compreso né quale interpretazione gli verrà attribuita; quando ascolta, non può impedire che la propria comprensione produca associazioni e connessioni non previste dall'emittente. La comunicazione possiede una propria emergenza sistemica che trascende le intenzioni soggettive[168]. Come conseguenza, il sistema sociale non è mai completamente trasparente né governabile dai suoi partecipanti, ma manifesta dinamiche proprie che seguono logiche autoreferenziali.

La concezione luhmanniana della comunicazione come processo autopoietico che trascende i soggetti individuali è radicalmente opposta all'approccio enattivo di De Jaegher, Di Paolo e Fuchs, dove invece la comunicazione emerge dall'interazione incarnata tra soggetti corporei che co-costruiscono partecipativamente il significato. Appare necessario evidenziare che questa divergenza ontologica si manifesta su tre livelli fondamentali che rivelano due visioni incompatibili del sociale.

Per Luhmann, la comunicazione non appartiene agli esseri umani ma costituisce un'operazione emergente del sistema sociale: solo la comunicazione può

[168] Luhmann, N. (1992). What is communication? *Communication Theory*, 2(3), pp. 251-259.

comunicare. Gli individui, in quanto sistemi psichici dotati di coscienza, appartengono all'ambiente del sistema sociale, non al sistema stesso. La comunicazione si produce ricorsivamente attraverso comunicazioni precedenti, indipendentemente dalle intenzioni dei soggetti coinvolti: quando un soggetto parla, non può determinare come verrà compreso; quando ascolta, non può impedire che la propria comprensione produca associazioni non previste dall'emittente. Questa esclusione programmatica del soggetto e del corpo dalla teoria sociale mira a evitare ogni forma di riduzionismo psicologico o biologico: i sistemi sociali sono costituiti da comunicazioni, non da persone, e il significato emerge sistemicamente dalla ricorsività delle operazioni comunicative, non dalle intenzioni soggettive ma dalle connessioni operative interne al sistema[169].

L'enattivismo, al contrario, parte proprio dalla corporeità: la cognizione è azione incarnata e la dimensione sociale si fonda sull'intercorporeità. La comunicazione è radicata nei corpi viventi ed emerge dall'accoppiamento strutturale tra organismi autonomi che, attraverso l'interazione incarnata, co-generano domini di significato condiviso. Il participatory sense-making presuppone la centralità dei soggetti corporei e della loro esperienza vissuta: non esiste comunicazione senza corpi che agiscono in modalità situata. Fuchs e De Jaegher introducono il concetto di mutua incorporazione: nell'interazione sociale, i corpi viventi si estendono reciprocamente formando una comune intercorporeità. La comprensione sociale non è simulazione mentale né calcolo rappresentazionale, ma processo incarnato di coordinamento sensomotorio e affettivo. Il significato emerge dall'azione situata degli organismi che, nel preservare la propria autonomia organizzativa,

[169] Luhmann, N. (1992). What is communication? *Communication Theory*, 2(3), 251-259; Id. (1995). *Social Systems*. Stanford: Stanford University Press, pp. 59-102, 137-175; Id. (1997). *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2 voll.

costituiscono un mondo rilevante. Nel dominio sociale, il significato si co-costruisce attraverso il participatory sense-making: non è né esclusivamente individuale né puramente sistemico, ma intersoggettivo, generato dalla dinamica dell'interazione incarnata tra soggetti corporei[170].

Alla luce di questa comparazione teorica, si ritiene che questa divergenza ontologica abbia conseguenze radicali per la concezione del diritto. In prospettiva luhmanniana, il diritto è un sistema funzionale autopoietico che riproduce autonomamente le proprie operazioni attraverso il codice binario diritto/non-diritto, senza alcun riferimento necessario ai soggetti incarnati o alla loro esperienza vissuta. In una prospettiva enattiva, invece, il diritto dovrebbe essere compreso come pratica sociale incarnata, radicata nelle interazioni concrete tra soggetti corporei, nelle loro capacità sensomotorie, nei loro affetti e nelle dinamiche partecipative attraverso cui costruiscono normatività e istituzioni. La norma giuridica non sarebbe allora un'operazione comunicativa autoreferenziale, ma emergerebbe dall'enazione congiunta di soggetti situati che, attraverso l'interazione corporea e linguistica, stabiliscono regolarità normative.

Nonostante queste profonde divergenze teoriche, la teoria di Luhmann offre efficaci strumenti analitici per comprendere la complessità della società moderna, anche se al prezzo di un'astrazione che esclude la dimensione incarnata e fenomenologica dell'esperienza sociale. Su questa base ontologica (fondamentalmente) comunicativa, Luhmann sviluppa la teoria della

[170] De Jaegher, H., & Di Paolo, E. (2007). Participatory sense-making: An enactive approach to social cognition. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 6(4), pp. 485-507; Fuchs, T., & De Jaegher, H. (2009). Enactive intersubjectivity: Participatory sense-making and mutual incorporation. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 8(4), pp. 465-486; Thompson, E. (2007). *Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind*. Cambridge, MA: Harvard University Press; Di Paolo, E. A., Cuffari, E. C., & De Jaegher, H. (2018). *Linguistic Bodies: The Continuity Between Life and Language*. Cambridge, MA: MIT Press.

differenziazione funzionale della società moderna, mostrando come il processo evolutivo abbia condotto alla formazione di sistemi parziali specializzati — economia, diritto, politica, scienza, arte, religione, educazione, mass media — ciascuno dei quali opera attraverso un codice binario specifico che governa l'autopoiesi delle comunicazioni al suo interno.

Su questa base ontologica fondamentalmente comunicativa, Luhmann sviluppa la teoria della differenziazione funzionale della società moderna, mostrando come il processo evolutivo abbia condotto alla formazione di sistemi parziali specializzati — economia, diritto, politica, scienza, arte, religione, educazione, mass media — ciascuno dei quali opera attraverso un codice binario specifico che governa l'autopoiesi delle comunicazioni al suo interno. Il codice binario è uno schema di distinzione che divide l'universo delle possibilità comunicative in un valore positivo e uno negativo, rendendo ogni comunicazione del sistema osservabile e processabile secondo quella distinzione fondamentale: l'economia opera secondo il codice pagamento/non-pagamento o avere/non-avere, la scienza secondo vero/falso, l'arte secondo bello/brutto o riuscito/non-riuscito, la politica secondo potere/non-potere o governo/opposizione. Questi codici non sono valori sostantivi né criteri normativi, ma forme di osservazione che rendono possibile la continuazione autopoietica della comunicazione: ogni comunicazione nel sistema deve essere processabile secondo il codice, e ogni processamento genera nuove comunicazioni che richiedono a loro volta di essere processate, in un circuito operativamente chiuso che costituisce l'autonomia del sistema. La chiusura operativa non significa isolamento causale: i sistemi sono strutturalmente accoppiati con il loro ambiente e dipendono causalmente da innumerevoli condizioni esterne per la loro esistenza materiale e operativa, ma le operazioni con

cui essi processano le perturbazioni ambientali seguono esclusivamente la logica interna del sistema, sicché nessun sistema può operare direttamente all'interno di un altro sistema e nessun evento ambientale determina univocamente le operazioni sistemiche. Questa combinazione di chiusura operativa e apertura cognitiva costituisce il fondamento per comprendere sia l'autonomia dei sistemi funzionali sia la loro capacità di coevoluzione. Benché paradossale in apparenza, tale configurazione permette ai sistemi di mantenere la propria identità operativa (producendo le proprie operazioni solo attraverso le proprie operazioni) pur rimanendo sensibili alle perturbazioni provenienti dall'ambiente, inclusi gli altri sistemi funzionali con cui coesistono nella società complessiva[171]. Il sistema giuridico, in questa prospettiva, si costituisce come sistema autopoietico di comunicazioni che opera secondo il codice binario lecito/illecito, schema distintivo che permette di osservare qualsiasi comportamento, fatto o situazione sotto il profilo della sua qualificazione giuridica. Ogni comunicazione giuridica deve essere processabile secondo questo codice: una sentenza decide se un comportamento sia lecito o illecito, una norma stabilisce condizioni di liceità o illiceità, un contratto produce obbligazioni la cui violazione costituisce illiceità, un diritto soggettivo autorizza azioni lecite o rende illecite interferenze altrui. Il codice lecito/illecito è binario, esclusivo e totalizzante all'interno del sistema: *tertium non datur*, di tal guisa che ogni comunicazione giuridica deve situarsi su uno dei due valori o problematizzare il posizionamento stesso come questione giuridica da risolvere attraverso ulteriori comunicazioni giuridiche. Questa binarietà non implica semplicismo né rigidità: al contrario, la semplicità del codice

[171] Luhmann, N. (1995). *Social Systems*. Stanford: Stanford University Press, pp. 37-38, 442-443. (Edizione originale tedesca: Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984)

rende possibile la gestione della complessità, poiché permette di ridurre l'infinita varietà delle situazioni sociali a una forma osservabile e decidibile entro il sistema, mentre la sofisticazione emerge non dal codice ma dai programmi che regolano l'attribuzione dei valori del codice. I programmi giuridici sono l'insieme delle regole, procedure, dottrine, precedenti e criteri interpretativi che specificano le condizioni sotto le quali una comunicazione debba essere qualificata come lecita o illecita: le norme positive costituiscono il nucleo dei programmi giuridici, ma non li esauriscono, poiché include anche princìpi, clausole generali, topoi argomentativi, standards di ragionevolezza, metodologie ermeneutiche e l'intera dogmatica giuridica che guida l'applicazione delle norme ai casi concreti. I programmi sono variabili, storicamente contingenti e continuamente rielaborati attraverso la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina, mentre il codice rimane invariante: può mutare cosa sia qualificato come lecito o illecito, ma non può venire meno la distinzione stessa senza che il sistema cessi di essere sistema giuridico. La distinzione strutturale tra *codice* e *programmi*[172] consente al sistema giuridico di mantenere una duplice natura: da un lato, una stabilità dogmatica garantita dalla binarietà del codice (le operazioni giuridiche si orientano secondo la differenza giusto/ingiusto); dall'altro, una dinamicità normativa assicurata dai programmi, che interpretano e modulano l'applicazione del codice in funzione dei contesti e delle esigenze evolutive. Tale configurazione rende il diritto autonomo nella sua operatività sistemica, ma al tempo stesso responsivo rispetto agli stimoli provenienti dall'ambiente sociale, permettendogli di essere coerente nella forma e

[172] Niklas Luhmann (2004). *Law as a Social System*. Oxford University Press., pp. 239 – 243. *The code provides the system with a binary distinction that stabilizes its operations, while programs allow for variation, interpretation, and responsiveness to environmental complexity."* - "Il codice fornisce al sistema una distinzione binaria che stabilizza le sue operazioni, mentre i programmi consentono variazione, interpretazione e capacità di risposta alla complessità ambientale."(p.240)

adattivo nella sostanza.

L'autopoiesi del sistema giuridico significa che il diritto produce diritto mediante diritto: ogni norma è prodotta secondo procedure giuridicamente regolate, ogni sentenza applica norme giuridiche preesistenti interpretandole secondo canoni giuridicamente riconosciuti, ogni diritto soggettivo deriva da norme che conferiscono poteri e facoltà, ogni istituto giuridico si definisce attraverso riferimenti ad altri istituti in una rete intertestuale che costituisce l'ordinamento. Non esiste norma giuridica che non presupponga altre norme giuridiche per la sua validità, applicabilità e interpretazione; non esiste decisione giuridica che non si fondi su comunicazioni giuridiche precedenti e non generi comunicazioni giuridiche successive. Questa circolarità non è viziosa ma costitutiva: è proprio l'autoreferenzialità del diritto che garantisce la sua autonomia rispetto ad altri sistemi funzionali, impedendo che considerazioni economiche, preferenze politiche, valutazioni morali o verità scientifiche determinino direttamente i contenuti delle decisioni giuridiche. Naturalmente il diritto è strutturalmente accoppiato con tutti questi sistemi e deve processare le perturbazioni che da essi provengono, ma lo fa sempre traducendole nel proprio codice e trattandole secondo i propri programmi: un fatto economico diventa giuridicamente rilevante solo se qualificato come lecito o illecito secondo norme giuridiche, una decisione politica acquisisce forza vincolante solo se prodotta secondo procedure costituzionalmente previste, una conoscenza scientifica influenza il diritto solo se giuridicamente recepita come presupposto fattuale di una norma o come criterio tecnico richiamato da una disposizione. Questa traduzione intersistemica è il meccanismo dell'accoppiamento strutturale: eventi che accadono nell'ambiente del sistema giuridico — decisioni politiche, transazioni economiche, scoperte

scientifiche, mutamenti culturali — vengono selettivamente processati dal sistema secondo le proprie modalità operative, generando comunicazioni giuridiche che mantengono la coerenza autoreferenziale dell'ordinamento pur modificando progressivamente i programmi in risposta alle perturbazioni ambientali. Il risultato è una coevoluzione tra diritto e società che non è né determinismo ambientale né autoreferenzialità solipsistica, ma processo emergente di mutua irritazione e compensazione strutturale[173]

La chiusura operativa del diritto è ciò che rende possibile la sua apertura cognitiva: proprio perché il sistema opera secondo una logica autonoma, esso può osservare il proprio ambiente senza essere immediatamente sopraffatto dalla sua complessità, può selezionare quali perturbazioni processare e quali ignorare, può costruire modelli interni dell'ambiente che guidino le proprie operazioni senza pretendere di rappresentare veridicamente la realtà esterna. Il sistema giuridico costruisce la propria immagine della società, dei soggetti, delle azioni e delle relazioni, immagine che non coincide con quelle costruite da altri sistemi né con l'esperienza vissuta degli individui, ma che risulta funzionale alla prosecuzione dell'autopoiesi giuridica. La persona giuridica non è l'essere umano biologico né il soggetto psichico, ma una costruzione comunicativa che attribuisce capacità giuridica e imputabilità secondo criteri normativi; la proprietà non è il possesso fisico né il godimento economico, ma un fascio di posizioni giuridiche soggettive definite dall'ordinamento; il contratto non è l'accordo psicologico tra volontà ma l'incontro giuridicamente rilevante di dichiarazioni negoziali che producono effetti normativi. Queste costruzioni non sono arbitrarie ma funzionalmente necessarie:

[173] T eubner, G. (1989/1993). *Law as an Autopoietic System*. Oxford: Blackwell (ed. orig. ted. *Recht als autopoietisches System*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989), pp. 52-53, 65-67.

esse permettono al diritto di ridurre la complessità del sociale a forme trattabili, di standardizzare situazioni infinite in tipologie ricorrenti, di garantire calcolabilità e prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle azioni. La concettualizzazione giuridica della realtà sociale è quindi un'operazione di osservazione di secondo ordine: il diritto osserva come la società si auto-osserva e interviene selettivamente stabilizzando alcune distinzioni, modificandone altre, creando nuove possibilità di azione e nuovi vincoli normativi che retroagiscono sulla società stessa modificandone le condizioni di autoriproduzione[174]

La teoria luhmanniana del diritto come sistema autopoietico permette di comprendere fenomeni altrimenti enigmatici: la resistenza del diritto a riforme troppo radicali anche quando socialmente auspicate, poiché ogni innovazione deve essere processata attraverso la rete autopoietica esistente e quindi viene inevitabilmente "digerita" e normalizzata; la persistenza di istituti anacronistici che sopravvivono nonostante la loro disfunzionalità sociale, perché funzionalmente integrati nella coerenza interna dell'ordinamento e quindi difficili da espungere senza generare vuoti sistematici; l'impossibilità di trapianti giuridici meccanici tra ordinamenti diversi, poiché ogni norma opera all'interno di una rete autoreferenziale specifica e il suo significato dipende dalle comunicazioni giuridiche con cui è accoppiata; la tendenza all'inflazione normativa, poiché ogni problema sociale che entra nell'agenda pubblica viene tradotto in domanda di regolamentazione giuridica, generando cascate di norme che producono a loro volta esigenze di ulteriore normazione per coordinare le norme esistenti; la volotà

[174] Luhmann, N. (2012). *Il diritto della società*. Traduzione di L. Avitabile. Torino: Giappichelli. Secondo Luhmann, la concettualizzazione giuridica della realtà sociale costituisce un'operazione di osservazione di secondo ordine: il sistema giuridico osserva le auto-osservazioni della società e interviene selettivamente stabilizzando determinate distinzioni, modificandone altre e creando nuove possibilità d'azione accompagnate da vincoli normativi. Queste operazioni giuridiche retroagiscono sulla società modificandone le condizioni di autoriproduzione

di rendere progressivamente la vita sociale “giuridicizzata”, con l'espansione del diritto in ambiti tradizionalmente regolati da altre forme di coordinazione, fenomeno che Luhmann interpreta non come imperialismo giuridico ma come conseguenza strutturale della differenziazione funzionale, che rende il diritto l'unico meccanismo disponibile per stabilizzare aspettative normative in società complesse prive di fondamenti morali o religiosi condivisi. Questi fenomeni non sono patologie del diritto ma caratteristiche costitutive del suo modo di operazione autopoietico, e ogni tentativo di riformare il diritto deve fare i conti con questi vincoli sistemici se vuole evitare l'inefficacia o gli effetti perversi (Luhmann, 2004).

Tuttavia, la radicalizzazione luhmanniana della teoria autopoietica ha suscitato critiche sostanziali sia da parte di Maturana sia da parte della comunità sociologica e giusfilosofica. Maturana contesta la legittimità stessa di parlare di autopoiesi delle comunicazioni, sostenendo che la comunicazione non produce i propri componenti nel senso materiale richiesto dalla definizione originaria e che l'estensione metaforica del concetto al sociale genera confusione concettuale anziché illuminazione teoretica. Gli esseri umani, secondo Maturana, non sono nell'ambiente della società ma sono la società, poiché i sistemi sociali non sono altro che coordinazioni di coordinazioni di comportamenti tra organismi viventi, e ipostatizzare la comunicazione come sostanza autonoma significa reificare un'astrazione perdendo di vista la materialità corporea e l'incorporazione biologica che rendono possibile ogni fenomeno sociale. La critica maturaniana tocca un punto filosoficamente delicato: se accettiamo che i sistemi sociali siano autopoietici di comunicazioni, dobbiamo accettare che gli esseri umani siano esterni alla società, riducendo quest'ultima a una sfera di pura comunicazione

disincarnata che sembra riprodurre le aporie del dualismo cartesiano sotto nuove spoglie. Luhmann è consapevole di questa obiezione e risponde che la distinzione sistema/ambiente non implica separazione ontologica né irrilevanza causale: gli esseri umani come sistemi psichici sono indispensabili per l'autopoiesi sociale, ma la loro indispensabilità è precisamente quella dell'ambiente, senza il quale nessun sistema potrebbe esistere ma che non per questo appartiene al sistema. La coscienza e la comunicazione sono operativamente disgiunte — i pensieri non sono comunicazioni e le comunicazioni non sono pensieri — ma strutturalmente accoppiate attraverso il linguaggio, che funge da medium di accoppiamento permettendo irritazioni reciproche continue senza fusione operativa. Questa soluzione preserva sia l'autonomia dei sistemi sociali sia l'irriducibilità degli esseri umani alla loro partecipazione sociale, ma al prezzo di una contro intuitività che molti critici trovano eccessiva e filosoficamente insoddisfacente[175]

Altre critiche riguardano la presunta eccessiva astrattezza della teoria luhmanniana, la sua tendenza a oscurare il potere, il conflitto e la disuguaglianza sostituendoli con descrizioni funzionalmente neutrali, la sua apparente impossibilità di fondare una critica normativa del diritto esistente dato che ogni valutazione dovrebbe essere operazione interna al sistema e quindi priva di

[175] Bakken, T., & Hernes, T. (2003). "The Macro-micro Problem in Organization Theory: Luhmann's Autopoiesis as a Way of Handling Recursivity". In T. Bakken & T. Hernes (Eds.), *Autopoietic Organization Theory* (pp. 53-74). Copenhagen: Copenhagen Business School Press. Gli autori citati, esaminano criticamente il contributo della teoria autopoietica di Niklas Luhmann alla teoria dell'organizzazione, distinguendo tre fondamenti epistemologici: la teoria dell'equilibrio, che concepisce le organizzazioni come sistemi orientati alla stabilità; la teoria dei processi, che enfatizza il cambiamento e l'adattamento continuo; e la teoria della ricorsività, propria di Luhmann, che interpreta le organizzazioni come sistemi autopoietici, cioè capaci di riprodursi autonomamente attraverso comunicazioni auto-referenziali. Secondo questa prospettiva, le organizzazioni non rispondono direttamente all'ambiente, ma costruiscono internamente il proprio senso e le proprie strutture operative. Gli autori sottolineano come tale approccio offra una visione non lineare e non deterministica del cambiamento organizzativo, ponendo l'accento sulla produzione continua di significato all'interno del sistema. Pur riconoscendone l'astrattezza, Hernes e Bakken evidenziano il potenziale della teoria luhmanniana per rinnovare profondamente la comprensione delle dinamiche organizzative in contesti complessi e incerti.

trascendenza critica, il rischio di determinismo sistemico che svuota l'agency individuale e collettiva riducendo gli attori sociali a semplici irritazioni ambientali del sistema. Luhmann risponde a queste obiezioni sostenendo che la teoria dei sistemi non è una teoria normativa ma una teoria descrittiva che mira a comprendere come i sistemi sociali funzionano, non a prescrivere come dovrebbero funzionare; che il potere, il conflitto e la disuguaglianza sono pienamente tematizzabili come comunicazioni all'interno dei rispettivi sistemi funzionali; che la critica sociale è possibile e anzi inevitabile, ma deve riconoscere la propria posizione come osservazione di secondo ordine che opera da un punto di vista specifico e non può pretendere a una metaposizione assoluta esterna a tutti i sistemi; che la teoria non nega l'agency ma la ricolloca mostrando come gli individui partecipino alla costruzione sociale attraverso le loro comunicazioni pur senza controllare gli esiti sistemici di tali comunicazioni. Queste risposte non hanno convinto tutti i critici, e il dibattito sulla legittimità e la fecondità dell'applicazione del paradigma autopoietico ai sistemi sociali rimane aperto e controverso.

Invero, King e Thornhill[176] criticano l'applicazione del concetto di autopoiesi ai sistemi sociali, sostenendo che il trasferimento da un contesto biologico a uno sociologico è teoricamente debole e metodologicamente ambiguo. Secondo gli autori, la nozione di chiusura operativa proposta da Luhmann, per cui i sistemi sociali si riproducono esclusivamente attraverso comunicazioni interne, rischia di ignorare le interazioni concrete con l'ambiente esterno, che sono invece fondamentali per comprendere il funzionamento delle organizzazioni. Inoltre,

[176] King, I., & Thornhill, A. (2003). *Will the real autopoietic system please stand up?*. Systems Research and Behavioral Science, 20(5), pp. 409–420.

King e Thornhill mettono in discussione la coerenza concettuale dell'autopoiesi in ambito sociale, evidenziando la mancanza di una definizione chiara e condivisa del concetto quando applicato ai sistemi umani. Propongono una distinzione tra istituzioni e sistemi di intercostituzione di secondo ordine per cercare di adattare il paradigma autopoietico a contesti specifici, ma concludono che l'uso del concetto in sociologia genera più problemi interpretativi che vantaggi analitici. Nonostante le controversie, la teoria luhmanniana ha profondamente influenzato la sociologia del diritto contemporanea e ha ispirato sviluppi teoretici significativi, in particolare la teoria del diritto riflessivo elaborata da Teubner, che tenta di mediare tra l'autoreferenzialità luhmanniana e le esigenze di responsività sociale del diritto. Il diritto riflessivo non interviene direttamente nella regolazione dei comportamenti sociali attraverso comandi imperativi, ma costruisce strutture procedurali e organizzative che facilitano l'autoregolazione dei sottosistemi sociali, riconoscendo la loro autonomia operativa e intervenendo solo per correggere i fallimenti autoregolatori. Questa concezione apre prospettive rilevanti per il legal design, che può essere interpretato precisamente come strategia di costruzione di architetture giuridiche riflessive: anziché moltiplicare norme sostantive sempre più dettagliate che rischiano l'inefficacia per eccesso di complessità, il legal design progetta interfacce, procedure, piattaforme e dispositivi che guidano l'autoregolazione degli attori sociali in direzione socialmente desiderata senza imporre comportamenti specifici in modo eteronomo. Il legal design opera quindi come metateoria del diritto riflessivo, esplicitando e sistematizzando le strategie attraverso cui il sistema giuridico può aumentare la propria efficacia funzionale riequilibrando l'accoppiamento strutturale con i sistemi psichici e gli altri sistemi sociali, rendendo le

comunicazioni giuridiche più accessibili, comprensibili e utilizzabili senza per questo rinunciare alla precisione tecnica e alla coerenza sistematica che garantiscono l'autonomia operativa del diritto.

Se osserviamo il fenomeno da questa prospettiva, il legal design non è semplificazione né mero esercizio di estetica comunicativa, ma intervento sistemico che riconosce la complessità autopoietica del diritto e opera consapevolmente su di essa.

Il design thinking ha un'intrinseca tensione a progettare punti di accoppiamento strutturale tra sistema giuridico e gli utenti, creando zone di interoperabilità tra logiche sistemiche differenti. Di fatti, il legal design costruisce mediazioni semiotiche che traducono la complessità giuridica in "forma" senza con ciò dissolvere la prima; genera feedback loops che permettono al sistema di osservare gli effetti delle proprie operazioni nell'ambiente e di modificare i propri programmi in risposta alle irritazioni ricevute.

Pertanto, la concezione del legal design come metateoria si traduce in uso consapevole della teoria dei sistemi per orientare l'evoluzione del diritto in direzione di maggiore efficacia funzionale, legittimazione democratica e sostenibilità sociale, riconoscendo i vincoli sistemici ma anche le possibilità di steering riflessivo che la comprensione di tali vincoli rende disponibili.

Se il diritto è sistema autopoietico di comunicazioni, allora l'innovazione giuridica non può consistere nell'imposizione esterna di contenuti normativi, ma deve passare attraverso la modulazione delle condizioni strutturali che orientano l'autopoiesi del sistema: e questo è precisamente ciò che il legal design, adeguatamente teorizzato, può realizzare, configurandosi non come alternativa al

diritto ma come sua riflessività esplicitata e organizzata in forma progettuale.

3.3. Il legal design come interfaccia autopoietica.

La riflessione contemporanea sul legal design, sviluppata negli ultimi anni da studiose come Margaret Hagan[177] dello Stanford Legal Design Lab e Helena Haapio dell'Università di Helsinki, può essere proficuamente riletta attraverso le categorie teoriche della teoria dei sistemi autopoietici.

Se il sistema giuridico costituisce, secondo la prospettiva luhmanniana, un universo comunicativo chiuso operativamente e aperto cognitivamente, il legal design emerge come dispositivo interfacciale capace di mediare tra l'autoreferenzialità normativa e la complessità delle aspettative sociali[178].

Come osserva Livia Aulino nel suo studio sulla tecnica legislativa, non si tratta di una mera tecnica di rappresentazione grafica del diritto, ma di un vero e proprio medium che opera attraverso l'accoppiamento strutturale tra sistema giuridico e ambiente sociale, rendendo possibile quella che l'autrice definisce una "leggibilità democratica" delle norme senza comprometterne la complessità funzionale[179].

Il concetto di accoppiamento strutturale, originariamente elaborato nella biologia teorica da Humberto Maturana e Francisco Varela per descrivere le modalità attraverso cui sistemi viventi autopoietici mantengono relazioni con il proprio ambiente senza perdere la propria autonomia operativa, è stato successivamente

---

[177] Hagan Margaret, *Law By Design*, Stanford Legal Design Lab, 2017; H. Haapio, "Next Generation Contracts: A Paradigm Shift", Lexpert Ltd., 2013.
[178] Luhmann Nicklas, *Das Recht der Gesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993, trad. it. "Il diritto della società", Giuffrè, Milano, 2012, pp. 78-124.
[179] Aulino Livia, *Il legal design a sostegno della tecnica legislativa*, Pacini Editore, Pisa, 2020, pp. 45-67.

trasferito da Luhmann nell'ambito della sociologia dei sistemi sociali[180].Varela aveva dimostrato come gli organismi viventi, pur essendo organizzativamente chiusi (ogni operazione del sistema rimanda esclusivamente ad altre operazioni del sistema stesso), mantengono un accoppiamento strutturale con l'ambiente che permette loro di co-evolvere senza dissolversi nell'eteroreferenza[181]. Questa dinamica trova un'analogia sorprendente nel modo in cui il legal design opera: traducendo la complessità normativa senza ridurne la pregnanza giuridica, facilitando l'irritazione reciproca tra sistema e ambiente, mantenendo la chiusura operativa del diritto mentre ne garantisce l'apertura cognitiva, e generando nuove forme di accoppiamento tra il codice binario giuridico (lecito/illecito) e le logiche di usabilità proprie del design contemporaneo.

In questa prospettiva teorica, il legal design non "semplifica" il diritto nel senso riduttivo del termine, ma ne costituisce una rappresentazione strutturalmente compatibile con i codici percettivi e cognitivi degli utenti non specializzati. La forma giuridica viene ri-mediata attraverso pattern visivi, narrativi e interattivi che ne preservano il contenuto normativo mentre ne trasformano radicalmente la modalità di accesso. Helena Haapio ha efficacemente descritto questo processo come la creazione di "interfacce proattive" che anticipano le necessità informative degli utenti del diritto, trasformando documenti oscuri in strumenti di effettiva comprensione e compliance[182].

L'efficacia del legal design come medium interfacciale si fonda su tre pilastri

[180] Maturana - Varela, *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*, Reidel, Dordrecht, 1980; N. Luhmann, "Soziale Systeme", Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1984, trad. it. "Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale", Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 254-289.
[181] Varela Francisco J., Principles of Biological Autonomy, North Holland, New York, 1979, pp. 89-112.
[182] Haapio Helena, *A Proactive Approach to Contracting and Law, in Proactive Law* in a Business Environment, Turku Law School, 2013, pp. 21-49.

metodologici interconnessi che Margaret Hagan ha sistematizzato nella sua opera fondamentale, e che Livia Aulino ha specificatamente applicato al contesto della tecnica legislativa italiana. Questi tre elementi operano in sinergia per realizzare quella che potremmo definire, riprendendo la terminologia luhmanniana, una "riduzione selettiva della complessità" che non impoverisce il sistema ma ne moltiplica le possibilità di osservazione dall'esterno.

Il primo pilastro è costituito dal linguaggio chiaro (plain language), che non coincide affatto con la banalizzazione del contenuto giuridico, ma rappresenta un'operazione di traduzione intralinguistica che mantiene la precisione terminologica riducendo l'opacità sintattica. Come osserva Aulino, il linguaggio chiaro nel diritto implica la destrutturazione dei periodi ipotattici complessi in unità informative autonome, la sostituzione di latinismi e tecnicismi con espressioni equivalenti ma accessibili, l'esplicitazione dei riferimenti normativi impliciti, l'uso sistematico della forma attiva con soggetti chiaramente identificabili, e la rimozione delle doppie negazioni e delle costruzioni passive che gravano inutilmente sulla comprensibilità. Si tratta, in sostanza, di un'operazione che Varela avrebbe potuto descrivere come una forma di "accoppiamento linguistico" tra il dominio semantico specialistico del diritto e il dominio semantico del linguaggio ordinario, che preserva la chiusura operativa del primo mentre ne facilita l'accessibilità cognitiva.

Il secondo pilastro è la grafica legale (legal graphics), che opera quella che potremmo definire una transcodificazione semiotica: le sequenze testuali lineari vengono trasformate in configurazioni spaziali che sfruttano i meccanismi della cognizione visiva. Helena Haapio ha dedicato particolare attenzione a questo aspetto, dimostrando come le infografiche normative possano rappresentare

visualmente norme procedurali complesse, gerarchie di fonti e sistemi di relazioni; come le timeline processuali possano schematizzare cronologicamente iter giuridici altrimenti opachi; come le mappe concettuali visualizzino le relazioni logiche tra istituti e concetti; come icone e pittogrammi codifichino visivamente categorie ricorrenti; e come l'uso strategico del colore possa differenziare status, ruoli e livelli di obbligatorietà.

Questa dimensione visuale non costituisce un mero abbellimento estetico, ma realizza un vero e proprio cambio di medium comunicativo che, mantenendo invariato il contenuto normativo, ne trasforma radicalmente la forma di presentazione.

Il terzo pilastro è rappresentato dall'human-centered design, approccio che applica al diritto le metodologie proprie del design thinking, invertendo la tradizionale logica top-down della produzione normativa. Come evidenziato da Hagan nel suo lavoro pionieristico al Legal Design Lab di Stanford, questo approccio antropocentrico colloca l'utente del diritto al centro del processo progettuale, generando un ciclo iterativo di comprensione dei bisogni, definizione del problema, ideazione delle soluzioni, prototipazione e test.

Aulino sottolinea come questo approccio, applicato alla tecnica legislativa, possa trasformare radicalmente il modo in cui le norme vengono concepite e redatte, passando da un'ottica autoreferenziale a una logica di servizio agli utenti finali.

Il processo si articola dunque in fasi iterative che - come accennato nel Capitolo II – danno luogo ad un processo virtuoso:

Empatia	→ Comprendere profondamente i bisogni e le aspettative degli utenti (cittadini, operatori giuridici, stakeholder).
Definizione	→ Inquadrare il problema giuridico da risolvere, considerando il contesto e gli obiettivi normativi.
Ideazione	→ Generare soluzioni multiple con tecniche creative e collaborative, focalizzandosi su chiarezza e usabilità
Prototipazione	→ Creare mockup o versioni preliminari dei documenti legali (visualizzazioni, schemi, strumenti interattivi).
Test	→ Validare le soluzioni con utenti reali per verificarne comprensibilità, efficacia e accessibilità.
Verifica dei requisiti	→ I requisiti sono soddisfatti?
No	→ Tornare alla fase di **Empatia** per riformulare il problema

Sì	→ Procedere con l'Implementazione
Implementazione	→ Redigere e pubblicare il documento legale finale, ottimizzato per l'utente.

L'applicazione del design thinking al dominio giuridico richiede un'articolazione specifica che tenga conto della particolare natura normativa dell'oggetto, come Margaret Hagan ha dimostrato attraverso numerosi progetti realizzati presso lo Stanford Legal Design Lab. Il ciclo metodologico, che Aulino propone di applicare anche alla fase di drafting legislativo, si sviluppa attraverso una sequenza di operazioni che mantengono costante l'oscillazione tra il sistema giuridico (con le sue esigenze di coerenza e validità formale) e l'ambiente degli utenti (con le sue aspettative di comprensibilità e usabilità). Questa oscillazione ricorda da vicino il meccanismo che Luhmann descrive come "re-entry" della distinzione sistema/ambiente all'interno del sistema stesso, per cui il sistema diventa capace di osservare se stesso dal punto di vista dell'ambiente senza cessare di operare secondo la propria logica autopoietica.

Il diagramma che segue illustra il ciclo completo del design thinking applicato al diritto, evidenziando come ogni fase costituisca un momento di traduzione tra codici comunicativi differenti:

FASE 1: **RICERCA**	Analisi normativa vigente; Interviste stakeholder; Osservazione
FASE 2: SINTESI	Persona - utente; Journey map; Pain points identificati
FASE 3: IDEAZIONE	Brainstorming soluzioni; Wireframe documenti; Scelta concept
FASE 4: VALIDAZIONE	Prototipo interattivo; Test usabilità + validità giuridica; Iterazione design

La prima fase, quella della ricerca, comporta un'immersione simultanea nel tessuto normativo vigente e nell'esperienza concreta degli utenti. Qui emerge con chiarezza la necessità di quella che la Haapio definisce una "doppia competenza": giuridica e antropologica[183].

Il designer del diritto deve essere in grado di analizzare tecnicamente le disposizioni normative e, al contempo, di osservare empaticamente come i cittadini le percepiscono, le interpretano e, spesso, le fraintendono. La fase di sintesi successiva traduce questa ricerca in strumenti operativi: le personas rappresentano archetipi di utenti con bisogni specifici; le journey maps

[183] Haapio, H. (2012). *Next Generation Contracts: A Paradigm Shift*. International Association for Contract and Commercial Management (IACCM), United Kingdom.
In questo volume, Haapio sottolinea come la progettazione dei contratti e dei testi giuridici debba tener conto non solo della correttezza normativa, ma anche della comprensibilità e dell'usabilità da parte degli utenti, richiedendo una "doppia competenza" che unisca il sapere giuridico con quello antropologico e comunicativo. Se ti interessa, posso approfondire come questa idea si collega al legal design e alla giustizia accessibile.

visualizzano il percorso dell'utente attraverso il sistema giuridico; i pain points identificano i momenti di massima frizione tra aspettative e realtà normativa. Nella fase di ideazione si generano soluzioni multiple attraverso tecniche di brainstorming e si sviluppano wireframe che anticipano la struttura dei documenti legali ridisegnati. Infine, la fase di validazione sottopone i prototipi a un duplice test: quello di usabilità con utenti reali e quello di validità giuridica con esperti del diritto. Come osserva giustamente Aulino, è proprio in questa fase che si realizza compiutamente l'accoppiamento strutturale: il prototipo deve superare simultaneamente la valutazione dell'ambiente (funziona per gli utenti?) e quella del sistema (è giuridicamente corretto?)[184]

Il legal design realizza l'accoppiamento strutturale operando simultaneamente su due livelli che, nella concettualizzazione luhmanniana, devono rimanere rigorosamente distinti pur essendo funzionalmente interconnessi. Al livello sistemico, l'interfaccia mantiene la coerenza con il codice binario giuridico, assicurando che ogni rappresentazione visuale o testuale preservi la distinzione fondamentale lecito/illecito e sia riconducibile a norme positivamente vigenti nell'ordinamento[185]. La traduzione operata dal legal design non altera la funzione autopoietica del diritto, non introduce elementi di eteroreferenza che potrebbero compromettere la chiusura operativa del sistema, ma semplicemente rende osservabili gli output del sistema in una forma cognitivamente accessibile a osservatori esterni non specializzati. Come Luhmann ha più volte sottolineato, la chiusura operativa non implica isolamento causale: il sistema può benissimo

[184] Aulino L., "Il legal design a sostegno della tecnica legislativa", cit., pp. 189-204.
[185] Domenico Tosini, *Niklas Luhmann: Il diritto nella teoria dei sistemi sociali*, in Diritto e teoria sociale. Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo, a cura di Giuseppe Campesi, Ivan Populizio e Nicola Riva, Roma, Carocci, 2009, pp. 6–35

produrre comunicazioni che risultano comprensibili anche all'esterno, purché la logica interna della produzione di tali comunicazioni rimanga autopoietica[186].

Al livello ambientale, invece, l'interfaccia legal design intercetta le aspettative, i frame cognitivi e i modelli mentali degli utenti del diritto, adattando la forma comunicativa alle loro capacità di elaborazione dell'informazione. Qui la prospettiva teorica di Varela sull'*embodied cognition* offre insights preziosi: la comprensione non è un processo astratto di decodifica simbolica, ma un'attività incarnata che dipende dalle strutture sensomotorie e dalle esperienze pregresse del soggetto[187]. Helena Haapio, applicando implicitamente questi principi, ha dimostrato come contratti progettati secondo i principi del legal design riducano drasticamente gli errori di interpretazione proprio perché si allineano alle modalità naturali di processamento cognitivo degli esseri umani[188].

L'interfaccia diventa così sensibile alle perturbazioni provenienti dall'ambiente sociale: l'incomprensibilità percepita, gli errori sistematici di interpretazione, i costi transattivi elevati funzionano come "irritazioni" che il sistema può registrare e a cui può reagire, pur sempre secondo la propria logica interna.

---

[186] Luhmann, Niklas. *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*. Trad. di A. Febbrajo e R. Schmidt. Bologna: il Mulino, 1990, pp. 86–97, 445–453.

[187] Francisco J. Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch, *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*, Revised Edition, MIT Press, 2017, pp. 147 – 184. ""Cognition depends upon the kinds of experience that come from having a body with various sensorimotor capacities, and these capacities are themselves embedded in a biological, psychological, and cultural context. [...] Perception consists in perceptually guided action and cognitive structures emerge from the recurrent sensorimotor patterns that enable action to be perceptually guided." – "La cognizione dipende dai tipi di esperienza che derivano dall'avere un corpo dotato di varie capacità sensomotorie, e queste capacità sono a loro volta radicate in un contesto biologico, psicologico e culturale. [...] La percezione consiste in un'azione guidata percettivamente, e le strutture cognitive emergono dai modelli sensomotori ricorrenti che permettono all'azione di essere guidata dalla percezione.". L traduzione è stat operata a cura dell'autore del presente lavoro.

[188] Haapio, H., Passera, S. *Transforming contracts from legal rules to user-centered communication tools: a human-information interaction challenge*. In: *Communication Design Quarterly Review*, vol. 1, n. 3, 2013, pp. 38–45. Nel testo, le autrici mostrano come l'adozione di tecniche di information design e visualizzazione nei contratti renda più chiara la comunicazione giuridica, riducendo ambiguità e favorendo una comprensione incarnata e contestuale, in linea con i principi dell'embodied cognition.

Il seguente schema rappresenta questa dinamica di accoppiamento strutturale, evidenziando come il legal design si posizioni precisamente nel punto di contatto tra sistema giuridico autopoietico e ambiente sociale secondo l'impostazione tradizionale proveniente dagli studi della Hagan, Haapio e Passera:

Fonte	Destinazione	Relazione	Nota esplicativa
Legal Design	User-Centered Communication (Comunicazione centrata sull'utente)	Promotes (Promuove)	Il legal design mira a rendere i testi giuridici più comprensibili e accessibili, favorendo una comunicazione orientata all'utente.
Legal Design)	Information Design & Visualization (Design dell'informazione e visualizzazione)	Utilizes (Utilizza)	Il legal design impiega tecniche di visualizzazione e design dell'informazione per semplificare la struttura dei contratti.
User-Centered Communication (Comunicazione centrata sull'utente)	Alignment with Human Cognitive Processes (Allineamento con i processi cognitivi umani)	Supports (Sostiene)	La comunicazione centrata sull'utente tiene conto delle modalità naturali di processamento cognitivo, facilitando la comprensione.
Information Design & Visualization (Design dell'informazione e visualizzazione)	Alignment with Human Cognitive Processes (Allineamento con i processi cognitivi umani)	Supports (Sostiene)	Il design dell'informazione sfrutta principi cognitivi come la percezione visiva e la memoria spaziale per migliorare la comprensione.
Alignment with Human Cognitive Processes (Allineamento con i processi cognitivi umani)	Improved Contract Clarity (Maggiore chiarezza contrattuale)	Enables (Consente)	L'allineamento con i processi cognitivi consente una maggiore chiarezza contrattuale, riducendo ambiguità e interpretazioni errate.
Improved Contract Clarity (Maggiore chiarezza contrattuale)	Reduced Interpretation Errors (Riduzione degli errori di interpretazione)	Leads to (Conduce a)	Una maggiore chiarezza nei contratti porta a una riduzione degli errori di interpretazione da parte degli utenti.

Tuttavia, le esperienze più avanzate nel campo del legal design, particolarmente quelle condotte all'interno del Legal Design Lab di Stanford e nelle ricerche applicative di Helena Haapio in ambito contrattuale, evidenziano un salto qualitativo: dall'approccio fondato sulla mera rappresentazione grafica si passa a sistemi caratterizzati da dinamiche di interazione algoritmica[189].

Pur non essendo l'intenzione della presente ricerca approfondire gli strumenti di ICT legati agli *smart contract*[190], tuttavia risulta necessario considerare – come

[189] Haapio H., *Next Generation Contracts: A Paradigm Shift*, Lexpert Ltd., Helsinki, 2013, pp. 156-178; Hagan M., *Law by Design*, 2016, disponibile su https://www.lawbydesign.co, pp. 89-112

[190] Nel percorso evolutivo del diritto verso forme di massima accessibilità comunicativa, due fenomeni si configurano come espressioni complementari di un medesimo paradigma: il Legal Design, quale approccio metodologico alla progettazione di artefatti giuridici centrati sull'utente, e gli smart contract, quali manifestazioni di automazione contrattuale resa possibile dalla tecnologia blockchain. Quest'ultima categoria designa protocolli auto-esecutivi codificati mediante linguaggi di programmazione, che si attivano algoritmicamente al verificarsi di condizioni prestabilite, sfruttando le proprietà di trasparenza crittografica e immutabilità distribuita proprie della blockchain In tale configurazione, l'istituto contrattuale trascende la propria natura di mero documento giuridico per assumere la forma di protocollo operativo, con conseguente riduzione degli intermediari fiduciari e incremento dell'efficienza transazionale.
Helena Haapio, figura di riferimento nel movimento del proactive law e nell'applicazione del design thinking alla contrattualistica, ha evidenziato come gli smart contract rappresentino simultaneamente un'opportunità di semplificazione procedurale e una criticità potenziale per la dimensione comunicativa del diritto. Secondo la prospettiva di Haapio, la progettazione di tali strumenti secondo esclusivi criteri di efficienza computazionale rischia di generare artefatti "book-smart, not street-smart", vale a dire tecnicamente ineccepibili ma cognitivamente inaccessibili per gli utenti non specializzati. Da qui la proposta di un'integrazione strutturale tra Legal Technology e Legal Design, finalizzata a garantire che i contratti intelligenti risultino non soltanto sicuri e automatizzati, ma altresì intellegibili, trasparenti e orientati alle esigenze cognitive dei destinatari.
In continuità con tale impostazione, Margaret Hagan ha argomentato che l'applicazione del design thinking al dominio giuridico debba estendersi anche alla progettazione di infrastrutture contrattuali digitali. L'automazione, di per sé, non esaurisce il problema della comprensibilità: occorre integrare strategie di visualizzazione, semplificazione linguistica e spiegazione interattiva. Nei suoi contributi dedicati al Law by Design, Hagan propone modelli di contratti visualmente strutturati e interattivi, suscettibili di integrazione con architetture blockchain per generare esperienze contrattuali simultaneamente automatizzate e cognitivamente accessibili.
L'analisi di questi sviluppi tecnologici fornisce una conferma empirica della tesi secondo cui il Legal Design costituisce non un mero repertorio di tecniche grafiche o comunicative, ma una metateoria capace di orientare l'evoluzione complessiva del sistema giuridico. La comprensibilità, l'inclusività e la centratura sull'utente non rappresentano attributi accessori o estetici, ma requisiti funzionali del diritto nella società contemporanea. Gli smart contract, pur costituendo un'innovazione di natura tecnologica, non possono prescindere da questo quadro epistemologico: in assenza di una cornice teorica fornita dal Legal Design, l'innovazione rischia di tradursi in tecnocentrismo, trascurando le dimensioni cognitive, comunicative e sociali che costituiscono la ragion d'essere del diritto.
Si configura, pertanto, un'integrazione concettuale di rilevanza teorica: il Legal Design, inteso come metateoria del diritto evoluto, si estende alla progettazione di sistemi giuridico-tecnologici (quali gli smart contract e le più ampie infrastrutture di Legal Technology) che risultino comprensibili,

sostenuto dalla stessa Margaret Hagan -, che il processo evolutivo nella comunicazione del "giuridico" è caratterizzato dal passaggio progressivo dalla visualizzazione contemplativa verso forme di coinvolgimento attivo dell'utente. Il campo di ricerca, dunque, valorizza l'interattività che costituisce un fattore di trasformazione profonda nel rapporto tra cittadino e ordinamento giuridico. In questo quadro, lo stesso legal design gioca un ruolo primario in quanto si fa carico - nel processo evolutivo in ambito legale che spinge il diritto – di assumere e riassumere in sé tutti quegli strumenti tecnologici capaci di assolvere la funzionalità giuridica: diffondere, comprendere e far rispettare le norme giuridiche nel contesto socioculturale e temporale in cui operano.

In questa prospettiva si collocano per l'appunto, strumenti quali: smart contract capaci di modulare il proprio contenuto in risposta alle selezioni operate dall'utilizzatore; alberi decisionali interattivi che orientano la navigazione tra opzioni giuridiche stratificate; ambienti di simulazione normativa che consentono l'esplorazione preventiva di ipotesi e conseguenze giuridiche; interfacce conversazionali automatizzate che mediano dialogicamente l'accesso al dato normativo. Secondo l'analisi di Aulino, queste architetture interfacciali prefigurano quello che potrebbe configurarsi come uno scenario di "intelligenza artificiale legislativa", nel quale gli algoritmi non si sostituiscono all'attività normativa umana, bensì ne amplificano la capacità predittiva rispetto agli effetti delle disposizioni e ne affinano la modulazione linguistica in funzione delle

trasparenti e orientati all'utente finale. In tale prospettiva, l'automazione non deve compromettere la funzione comunicativa del diritto, ma potenziarla attraverso l'impiego sistematico di strumenti visuali, interfacce interattive e architetture informative cognitivamente accessibili. La blockchain e gli smart contract, lungi dal rappresentare una rottura con la tradizione giuridica, si collocano all'interno di un processo evolutivo più ampio nel quale il Legal Design fornisce il quadro teorico necessario per orientare l'innovazione tecnologica verso la realizzazione della funzione sociale del diritto.

esigenze dei destinatari. Tali dispositivi, tuttavia, non rappresentano semplici innovazioni tecniche nella comunicazione del diritto: essi sollevano questioni teoriche fondamentali circa le modalità di interazione tra sistema giuridico e contesto sociale.

Sul piano teorico, infatti, tali dispositivi configurano una modalità particolarmente elaborata di accoppiamento strutturale tra sistema giuridico e ambiente sociale. La loro funzione travalica la semplice traduzione unidirezionale di prodotti normativi già consolidati: esse istituiscono piuttosto un meccanismo di retroazione permanente nel quale le opzioni selezionate dall'utente operano come stimoli perturbativi che il sistema è in grado di elaborare secondo le proprie logiche operative[191]. Richiamando la prospettiva elaborata da Varela e Maturana, si potrebbe affermare che prende forma un processo di "determinazione strutturale reciproca", dove sistema normativo e contesto applicativo si influenzano vicendevolmente attraverso la mediazione tecnologica, preservando tuttavia ciascuno la propria chiusura organizzativa e i propri criteri di funzionamento[192]. L'individuo che si confronta con un albero decisionale di natura giuridica, ad esempio, non si limita a fruire passivamente di contenuti informativi predisposti, ma partecipa attivamente alla costruzione di un itinerario cognitivo all'interno dell'universo delle configurazioni normative possibili[193].

La pratica di questo ragionamento – analisi, può essere riassunto in processo:

---

[191] Luhmann N., *Social Systems*, Stanford University Press, Stanford, 1995, pp. 210-254; ID., *Law as a Social System*, Oxford University Press, Oxford, 2004, pp. 381-422.
[192] Varela F. - Maturana H., *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1980, pp. 107-120; Varela F. - Thompson E. - Rosch E., *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*, MIT Press, Cambridge (MA), 1991, pp. 150-173.
[193] Teubner R., *Digital Personae and Profiles in Law: Protecting Individuals' Rights in Online Contexts*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 89-92; Hildebrandt E., *System Theory and Interactive Legal Technologies*, in *Law, Technology and Society*, vol. 4, 2021, pp. 167-169.

a) si parte dalla tabella Excel, con la quale vengono definiti i dati utili per la scelta della forma contrattuale;

b) si passa al decision tree che deve spiegare la dinamica interattiva;

c) si costituisce il prototipo secondo design thinking.

a) **Excel dati**

Livello	Domanda / Nodo	Risposta	Contratto	Note
1	Hai bisogno di un contratto?	--	--	Nodo iniziale
2	L'accordo a gratuito o a titolo oneroso?	Gratuito	--	--
3	Si trasferisce la proprietà?	Si	Donazione	Atto pubblico se valore > € 1000,00
3	Si trasferisce la proprietà?	No	Comodato	Forma libera, consigliata forma scritta
2	L'accordo è gratuito o a titolo oneroso?	Oneroso	--	--
3	Si trasferisce la proprietà?	Si	--	--
4	L'oggetto è un bene mobile?	Si	Compravendita	Forma libera, scritta consigliata
4	L'oggetto è un bene mobile?	No	Compravendita immobiliare	Atto pubblico obbligatorio
3	Si trasferisce la proprietà?	No	--	--
4	L'oggetto è un servizio?	Si	Contratto d'opera / servizi	Forma libera, scritta se valore elevato
4	L'oggetto è un servizio?	No	Locazione	Registrazione obbligatoria

Dalla parte tabellare si passa alla definizione del decision tree che è l'espressione del processo decisionale che dev'essere "automatizzato".

b) **Decision tree**

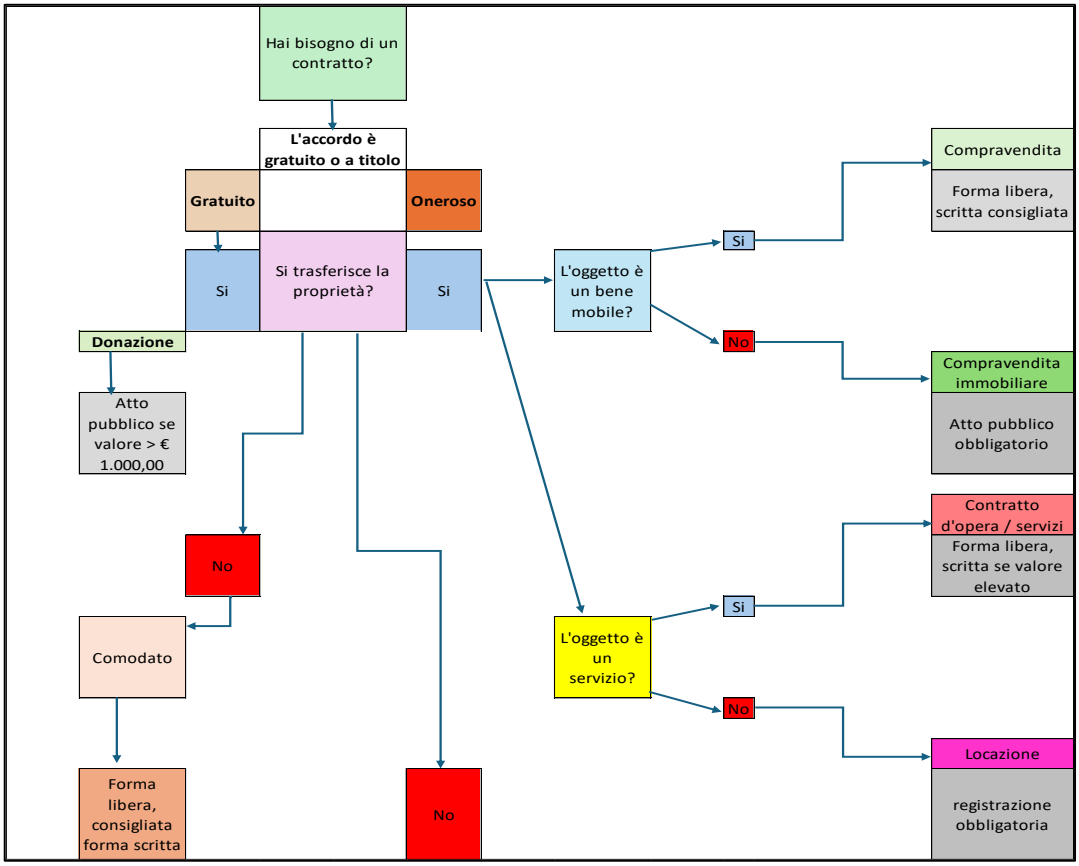

c) **Prototipo in design thinking**

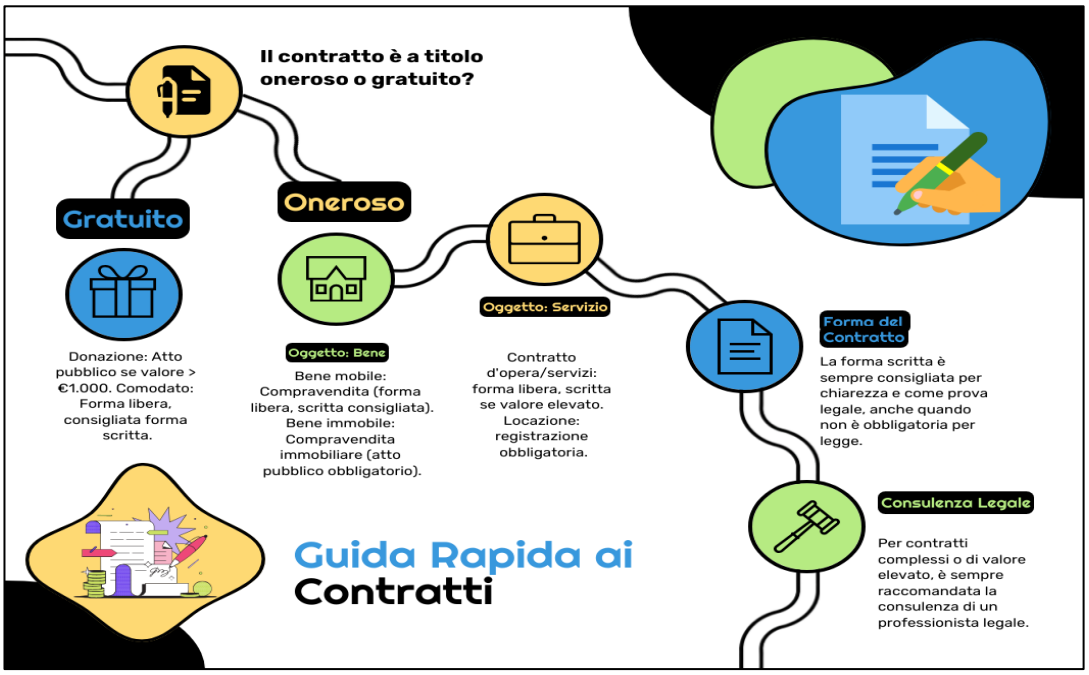

In questo esempio, il processo legale legato alla scelta del contratto diviene di immediata comprensione per il cittadino; il legal design interviene sulla complessità normativistica la compone e rendendo il diritto funzionale al suo scopo - essere compreso per essere rispettato -, la tecnologia traduce il percorso infografico in un progetto interattivo. Per cui, l'accenno agli smart contract evidenzia come il legal design non sia mero strumento tecnico o repertorio di soluzioni grafiche, ma sollevi questioni teoriche fondamentali sulla natura stessa del diritto nell'era della complessità. L'esigenza di guidare l'innovazione tecnologica attraverso i principi del legal design rinvia infatti a interrogativi più ampi sul rapporto tra il "giuridico" ed il contesto sociale, sulla ridefinizione dell'accessibilità normativa, sui processi di co-evoluzione sistemica.

Pertanto, tornado al legal design, in quanto interfaccia autopoietica, solleva questioni teoriche fondamentali sulla natura del diritto nell'era della complessità. Margaret Hagan ha parlato di una "democratizzazione dell'accesso al diritto" che travalica la

semplice disponibilità dei testi normativi, mentre Aulino ha sottolineato come questo approccio possa contribuire a quella che la Costituzione italiana definisce come effettività dei diritti, superando il divario tra proclamazioni formali e fruibilità sostanziale[194]

Una prima implicazione concerne la ridefinizione dell'accessibilità giuridica. Nella concezione tradizionale, rafforzata dalla rivoluzione digitale degli anni Novanta, l'accesso al diritto era primariamente inteso come disponibilità testuale delle fonti: pubblicazione in gazzetta ufficiale, banche dati normative, raccolte giurisprudenziali online. Il legal design introduce un'accezione più radicale: l'accesso non è questione di disponibilità materiale dei testi, ma di disponibilità cognitiva delle norme, ossia della possibilità per gli utenti di costruire rappresentazioni mentali operative che consentano loro di orientare effettivamente i propri comportamenti. Come Varela ha dimostrato nei suoi studi sulla cognizione incarnata, la comprensione non è estrazione di significati oggettivi da testi, ma attività di costruzione di senso che dipende dalle strutture cognitive del soggetto[195].

Il legal design, rendendo le norme compatibili con tali strutture, non le "semplifica" ma le rende genuinamente accessibili.

Una seconda implicazione attiene alla trasparenza sistemica. Luhmann ha sottolineato come la crescente complessità della società moderna renda impossibile una piena trasparenza dei sistemi funzionali: ogni sistema opera secondo codici propri che restano in larga misura opachi agli altri sistemi e all'ambiente. Il legal design offre una soluzione a questo paradosso: rende osservabili le operazioni del

[194] Hagan M.D., Access to Justice: Visualizing Equality before the Law, Stanford Law School, Legal Design Lab Report, 2016, pp. 12-34; Aulino L., Il legal design a sostegno della tecnica legislativa, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, pp. 78-88.

[195] Varela F., *Principles of Biological Autonomy*, North Holland, New York, 1979, pp. 89-112; Varela F. - Thompson E. - Rosch E., *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*, MIT Press, Cambridge (MA), 1991, pp. 196-217.

sistema giuridico senza comprometterne l'autonomia, realizzando una forma di trasparenza non invasiva che aumenta la legittimazione sociale del diritto senza ridurne la complessità funzionale. Haapio ha dimostrato empiricamente come contratti progettati con criteri di legal design generino maggiore fiducia tra le parti e riducano il contenzioso, proprio perché rendono visibili le conseguenze delle clausole senza alterarne la vincolatività giuridica[196]

Una terza implicazione riguarda i processi di co-evoluzione tra sistema e ambiente. L'introduzione massiccia di interfacce legal design non è "fatto neutrale" rispetto all'evoluzione del sistema giuridico stesso. Le forme di rappresentazione influenzano retroattivamente le aspettative sociali che, a loro volta, generano pressioni evolutive sul sistema normativo. Se i cittadini si abituano a contratti visualizzati, a decision trees normativi, a documenti legali user-friendly, queste forme diventeranno aspettative standardizzate che il sistema non potrà più ignorare. Si innesca così quella dinamica di co-evoluzione che Varela descriveva come caratteristica dei sistemi viventi: il sistema e il suo ambiente si modificano reciprocamente attraverso una storia di accoppiamento strutturale, senza che nessuno dei due determini unilateralmente l'altro[197].

Una quarta implicazione concerne il pluralismo delle forme giuridiche. Nella prospettiva del legal design, il diritto non si identifica più esclusivamente con il testo normativo scritto in linguaggio tecnico-specialistico, ma si manifesta attraverso una molteplicità di forme comunicative – testuali, visuali, interattive, algoritmiche – tutte equivalenti sul piano della validità giuridica ma differenziate sul piano dell'efficacia

[196] Luhmann N., *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1997, pp. 789-823; Haapio H., *Designing Contracts for Successful Relationships*, in *International Commerce and Arbitration*, Juris Publishing, 2015, pp. 567-598.

[197] Varela F., *Principles of Biological Autonomy*, cit., pp. 134-158; Aulino L., *Il legal design a sostegno della tecnica legislativa*, cit., pp. 244-267.

comunicativa rispetto a pubblici diversificati. Questo pluralismo formale non mina l'unità del sistema giuridico, perché tutte le forme rimangono ancorate allo stesso codice binario lecito/illecito e alla stessa rete di operazioni autopoietiche.

L'entusiasmo per le potenzialità trasformative del legal design, pur giustificato dai risultati empirici, non deve oscurare alcune criticità strutturali che meritano attenta considerazione teorica. Una prima criticità riguarda il rischio di sovra-semplificazione. La traduzione visuale o la riformulazione in linguaggio chiaro possono occultare complessità giuridicamente rilevanti, generando aspettative di certezza in domini caratterizzati da strutturale indeterminatezza. Come Luhmann ha ripetutamente sottolineato, il diritto moderno si caratterizza per la presenza di zone d'ombra, di clausole generali, di concetti giuridici indeterminati che affidano al giudice ampi margini di discrezionalità interpretativa. Un'interfaccia legal design che presentasse tali zone come percorsi deterministici compirebbe un'operazione di falsificazione della realtà normativa. Haapio ha affrontato questo problema distinguendo tra "complessità essenziale" (che va preservata) e "complicazione accidentale" (che va rimossa), riconoscendo tuttavia che il confine tra le due è spesso sfumato e contestualmente dipendente[198].

Una seconda criticità concerne lo status giuridico delle rappresentazioni prodotte dal legal design. Permane l'interrogativo teorico sulla forza normativa di schematizzazioni, visualizzazioni e traduzioni in plain language: costituiscono mere parafrasi didattiche prive di vincolatività o acquisiscono autonoma rilevanza interpretativa? Il problema è particolarmente acuto quando la forma semplificata e la fonte normativa originaria divergono o quando l'interfaccia visual contiene elementi

[198] Luhmann N., *Das Recht der Gesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993, pp. 289-325; Haapio H., *Simplification and Visualization of Contracts: Preserving Meaning While Increasing Clarity*, in *Lapland Law Review*, 2014, pp. 34-56.

che non trovano corrispondenza testuale nella norma. Sarebbe necessario un intervento del legislatore che chiarisca la natura giuridica di questi artefatti comunicativi, stabilendo se e in quali condizioni essi possano assurgere a fonti di diritto o restino confinati nell'ambito della *soft law*.

Una terza criticità riguarda il *digital divide* [199]e le sue molteplici manifestazioni. L'efficacia dell'interfaccia legal design dipende dalla *literacy digitale* [200] e visiva degli utenti, nonché dalla disponibilità di dispositivi e connettività adeguati. Ricerche condotte da Hagan dimostrano come anziani, persone con basso livello di scolarizzazione e soggetti appartenenti a minoranze linguistiche possano incontrare difficoltà nell'utilizzo di interfacce che presuppongono familiarità con codici visuali e interattivi propri della cultura digitale contemporanea. Si rischia così di creare nuove forme di esclusione proprio mentre si intendeva abbattere barriere all'accesso: una versione digitale del classico paradosso dell'innovazione tecnologica che potrebbe essere interpretato, in termini vareliani, come un caso di "accoppiamento strutturale fallito" tra interfaccia e ambiente[201].

---

[199] Il digital divide (divario digitale) indica la disparità di accesso, utilizzo e competenze relative alle tecnologie digitali tra individui, gruppi sociali, aree geografiche o Paesi. Non riguarda solo la disponibilità di dispositivi e connessione Internet, ma anche: 1) Accesso fisico: chi ha o non ha infrastrutture tecnologiche (es. banda larga); 2) Competenze digitali: capacità di usare strumenti e servizi online in modo efficace; 3) Qualità dell'uso: differenze nell'impiego delle tecnologie per lavoro, istruzione, sanità, partecipazione civica. Il digital divide può essere: Primario (mancanza di accesso alle tecnologie); Secondario (mancanza di competenze per usarle); Terziario (differenze nella capacità di sfruttare le tecnologie per opportunità economiche e sociali).
È un tema cruciale per il diritto e il legal design, perché la semplificazione normativa e l'uso di strumenti digitali (es. smart contracts) rischiano di escludere chi non ha competenze o accesso adeguato. Per questo, la tua tesi può evidenziare che il Legal Design come metateoria deve considerare il digital divide per garantire inclusività e accessibilità.

[200] Digital literacy (alfabetizzazione digitale) è la capacità di accedere, comprendere, valutare, creare e comunicare informazioni attraverso strumenti digitali, in modo sicuro, critico ed efficace. Comprende competenze tecniche (uso di hardware e software), cognitive (analisi e selezione delle informazioni), comunicative (interazione in ambienti digitali) ed etiche (consapevolezza di privacy, sicurezza e implicazioni sociali). È considerata una competenza chiave per la cittadinanza digitale secondo UNESCO e il quadro europeo DigComp.
(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf)

[201] Hagan M.D., *Participatory Design for Innovation in Access to Justice*, in *Daedalus*, Journal of the American Academy of Arts & Sciences, vol. 148, n. 1, 2019, pp. 120-127; Varela F., *Principles of Biological Autonomy*, cit., pp. 158-176.

Una quarta criticità concerne i costi di produzione. La creazione di artefatti legal design di qualità richiede competenze multidisciplinari raramente disponibili all'interno di un singolo studio legale o ufficio legislativo: giuristi esperti del dominio normativo specifico, information designers capaci di tradurre concetti complessi in visualizzazioni efficaci, UX designers che conoscono i principi dell'interazione uomo-macchina, sviluppatori in grado di implementare soluzioni interattive. I progetti più sofisticati richiedono team multidisciplinari e investimenti significativi, sollevando questioni di sostenibilità economica soprattutto per realtà di piccole dimensioni. Nel contesto pubblico della produzione legislativa, questi costi potrebbero essere ammortizzati creando unità specializzate di legal design all'interno delle amministrazioni, ma ciò richiederebbe una trasformazione culturale e organizzativa non indifferente.

Una quinta criticità riguarda la tensione tra standardizzazione e personalizzazione. L'esigenza di creare interfacce standardizzate, per garantire economie di scala e coerenza comunicativa, può confliggere con la necessità di personalizzare la comunicazione giuridica in base al contesto specifico, alle caratteristiche dell'utente, alla cultura giuridica locale. Come Luhmann ha sottolineato analizzando i processi di globalizzazione, la standardizzazione può essere funzionale alla riduzione della complessità ma comporta anche una perdita di sensibilità alle specificità locali. Haapio ha proposto l'idea di "modular legal design", dove componenti standardizzati possono essere riconfigurati in base alle necessità specifiche, ammettendo tuttavia che trovare il giusto equilibrio rimane una sfida aperta[202].

[202] Luhmann N., *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, cit., pp. 145-191; Haapio H., *Smart Contracts and Contract Visualization: Complementary Tools for Contract Simplification*, in *Programming Languages and the Law Workshop*, Oxford University, 2018, pp. 1-18.

In sintesi, il legal design si configura come dispositivo interfacciale che opera l'accoppiamento strutturale tra l'autoreferenzialità del sistema giuridico autopoietico e le aspettative di accessibilità provenienti dall'ambiente sociale. Attraverso l'integrazione sinergica di linguaggio chiaro, visualizzazione normativa e metodologie human-centered mutuate dal design thinking, il legal design non sostituisce la forma giuridica tradizionale ma la moltiplica, creando rappresentazioni strutturalmente compatibili con codici percettivi e cognitivi differenziati.

L'interfaccia così costituita mantiene rigorosamente la chiusura operativa del diritto – garantendo che ogni operazione del sistema rimandi esclusivamente ad altre operazioni giuridiche secondo il codice binario lecito/illecito – mentre ne potenzia l'apertura cognitiva, permettendo a osservatori esterni non specializzati di costruire rappresentazioni mentali operative delle norme.

Questa doppia fedeltà – al sistema e all'ambiente – realizza una "democratic readability" del sistema normativo che non ne compromette la complessità funzionale. Il diritto rimane diritto, con tutta la sua necessaria sofisticazione tecnica e la sua imprescindibile autonomia operativa, ma diventa osservabile in forme molteplici che ne facilitano l'appropriazione sociale senza ridurne la pregnanza normativa. L'interfaccia legal design segna così il passaggio da una concezione monolitica della forma giuridica – identificata esclusivamente con il testo scritto in linguaggio tecnico-specialistico – a una concezione pluralistica che riconosce la legittimità di multiple modalità di manifestazione del diritto, differenziate in base ai pubblici cui si rivolgono ma tutte riconducibili alla medesima matrice autopoietica del sistema giuridico.

3.3. Il legal design come metateoria del diritto.

La riflessione sul legal design quale possibile metateoria del diritto richiede un approfondimento che vada oltre la teoria autopoietica di Luhmann, per quanto questa rappresenti un punto di partenza imprescindibile. Come evidenziato nei paragrafi precedenti, il diritto, in quanto sistema sociale, possiede caratteristiche autopoietiche che gli consentono di autoprodursi e autoriprodursi[203]. Tuttavia, questa concezione rischia di confinare il sistema giuridico in una dimensione autoreferenziale che, seppur operativamente chiusa, necessita di un'apertura cognitiva verso l'ambiente che lo circonda.

Francisco Varela, biologo e filosofo cileno che insieme a Humberto Maturana ha elaborato il concetto di autopoiesi, ha successivamente sviluppato la teoria della c.d. *enaction*[204] la quale introduce un elemento fondamentale per comprendere il legal design come metateoria: il sistema vivente (e per estensione, il sistema sociale e giuridico) non si limita a rispondere passivamente agli stimoli ambientali, ma "co-emerge" con il proprio ambiente attraverso un processo di accoppiamento strutturale. Questo concetto risulta particolarmente fertile se applicato al legal design, poiché implica che il diritto non debba semplicemente "comunicarsi" ai cittadini in modo unidirezionale, ma debba co-emergere con essi attraverso un processo dialogico e iterativo.

La nozione di "sinreferenzialità", sviluppata da Leonardo Bich e Luisa Damiano

[203] Per un'applicazione sistematica della teoria autopoietica al diritto, si veda: TEUBNER, G., "Il diritto come sistema autopoietico", Milano, Giuffrè, 1996; KING, M., THORNHILL, C., "Niklas Luhmann's Theory of Politics and Law", Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003.
[204] Varela, F.J., Thompson, E., Rosch, E., "The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience", Cambridge MA, MIT Press, 1991. Per una discussione specifica dell'enaction in relazione ai sistemi sociali, si veda: DE Jaegher, H., Di Paolo, E., "Participatory sense-making: An enactive approach to social cognition", "Phenomenology and the Cognitive Sciences", 6(4), 2007, pp. 485-507.

nel loro lavoro sull'organizzazione biologica e sui *sistemi complessi*[205] offre una chiave interpretativa ancora più raffinata. La sinreferenzialità descrive sistemi che, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa, sono costitutivamente aperti alla relazione con altri sistemi, creando quello che le autrici definiscono "unità dialoganti". A differenza della mera autoreferenzialità, che rischia di produrre sistemi chiusi e impermeabili, la sinreferenzialità consente di pensare a sistemi che sono simultaneamente autonomi e relazionali, chiusi nella loro organizzazione ma aperti nella loro struttura.

Se concettualizziamo il diritto non come un sistema meramente autoreferenziale ma come un'"unità dialogante" nel senso di Bich e Damiano, le implicazioni per il legal design sono profonde e trasformative. Il diritto mantiene la propria identità organizzativa – i suoi principi fondamentali, la sua logica interna, la sua coerenza sistematica – ma al contempo si apre costitutivamente al dialogo con i cittadini, con la società, con le trasformazioni tecnologiche e culturali.

Questa apertura dialogica non è un'aggiunta opzionale o un miglioramento estetico del sistema giuridico: è una condizione di possibilità della sua stessa sopravvivenza evolutiva[206]. Come Varela ha dimostrato nei suoi studi sui sistemi cognitivi, un sistema che non è capace di accoppiamento strutturale con il proprio ambiente è destinato all'estinzione o all'irrilevanza⁴⁶. Analogamente, un sistema giuridico che non è capace di dialogare effettivamente con i propri destinatari – e qui "dialogare" significa non solo trasmettere

[205] Bich, L., Damiano, L., "Life and autonomy: the organizational account of biological teleology", in Bastianoni, S. et al. (eds.), "Sustainability assessment of urban systems", Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 123-146; Damiano, L., Stano, S., "Semiotics and biological autonomy", "Biosemiotics", 11(1), 2018, pp. 1-7

[206] Sul concetto di "sopravvivenza evolutiva" dei sistemi giuridici in relazione ai cambiamenti sociali, si veda: WATSON, A., "Legal Transplants: An Approach to Comparative Law", 2nd ed., Athens GA, University of Georgia Press, 1993.

informazioni ma co-costruire significati condivisi – perde progressivamente la propria legittimità e la propria efficacia normativa.

Il legal design, in questa prospettiva, non è semplicemente uno strumento comunicativo o una tecnica di visualizzazione: è il "medium" attraverso cui si realizza concretamente questa dialogicità costitutiva del diritto. È l'insieme di pratiche, metodologie e principi che consentono al sistema giuridico di mantenere la propria autonomia organizzativa mentre si apre strutturalmente all'interazione con i cittadini-utenti.

Per comprendere appieno la natura sinreferenziale del legal design, è necessario articolare analiticamente i diversi livelli in cui questa dialogicità si manifesta:

a) Livello semantico-linguistico.

Il legal design interviene primariamente sul linguaggio giuridico, operando una trasformazione che non è mera semplificazione lessicale ma vera e propria co-costruzione di significati[207].Quando un legal designer traduce una norma complessa in un linguaggio "plain", non sta semplicemente sostituendo termini tecnici con termini comuni: sta operando una mediazione ermeneutica che presuppone la comprensione sia del sistema giuridico sia del sistema cognitivo e culturale dei destinatari.

Questa mediazione è sinreferenziale nel senso che il legal designer deve mantenere fedeltà al significato giuridico originario (autonomia del sistema legale) mentre lo rende accessibile e comprensibile per i non-giuristi (apertura verso l'altro sistema). Come evidenziato da Colette Brunschwig, pioniera del legal design in ambito

[207] Varela, F.J., "Patterns of life: intertwining identity and cognition", "Brain and cognition", 34(1), 1997, pp. 72-87.

accademico, "visualizzare il diritto significa renderlo simultaneamente “visibile” e “comprensibile”, due operazioni che richiedono rispettivamente fedeltà tecnica e *sensibilità comunicativa*[208]

b) Livello procedurale-operativo.

Sul piano procedurale, il legal design si manifesta nella riprogettazione dei processi e delle interfacce attraverso cui i cittadini interagiscono con il sistema giuridico. Gli esempi portati nel paragrafo precedente – decision tree funzionali ad app e/o smart contract (Hagan – Haapio – Passera), e/o i progetti di semplificazione dei procedimenti giudiziari (Palmirani) – mostrano come questa riprogettazione non semplifichi il diritto a scapito della sua complessità necessaria, ma piuttosto organizzi questa complessità in modo che sia “navigabile” dall'utente.

La navigabilità, concetto mutuato dal design dell'interazione, è essenzialmente una forma di sinreferenzialità procedurale: il sistema mantiene la propria articolazione interna complessa ma offre percorsi, mappe, punti di accesso che consentono all'utente di orientarsi e di raggiungere i propri obiettivi[209].

Non si tratta di eliminare la complessità ma di renderla “accessibile”, di trasformarla da labirinto opaco ad architettura trasparente.

c) Livello epistemologico-cognitivo.

Al livello più profondo, il legal design opera una trasformazione epistemologica nella concezione stessa di cosa significhi "conoscere il diritto". Nella concezione tradizionale, la conoscenza giuridica è possesso esclusivo di specialisti che hanno

208

209 Brunschwig, C.R., “Multisensory law and legal informatics – a comparison of how these legal disciplines relate to visual law”, in Schweighofer, E. et al. (eds.), “Komplexitätsgrenzen der rechtsinformatik”, Wien, Österreichische Computer Gesellschaft, 2008, pp. 573-584

dedicato anni allo studio del linguaggio tecnico e della logica interna del sistema. Il cittadino comune è quindi strutturalmente escluso da questa conoscenza e deve affidarsi alla mediazione di esperti.

Il legal design, ispirandosi alla teoria dell'enaction di Varela[210], propone invece un modello di conoscenza giuridica come "co-costruzione situata"[211]. Il cittadino non riceve passivamente informazioni legali preconfezionate da esperti, ma interagisce attivamente con il sistema giuridico attraverso interfacce progettate che gli consentono di comprendere progressivamente i propri diritti, doveri e le opzioni disponibili nel contesto specifico della propria situazione.

Questo modello è sinreferenziale perché non nega l'esistenza di una competenza giuridica specialistica (autonomia del sistema) ma la rende "disponibile" attraverso mediazioni progettuali che ne facilitano l'appropriazione da parte dei non-esperti (apertura dialogica). Come scrive Margaret Hagan, "*il legal design non elimina la necessità di avvocati, ma trasforma il loro ruolo da gatekeepers del sapere giuridico a facilitatori dell'empowerment legale dei cittadini*"[212]

La teoria dell'accoppiamento strutturale di Varela offre ulteriori insights per comprendere il legal design come metateoria del diritto[213].

Secondo Varela, i sistemi viventi non possiedono rappresentazioni predeterminate

[210] Varela, F.J., "The Reenchantment of the Concrete", in Cobb, L., Steels, L. (eds.), "Incorporations", New York, Zone Books, 1992, pp. 320-338.
[211] Sulla co-costruzione di significati giuridici, si veda: Fish, S., "Working on the Chain Gang: Interpretation in Law and Literature", "Texas Law Review", 60(3), 1982, pp. 551-567; Balkin, J.M., "Understanding Legal Understanding: The Legal Subject and the Problem of Legal Coherence", "Yale Law Journal", 103(1), 1993, pp. 105-176.
[212] Hagan, M., "A human-centered design approach to access to justice: generating new prototypes and hypotheses for interventions to make courts user-friendly", "Indiana journal of law and social equality", 6(2), 2018, pp. 199-239, p. 215.
[213] Maturana, H.R., Varela, F.J., "Autopoiesis and cognition: the realization of the living", Dordrecht, D. Reidel, 1980; Varela, F.J., "Autonomy and autopoiesis", in Roth, G., Schwegler, H. (eds.), "Self-organizing systems: an interdisciplinary approach", Frankfurt, Campus Verlag, 1981, pp. 14-23.

del mondo esterno, ma sviluppano progressivamente le proprie strutture cognitive attraverso l'interazione ricorrente con l'ambiente. Questo processo, che Varela chiama "deriva naturale", non è né completamente determinato dall'ambiente né completamente autonomo dal sistema, ma emerge dalla loro co-evoluzione.

Applicato al diritto, questo significa che il sistema giuridico non deve semplicemente "rappresentare" la realtà sociale preesistente, né può imporre arbitrariamente le proprie categorie ignorando le pratiche sociali effettive. Piuttosto, attraverso un processo di accoppiamento strutturale con la società, il diritto co-evolve con essa, adattando le proprie strutture alle trasformazioni sociali mentre mantiene la propria identità organizzativa.

Il legal design può essere inteso come il “dispositivo metodologico” che facilita e accelera questo accoppiamento strutturale. Di seguito gli strumenti che il legal design metodologicamente segue:

1. **Ricerca etnografica sugli utenti** – per comprendere come i cittadini effettivamente pensano e utilizzano il diritto nella loro vita quotidiana

2. **Prototipazione iterativa** – per testare diverse soluzioni comunicative e procedurali con utenti reali

3. **Design partecipativo** – per coinvolgere i cittadini nella co-progettazione di servizi legali e interfacce normative

4. **Valutazione empirica** – per misurare l'effettiva comprensibilità e utilizzabilità delle soluzioni progettate.

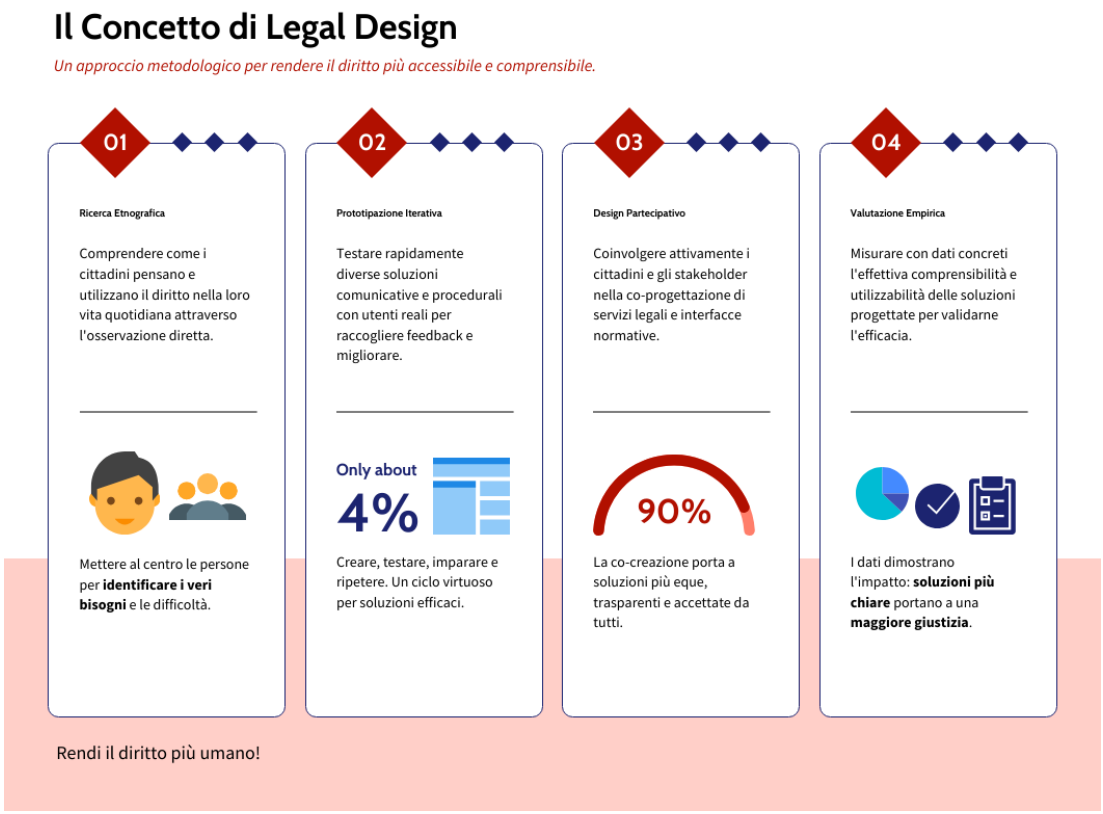

Il legal design instaura un circuito di retroazione sistematica tra il sistema giuridico e i cittadini, favorendo un processo di co-evoluzione che Varela[214] considera condizione essenziale per la vitalità di ogni sistema complesso.

3.3.1. Fondamenti ontologici, epistemologici e assiologici.

Se si accetta l'idea che il diritto possa essere concettualizzato come unità dialogante nel senso elaborato da Bich e Damiano[215], diventa possibile delineare la struttura concettuale di una metateoria del legal design. Una metateoria, come già evidenziato, non costituisce una teoria specifica ma un framework di secondo ordine che consente di riflettere criticamente sulle teorie esistenti, di identificarne i presupposti impliciti,

[214] Varela F.J., "Patterns of life: intertwining identity and cognition", *Brain and Cognition*, 34(1), 1997, pp. 72-87.
[215] Bich L., Daminao L., "Order in the Nothing: Autopoiesis and the Organizational Characterization of the Living", in *Electronic Journal of Theoretical Physics*, 9(25), 2012, pp. 149-170.

di evidenziarne i punti ciechi e di guidare lo sviluppo di nuove prospettive teoriche più adeguate alla complessità dei fenomeni osservati.

La metateoria del legal design qui proposta si articola su tre assi fondamentali che, pur distinguibili analiticamente, risultano profondamente interconnessi nella loro operatività concreta. Il primo asse, quello ontologico, interroga la natura stessa del diritto come unità dialogante. Il secondo, quello epistemologico, affronta le modalità attraverso cui il diritto può essere conosciuto e compreso. Il terzo, quello assiologico, identifica i valori che orientano e giustificano la pratica del legal design. Questi tre assi non costituiscono dimensioni separate ma aspetti complementari di un unico framework teorico integrato.

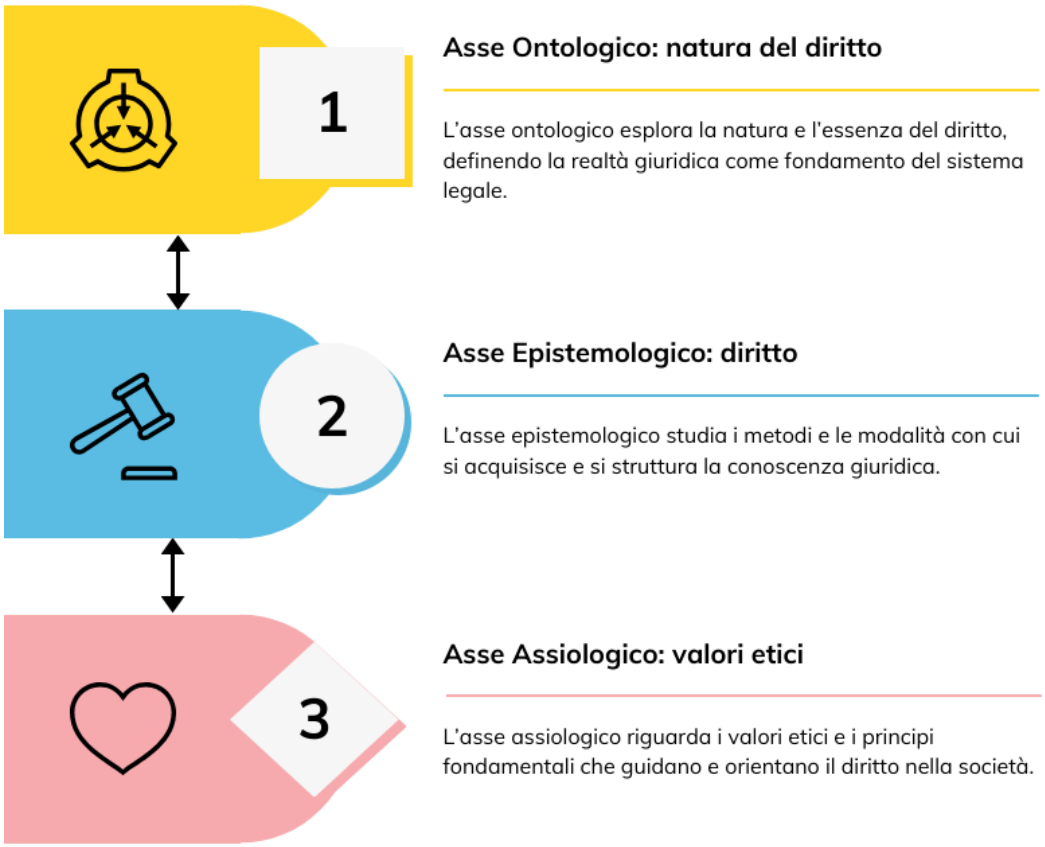

a) L'asse ontologico: diritto come sistema sinreferenziale

Sul piano ontologico, la metateoria del legal design propone una concezione del diritto che supera la tradizionale dicotomia tra giusnaturalismo e giuspositivismo. Il diritto non è né un insieme di norme che rispecchiano un ordine naturale o razionale preesistente – secondo la concezione giusnaturalista classica – né un puro artificio convenzionale frutto di decisioni sovrane svincolate da ogni riferimento alla realtà sociale – secondo una versione estremizzata del giuspositivismo. È piuttosto un sistema sinreferenziale[216] che emerge dall'accoppiamento strutturale tra l'autonomia organizzativa delle istituzioni giuridiche e le pratiche sociali effettive dei cittadini. In questa prospettiva, il diritto mantiene la propria chiusura operativa[217] – ogni operazione giuridica rimanda ad altre operazioni giuridiche secondo il codice binario lecito/illecito – ma questa chiusura non implica isolamento dall'ambiente sociale. Al contrario, il sistema giuridico co-evolve con il proprio ambiente attraverso meccanismi di accoppiamento strutturale[218] che ne garantiscono simultaneamente l'autonomia e l'adattabilità.

Questa concezione ontologica ha importanti implicazioni per la teoria delle fonti del diritto. Accanto alle fonti formali tradizionalmente riconosciute – leggi, regolamenti, sentenze, consuetudini – diventa necessario riconoscere il ruolo costitutivo delle pratiche di appropriazione e uso del diritto da parte dei cittadini. Come il legal design empiricamente dimostra attraverso i suoi progetti applicativi[219], lo stesso testo

---

[216] Sul concetto di sistema sinreferenziale si veda Bich L., Damiano L, *op. cit.*; per il concetto di chiusura operativa applicato ai sistemi giuridici cfr. Luhmann N. *Das Recht der Gesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1993 (trad. it. *Il diritto della società*, Giuffrè, Milano, 2012).

[217] Luhmann N., *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie*, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1984 (trad. it. *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Il Mulino, Bologna, 1990), pp. 34-72.

[218] Maturana – Varela, Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living, Reidel, Dordrecht, 1980; H.R. MATURANA, F.J. VARELA, The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding, Shambhala, Boston, 1987.

[219] Per una panoramica dei progetti applicativi di legal design si vedano: Hagan M., Law by Design, 2020 (disponibile online); Passera S., "Beyond the Wall of Text: How Information Design Can Make

normativo può avere effetti radicalmente diversi sulla condotta dei destinatari a seconda delle modalità attraverso cui viene comunicato, visualizzato, strutturato proceduralmente e implementato nelle interfacce di accesso alla giustizia. Non si tratta semplicemente di questioni di "forma" che lascerebbero inalterato il "contenuto" normativo: forma e contenuto risultano costitutivamente intrecciati nel momento in cui si riconosce che l'efficacia normativa del diritto dipende dalla sua effettiva comprensibilità e utilizzabilità da parte dei destinatari.

Per cui l'accoppiamento strutturale fra i due sistemi può essere rappresentato infograficamente come segue:

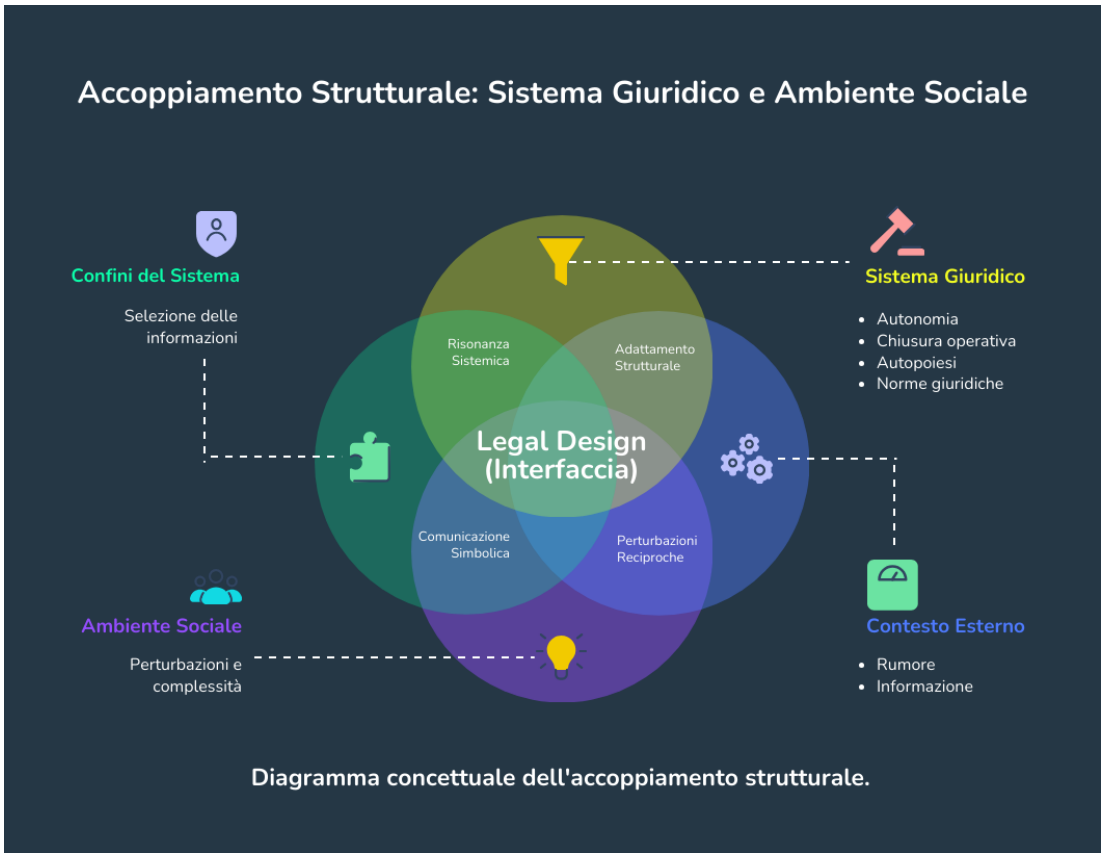

Contracts User-Friendly", in Schweighofer E. et al. (eds.), Trends and Communities of Legal Informatics, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 2017.

Questo non significa cadere in un relativismo interpretativo in cui "tutto vale" o in cui il significato delle norme diventa puramente soggettivo. Al contrario, significa riconoscere che l'efficacia normativa del diritto – la sua capacità di orientare effettivamente i comportamenti e di produrre gli effetti sociali per cui è stato concepito – dipende dalla qualità dell'accoppiamento strutturale tra sistema giuridico e sistema sociale. Il legal design si configura precisamente come la disciplina che si occupa di ottimizzare questo accoppiamento, fornendo strumenti teorici e metodologici per progettare interfacce che rendano il diritto simultaneamente accessibile ai cittadini e preservante della propria coerenza sistemica.

b) L'asse epistemologico: conoscenza enattiva del diritto

Sul piano epistemologico, la metateoria del legal design abbraccia la concezione enattiva della conoscenza sviluppata da Varela nei suoi studi sulla cognizione incarnata[220]. Conoscere il diritto, in questa prospettiva, non significa rappresentare mentalmente un insieme di proposizioni normative oggettive che esisterebbero indipendentemente dal soggetto conoscente, ma significa sviluppare la capacità di navigare efficacemente lo spazio delle possibilità giuridiche rilevanti per la propria situazione esistenziale concreta. La conoscenza giuridica è quindi essenzialmente performativa[221]: si manifesta nella capacità di agire giuridicamente in modo appropriato, di riconoscere le situazioni in cui il diritto è rilevante, di accedere alle risorse normative necessarie, di comprendere le conseguenze delle proprie scelte in termini di diritti e obblighi.

Questa concezione performativa della conoscenza giuridica ha profonde implicazioni

[220] Varela F.J., Thompson E., Rosch E., *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*, MIT Press, Cambridge (MA), 1991; Varela F.J., *Ethical Know-How: Action, Wisdom, and Cognition*, Stanford University Press, Stanford, 1999.
[221] Thompson E., *Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2007, pp. 59-87.

per la didattica del diritto e per la formazione dei giuristi. Non basta trasmettere contenuti dottrinali attraverso lezioni ex cathedra e lo studio di manuali: è necessario sviluppare competenze di mediazione, traduzione, visualizzazione e progettazione che consentano ai futuri giuristi di facilitare l'empowerment legale dei cittadini. Il giurista del futuro non è soltanto l'esperto che conosce le norme e le sa applicare ai casi concreti, ma è anche il designer che sa rendere il diritto accessibile, il mediatore che sa tradurre tra linguaggi tecnici e linguaggi comuni, il facilitatore che sa guidare i cittadini attraverso la complessità normativa senza sostituirsi alla loro autonomia decisionale.

Inoltre, questa concezione epistemologica richiede un ripensamento radicale delle modalità di valutazione della comprensibilità e accessibilità del diritto. Non basta più che un testo normativo sia logicamente coerente e linguisticamente corretto secondo gli standard consolidati della comunità giuridica professionale: esso deve essere empiricamente testato con utenti reali per verificare se effettivamente consente loro di comprendere i propri diritti, di valutare le proprie opzioni e di agire di conseguenza in modo informato. Il legal design, con i suoi metodi mutuati dalla user research e dal design thinking[222] – osservazione etnografica, interviste in profondità, testing iterativo di prototipi, valutazione dell'usabilità – offre gli strumenti metodologici necessari per questa valutazione empirica della comprensibilità normativa. La questione cruciale non è se il testo è chiaro per un giurista esperto, ma se è utilizzabile da parte del suo destinatario effettivo.

c) L'asse assiologico: inclusività, trasparenza, empowerment

Sul piano assiologico, la metateoria del legal design si fonda su tre valori fondamentali

[222] Sui metodi di user research e design thinking applicati al diritto cfr. Hagan M., op. cit., cap. 3-5; Passera S., op. cit.

che derivano direttamente dalla concezione del diritto come unità dialogante e che orientano normativamente la pratica progettuale. Il primo valore è l'**inclusività**: il diritto deve essere accessibile a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro livello di istruzione formale, dalle loro capacità cognitive specifiche, dalla loro familiarità con il linguaggio tecnico-giuridico, dalla loro appartenenza culturale o linguistica. Questo non è un obiettivo meramente "estetico" o di comunicazione efficace, ma costituisce una condizione di legittimità democratica del sistema giuridico stesso. In una democrazia costituzionale, il diritto che governa i cittadini deve essere da loro conoscibile e comprensibile: un diritto sistematicamente opaco per chi ne è destinatario è un diritto che abdica alla propria funzione di orientamento normativo e che quindi perde progressivamente la propria legittimazione.

[SUGGERIMENTO INFOGRAFICA 3: Rappresentazione visuale dei tre valori assiologici (Inclusività, Trasparenza, Empowerment) come pilastri che sostengono la struttura del legal design, con esempi concreti per ciascun valore]

Il secondo valore è la **trasparenza**: il diritto deve rendere visibili non solo le norme astratte ma anche i processi decisionali concreti, le opzioni effettivamente disponibili ai cittadini, le conseguenze prevedibili delle diverse scelte possibili. La trasparenza non significa semplicemente "pubblicare" le informazioni normative rendendole disponibili in qualche archivio o banca dati, ma strutturarle in modo che siano effettivamente comprensibili e utilizzabili dai cittadini nel momento in cui ne hanno bisogno. Si tratta di passare da una concezione formale della trasparenza – il testo è pubblicamente accessibile – a una concezione sostanziale – il testo è cognitivamente disponibile per chi deve utilizzarlo.

Il terzo valore è l'**empowerment**: il diritto deve abilitare i cittadini ad agire autonomamente nella comprensione e nella tutela dei propri diritti, riducendo la

dipendenza strutturale da intermediari professionali per ogni minima questione giuridica. Questo non significa eliminare il ruolo degli avvocati o svalutare l'expertise giuridica professionale, ma trasformare questa figura da monopolista dell'accesso alla giustizia a supporto qualificato per situazioni di particolare complessità. L'obiettivo è quello di redistribuire la competenza giuridica, rendendo i cittadini capaci di gestire autonomamente le questioni legali ordinarie e di riconoscere quando è necessario ricorrere all'assistenza di un professionista.

Questi tre valori – inclusività, trasparenza, empowerment – non sono esterni al diritto, aggiunti per ragioni di opportunità politica o di efficienza comunicativa, ma costitutivi della sua natura dialogica. Un diritto che non è inclusivo, trasparente ed empowering è un diritto che ha fallito nel suo accoppiamento strutturale con la società e che quindi progressivamente perde efficacia normativa e legittimità democratica. L'opacità del diritto non è un problema tecnico superabile con migliori campagne informative, ma è un problema sistemico che mina la capacità del sistema giuridico di realizzare le proprie funzioni sociali.

3.3.2. Il ciclo riflessivo metodologico

Una metateoria, tuttavia, non è solo un insieme di principi astratti ma deve includere anche una metodologia operativa, ovvero un insieme di procedure sistematiche per applicare e sviluppare ulteriormente il framework teorico nella pratica concreta. Nel caso del legal design, questa metodologia può essere concepita come un ciclo riflessivo che si articola in cinque fasi interconnesse, ciascuna delle quali si alimenta delle altre in un processo iterativo di apprendimento e miglioramento continuo.

Fase 1: Analisi critica del sistema giuridico esistente.

La prima fase è l'analisi critica del sistema giuridico esistente. Questa fase richiede

un'analisi sistematica delle modalità attraverso cui il diritto attualmente comunica con i cittadini, identificando i punti di rottura dell'accoppiamento strutturale: dove il linguaggio diventa opaco e incomprensibile, dove le procedure diventano labirintiche e disorientanti, dove le interfacce – fisiche o digitali – diventano ostacoli piuttosto che facilitatori dell'accesso. Gli strumenti di questa analisi includono audit di accessibilità e comprensibilità dei testi normativi[223], condotti utilizzando metriche di leggibilità ma anche test empirici con utenti reali; etnografie degli utenti dei servizi legali, osservando come le persone effettivamente interagiscono con le istituzioni giuridiche; analisi dei touchpoints (punti di contatto) tra cittadini e sistema giuridico, mappando tutti i punti di contatto fisici, digitali e comunicativi; mappatura delle *user journey*[224] attraverso i processi legali, ricostruendo l'esperienza del cittadino che deve risolvere un problema giuridico dall'inizio alla fine.

Fase 2: Identificazione delle esigenze e delle pratiche degli utenti.

La seconda fase è l'identificazione delle esigenze e delle pratiche degli utenti. Questa fase richiede una ricerca empirica qualitativa e quantitativa sulle effettive esigenze, capacità, conoscenze pregresse e pratiche quotidiane dei cittadini in relazione al diritto. Non si tratta di chiedere ai cittadini in astratto "cosa vogliono" dal sistema giuridico – domanda che spesso genera risposte generiche e poco utilizzabili – ma di comprendere etnograficamente come effettivamente pensano, parlano e agiscono in relazione a questioni giuridiche nella loro vita concreta. Quali sono le parole che usano per descrivere i loro problemi? Quali sono le aspettative che hanno quando entrano in

[223] Per audit di accessibilità e comprensibilità dei testi normativi si vedano: Kimble J., Writing for Dollars, Writing to Please: The Case for Plain Language in Business, Government, and Law, Carolina Academic Press, Durham, 2012; Curtotti M., Mc Creith E, "A Right to Access Implies a Right to Know: An Open Online Platform for Research on the Readability of Law", in Proceedings of the 14th Annual International Conference on Digital Government Research, 2013.

[224] Le user journey (percorsi dell'utente) sono rappresentazioni visuali e narrative che mappano l'esperienza completa di un utente mentre interagisce con un servizio, prodotto o sistema, dall'inizio alla fine.

contatto con un ufficio pubblico o leggono un documento legale? Quali sono le strategie che sviluppano spontaneamente per cercare di orientarsi nella complessità normativa? Questa comprensione etnografica profonda è essenziale per progettare soluzioni che partano dai reali bisogni degli utenti piuttosto che dalle assunzioni dei progettisti.

Fase 3: Co-progettazione di soluzioni innovative.

La terza fase è la co-progettazione di soluzioni innovative. Questa fase coinvolge la collaborazione effettiva tra giuristi esperti del dominio normativo specifico, designer professionisti con competenze in information design e service design, tecnologi capaci di implementare soluzioni digitali, e cittadini che portano la prospettiva dell'utente finale. Il design partecipativo non è solo una tecnica metodologica ma un'espressione pratica del principio dialogico che fonda l'intera metateoria: le soluzioni non sono imposte dall'alto da esperti che credono di sapere cosa serve ai cittadini, ma emergono dall'interazione tra le diverse competenze e prospettive in un processo di costruzione collettiva. Questo approccio richiede la capacità di gestire il conflitto produttivo tra diverse logiche professionali – quella giuridica orientata alla precisione e alla coerenza sistemica, quella del design orientata all'usabilità e all'esperienza dell'utente, quella tecnologica orientata alla fattibilità implementativa – trovando sintesi creative che integrino tutti questi vincoli.

Fase 4: Prototipazione e testing iterativo.

La quarta fase è la prototipazione e il testing iterativo. Le soluzioni progettate nella fase precedente vengono tradotte in prototipi concreti – che possono essere mockup grafici, simulazioni digitali, pilot projects condotti in contesti reali limitati – e testate con utenti reali che rappresentano i destinatari effettivi della soluzione. Il feedback raccolto durante il testing viene sistematicamente analizzato e utilizzato per raffinare

iterativamente le soluzioni, in cicli successivi di prototipazione-testing-raffinamento che continuano fino al raggiungimento di standard di usabilità soddisfacenti. Questo processo iterativo è un'applicazione diretta del principio vareliano di co-evoluzione attraverso accoppiamento strutturale: il sistema (la soluzione progettata) e l'ambiente (gli utenti con le loro esigenze e pratiche) si modificano reciprocamente attraverso interazioni successive, ciascuna delle quali produce apprendimento e adattamento.

Fase 5: Valutazione e riflessione metateorica.

La quinta fase è la valutazione e riflessione metateorica. I risultati dei progetti di legal design vengono valutati non solo in termini di efficacia pratica immediata – il documento è più comprensibile? Il servizio è più usabile? Il processo è più efficiente? – ma anche in termini delle loro implicazioni teoriche più profonde: cosa ci insegnano questi risultati sulla natura del diritto? Sulla relazione tra forma linguistica e contenuto normativo? Sui limiti e le possibilità della comunicazione legale? Sulle condizioni di possibilità dell'empowerment giuridico dei cittadini? Questa riflessione metateorica, che costituisce il momento propriamente filosofico del ciclo, alimenta lo sviluppo ulteriore del framework concettuale, chiudendo il cerchio e preparando nuovi cicli di analisi-progettazione-implementazione-valutazione.

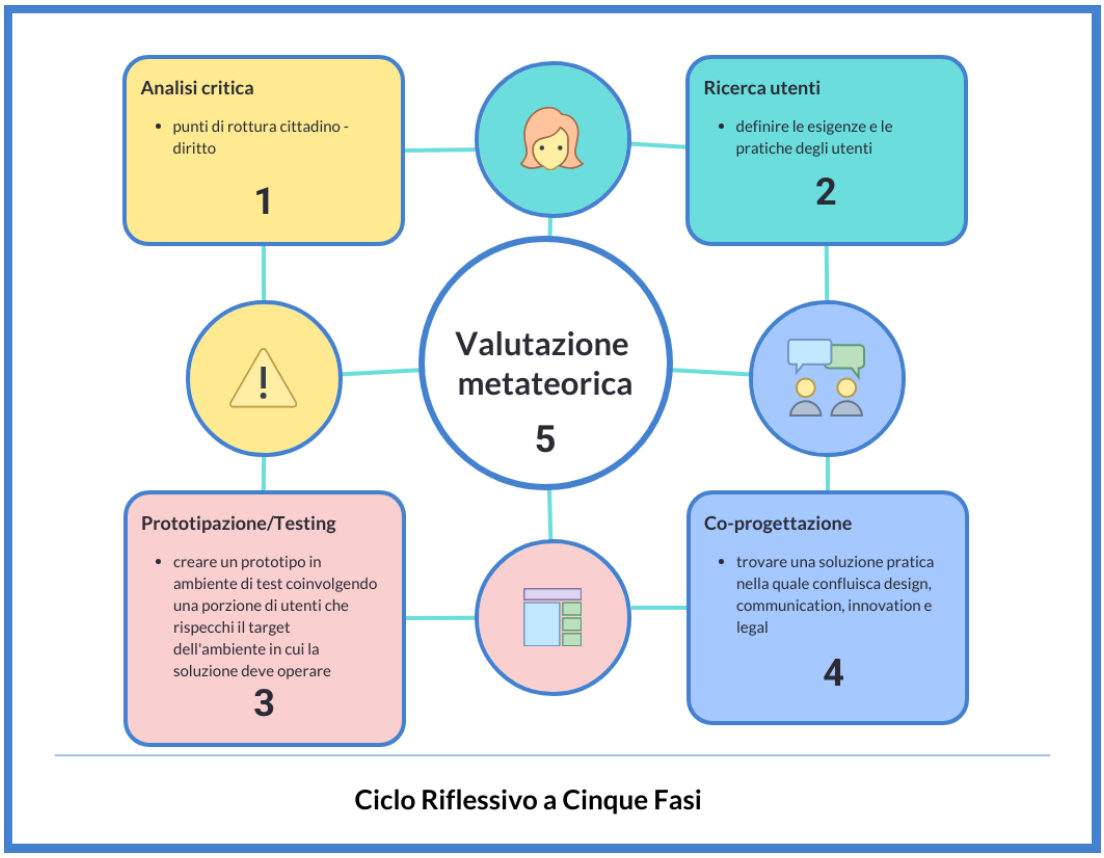

Ciclo Riflessivo a Cinque Fasi

3.3.3. Criticità e questioni aperte.

Nessuna metateoria può pretendere di essere completa o definitiva, e il framework qui proposto non fa eccezione. È importante quindi identificare esplicitamente alcuni limiti strutturali e questioni aperte che richiedono ulteriore elaborazione teorica e verifica empirica.

Una prima criticità riguarda il rischio della semplificazione eccessiva. La ricerca di comprensibilità e accessibilità può portare a semplificazioni che impoveriscono il contenuto normativo o eliminano distinzioni giuridiche essenziali per la corretta applicazione della norma. Questa è una critica seria e ricorrente, spesso avanzata da

giuristi tradizionali preoccupati che il legal design sacrifichi la precisione tecnica sull'altare della comunicazione efficace. La metateoria proposta suggerisce che questo bilanciamento non può essere risolto in astratto attraverso regole generali, ma richiede una valutazione caso per caso, guidata dal principio di sufficienza pragmatica: la comunicazione giuridica deve essere sufficientemente precisa per consentire al cittadino di prendere decisioni informate nel suo specifico contesto d'uso, ma non necessita del livello di precisione richiesto per un trattato dottrinale destinato a specialisti o per una sentenza della Corte di Cassazione che deve definire interpretazioni sistematiche. Diversi contesti comunicativi richiedono diversi standard di precisione, e il legal design deve essere capace di calibrare questo standard in base al pubblico e alle finalità specifiche.

Una seconda criticità concerne la questione della professionalità giuridica e delle trasformazioni che il legal design può indurre nelle professioni legali tradizionali. Se il diritto diventa più direttamente accessibile ai cittadini, quale sarà il ruolo futuro degli avvocati? Questa domanda tocca questioni delicate di potere professionale, di *gatekeeping*[225], di modelli economici consolidati, di identità professionale. La metateoria proposta non presuppone né auspica l'eliminazione della professione legale, ma ne prefigura una trasformazione significativa. Il futuro della professione legale, come anticipato da Richard Susskind nei suoi lavori pionieristici sulla tecnologia e il diritto[226], sta nello sviluppo di nuove competenze ibride che combinino expertise

[225] Il gatekeeping (letteralmente "fare da guardiano del cancello") è un concetto che indica il controllo dell'accesso a risorse, conoscenze, servizi o opportunità da parte di individui o gruppi che hanno il potere di decidere chi può entrare e chi no. Nel presente lavoro il concetto di gatekeeping è riferito specificamente al ruolo degli avvocati e dei professionisti legali come intermediari obbligati per accedere al sistema giuridico.

[226] Susskind R., *The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology*, Clarendon Press, Oxford, 1996; R. SUSSKIND, *The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services*, Oxford University Press, Oxford, 2008; Susskind R., Susskind D., *The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts*, Oxford University Press, Oxford, 2015.

giuridica tradizionale con competenze di design, tecnologia, gestione di progetti complessi e multidisciplinari. Il legal designer non sostituisce l'avvocato ma rappresenta una nuova figura professionale complementare, che può operare sia all'interno degli studi legali sia nelle istituzioni pubbliche sia nelle organizzazioni non-profit dedicate all'accesso alla giustizia.

Una terza criticità riguarda i limiti tecnologici, economici e culturali all'implementazione del legal design su larga scala. La creazione di artefatti legal design di alta qualità richiede investimenti significativi in termini di tecnologia, formazione del personale, cambiamento organizzativo delle istituzioni. Inoltre, presuppone una cultura giuridica aperta all'innovazione e alla sperimentazione, disposta a mettere in discussione pratiche consolidate e a valutare empiricamente l'efficacia delle proprie modalità comunicative. Questa cultura dell'innovazione non è universalmente presente negli ambienti giuridici, spesso caratterizzati da un forte attaccamento alla tradizione e da resistenze al cambiamento. La metateoria deve quindi considerare realisticamente i vincoli contestuali e le strategie di change management (come l'insieme di processi, strumenti e tecniche utilizzati per gestire il lato umano e organizzativo del cambiamento), al fine di facilitare l'adozione di nuove strategie, processi, tecnologie o strutture in un'organizzazione. necessarie per la sua implementazione pratica, evitando sia l'utopismo tecnologico sia il pessimismo paralizzante.

Una quarta criticità, particolarmente rilevante dal punto di vista teorico, concerne la questione della neutralità politica del legal design. È importante riconoscere che il legal design non è e non può essere politicamente neutro. Le scelte su quali contenuti normativi rendere più accessibili, quali processi semplificare prioritariamente, quali interfacce privilegiare, quali pubblici considerare come utenti primari, riflettono

sempre – esplicitamente o implicitamente – valori e priorità di natura politica. Chi decide cosa semplificare esercita una forma di potere che può avere conseguenze distributive significative: rendere accessibile il diritto del lavoro può dare potere i lavoratori nei confronti dei datori di lavoro; rendere accessibile il diritto fiscale può modificare i comportamenti dei contribuenti; rendere accessibile il diritto amministrativo può trasformare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Una metateoria critica del legal design deve quindi includere strumenti per l'analisi riflessiva delle proprie premesse assiologiche, dei propri effetti distributivi, delle proprie conseguenze in termini di potere e di giustizia sociale, evitando di presentarsi come tecnica neutra e oggettiva quando invece incorpora sempre scelte valoriali che meritano discussione democratica.

Un ultimo aspetto che una metateoria del legal design contemporanea deve necessariamente considerare riguarda le trasformazioni in corso nel panorama tecnologico, in particolare l'emergere di sistemi di intelligenza artificiale sempre più sofisticati in ambito legale. L'intelligenza artificiale generativa – dai large language models capaci di generare testi in linguaggio naturale ai sistemi di machine learning capaci di classificare documenti e prevedere esiti giudiziari – offre nuove possibilità straordinarie per il legal design: sistemi capaci di tradurre automaticamente testi giuridici complessi in linguaggio semplice, chatbot che possono rispondere a domande legali basilari ventiquattro ore su ventiquattro, algoritmi che possono generare documenti legali personalizzati in base alle esigenze specifiche dell'utente, interfacce conversazionali che rendono l'accesso al diritto più naturale e intuitivo.

Tuttavia, queste tecnologie sollevano anche nuove questioni critiche che la metateoria deve affrontare. Come garantire che le semplificazioni operate dall'intelligenza artificiale siano giuridicamente accurate e non introducano distorsioni o errori che

potrebbero avere conseguenze negative per i cittadini? Come evitare che i bias cognitivi e sociali inevitabilmente presenti nei dati di training utilizzati per addestrare i modelli di IA si riproducano e si amplifichino nelle applicazioni di legal design, perpetuando o aggravando discriminazioni esistenti? Come mantenere la dimensione dialogica e partecipativa del legal design – che richiede interazione umana, comprensione contestuale, sensibilità alle sfumature – in un contesto sempre più mediato da algoritmi che operano secondo logiche statistiche e probabilistiche? Come bilanciare l'efficienza e la scalabilità dell'automazione con la necessità di comprensione contestuale, giudizio qualitativo e responsabilità umana nelle decisioni che hanno impatto sulla vita delle persone?

La metateoria del legal design qui proposta, con il suo focus sull'accoppiamento strutturale e sulla natura dialogica del diritto, offre alcuni principi guida per navigare queste questioni complesse. L'intelligenza artificiale dovrebbe essere concepita non come sostituto dell'intelligenza umana – né di quella dei giuristi né di quella dei cittadini – ma come strumento che amplifica le capacità umane di mediazione e traduzione giuridica, lasciando sempre agli esseri umani il controllo finale e la responsabilità delle decisioni. I sistemi di IA applicati al legal design dovrebbero essere progettati secondo principi di trasparenza – permettendo agli utenti di comprendere come il sistema arriva alle sue conclusioni – e dovrebbero includere meccanismi robusti di feedback e correzione da parte degli utenti umani, realizzando così un vero accoppiamento strutturale tra sistema artificiale e comunità di utenti. E soprattutto, l'obiettivo ultimo dovrebbe rimanere sempre l'empowerment dei cittadini, non la loro ulteriore dipendenza da sistemi tecnici opachi il cui funzionamento interno è comprensibile solo a ristrette élite tecnologiche.

Il percorso argomentativo sviluppato in questa sezione ha cercato di mostrare come il

legal design possa essere concettualizzato non come mero strumento comunicativo o tecnica di presentazione grafica, ma come autentica metateoria del diritto capace di ripensarne i fondamenti ontologici, epistemologici e assiologici. Questa metateoria si fonda su una concezione del diritto come sistema sinreferenziale – nel senso elaborato da Bich e Damiano – e come unità capace di accoppiamento strutturale con il proprio ambiente sociale – nel senso sviluppato da Varela e Maturana nella loro teoria dell'autopoiesi.

Il legal design, in questa prospettiva teorica complessiva, non è un'aggiunta opzionale o un abbellimento estetico del diritto, non è una questione di "marketing" del sistema giuridico o di "pubbliche relazioni" delle istituzioni, ma rappresenta la modalità concreta attraverso cui il diritto realizza la propria natura intrinsecamente dialogica, mantenendo la propria autonomia organizzativa e la propria coerenza sistemica mentre si apre costitutivamente alla relazione con i cittadini che ne sono i destinatari ultimi e la fonte di legittimazione democratica.

Questa concezione metateorica ha profonde e ramificate implicazioni per l'ontologia giuridica, trasformando la comprensione di cosa sia il diritto e di come esso esista nella società; per l'epistemologia giuridica, modificando radicalmente il modo in cui si concepisce la conoscenza del diritto; per l'assiologia giuridica, ridefinendo i valori che devono guidare la pratica e la riforma del diritto; per la metodologia giuridica, offrendo nuovi strumenti e procedure per la produzione e l'implementazione delle norme; per la didattica giuridica, suggerendo nuovi approcci all'insegnamento e all'apprendimento del diritto che integrino competenze tradizionali e nuove competenze progettuali.

Naturalmente, questa proposta metateorica, pur articolata e argomentata, rimane provvisoria e richiede ulteriori approfondimenti, raffinamenti teorici e soprattutto verifiche empiriche estensive. In particolare, sarebbe necessario sviluppare studi

comparativi su diverse tradizioni giuridiche per verificare se e in che misura il framework proposto possa essere applicato oltre i confini dei sistemi di *civil law* europei, considerando le specificità dei sistemi di *common law*[227], dei sistemi misti, delle tradizioni giuridiche non occidentali. Sarebbe altrettanto importante condurre ricerche empiriche longitudinali sugli effetti di lungo periodo delle implementazioni di legal design, andando oltre le valutazioni immediate di usabilità per comprendere come questi interventi trasformino nel tempo le pratiche giuridiche, le aspettative dei cittadini, la cultura giuridica complessiva. Occorrerebbe inoltre approfondire le implicazioni della metateoria proposta per specifici settori del diritto – contrattuale, amministrativo, costituzionale, penale, processuale – ciascuno dei quali presenta caratteristiche e sfide specifiche. Infine, sarebbe fertile esplorare sistematicamente le connessioni tra la metateoria del legal design e altre teorie contemporanee del diritto – la teoria critica del diritto, il femminismo giuridico, le teorie postcoloniali, il nuovo realismo giuridico – per verificare possibilità di integrazione, punti di convergenza e anche inevitabili tensioni teoriche.

Tuttavia, anche in questa forma ancora in via di sviluppo e perfezionamento, la metateoria del legal design qui delineata offre un framework concettuale fertile e promettente per ripensare il rapporto tra diritto e società nell'era digitale, tra expertise giuridica professionale e democrazia partecipativa, tra autonomia necessaria del sistema giuridico e apertura indispensabile al cambiamento sociale. In definitiva,

[227] I sistemi di *common law* e *civil law* rappresentano due modelli giuridici fondamentali, distinti per origine storica, struttura normativa e ruolo degli attori istituzionali. Il *common law*, sviluppatosi in Inghilterra e diffuso nei paesi anglosassoni, si fonda principalmente sulla giurisprudenza: le decisioni dei giudici costituiscono precedenti vincolanti (*stare decisis*) e contribuiscono attivamente alla formazione del diritto. In questo contesto, il giudice assume un ruolo creativo, interpretando e adattando il diritto ai casi concreti. Al contrario, il *civil law*, di matrice romano-continentale, si basa su codici e leggi scritte, sistematizzate in raccolte normative che costituiscono la fonte primaria del diritto. Qui il giudice ha un ruolo applicativo, limitandosi all'interpretazione delle norme secondo criteri deduttivi. La differenza principale risiede dunque nel metodo di produzione e applicazione del diritto: casistico e flessibile nel *common law*, sistematico e codificato nel *civil law*.

riconoscere il legal design come metateoria significa riconoscere che la forma e il contenuto del diritto non sono separabili – non sono due dimensioni indipendenti che possono essere trattate isolatamente – ma costituiscono un'unità inscindibile. La modalità attraverso cui il diritto si comunica non è un veicolo neutro che trasporta un contenuto normativo preesistente, ma è costitutiva del significato stesso della norma e della sua efficacia pratica nel mondo sociale. Il design del diritto, quindi, non è questione meramente tecnica di impaginazione o grafica, ma è questione profondamente teorica e ineludibilmente politica, che tocca i fondamenti stessi della legittimità democratica del sistema giuridico. È in questo senso pieno e articolato che possiamo concludere: il legal design non è solo uno strumento al servizio del diritto, ma è una metateoria che ci consente e ci obbliga a ripensare il diritto stesso come pratica essenzialmente dialogica, intrinsecamente sinreferenziale e costitutivamente orientata all'empowerment dei cittadini.

Sintetizzando le criticità ne consegue la seguente infografica:

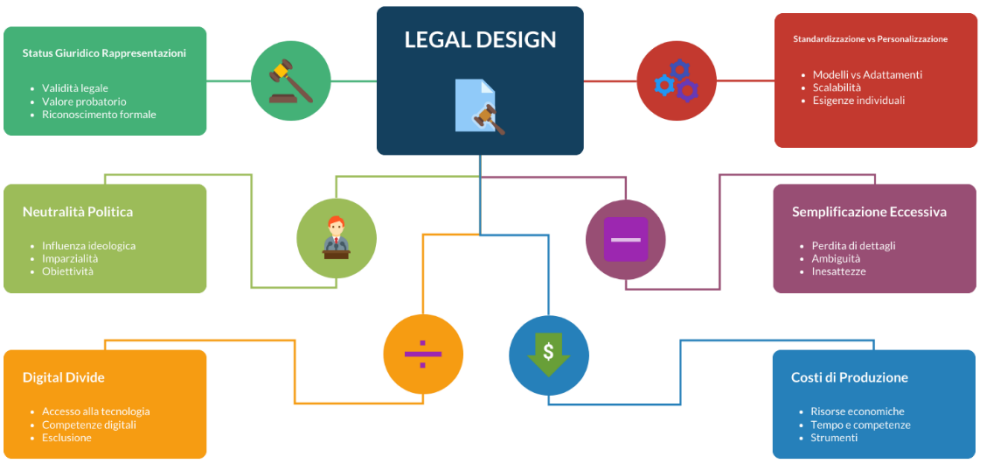

CRITICITÀ DEL LEGAL DESIGN

3.4. Interazioni tra sistemi: diritto, società e creatività

La concezione del legal design come metateoria richiede un'attenta analisi delle interazioni tra tre sistemi fondamentali: quello giuridico, quello sociale e quello creativo. Per comprendere queste interazioni, è necessario superare la concezione tradizionale che vede il diritto come sistema separato e sovraordinato rispetto alla società, limitandosi a regolarla dall'esterno.

Sheila Jasanoff, nelle sue pioneristiche ricerche sulla co-produzione di scienza, diritto e ordine sociale, ha dimostrato come questi domini non siano separabili ma si costituiscano reciprocamente[228]. Secondo l'autrice, "gli ordini naturali e sociali sono prodotti simultaneamente: ciascuno sostiene e rafforza il significato dell'altro"[229]. Questa prospettiva di co-produzione è particolarmente fertile per comprendere il legal design, poiché suggerisce che le modalità attraverso cui il diritto si manifesta materialmente e comunicativamente non sono accessorie ma costitutive del suo stesso significato sociale.

Lawrence Lessig ha elaborato una teoria delle "quattro modalità di regolazione" che risulta illuminante per comprendere le interazioni sistemiche rilevanti per il legal design[230]. Secondo Lessig, il comportamento umano è regolato non solo dalla legge in senso stretto, ma dall'interazione di quattro forze: la legge formale (law), le norme sociali (norms), il mercato (markets) e l'architettura o codice

---

[228] Jasanoff S. (ed*.), States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order*, London, Routledge, 2004; Jasanoff S., "The Idiom of Co-Production", in Jasanoff S. (ed.), States of Knowledge, cit., pp. 1–12.

[229] Jasanoff S., "The Idiom of Co-Production", *cit.*, p. 3. “Co-production is shorthand for the proposition that the ways in which we know and represent the world (both nature and society) are inseparable from the ways in which we choose to live in it.” – “La co-produzione è una formula sintetica per esprimere l’idea che i modi in cui conosciamo e rappresentiamo il mondo (sia naturale che sociale) sono inseparabili dai modi in cui scegliamo di viverci dentro”. Traduzione a cura dell’autore del presente lavoro.

[230] Lessig L., "The New Chicago School", *Journal of Legal Studies*, 27(2), 1998, pp. 661–691; Lessig L., *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York, Basic Books, 1999; Lessig L., *Code: Version 2.0*, New York, Basic Books, 2006.

(architecture/code). Il legal design opera precisamente nell'intersezione tra queste quattro modalità: ridisegna l'architettura attraverso cui il diritto si manifesta, influenza le norme sociali sulla comprensibilità e accessibilità della legge, crea nuovi mercati di servizi legali innovativi, e trasforma la stessa natura della regolazione legale formale[231].

Pierre Bourdieu, nella sua analisi sociologica del campo giuridico, ha mostrato come il diritto sia simultaneamente un sistema di norme formali e un campo sociale strutturato da relazioni di potere, capitali simbolici e lotte per l'autorità interpretativa[232]. Il "capitale giuridico", secondo Bourdieu, è monopolizzato da specialisti che controllano l'accesso alla comprensione e all'utilizzo delle risorse legali. In questa prospettiva, il legal design può essere letto come una forma di "democratizzazione del capitale giuridico", un tentativo di ridistribuire la capacità di comprendere e utilizzare il diritto al di là dei confini della professione legale tradizionale[233].

Marianne Constable, nel suo lavoro sul linguaggio e la socialità del diritto, ha sviluppato una concezione performativa del fenomeno giuridico che è particolarmente rilevante per il legal design[234]. Secondo Constable, il diritto non è

---

[231] Lessig L., *Code: Version 2.0*, New York, Basic Books, 2006, cap. 7, "What Things Regulate". ""Mill's method is important, and it should be our own as well. It asks, What is the threat to liberty, and how can we resist it? It is not limited to asking, What is the threat to liberty from government? It understands that more than government can threaten liberty, and that sometimes this something more can be private rather than state action." – "Il metodo di Mill è importante, e dovrebbe essere anche il nostro. Esso chiede: qual è la minaccia alla libertà, e come possiamo resisterle? Non si limita a chiedere: qual è la minaccia alla libertà da parte del governo? Comprende che più del governo può minacciare la libertà, e che talvolta questa minaccia può provenire da soggetti privati piuttosto che da azioni statali.". Traduzione a cura dell'autore del presente lavoro.

[232] Bourdieu P., "*La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique*", *Actes de la recherche en sciences sociales,* 64(1), 1986, pp. 3–19; trad. it. La forza del diritto. Per una sociologia del campo giuridico, in Bourdieu P., La distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino, 2001.

[233] Per un'applicazione del concetto bourdieusiano di capitale al contesto dell'accesso alla giustizia, si veda: Sandefur R.L., "The Impact of Counsel: An Analysis of Empirical Evidence", *Seattle Journal for Social Justice*, 9(1), 2010, pp. 51–95.

[234] Constable M., *Our Word is Our Bond: How Legal Speech Acts*, Stanford, Stanford University

semplicemente un insieme di testi o norme, ma una “pratica sociale incorporata” che si realizza attraverso atti linguistici, rituali, procedure e interazioni materiali. Il diritto, in questa prospettiva, è qualcosa che "facciamo" più che qualcosa che "possediamo" o "conosciamo" in astratto.

Questa concezione performativa si connette direttamente con la teoria dell'enaction di Varela discussa nel paragrafo precedente: conoscere il diritto significa essere capaci di performarlo efficacemente nelle situazioni concrete della vita. Il legal design, allora, non è semplicemente "comunicazione" di un diritto preesistente, ma partecipa attivamente alla “costituzione performativa” del diritto come pratica sociale accessibile e comprensibile[235].

Michel de Certeau, nella sua teoria delle "pratiche quotidiane", ha mostrato come gli utenti ordinari non siano consumatori passivi di sistemi normativi imposti dall'alto, ma sviluppino “tattiche creative” di appropriazione, reinterpretazione e resistenza[236]. Applicato al contesto giuridico, questo significa che i cittadini non ricevono semplicemente il diritto come dato oggettivo, ma lo interpretano, lo negoziano, lo adattano alle loro situazioni specifiche attraverso pratiche creative quotidiane.

Il legal design può essere inteso come un tentativo di “riconoscere e facilitare” questa creatività interpretativa dei cittadini, piuttosto che tentare di controllarla o eliminarla. Fornendo strumenti, visualizzazioni, interfacce che rendono il diritto più navigabile, il legal design abilita forme di agency legale che altrimenti

Press, 2014; Constable M., "Genealogy and Jurisprudence: Nietzsche, Nihilism, and the Social Scientification of Law", *Law & Social Inquiry*, 19(3), 1994, pp. 551–590.

[235] Sulla performatività del diritto, si veda anche: Butler J., *Excitable Speech: A Politics of the Performative*, New York, Routledge, 1997; Austin J.L., *How to Do Things with Words*, 2ª ed., Cambridge MA, Harvard University Press, 1975.

[236] De Certeau M., *L'invention du quotidien. 1. Arts de faire*, Paris, Gallimard, 1990; trad. it. *L'invenzione del quotidiano*, Roma, Edizioni Lavoro, 2001.

rimarrebbero latenti o si manifesterebbero solo attraverso la mediazione obbligata di professionisti[237].

Cornelia Vismann, nella sua genealogia dei file e degli archivi, ha mostrato come la materialità dei supporti attraverso cui il diritto viene registrato, conservato e trasmesso non sia neutrale rispetto al suo contenuto normativo[238]. La transizione dal rotolo al codex, dalla scrittura manuale alla stampa, dalla carta al digitale, ha ogni volta trasformato non solo l'efficienza della gestione del diritto ma la stessa concezione di cosa il diritto sia e di come operi.

In questa prospettiva, il legal design appare come una riflessione critica sulla "materialità contemporanea del diritto". Nell'era digitale, il diritto si manifesta sempre più attraverso interfacce grafiche, visualizzazioni interattive, algoritmi di ricerca, piattaforme online. Queste modalità materiali di manifestazione non sono semplici "contenitori" di un contenuto giuridico immutabile, ma trasformano attivamente il modo in cui il diritto viene esperito, compreso e applicato[239].

Bruno Latour, con la sua Actor-Network Theory (ANT), ha proposto una metodologia per analizzare come gli oggetti materiali – inclusi documenti, tecnologie, architetture – non siano semplicemente strumenti passivi ma "attori" che partecipano attivamente alla costruzione delle reti sociotecniche[240].

Applicata al contesto del legal design, l'ANT suggerisce di analizzare come contratti visualizzati, interfacce di e-justice, app legali, infografiche normative non siano meri veicoli di informazione ma "attanti" che co-producono specifiche

[237] Per un'applicazione della teoria di de Certeau al contesto legale, si veda: Ewick P., Silbey S., *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*, Chicago, University of Chicago Press, 1998.
[238] Vismann C., *Files: Law and Media Technology*, Stanford, Stanford University Press, 2008 (ed. orig. ted. 2000).
[239] Sulla materialità del diritto nell'era digitale, si veda: Hildebrandt M., *Smart Technologies and the End(s) of Law: Novel Entanglements of Law and Technology*, Cheltenham, Edward Elgar, 2015.
[240] Latour B., *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*, Oxford, Oxford University Press, 2005; trad. it. *Riassemblare il sociale. Un'introduzione alla teoria dell'attore-rete*, Milano, Cortina, 2014.

configurazioni della relazione tra cittadini e sistema giuridico[241].

Un contratto tradizionale di 50 pagine in carattere 8 con linguaggio tecnico-legale denso è un attore che produce una specifica relazione: crea dipendenza dall'intermediazione professionale, scoraggia la lettura attenta, genera asimmetria informativa tra le parti. Un contratto ridisegnato secondo i principi del legal design – con struttura modulare, linguaggio plain, visualizzazioni dei punti chiave, design responsivo per diversi dispositivi – è un attore diverso che produce una relazione diversa: facilita la comprensione autonoma, incoraggia la lettura critica, riduce l'asimmetria informativa[242].

Yochai Benkler, nei suoi studi sulla produzione peer-to-peer e sui commons creativi, ha mostrato come la creatività distribuita possa generare beni comuni di enorme valore sociale quando sono presenti le giuste condizioni istituzionali e tecnologiche[243]. L'esempio paradigmatico è l'open source software, ma Benkler ha esteso la sua analisi a molti altri domini, incluso quello giuridico.

Il legal design può essere concettualizzato come un tentativo di creare "commons di comprensibilità giuridica": risorse condivise – template, visualizzazioni, metodologie, strumenti – che abbassano le barriere all'accesso e all'utilizzo del diritto. Progetti come il Legal Design Lab di Stanford, Creative Commons per le licenze, l'Open Law Movement, rappresentano tentativi di applicare la logica dei

---

[241] Per applicazioni dell'ANT al diritto, si veda: Pottage A., "Law Machines: Scale Models, Forensic Materiality and the Making of Modern Patent Law", *Social Studies of Science*, 41(5), 2011, pp. 621–643; Levi R., Valverde M., "Freedom of the City: Canadian Cities and the Quest for Governmental Status", *Osgoode Hall Law Journal*, 44(3), 2006, pp. 409–459.

[242] Passera S., *Beyond the Wall of Text: How Information Design Can Make Contracts User-Friendly*, Doctoral Dissertation, Aalto University, 2017.

[243] Benkler Y., *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*, New Haven, Yale University Press, 2006. In *The Wealth of Networks*, Benkler Y. analizza come la produzione collaborativa basata sui commons (*commons-based peer production*) possa generare valore sociale significativo, sfidando i modelli tradizionali di mercato e proprietà intellettuale. L'autore mostra che, grazie a infrastrutture tecnologiche aperte e condizioni istituzionali favorevoli, individui e gruppi possono contribuire in modo distribuito alla creazione di beni comuni informativi, culturali e scientifici. Il testo evidenzia il ruolo della condivisione, della cooperazione non gerarchica e della libertà di accesso come elementi chiave per una nuova economia della conoscenza.

commons creativi al dominio giuridico[244].

Julie Cohen, nella sua teoria del "diritto della creatività", ha argomentato che il diritto non dovrebbe limitarsi a proteggere i prodotti della creatività (attraverso copyright, brevetti, etc.) ma dovrebbe attivamente “coltivare le condizioni sociali e materiali” che rendono possibile la creatività diffusa[245].

Questo richiede attenzione alle infrastrutture, agli spazi, alle risorse culturali che alimentano i processi creativi.

Applicato al legal design, questo suggerisce che non basta "tradurre" il diritto esistente in forme più comprensibili, ma è necessario “riprogettare l'ecosistema giuridico” in modo che faciliti la partecipazione creativa dei cittadini alla costruzione, interpretazione e applicazione del diritto. Questo include la creazione di spazi di co-design dove cittadini e giuristi possano collaborare, lo sviluppo di piattaforme open source per strumenti di legal design, la formazione di comunità di pratica che condividono metodologie e risorse[246].

Mariana Valverde ha introdotto il concetto di “cronotropi legali” per descrivere come il diritto costruisca specifiche configurazioni di spazio e tempo che organizzano l'esperienza sociale[247]. Diversi settori del diritto operano attraverso diverse scale temporali (l'istantaneità della transazione commerciale, la durata del matrimonio, la permanenza della proprietà, l'eternità dei diritti umani) e diverse configurazioni spaziali (la giurisdizione territoriale, lo spazio privato della casa,

---

[244] Diver L., *Digisprudence: The Design of Legitimate Code*, Law, Innovation and Technology, 13(2), 2021, pp. 325–354.

[245] Cohen J.E., *Creativity and Culture in Copyright Theory*, UC Davis Law Review, 40(3), 2007, pp. 1151–1205; Cohen J.E., *Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday Practice*, New Haven, Yale University Press, 2012.

[246] Hagan M., *Law by Design*, cit.; Waye V., *Access to Justice: Internet Online Dispute Resolution and Artificial Intelligence*, in Michael Legg (ed.), Resolving Civil Disputes, Sydney, LexisNexis Butterworths, 2016, pp. 455–472.

[247] Valverde M., *Chronotopes of Law: Jurisdiction, Scale and Governance*, Abingdon, Routledge, 2015; Valverde M., "Jurisdiction and Scale: Legal 'Technicalities' as Resources for Theory", Social & Legal Studies, 18(2), 2009, pp. 139–157.

lo spazio pubblico della strada, lo spazio virtuale di internet).

Il legal design interviene precisamente su questi cronotropi, riconfigurandoli in modo più accessibile. Per esempio:

- **Compressione temporale**: processi burocratici che tradizionalmente richiedono settimane o mesi vengono riprogettati per essere completabili in minuti o ore attraverso interfacce digitali ben progettate[248].

- **Espansione spaziale**: servizi legali tradizionalmente accessibili solo in specifici luoghi fisici (tribunali, studi legali) diventano accessibili ovunque attraverso piattaforme online, app mobile, chatbot[249].

- **Sincronizzazione**: informazioni giuridiche precedentemente disperse in molteplici fonti e momenti vengono sincronizzate e rese disponibili nel momento e nel contesto in cui l'utente ne ha bisogno.

Questa riconfigurazione cronotropica non è neutrale: produce una diversa esperienza vissuta del diritto, una diversa fenomenologia dell'accesso alla giustizia. Il legal design, quindi, non è solo design visivo ma "design

[248] Cabral J.E. et al., *Using Technology to Enhance Access to Justice*, Harvard Journal of Law & Technology, 26(1), 2012, pp. 241–324.

[249] Zorza R., *The Access to Justice 'Sorting Hat': Towards a System of Triage and Intake That Maximizes Access and Outcomes*, Chapman Law Review, 18(3), 2015, pp. 527–571. Come ha osservato Richard Zorza in un contributo emblematico sul tema dell'accesso alla giustizia, l'attuale sistema di orientamento giuridico soffre di una frammentazione strutturale che ostacola la trasparenza e l'efficacia dei percorsi di tutela. Proponendo il modello del "Sorting Hat" – ispirato alla metafora del Cappello Parlante di Harry Potter – Zorza immagina un sistema di triage giuridico capace di assegnare in modo intelligente, equo e comprensibile le risorse disponibili in base alla complessità del caso, alla vulnerabilità dell'utente e alla natura del bisogno giuridico. Tale modello, lungi dall'essere una mera procedura tecnica, si configura come un dispositivo orientato all'utente, fondato su criteri di accessibilità, trasparenza e adattabilità. In questa prospettiva, il legal design può offrire un contributo metodologico decisivo: progettare interfacce, strumenti e percorsi giuridici che rendano visibile e navigabile il diritto, facilitando il matching tra bisogni e risposte istituzionali. Il triage giuridico, se integrato con principi di design centrato sull'utente, può trasformarsi in un laboratorio di innovazione normativa, capace di coniugare efficienza procedurale e giustizia sostanziale.

esperienziale" che rimodella le coordinate spazio-temporali attraverso cui i cittadini incontrano e navigano il sistema giuridico[250].

3.4.1. Feedback Loop Sistemici: Come il Design Trasforma il Diritto

Un aspetto cruciale delle interazioni sistemiche è la presenza di "feedback loop": le trasformazioni in un sistema producono effetti che retroagiscono sugli altri sistemi, generando dinamiche evolutive complesse. Il legal design genera molteplici feedback loop di questo tipo:

a) Dal design alla pratica sociale alla riforma normativa.

Quando il legal design rende più accessibili e comprensibili certi diritti o procedure, questo può modificare le pratiche sociali: più cittadini iniziano a esercitare quei diritti, a utilizzare quelle procedure. Questi cambiamenti nelle pratiche sociali, a loro volta, possono generare pressione per riforme normative che istituzionalizzino e generalizzino le innovazioni inizialmente introdotte come esperimenti di design[251].

Un esempio paradigmatico è rappresentato dalle class action negli Stati Uniti: l'innovazione procedurale che ha reso possibile aggregare molte piccole cause individuali in un'unica azione collettiva ha trasformato radicalmente il panorama del diritto dei consumatori e della responsabilità d'impresa. Analogamente, strumenti di legal design che facilitano l'accesso collettivo alla giustizia possono

[250] Hagan M., *A Human-Centered Design Approach to Access to Justice*, op. cit. cfr. Kosse S.K., Wright R.G., *Coding the Law School Curriculum: Instructional Design Theory and Experiential Legal Education*, University of Detroit Mercy Law Review, 88(1), 2010, pp. 159–176.
[251] Walker L.J., *Perfecting the Jury Trial*, Stanford Law Review, 65(4), 2013, pp. 727–788.

generare trasformazioni normative sistemiche.

b) Dalla trasparenza alla accountability alla riforma istituzionale

Il legal design che rende più trasparenti i processi giudiziari e amministrativi non si limita a fornire informazione: crea le condizioni per forme rafforzate di accountability democratica. Cittadini che possono monitorare più facilmente l'operato delle istituzioni giuridiche possono organizzarsi per chiedere riforme, possono fare pressione politica più efficace, possono identificare disfunzioni sistemiche che altrimenti rimarrebbero invisibili.

Progetti come "Court Watch" o "Police Accountability Dashboard" utilizzano principi di legal design per raccogliere, visualizzare e rendere accessibili dati sul funzionamento del sistema giudiziario. Questi progetti non si limitano a "informare" ma creano infrastrutture per nuove forme di cittadinanza attiva e di controllo democratico sul potere giudiziario[252].

c) Dall'empowerment individuale all'azione collettiva.

Il legal design che empowera i singoli cittadini nella comprensione e utilizzo dei propri diritti può avere effetti emergenti a livello collettivo. Quando molti cittadini diventano più capaci di navigare autonomamente il sistema giuridico, possono emergere forme di auto-organizzazione e mutuo aiuto che trasformano il panorama dell'accesso alla giustizia. Piattaforme come LegalZoom o Rocket Lawyer, pur essendo commerciali,

[252] The Marshall Project (https://www.themarshallproject.org/) e Measures for Justice (https://measuresforjustice.org/).

hanno dimostrato come strumenti di legal design possano generare economie di scala che rendono accessibili servizi legali precedentemente riservati a chi poteva permettersi consulenza professionale costosa, mentre versioni non-profit e open source di questi strumenti potrebbero amplificare ulteriormente questi effetti collettivi. È tuttavia importante riconoscere che le interazioni tra diritto, società e creatività non sono sempre armoniose, poiché il legal design emerge in un "campo contestato" dove diversi attori hanno interessi e visioni divergenti, generando tensioni strutturali che non costituiscono difetti ma caratteristiche intrinseche di ogni processo di trasformazione sistemica. La prima tensione riguarda il conflitto tra professionalizzazione e democratizzazione, dal momento che le professioni legali tradizionali possono percepire il legal design come una minaccia al loro monopolio del sapere giuridico, generando resistenze istituzionali e battaglie regolative sull'esercizio abusivo della professione. La seconda tensione concerne il bilanciamento tra standardizzazione e contestualizzazione, poiché mentre il legal design tende verso la creazione di template e soluzioni riutilizzabili che possano scalare, il diritto in azione richiede sempre un grado di adattamento alla specificità dei casi individuali, sollevando la questione di come conciliare l'efficienza della standardizzazione con la giustizia della personalizzazione. La terza tensione si situa tra efficienza e riflessività, considerato che interfacce ben progettate possono rendere più facile e veloce l'interazione con il diritto, ma questa facilità rischia di ridurre la riflessività critica e di generare decisioni affrettate o poco ponderate, richiedendo quindi un bilanciamento tra usabilità e promozione di una cittadinanza giuridica informata e riflessiva. La quarta tensione oppone innovazione privata e bene pubblico, dato che molte innovazioni significative provengono da startup commerciali che sviluppano servizi

legali *tech-enabled*[253], mentre l'accesso alla giustizia costituisce un diritto fondamentale che non dovrebbe dipendere dalla capacità di pagare, ponendo il problema di come assicurare che le innovazioni siano accessibili a tutti e non creino nuove forme di stratificazione. Una metateoria matura del legal design deve riconoscere esplicitamente queste tensioni e fornire strumenti concettuali per navigarle, piuttosto che negarle o minimizzarle, adottando una concezione sistemica che intende il legal design non come intervento puntuale su singoli elementi ma come design delle interazioni tra sistemi, allineandosi così con le recenti evoluzioni del design thinking verso approcci più sistemici e olistici[254]. Questa prospettiva implica innanzitutto il mapping delle interdipendenze, poiché prima di intervenire su un elemento specifico è necessario mappare le sue connessioni con altri elementi del sistema quali procedure, database, norme regolative, pratiche professionali e aspettative sociali; richiede inoltre un design per l'emergenza che riconosca come gli effetti delle innovazioni non siano completamente prevedibili ma emergano dall'interazione complessa tra l'artefatto progettato e il contesto sistemico, rendendo

[253] Il termine *tech-enabled* designa quei processi giuridici che, pur mantenendo una struttura normativa tradizionale, vengono potenziati attraverso l'uso strategico di tecnologie digitali. In ambito legal design, tale approccio consente di progettare strumenti e interfacce che facilitano l'interazione tra cittadino e sistema giuridico, migliorando la comprensibilità, la navigabilità e l'efficacia delle informazioni legali. L'integrazione tecnologica non è fine a sé stessa, ma funzionale alla costruzione di esperienze giuridiche più inclusive e personalizzate, in cui l'utente diventa protagonista attivo del proprio percorso di tutela. In questo senso, il legal design *tech-enabled* si configura come una metodologia operativa che coniuga innovazione digitale e principi di giustizia sostanziale, contribuendo alla trasformazione del diritto in senso user-friendly.

[254] Jones P., *Systemic Design: Design for Complex, Social, and Sociotechnical Systems*, Routledge, New York, 2014; Nelson H., Stolterman E., *The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World*, MIT Press, Cambridge (MA), 2012. Il legal design, inteso come metodologia progettuale applicata al diritto, trova una solida base teorica nei contributi della *systemic design theory*, che affronta la complessità dei sistemi sociali e sociotecnici con strumenti di progettazione integrata. Come evidenzia P. Jones, il design sistemico consente di mappare le interdipendenze tra attori, norme, tecnologie e contesti, favorendo soluzioni che siano al tempo stesso funzionali e sostenibili. In parallelo, H. Nelson ed E. Stolterman sottolineano l'importanza del *design come forma intenzionale di cambiamento* in ambienti imprevedibili, dove l'azione progettuale non si limita a risolvere problemi, ma costruisce significati e orienta decisioni. Questi approcci, se applicati al diritto, permettono di superare la frammentazione normativa e di concepire il sistema giuridico come un ecosistema dinamico, in cui il legal design agisce da catalizzatore di innovazione, accessibilità e giustizia sostanziale.

necessario un approccio iterativo e adattivo; necessita di un'orchestrazione multi-stakeholder che coordini efficacemente la collaborazione tra giuristi, designer, tecnologi, policy maker e cittadini; esige attenzione alle conseguenze non intenzionali, sviluppando capacità di anticipazione, monitoraggio e correzione degli effetti indesiderati; e infine aspira non tanto a risolvere problemi specifici quanto a coltivare ecologie, ovvero contesti sistemici che facilitino continuamente l'emergere di soluzioni adattive alle sfide in evoluzione dell'accesso alla giustizia. Sintetizzando questi contributi teorici, possiamo articolare sei principi fondamentali che costituiscono il pilastro della teoria delle interazioni sistemiche nel legal design: il principio di co-costituzione stabilisce che diritto, società e pratiche creative non sono domini separati ma si co-costituiscono reciprocamente, cosicché il legal design non interviene su un diritto pre-esistente e autonomo ma partecipa alla produzione continua di ciò che il diritto è; il principio di performatività afferma che il diritto si realizza attraverso pratiche performative e non attraverso la mera esistenza di testi normativi, sicché il legal design modifica queste pratiche e quindi il diritto stesso nella sua realtà operativa[255]; il principio di materialità costitutiva riconosce che le modalità materiali e tecnologiche attraverso cui il diritto si manifesta non sono neutrali ma costitutive del suo significato, trasformandone l'essenza; il principio di distribuzione del capitale giuridico considera l'accesso alla comprensione e all'utilizzo del diritto come una

[255] Constable M., *Just Silences: The Limits and Possibilities of Modern Law*, Princeton University Press, Princeton, 2005; De Certeau M., *L'invention du quotidien. 1. Arts de faire*, Gallimard, Paris, 1990 (trad. it. *L'invenzione del quotidiano*, Edizioni Lavoro, Roma, 2001). el quadro di una riflessione critica sul diritto contemporaneo, Martha Constable evidenzia come il silenzio giuridico non sia semplicemente assenza di parola, ma spazio liminale in cui si manifestano i limiti e le possibilità del diritto moderno. In *Just Silences*, l'autrice invita a interrogarsi su ciò che il diritto non dice, su ciò che esclude o marginalizza, aprendo così una prospettiva che il legal design può raccogliere e rilanciare: quella di un diritto che si interroga sulla propria forma, sul proprio linguaggio e sulla propria accessibilità. In parallelo, Michel de Certeau, con *L'invention du quotidien*, propone una lettura delle pratiche ordinarie come forme di resistenza e creatività, capaci di reinventare gli spazi normativi attraverso l'uso. Applicato al contesto giuridico, questo approccio suggerisce che il legal design non sia solo uno strumento di semplificazione, ma anche un modo per valorizzare le micro-pratiche degli utenti, restituendo centralità all'esperienza quotidiana del diritto e alla sua dimensione vissuta.

forma di capitale sociale inegualmente distribuito, rispetto al quale il legal design può contribuire a una redistribuzione più equa con conseguenze sistemiche; il principio dei feedback evolutivi evidenzia come le innovazioni generino loop che retroagiscono sul sistema producendo evoluzioni complesse e spesso non lineari; e infine il principio di contestazione e conflitto riconosce che le interazioni sistemiche sono attraversate da tensioni e lotte per il controllo delle innovazioni, richiedendo a una metateoria critica di analizzare queste dinamiche di potere[256]. Questi principi sostanziano collettivamente l'affermazione che il legal design non è semplicemente uno strumento applicato al diritto dall'esterno, ma una pratica metateorica che riflette criticamente sulla natura sistemica del diritto e interviene sulle interazioni tra i sistemi che lo costituiscono

3.5. Conclusioni.

Il percorso di ricerca sviluppato in questo articolo ha perseguito un obiettivo ambizioso: dimostrare che il legal design può e deve essere concettualizzato non meramente come strumento tecnico o metodologia comunicativa, ma come autentica “metateoria del diritto” – un framework di secondo ordine che consente di ripensare criticamente la natura, le funzioni e le modalità operative del

[256] Bourdieu P., "La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique", in *Actes de la recherche en sciences sociales*, 64, 1986, pp. 3-19; Jasanoff S. (ed.), *States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order*, Routledge, London, 2004. Nel suo celebre saggio *La force du droit*, Pierre Bourdieu analizza il campo giuridico come uno spazio sociale autonomo, dotato di logiche proprie, ma profondamente intrecciato con le dinamiche di potere e legittimazione. Il diritto, secondo Bourdieu, non è solo un insieme di norme, ma una forza simbolica che struttura il mondo sociale attraverso atti performativi e rituali istituzionalizzati. Questa visione consente di interpretare il legal design non solo come tecnica comunicativa, ma come pratica riflessiva capace di intervenire sui dispositivi di produzione e trasmissione del sapere giuridico. In modo complementare, il paradigma della *co-produzione* proposto da Sheila Jasanoff evidenzia come scienza e ordine sociale si costruiscano reciprocamente, suggerendo che anche il diritto, in quanto tecnologia normativa, sia il risultato di interazioni complesse tra attori, istituzioni e contesti. Il legal design, in questa prospettiva, può essere letto come strumento di co-produzione del diritto, capace di rendere visibili le interfacce tra sapere giuridico, pratiche sociali e mediazione tecnologica.

fenomeno giuridico contemporaneo.

L'analisi condotta ha prodotto diversi risultati teorici significativi:

- Primo risultato

  È stata articolata una concezione del diritto come “sistema sinreferenziale” – utilizzando il concetto di Bich e Damiano – che mantiene la propria autonomia organizzativa mentre si apre costitutivamente alla relazione dialogica con i cittadini e con il contesto sociale. Questa concezione supera i limiti della teoria autopoietica pura, che rischiava di confinare il diritto in una chiusura autoreferenziale, senza rinunciare ai vantaggi analitici dell'approccio sistemico.

- Secondo risultato

  Attraverso la rilettura della teoria dell'enaction e dell'accoppiamento strutturale di Varela, è stato possibile mostrare come il legal design non sia una semplice "applicazione" di principi di design al dominio giuridico, ma rappresenti il “medium necessario” attraverso cui il sistema giuridico realizza concretamente la propria apertura cognitiva verso l'ambiente sociale, co-evolvendo con esso.

- Terzo risultato

  L'analisi delle interazioni tra i sistemi giuridico, sociale e creativo – attraverso i contributi di Jasanoff, Lessig, Bourdieu, Latour, Constable, Valverde e altri – ha dimostrato che il legal design opera precisamente a livello di queste “interfacce sistemiche”, non intervenendo su un singolo sistema isolato ma facilitando e rimodellando le loro interazioni reciproche.

- Quarto risultato

  È stata delineata una struttura concettuale articolata della metateoria del legal design, organizzata su tre assi fondamentali: ontologico (cosa è il diritto come unità dialogante), epistemologico (come si conosce il diritto in modo performativo ed enattivo), e assiologico (quali valori di inclusività, trasparenza ed empowerment orientano il legal design).

- Quinto risultato

  È stata proposta una metodologia riflessiva del legal design, articolata in un ciclo di cinque fasi (analisi critica, ricerca sugli utenti, co-progettazione, prototipazione iterativa, valutazione meta-teorica) che consente di applicare sistematicamente il framework teorico e di raffinarlo progressivamente attraverso l'esperienza pratica.

Il contributo principale di questa ricerca vuole consistere nell'aver elevato il discorso sul legal design dal livello prevalentemente tecnico-metodologico – dove finora si è concentrata la maggior parte della letteratura – a un livello genuinamente metateorico e filosofico-giuridico.

Mentre i lavori pionieristici di Margaret Hagan, Stefania Passera, Helena Haapio e altri hanno dimostrato empiricamente l'efficacia pratica del legal design e hanno sviluppato metodologie robuste per la sua applicazione, restava largamente inesplorata la questione dei fondamenti teorici del legal design e delle sue implicazioni per la teoria del diritto più in generale, aprendo così uno spazio di riflessione che la presente ricerca ha tentato di occupare con la consapevolezza della propria inevitabile parzialità e provvisorietà. L'originalità di questo studio, se tale può essere considerata, consiste nell'aver costruito ponti sistematici tra tradizioni intellettuali che raramente dialogano tra loro: la tradizione della teoria dei sistemi autopoietici con i contributi di Maturana,

Varela e Luhmann, gli sviluppi più recenti sulla sinreferenzialità e le unità dialoganti elaborati da Bich e Damiano, la sociologia critica del diritto rappresentata da Bourdieu e Jasanoff, gli studi sulla materialità e performatività del diritto condotti da Vismann, Latour e Constable, le teorie della creatività e dei commons sviluppate da Benkler, Cohen e de Certeau, e infine le pratiche consolidate del legal design documentate da Hagan, Passera e Brunschwig. Questo lavoro di sintesi interdisciplinare, per quanto ambizioso e forse in alcuni passaggi eccessivamente ottimistico circa le possibilità di riconciliazione teorica tra prospettive così diverse, non era mai stato tentato in modo sistematico e potrebbe quindi costituire, se non un contributo originale alla letteratura, almeno un punto di partenza per discussioni più approfondite e criticamente orientate.

Le implicazioni pratiche della metateoria proposta sono molteplici e meritano di essere articolate con una certa cautela epistemologica, evitando di cadere nella tentazione prescrittivista che spesso affligge i discorsi riformatori sul diritto. Per la didattica giuridica, se il legal design è davvero una componente costitutiva del diritto contemporaneo e non un mero accessorio estetico o comunicativo, allora la formazione dei giuristi dovrebbe necessariamente evolvere per includere competenze che tradizionalmente sono state considerate extragiuridiche: design della comunicazione, visualizzazione dell'informazione, user research etnografico, prototipazione iterativa, gestione di processi collaborativi multidisciplinari. L'istituzione di Legal Design Lab all'interno delle facoltà di giurisprudenza, sul modello di Stanford ma anche dell'iniziativa italiana dell'Università di Perugia con il progetto Legaldesign.eu, potrebbe rappresentare non un'innovazione opzionale destinata a rimanere marginale, ma un requisito strutturale di una formazione giuridica adeguata alle sfide del XXI secolo, sebbene sia necessario riconoscere che l'integrazione di queste competenze nei curricula solleva questioni complesse circa l'identità professionale del giurista, i

confini disciplinari della scienza giuridica, e le resistenze istituzionali che ogni riforma educativa inevitabilmente incontra. Per la legislazione, la metateoria del legal design suggerisce che la qualità comunicativa e l'accessibilità delle norme non costituiscono questioni di forma separabili dal contenuto sostanziale, ma sono co-costitutive dell'efficacia normativa stessa, nel senso che una norma incomprensibile ai suoi destinatari è, in un senso molto concreto, una norma inefficace indipendentemente dalla sua perfezione tecnico-dogmatica. Questo implicherebbe che i processi di drafting legislativo dovrebbero integrare fin dalle fasi iniziali competenze di legal design, che le norme dovrebbero essere sistematicamente testate per la loro comprensibilità con utenti reali prima della loro promulgazione definitiva, e che i criteri di valutazione della qualità legislativa dovrebbero includere metriche di accessibilità cognitiva accanto ai tradizionali criteri di coerenza sistemica e precisione terminologica, riconoscendo tuttavia che questa trasformazione richiede non solo volontà politica ma anche profondi cambiamenti nella cultura burocratica e nelle routine istituzionali consolidate.

Per l'amministrazione della giustizia, l'applicazione sistematica dei principi del legal design ai servizi giudiziari – dalle interfacce dei siti web dei tribunali ai moduli per l'accesso alla giustizia, dalle comunicazioni processuali alle sentenze destinate a parti non assistite – non rappresenta un miglioramento cosmetico o una questione di marketing istituzionale, ma potrebbe costituire una condizione di legittimità democratica del sistema giudiziario stesso, nella misura in cui un sistema che sistematicamente esclude, confonde o intimidisce i cittadini non-specialisti tradisce, almeno in parte, la propria funzione costituzionale di garantire l'effettività dei diritti e l'accessibilità della tutela giurisdizionale. Per la professione legale, la metateoria del legal design non presuppone né auspica l'obsolescenza della professione forense, come

talvolta temono i critici più scettici, ma ne prefigura una trasformazione che è al contempo opportunità e sfida: i giuristi del futuro potrebbero dover essere non solo esperti del contenuto normativo e della sua interpretazione tecnica, ma anche facilitatori dell'empowerment legale dei cittadini, capaci di tradurre tra linguaggi specialistici e linguaggi comuni, di visualizzare relazioni normative complesse, di mediare tra la necessaria complessità tecnica del diritto e le esigenze pratiche di comprensibilità dei non-specialisti, sviluppando così competenze ibride che richiedono una riconfigurazione dell'identità professionale e dei modelli economici della pratica legale. Per le politiche di accesso alla giustizia, infine, questa prospettiva suggerisce che le politiche pubbliche orientate a migliorare l'accesso dovrebbero investire sistematicamente in iniziative di legal design, riconoscendole non come alternative marginali o sperimentali all'assistenza legale tradizionale ma come componenti essenziali di un ecosistema integrato di accesso ai diritti, pur nella consapevolezza che il legal design da solo non può risolvere le profonde disuguaglianze strutturali nell'accesso alla giustizia e che deve essere accompagnato da politiche redistributive più ampie.

È necessario, tuttavia, riconoscere con franchezza intellettuale i limiti significativi di questa ricerca e le direzioni che richiedono ulteriori approfondimenti, evitando quella tentazione totalizzante che spesso caratterizza le proposte teoriche ambiziose. Un primo limite riguarda il focus prevalentemente teorico di questo lavoro, che ha privilegiato l'elaborazione concettuale rispetto alla validazione empirica sistematica: saranno necessari studi empirici estesi, metodologicamente rigorosi e possibilmente longitudinali per testare le ipotesi della metateoria proposta, per misurare gli effetti concreti e di lungo periodo delle applicazioni di legal design sulla comprensione normativa, sul comportamento dei cittadini, sulle dinamiche professionali e

istituzionali, e per identificare le condizioni contestuali che facilitano o ostacolano l'efficacia del legal design in diversi ambiti del diritto e in diverse configurazioni socio-culturali. Un secondo limite concerne il contesto prevalentemente occidentale dei riferimenti teorici e degli esempi pratici discussi, che provengono in larga parte da Europa e Nord America: sarà fondamentale estendere l'analisi ad altri contesti culturali e tradizioni giuridiche, includendo i sistemi di common law africani e asiatici, le tradizioni giuridiche islamiche con le loro specificità epistemologiche, i sistemi di diritto consuetudinario indigeno che operano secondo logiche spesso radicalmente diverse da quelle del diritto statuale moderno, al fine di verificare la validità transculturale della metateoria proposta, di arricchirla con prospettive non-occidentali che potrebbero mettere in discussione alcuni dei suoi presupposti impliciti, e di evitare il rischio di un'universalizzazione inconsapevole di categorie che sono in realtà culturalmente situate. Un terzo limite riguarda l'enfasi sul diritto pubblico e sull'accesso alla giustizia che caratterizza molti degli esempi discussi: sarà necessario approfondire sistematicamente le applicazioni e le implicazioni del legal design in altri settori quali il diritto dei contratti con le sue dinamiche di autonomia privata, il diritto societario con i suoi complessi equilibri tra trasparenza e riservatezza commerciale, il diritto della proprietà intellettuale con le sue tensioni tra protezione e diffusione della conoscenza, e il diritto internazionale privato con le sue specificità di coordinamento tra ordinamenti, per verificare se i principi della metateoria mantengano validità anche in questi ambiti o se richiedano significative modulazioni e adattamenti.

Le direzioni future di ricerca che questa metateoria apre sono molteplici e richiederebbero, per essere adeguatamente esplorate, collaborazioni estese tra ricercatori provenienti da diverse discipline e tradizioni intellettuali. Studi comparativi internazionali potrebbero illuminare le diverse configurazioni istituzionali e culturali

che il legal design assume in differenti sistemi giuridici, rivelando forse che ciò che in un contesto funziona efficacemente può risultare inefficace o persino controproducente in contesti con diverse tradizioni di rapporto tra cittadini e istituzioni, con differenti livelli di fiducia sociale, con sistemi educativi che producono diverse competenze di literacy legale. Ricerche longitudinali sugli effetti di lungo periodo delle implementazioni di legal design potrebbero rivelare se l'empowerment inizialmente generato da interfacce più accessibili si traduca in cambiamenti duraturi nel comportamento dei cittadini, nelle pratiche professionali e nelle dinamiche istituzionali, oppure se con il tempo si verifichino fenomeni di adattamento, routinizzazione o persino di nuove forme di esclusione. Analisi critiche delle dimensioni di potere nel legal design dovrebbero interrogare sistematicamente chi controlla le innovazioni, chi definisce gli standard di accessibilità, chi beneficia maggiormente dalle nuove configurazioni dell'accesso al diritto, e quali gruppi rischiano di essere ulteriormente marginalizzati da innovazioni che, pur animate da intenti democratici, potrebbero inavvertitamente riprodurre o aggravare esistenti disuguaglianze strutturali. Approfondimenti sull'intersezione tra legal design e intelligenza artificiale dovrebbero esplorare come i sistemi di machine learning, i large language models e gli algoritmi di automazione decisionale trasformino radicalmente le possibilità e i rischi del legal design, come garantire che l'IA sia utilizzata per l'empowerment dei cittadini e non per nuove forme di controllo tecnocratico o di manipolazione comportamentale, e come mantenere spazi di comprensione umana e di responsabilità individuale in ecosistemi giuridici sempre più mediati algoritmicamente. Lo sviluppo di framework valutativi robusti e multidimensionali per misurare la qualità, l'efficacia e soprattutto l'equità delle soluzioni di legal design rappresenta una necessità metodologica urgente, poiché senza metriche condivise si

rischia che il legal design rimanga un insieme di pratiche eterogenee valutate principalmente attraverso aneddoti e impressioni soggettive piuttosto che attraverso evidenze sistematiche. Infine, l'esplorazione delle connessioni tra legal design e altre teorie critiche del diritto contemporaneo – i Critical Legal Studies con la loro decostruzione dell'apparente neutralità del diritto, la Feminist Legal Theory con la sua attenzione alle dimensioni di genere nell'accesso alla giustizia, la Critical Race Theory con la sua analisi delle discriminazioni strutturali mediate dal diritto, la Postcolonial Legal Theory con la sua critica dell'universalismo giuridico occidentale – potrebbe arricchire significativamente la metateoria proposta, rendendola più sensibile alle molteplici dimensioni del potere e dell'esclusione che attraversano i sistemi giuridici contemporanei[257].

Parafrasando il celebre saggio di Walter Benjamin sull'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, si potrebbe suggerire con la dovuta cautela analogica che ci si trova forse in un'epoca di riproducibilità tecnica del diritto: le tecnologie digitali, le metodologie di design partecipativo, gli strumenti di visualizzazione dell'informazione, le piattaforme di automazione documentale consentono di riprodurre, disseminare, adattare e personalizzare il sapere giuridico in modi e su scale che sarebbero stati precedentemente impensabili, trasformando radicalmente il rapporto tra il diritto come sistema esperto specializzato e i cittadini come suoi destinatari finali. Come per l'arte secondo l'analisi benjaminiana, questa riproducibilità tecnica non lascia intatto il diritto ma ne trasforma profondamente l'aura, la sua modalità di presenza sociale, la sua relazione con i destinatari, il suo statuto

[257] R. Susskind, D. Susskind, *The future of the professions: How technology will transform the work of human experts*, Oxford University Press, Oxford, 2015. Per le teorie critiche del diritto contemporaneo cfr.: K. Crenshaw et al. (a cura di), *Critical race theory: The key writings that formed the movement*, The New Press, New York, 1995; C. Smart, *Feminism and the power of law*, Routledge, London, 1989.

epistemologico: il diritto perde progressivamente la sua aura di mistero inaccessibile, di sapienza esoterica mediata esclusivamente da una casta quasi-sacerdotale di specialisti iniziati ai suoi arcani linguistici e procedurali, per diventare potenzialmente – con tutte le cautele che questo avverbio implica – più accessibile, più comprensibile, più appropriabile da parte dei cittadini comuni, sebbene questo processo di democratizzazione dell'accesso sia tutt'altro che lineare, univoco o privo di contraddizioni e di potenziali effetti perversi. Questa trasformazione epocale può essere vissuta e interpretata come perdita – perdita dell'autorità tradizionale fondata sull'opacità del linguaggio specialistico, perdita del controllo professionale sui confini del campo giuridico, perdita di quella stabilità interpretativa garantita dal monopolio ermeneutico degli esperti – oppure può essere abbracciata come opportunità – opportunità di una legittimità democratica più autentica e sostanziale piuttosto che meramente formale, opportunità di un'efficacia normativa più robusta perché fondata sulla comprensione effettiva piuttosto che sulla cieca obbedienza o sull'ignoranza intimidita, opportunità di una giustizia più genuinamente accessibile non solo ai ceti abbienti o culturalmente privilegiati ma a tutti i cittadini indipendentemente dal loro capitale economico, culturale o sociale. La metateoria del legal design qui proposta si schiera, con la consapevolezza della parzialità di ogni posizionamento teorico, decisamente per la seconda prospettiva, pur senza minimizzare le sfide concrete e i rischi reali che questa trasformazione comporta, e pur riconoscendo che esistono argomenti seri e non meramente conservatori a favore di un approccio più cauto e graduale.

Il legal design, in questa prospettiva che cerca di essere al contempo teoricamente ambiziosa e praticamente realistica, emerge come la pratica riflessiva attraverso cui il diritto potrebbe governare consapevolmente la propria trasformazione nell'era digitale,

anziché subirla passivamente come una serie di shock tecnologici esterni e potenzialmente destabilizzanti. Non si tratta, in questa visione che si è cercato di argomentare con sufficiente articolazione concettuale, di semplificare il diritto a scapito della sua complessità necessaria, sacrificando distinzioni giuridiche essenziali sull'altare di una facile comprensibilità che sarebbe in realtà illusoria e controproducente, né tantomeno si tratta di abbellire superficialmente il diritto con grafica accattivante e interfacce user-friendly che lascino però sostanzialmente inalterato il suo funzionamento profondo, ma si tratta piuttosto di ripensare radicalmente le modalità attraverso cui il diritto si manifesta materialmente, si comunica socialmente, si realizza nelle pratiche quotidiane, riconoscendo che queste modalità non sono accessorie ma costitutive del diritto stesso come fenomeno sociale complesso. Se, come si è cercato di argomentare attraverso l'intero sviluppo di questo lavoro, il diritto è costitutivamente un sistema sinreferenziale che co-emerge attraverso l'accoppiamento strutturale continuo con la società, mantenendo la propria chiusura operativa ma aprendosi cognitivamente all'ambiente attraverso meccanismi di perturbazione reciproca, allora il legal design non rappresenta una scelta opzionale lasciata alla discrezione illuminata di riformatori benintenzionati, ma costituisce forse una necessità evolutiva del sistema giuridico stesso: è il modo in cui il sistema giuridico può continuare a evolversi in modo coerente con le trasformazioni tecnologiche, culturali e sociali del nostro tempo, mantenendo la propria autonomia organizzativa e la propria specificità funzionale mentre si apre alle legittime esigenze di comprensibilità, accessibilità ed empowerment che una società democratica contemporanea, sempre più consapevole dei propri diritti e sempre più esigente nei confronti delle istituzioni, non può non richiedere con crescente insistenza.

La sfida centrale che attende nei prossimi decenni, e che determinerà in larga misura

se questa metateoria rimarrà una speculazione accademica o diventerà un vettore effettivo di trasformazione istituzionale, sarà quella di istituzionalizzare questa consapevolezza metateorica del legal design, trasformandola progressivamente da pratica pionieristica coltivata in nicchie innovative relativamente marginali a componente ordinaria e sistematica della cultura giuridica mainstream, integrata nei percorsi formativi standard, riconosciuta nelle pratiche professionali consolidate, incorporata nelle routine delle istituzioni della giustizia, riflessa nei processi legislativi ordinari. Ciò richiederà senza dubbio trasformazioni profonde e non indolori nell'educazione giuridica, che dovrà superare resistenze disciplinari consolidate e ripensare i propri curricula; nella pratica professionale, che dovrà confrontarsi con la ridefinizione dell'identità del giurista e con l'emergere di nuove figure ibride; nelle istituzioni della giustizia, che dovranno investire risorse significative in competenze e tecnologie non tradizionali; nei processi legislativi, che dovranno rallentare la propria urgenza produttiva per includere fasi di testing e riflessione sulla comprensibilità. Ma se questo lavoro, con tutti i suoi inevitabili limiti, lacune e punti ciechi, è riuscito almeno parzialmente a dimostrare che queste trasformazioni non sono superficiali aggiustamenti cosmetici ma toccano questioni fondamentali sulla natura stessa del diritto e sulla sua relazione costitutiva con la società democratica, allora lo sforzo teorico qui intrapreso potrebbe forse contribuire, insieme ad altri lavori convergenti da diverse prospettive disciplinari, a rendere queste trasformazioni non solo possibili ma anche consapevolmente orientate verso una visione del diritto come pratica essenzialmente dialogica di empowerment collettivo, piuttosto che come sistema opaco di dominio tecnocratico accessibile solo a élite specializzate e inaccessibile alla comprensione ordinaria dei cittadini comuni[258].

[258] W. Benjamin, *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit*, in *Zeitschrift für*

Il legal design, da questo punto di vista che si ritiene sufficientemente articolato e plausibile, non rappresenta l'ultima moda passeggera del momento giuridico destinata a essere dimenticata quando emergerà il prossimo paradigma alla moda, ma potrebbe costituire una delle risposte più promettenti e teoricamente fondate alla crisi di legittimità e di efficacia che i sistemi giuridici contemporanei stanno manifestamente attraversando in molti contesti nazionali, una crisi segnalata dal crescente disincanto dei cittadini verso le istituzioni giuridiche, dalla percezione diffusa di un accesso alla giustizia sempre più difficoltoso e costoso, dalla sensazione che il diritto sia diventato un linguaggio esoterico incomprensibile ai non iniziati. Una risposta che merita quindi di essere presa seriamente dalla comunità accademica, sviluppata rigorosamente con gli strumenti della ricerca interdisciplinare, e implementata sistematicamente attraverso politiche pubbliche consapevoli – non certamente come panacea miracolosa che risolverà tutti i problemi dell'accesso alla giustizia e della legittimità democratica del diritto, ma come componente necessaria, sebbene non sufficiente, di una più ampia e articolata riforma democratica del diritto nel XXI secolo, una riforma che dovrà necessariamente integrare dimensioni istituzionali, tecnologiche, culturali ed educative in un progetto complessivo di cui il legal design rappresenta solo una delle molteplici dimensioni, certamente importante ma non esclusiva né totalizzante.

Sozialforschung, 1936 (trad. it. *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi, Torino, 2000); mente sulla trasformazione del diritto nell'era digitale si veda anche L. Lessig, *Code and other laws of cyberspace*, Basic Books, New York, 1999.

Bibliografia

Abignente, I., D'Onofrio, C., Pinto, F., Rolando, F., Romeo, F., Ruggieri, P. C., Sacco, F. G., & Tuccillo, R. (2021). La piattaforma EuSCP: un nuovo strumento per migliorare l'accessibilità alla European Small Claims Procedure. In Legal design e legal tech per migliorare l'accessibilità alla ESCP, D'Onofrio Cristina.

Alfieri Luigi, La vita nelle forme. Il diritto e le altre arti. Atti del VI Convegno Nazionale ISLL, Urbino, 3–4 luglio 2014, a cura di Luigi Alfieri e M. Paola Mittica, ISLL Papers, Vol. 8, 2015, pubblicato da Italian Society for Law and Literature.

Alvino C., Legal Design Insight, intervista a cura di N. Di Molfetta e F. Fontana, in Legalcommunity.it, 22 aprile 2021. Disponibile su: https://legalcommunity.it/legal-design-insight-con-cristina-alvino.

Aulino L., "Il legal design a sostegno della tecnica legislativa",

Aulino l., Il legal design a sostegno della tecnica legislativa, Pacini Editore, Pisa, 2020. 45-67.

Aulino L., Il legal design a sostegno della tecnica legislativa, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.

Bakken, T., & Hernes, T. (2003). "The Macro-micro Problem in Organization Theory: Luhmann's Autopoiesis as a Way of Handling Recursivity". In T. Bakken & T. Hernes (Eds.), Autopoietic Organization Theory (pp. 53-74). Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

Balkin, J.M., "Understanding Legal Understanding: The Legal Subject and the Problem of Legal Coherence", "Yale Law Journal", 103(1), 1993.

Benkler Y., The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, New Haven, Yale University Press, 2006.

Berman Harold J., Law and revolution: The formation of the Western legal tradition,

1983, Harvard University Press. Opera fondamentale sul pluralismo giuridico medievale.

Bich L., Daminao L., "Order in the Nothing: Autopoiesis and the Organizational Characterization of the Living", in Electronic Journal of Theoretical Physics, 9(25), 2012. 149-170.

Bich, L., Damiano, L., “Life and autonomy: the organizational account of biological teleology”, in Bastianoni, S. et al. (eds.), “Sustainability assessment of urban systems”, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

Birtolo Marco Stefano, Legal Design: un progetto per la sociologia del diritto e per l’informatica giuridica, 2024, in Politica – Pagine Nuove, Centro Progettazione Grafica & Stampa Unimol, Campobasso.

Blackmore Susan, La macchina dei memi. Perché i geni non bastano, Instar Libri, 2001.

Bobbio Norberto, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, 2011, Laterza.

Bobbio Norberto, Teoria generale del diritto, Torino, Giappichelli, 1993.

Bobbio Norberto. Studi sulla teoria generale del diritto, 2004, (G. Pino, Ed.). Torino: G. Giappichelli Editore.

Bourdieu P., "La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique", Actes de la recherche en sciences sociales, 64(1), 1986.

Bourdieu P., "La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique", in Actes de la recherche en sciences sociales, 64, 1986.

Bourdieu P., La distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino, 2001.

Bourdieu Pierre, La forza del diritto, in Sociologia del diritto, Milano, Feltrinelli, 1990.

Boyd Robert, Richerson Peter J., Culture and the Evolutionary Process, University of

Chicago Press, 1985.

Brunschwig Colette R., “Le gal Design: Ein Bilderbuch für den Rechtsunterricht”, in M. Senn e C. So liva (a cura di), Rechtsgeschichte und Interdisziplinarität: Festschrift für Clau sdieter Schott zum 65. Geburtstag, Bern, Peter Lang, 2001.

Brunschwig Colette R., “Legal Design and e-Government: Visualisations of Cost & Efficiency Accounting in the wif! e-learning Environment of the Canton of Zurich (Swit zerland)”, in R. Traunmüller e K. Lenk (a cura di), Electronic Government: First International Conference, EGOV 2002 Aix-en-Provence, France, September 2-6, 2002, Proceedings, G. Goos, J. Hartmanis e J. van Leeuwen (a cura di), Lecture Notes in Computer Science, vol. 2456, Berlin: Springer, 2002.

Brunschwig Colette R., “Legal Design und Web Based Legal Training: Evaluation von Visualisierungen im Web Based Training der Credit Suisse”, in E. Schwei ghofer, T. Menzel e G. Kreuzbauer (a cura di), IT in Recht undStaat: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik, 2002, E. Schweighofer e F. Lachmayer (a cura di), Schriftenreihe Rechtsinformatik, vol. 6, Vienna, Verlag Öster reich, 2002.

Brunschwig Colette R., “Multisensory law and legal informatics – a comparison of how these legal disciplines relate to visual law”, in Schweighofer, E. et al. (eds.), “Komplexitätsgrenzen der rechtsinformatik”, Wien, Österreichische Computer Gesellschaft, 2008.

Brunschwig Colette R., Visualisierung von Rechtsnormen: Legal Design. Vol. 45 di Zürcher Studien zur Rechtsgeschichte, Schulthess, 2001.

Butler J., Excitable Speech: A Politics of the Performative, New York, Routledge, 1997; Austin J.L., How to Do Things with Words, 2ª ed., Cambridge MA, Harvard University Press, 1975.

Cabral J.E. et al., Using Technology to Enhance Access to Justice, Harvard Journal

of Law & Technology, 26(1), 2012.

Cantarella Eva, Tra diritto e prediritto: un problema aperto, 1987, Université de Franche-Comté Beçanson, Dialogues d'histoire ancienne, vol. 13, .

Cavalli-Sforza Luigi Luca, Feldman Marcus W., Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach, Princeton University Press, 1981.

Cavalli-Sforza, L. L. (2019). L'evoluzione della cultura. Torino: Codice Edizioni.

Chomsky N., Aspetti della teoria della sintassi, Laterza, Bari, 1969.

Cohen J.E., Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday Practice, New Haven, Yale University Press, 2012.

Cohen J.E., Creativity and Culture in Copyright Theory, UC Davis Law Review, 40(3), 2007.

Colajanni Antonino, Introduzione in B. Malinowski, "Diritto e costume nella società primitiva", 1972, Newton Compton Editori.

Constable M., Just Silences: The Limits and Possibilities of Modern Law, Princeton University Press, Princeton, 2005; De Certeau M., L'invention du quotidien. 1. Arts de faire, Gallimard, Paris, 1990 (trad. it. L'invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma, 2001).

Constable M., Our Word is Our Bond: How Legal Speech Acts, Stanford, Stanford University Press, 2014; Constable M., "Genealogy and Jurisprudence: Nietzsche, Nihilism, and the Social Scientification of Law", Law & Social Inquiry, 19(3), 1994.

Damiano, L., Stano, S., "Semiotics and biological autonomy", "Biosemiotics", 11(1), 2018.

Darwin Charles, On the Origin of the Species, 1st ed., London: John Murray, 1859

Dawkins Richard, Il Gene Egoista, Oxford University Press, 1976

Dawkins Richard, The Selfish Gene, 40th Anniversary Edition – Oxford Landamrk

Science,

De Certeau M., L'invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990; trad. it. L'invenzione del quotidiano, Roma, Edizioni Lavoro, 2001.

De Jaegher, H., & Di Paolo, E., Participatory sense-making: An enactive approach to social cognition. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 2007, 6(4).

De Jaegher, H., Di Paolo, E., & Gallagher, S. (2010). Can social interaction constitute social cognition? Trends in Cognitive Sciences, 14(10).

De Sanctis Francesco M., Ritorno al diritto: ripresa e guarigione del moderno, 2016, Rivista di Filosofia del diritto, V(1),

Dennett Daniel, Dai batteri a Bach. Come evolve la mente, Raffaello Cortina Editore, 2018.

Dennett Daniel, L'idea pericolosa di Darwin. L'evoluzione e i significati della vita, Bollati Boringhieri, 2015.

Di Paolo, E. A., Cuffari, E. C., & De Jaegher, H. (2018). Linguistic Bodies: The Continuity Between Life and Language. Cambridge, MA: MIT Press.

Di Salvo Michele, Dalla chiarezza dell'atto al legal design. Un commento realista alle nuove tendenze del cyber-utopismo, 2024, Diritto.it.

Digesto, 1.3.32 (Iul. 84 dig.), in Corpus Iuris Civilis, Torino, UTET, 1998.

Diver L., Digisprudence: The Design of Legitimate Code, Law, Innovation and Technology, 13(2), 2021.

Domenico Tosini, Niklas Luhmann: Il diritto nella teoria dei sistemi sociali, in Diritto e teoria sociale. Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo, a cura di Giuseppe Campesi, Ivan Populizio e Nicola Riva, Roma, Carocci, 2009.

Durkheim Émile, La divisione del lavoro sociale, Milano, Comunità, 1969.

Dworkin Ronald, L'impero del diritto, Milano, Feltrinelli, 1990.

Ehrlich Eugen, I fondamenti della sociologia del diritto, Milano, Giuffrè, 1976.

Ewick P., Silbey S., The Common Place of Law: Stories from Everyday Life, Chicago, University of Chicago Press, 1998.

Fassò Guido, Storia della filosofia del diritto, 2010 (ed. originale 1966). Laterza,

Fassò, G., Storia della filosofia del diritto, (ed. originale 1966). Laterza.

Ferrajoli Luigi, Principia Iuris, Laterza, 2007

Ferrajoli Luigi, Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Bari-Roma, Laterza, 2007, vol. I,

Fish, S., "Working on the Chain Gang: Interpretation in Law and Literature", “Texas Law Review”, 60(3), 1982.

Fishman Joshua A., La sociologia del linguaggio. Saggio introduttivo di Alberto M. Mioni, Officina Edizioni, Roma, 1975.

Foerster, Heinz von, Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition, Springer, New York, 2003.

Foucault Michel, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 2014, trad. di Alcesti Tarchetti.

Francisco J. Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch, The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, Revised Edition, MIT Press, 2017.

Fuchs, T., & De Jaegher, H. (2009). Enactive intersubjectivity: Participatory sense-making and mutual incorporation. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 8(4).

Fuller Lon L., The Morality of Law, 1964, Yale University Press.

Grossi Paolo, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 45.

Grossi Paolo, Prima lezione di diritto, 2010, Laterza.

Haapio H., “Next Generation Contracts: A Paradigm Shift”, Lexpert Ltd., 2013.

Haapio H., Designing Contracts for Successful Relationships, in International

Commerce and Arbitration, Juris Publishing, 2015.

Haapio H., Simplification and Visualization of Contracts: Preserving Meaning While Increasing Clarity, in Lapland Law Review, 2014.

Haapio H., Smart Contracts and Contract Visualization: Complementary Tools for Contract Simplification, in Programming Languages and the Law Workshop, Oxford University, 2018.

Haapio Helena – Hagan Margaret, "Design Patterns for Contracts", Proceedings of the 19th International Legal Informatics Symposium, 2016.

Haapio Helena & Passera Stefania, Contracts as Interfaces: Exploring Visual Representation Patterns in Contract Design, in Legal Informatics, 2016, Cambridge University Press.

Haapio Helena, A Proactive Approach to Contracting and Law, in Proactive Law in a Business Environment, Turku Law School, 2013.

Haapio Helena; Hagan Margaret; Palmirani Monica; Rossi Arianna, Legal Design Patterns for Privacy, in: Data Protection / LegalTech Proceedings of the 21st International Legal Informatics Symposium IRIS 2018, Bern, Editions Weblaw, 2018, II.

Haapio, H. (2012). Next Generation Contracts: A Paradigm Shift. International Association for Contract and Commercial Management (IACCM), United Kingdom.

Haapio, H., Passera, S. Transforming contracts from legal rules to user-centered communication tools: a human-information interaction challenge. In: Communication Design Quarterly Review, vol. 1, n. 3, 2013.

Haapio, Helena & Passera Stefania, Visual Contracts and Proactive Law: Enhancing Understanding and Usability. Proceedings of the International Association for Contract and Commercial Management (IACCM), 2012.

Habermas Jürgen, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, trad. it. di L. Ceppa, Roma-Bari, Laterza, 2013.

Hagan M., Law by Design, cit.; Waye V., Access to Justice: Internet Online Dispute Resolution and Artificial Intelligence, in Michael Legg (ed.), Resolving Civil Disputes, Sydney, LexisNexis Butterworths, 2016.

Hagan M.D., Access to Justice: Visualizing Equality before the Law, Stanford Law School, Legal Design Lab Report, 2016.

Hagan M.D., Participatory Design for Innovation in Access to Justice, in Daedalus, Journal of the American Academy of Arts & Sciences, vol. 148, n. 1, 2019.

Hagan Margaret, A Human-Centered Design Approach to Access to Justice: Generating New Prototypes and Hypotheses for Interventions to Make Courts User-Friendly, Indiana Journal of Law and Social Equality, 2018.

Hagan Margaret, Law By Design, Stanford Legal Design Lab, 2017

Hagan Margaret, Legal Design as a Thing: A Theory of Change and a Set of Methods to Craft a Human-Centered Legal System, Design Issues, MIT Press, 2020.

Hans Kelsen, La dottrina pura del diritto, Torino: Einaudi, 2021.

Hans-Bianchi Barbara, La competenza scrittoria mediale. Studi sulla scrittura popolare, De Gruyter, Germania, 2011.

Hart H.L.A., Il concetto di diritto, Torino, Einaudi, 1994.

Hauriou Maurice, “La théorie de l’institution et de la fondation”, in Cahiers de la Nouvelle Journée, 1925.

Hespanha Antonio Manuel, La cultura giuridica europea. Sintesi di un millennio, 2010, Il Mulino.

Hildebrandt E., System Theory and Interactive Legal Technologies, in Law, Technology and Society, vol. 4, 2021.

Hildebrandt M., Smart Technologies and the End(s) of Law: Novel Entanglements of Law and Technology, Cheltenham, Edward Elgar, 2015.

Hoebel, E. Adamson, Il diritto nelle società primitive. Uno studio comparato sulla dinamica dei fenomeni giuridici, 1973 (ed. it.). Il Mulino. (Originale pubblicato 1954).

Irti Natalino, Nichilismo giuridico, Laterza, 2004

Irti Natalino, Riconoscersi nella parola, Il Mulino, 2022.

Jasanoff S. (ed.), States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order, Routledge, London, 2004.

Jasanoff S. (ed.), States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order, London, Routledge, 2004;

Jasanoff S., "The Idiom of Co-Production", in Jasanoff S. (ed.), States of Knowledge, Jones P., Systemic Design: Design for Complex, Social, and Sociotechnical Systems, Routledge, New York, 2014; Nelson H., Stolterman E., The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World, MIT Press, Cambridge (MA), 2012.

K. Crenshaw et al. (a cura di), Critical race theory: The key writings that formed the movement, The New Press, New York, 1995; C. Smart, Feminism and the power of law, Routledge, London, 1989.

Kelsen Hans, Reine Rechtslehre (2ª ed.), 1960, Franz Deuticke.

Kimble J., Writing for Dollars, Writing to Please: The Case for Plain Language in Business, Government, and Law, Carolina Academic Press, Durham, 2012; Curtotti M., Mc Creith E, "A Right to Access Implies a Right to Know: An Open Online Platform for Research on the Readability of Law", in Proceedings of the 14th Annual International Conference on Digital Government Research, 2013.

King, I., & Thornhill, A. (2003). Will the real autopoietic system please stand up?.

Systems Research and Behavioral Science, 20(5).

KING, M., THORNHILL, C., “Niklas Luhmann's Theory of Politics and Law”, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003.

Kohlmeier Astrid & Klemola Meera, The Legal Design Book: Doing Law in the 21st Century, Meera Klemola & Astrid Kohlmeier, 1ª edizione, 2021,

Kosse S.K., Wright R.G., Coding the Law School Curriculum: Instructional Design Theory and Experiential Legal Education, University of Detroit Mercy Law Review, 88(1), 2010.

L. Lessig, Code and other laws of cyberspace, Basic Books, New York, 1999.

Lanciotti Alessandra, Restorative justice, mediation and protection of EU financial interests. Proceedings of the DRAMP Conference, 2022, a cura di A. Lanciotti e M. M. Pisani, Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Perugia.

Latour B., Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford, Oxford University Press, 2005; trad. it. Riassemblare il sociale. Un'introduzione alla teoria dell'attore-rete, Milano, Cortina, 2014.

Lessig L., "The New Chicago School", Journal of Legal Studies, 27(2), 1998.

Lessig L., Code and Other Laws of Cyberspace, New York, Basic Books, 1999;

Lessig L., Code: Version 2.0, New York, Basic Books, 2006.

Lessig L., Code: Version 2.0, New York, Basic Books, 2006, cap. 7, “What Things Regulate”.

Levi R., Valverde M., "Freedom of the City: Canadian Cities and the Quest for Governmental Status", Osgoode Hall Law Journal, 44(3), 2006.

Lévi-Strauss Claude, Mito e significato. Cinque conversazioni, Il Saggiatore, 2016.

Luhmann N. Das Recht der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1993 (trad. it. Il diritto della società, Giuffrè, Milano, 2012).

Luhmann N., Das Recht der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993.

Luhmann N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1997.

Luhmann N., Social Systems, Stanford University Press, Stanford, 1995

Luhmann N., Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1984 (trad. it. Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, Il Mulino, Bologna, 1990.

Luhmann Nicklas, Das Recht der Gesellschaft, Suhrkamp Verlag, 1993.

Luhmann Nicklas, Das Recht der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993, trad. it. "Il diritto della società", Giuffrè, Milano, 2012.

Luhmann Nikclas, Law as a Social System, Oxford University Press, 2004

Luhmann, N. (1992). What is communication? Communication Theory, 2(3), 251-259; Id. (1995). Social Systems. Stanford: Stanford University Press; Id. (1997). Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2 voll.

Luhmann, N. (1992). What is communication? Communication Theory, 2(3).

Luhmann, N. (2012). Il diritto della società. Traduzione di L. Avitabile. Torino: Giappichelli.

Luhmann, Niklas. Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale. Trad. di A. Febbrajo e R. Schmidt. Bologna: il Mulino, 1990.

Malinowski B., A Scientific Theory of Culture and Other Essays, 1944, University of North Carolina Press, Chapel Hill,

Malinowski Bronisław, Argonauts of the Western Pacific, Routledge & Kegan Paul Ltd, Ristampa del 2002.

Malinowski Bronisław. Teoria scientifica della cultura e altri saggi di antropologia. Trad. di Gianfranco Faina. Milano: Feltrinelli, 2013. (Ed. orig. A Scientific Theory

of Culture and Other Essays, 1944).

Malinowski Papers, c.1862–1999. British Library of Political and Economic Science, London School of Economics and Political Science, London

Malinowski, B., A Scientific Theory of Culture and Other Essays, 2014 (ed. orig. 1944), Routledge, London & New York.

Malinowski, B., opera del 1972 citato in Martiny, F. (2016). Una definizione antropologica del diritto. "Tigor: rivista di scienze della comunicazione", VIII(2).

Maturana - Varela, Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living, Reidel, Dordrecht, 1980; N. Luhmann, “Soziale Systeme”, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1984, trad. it. “Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale”, Il Mulino, Bologna, 1990.

Maturana – Varela, Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living, Reidel, Dordrecht, 1980; H.R. MATURANA, F.J. VARELA, The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding, Shambhala, Boston, 1987.

Maturana, H. R., & Poerksen, B., “From Being to Doing: The Origins of the Biology of Cognition”, 2004, Heidelberg: Carl-Auer.

Maturana, H. R., & Varela, F. J., The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding, 1987, Boston: Shambhala.

Maturana, H. R., Ontology of observing: The biological foundations of self consciousness and the physical domain of existence. In Texts in Cybernetic Theory: An In-Depth Exploration of the Thought of Humberto Maturana, William T. Powers, and Ernst von Glasersfeld. 1988, Felton, CA: American Society for Cybernetics.

Maturana, H. R., Reality: The search for objectivity or the quest for a compelling argument, 1988, The Irish Journal of Psychology, 9(1).

Maturana, H.R., Varela, F.J., “Autopoiesis and cognition: the realization of the living”, Dordrecht, D. Reidel, 1980; Varela, F.J., “Autonomy and autopoiesis”, in Roth, G., Schwegler, H. (eds.), “Self-organizing systems: an interdisciplinary approach”, Frankfurt, Campus Verlag, 1981.

Mauss Marcel, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, Giulio Einaudi Editore, 2002.

Maynard Smith John, Szathmáry Eörs, Le origini della vita. Dalle molecole organiche alla nascita del linguaggio, Einaudi, 2001.

Mortati Costantino, La Costituzione in senso materiale, Milano, Giuffrè, 1998.

Niklas Luhmann (2004). Law as a Social System. Oxford University Press.

Palmirani Monica, Linee guida per Legal Design (D2.2.5). Ministero della Giustizia – Progetto UNI4JUSTICE, 2023

Palmirano Monica (a cura di), La trasformazione digitale della giustizia nel dialogo tra discipline, 2023, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre.

Parola Giulia e Poto Margherita Paola, Legal Design and Visual Law: The Roadmap, in Building Bridges for Effective Environmental Participation: The Path of Law Co-Creation, Palgrave Macmillan, 2024.

Parola, G., & Poto, M. P. (2024). Legal Design and Visual Law: The Roadmap. In M. P. Poto & G. Parola (Eds.), Building Bridges for Effective Environmental Participation: The Path of Law Co-Creation , Springer.

Passera S., "Beyond the Wall of Text: How Information Design Can Make Contracts User-Friendly", in Schweighofer E. et al. (eds.), Trends and Communities of Legal Informatics, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 2017.

Passera S., Beyond the Wall of Text: How Information Design Can Make Contracts User-Friendly, Doctoral Dissertation, Aalto University, 2017.

Passera Stefania, Legal Innovation in Contracting, and Beyond: Merging Design and Technology Tools for the Information Age, 2021, in A. Masson, G. Robinson (a cura di), Mapping Legal Innovation: Trends and Perspectives, Cham, Springer.

Pitch Tamar, L'antropologia dei diritti umani. In "I diritti nascosti", 1995, Raffaello Cortina Editore.

Pottage A., "Law Machines: Scale Models, Forensic Materiality and the Making of Modern Patent Law", Social Studies of Science, 41(5), 2011. Ù

Quiroz Vitale, M.A., L'esperienza giuridica e la trasmissione culturale, in Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018.

R. Susskind, D. Susskind, The future of the professions: How technology will transform the work of human experts, Oxford University Press, Oxford, 2015.

R. SUSSKIND, The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services, Oxford University Press, Oxford, 2008;

Richard C. Lewontin, The Triple Helix: Gene, Organism, and Environment, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2000.

Richerson Peter J., Boyd Robert, Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution, University of Chicago Press, 2005.

Ripepe Emanuele, Introduzione. Su Paolo Grossi filosofo del diritto, 2016, Rivista di Filosofia del diritto.

Ripepe, E., Introduzione. Su Paolo Grossi filosofo del diritto, 2016, "Rivista di Filosofia del diritto", V(1).

Rodotà Stefano, Il diritto di avere diritti, Laterza, 2012.

Romano Santi, L'ordinamento giuridico, 3ª ed., 1946, Sansoni.

Romeo Francesco e Sacco Francesco Giuseppe, Il procedimento europeo per le

controversie di modesta entità, 2021, Editoriale Scientifica.

Romeo Francesco, Analogia per un concetto relazionale di verità nel diritto, 1990, Milano, Giuffrè Editore.

Roselli Orlando, Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del diritto, ISLL – Italian Society Law and Literature, 2013.

Roselli Orlando, Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e sulle funzioni del diritto, 2003, ISLL Papers – The Online Collection, Vol. 6, Italian Society for Law and Literature.

Sandefur R.L., "The Impact of Counsel: An Analysis of Empirical Evidence", Seattle Journal for Social Justice, 9(1), 2010.

Santi Romano, L'ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, 1946.

Santos Boaventura de Sousa, Law: A map of misreading. Toward a postmodern conception of law, 1987, Journal of Law and Society, 14(3).

Savigny, Friedrich Carl von, La vocazione del nostro secolo per la legislazione e la giurisprudenza, 1857, Libreria della Minerva

Skinner, Quentin, The foundations of modern political thought (2 vols.), 1978, Cambridge University Press

Susskind R., Susskind D., The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts, Oxford University Press, Oxford, 2015.

Susskind R., The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology, Clarendon Press, Oxford, 1996.

Tacito, Annales, XI, 24, trad. it., Milano, Mondadori, 2005.

Tarello Giovanni, Storia della cultura giuridica moderna, 1976, Il Mulino.

Teubner Gunther, Global law without a state., 1997, Dartmouth Publishing

Company.

Teubner R., Digital Personae and Profiles in Law: Protecting Individuals' Rights in Online Contexts, Oxford University Press, Oxford, 2018.

Teubner, G. (1989/1993). Law as an Autopoietic System. Oxford: Blackwell (ed. orig. ted. Recht als autopoietisches System, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989).

Teubner, G., “Il diritto come sistema autopoietico”, Milano, Giuffrè, 1996.

The Marshall Project (https://www.themarshallproject.org/) e Measures for Justice (https://measuresforjustice.org/).

Thompson E., Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2007.

Thompson, E. (2007). Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind. Cambridge, MA: Harvard University Press; Di Paolo, E. A., Cuffari, E. C., & De Jaegher, H. (2018). Linguistic Bodies: The Continuity Between Life and Language. Cambridge, MA: MIT Press.

Thompson, E., Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind. Cambridge, 2007, MA: Harvard University Press.

Tosini Domenico, Il diritto nella teoria dei sistemi sociali, in Diritto e teoria sociale: Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo, a cura di G. Campesi, I. Populizio, N. Riva, Carocci, Roma, 2009.

ù Varela F. - Thompson E. - Rosch E., The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, MIT Press, Cambridge (MA), 1991.

Urrestarazu Hugo, Social Autopoiesis? – articolo in Constructivist Foundations9(2), Marzo 2014.

Valverde M., Chronotopes of Law: Jurisdiction, Scale and Governance, Abingdon, Routledge, 2015; Valverde M., "Jurisdiction and Scale: Legal 'Technicalities' as

Resources for Theory", Social & Legal Studies, 18(2), 2009.

Varela F. - Maturana H., Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1980.

Varela F. - Thompson E. - Rosch E., The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, MIT Press, Cambridge (MA), 1991.

Varela F., Principles of Biological Autonomy, North Holland, New York, 1979.

Varela F.J., "Patterns of life: intertwining identity and cognition", Brain and Cognition, 34(1), 1997.

Varela F.J., Thompson E., Rosch E., The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, MIT Press, Cambridge (MA), 1991; Varela F.J., Ethical Know-How: Action, Wisdom, and Cognition, Stanford University Press, Stanford, 1999.

Varela Francisco J., Principles of Biological Autonomy, North Holland, New York, 1979.

Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E., The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge, MA: MIT Press, 1990.

Varela, F.J., "The Reenchantment of the Concrete", in Cobb, L., Steels, L. (eds.), "Incorporations", New York, Zone Books, 1992.

Varela, F.J., Thompson, E., Rosch, E., "The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience", Cambridge MA, MIT Press, 1991.

Vismann C., Files: Law and Media Technology, Stanford, Stanford University Press, 2008 (ed. orig. ted. 2000).

Von Foerster, H., Observing Systems. Seaside, 1981, CA: Intersystems Publications.

Von Foerster, H., Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition, New York: Springer, 2003.

W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in

Zeitschrift für Sozialforschung, 1936 (trad. it. L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 2000).

Walker L.J., Perfecting the Jury Trial, Stanford Law Review, 65(4), 2013.

WATSON, A., "Legal Transplants: An Approach to Comparative Law", 2nd ed., Athens GA, University of Georgia Press, 1993.

Watton Karen, qLegal Case Study in Legal Design Book, Queen Mary University of London, 2021.

Weber Max, Economia e società, Milano, Comunità, 1961.

Zorza R., The Access to Justice 'Sorting Hat': Towards a System of Triage and Intake That Maximizes Access and Outcomes, Chapman Law Review, 18(3), 2015.

Sitografia

https://justiceinnovation.law.stanford.edu/projects/messenger/

https://lawbydesign.co/

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-46138 8_70.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/2uni4just_supdig_legal_design.pdf

https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:9da4bcc0-dcde-4267-8aef

3dd9af58ac19/Brunschwig_Publications_May%202020.pdf.

https://www.lawbydesign.co 89-112

https://www.legaltechdesign.com/flood-proof-post-disaster-relief-legal-help-app/

Ringraziamenti

Il primo e più profondo ringraziamento va al Professor Francesco Romeo, mentore e maestro, al quale sono infinitamente grata per l'opportunità che mi ha offerto all'inizio di questo percorso. Quella fiducia iniziale, quella porta aperta quando ancora tutto era incerto, ha rappresentato molto più di un semplice atto formale: è stata la premessa necessaria di tutto ciò che è seguito. Senza quell'occasione, oggi non sarei dove sono, e la consapevolezza di questo debito intellettuale e umano accompagna ogni pagina di questo lavoro. La sua guida discreta ma costante, la sua capacità di indicare direzioni senza mai imporre percorsi, la sua generosità nel condividere non solo conoscenze ma anche dubbi e interrogativi aperti, hanno reso questo percorso dottorale non una semplice tappa formativa ma un'autentica esperienza di crescita intellettuale e personale.

Un ringraziamento particolare, colmo di nostalgia e di amore, va ai miei genitori che, pur non essendoci più e non potendo essere testimoni di questo traguardo, mi sono stati vicino in ogni momento di questo lungo cammino. Il loro supporto, la loro fiducia incondizionata, la loro capacità di credere in me anche quando io stessa dubitavo di riuscire a portare a compimento questo impegno, continuano a sostenermi attraverso la memoria e i valori che mi hanno trasmesso. Questo lavoro porta anche la loro impronta invisibile ma indelebile, ed è a loro che lo dedico con gratitudine e commozione.

Desidero inoltre ringraziare con sincero affetto il mio Dipartimento, che mi ha vista evolvere nel tempo da studentessa a professionista, accogliendomi poi al suo interno non solo come studiosa e ricercatrice ma anche come personale tecnico-

amministrativo. Questa duplice appartenenza, lungi dall'essere una semplice contingenza biografica, ha rappresentato un'esperienza formativa di straordinario valore, permettendomi di conoscere l'istituzione accademica da prospettive diverse e complementari, di comprenderne le dinamiche interne, le complessità organizzative, le sfide quotidiane. Questa esperienza mi ha arricchita profondamente, sia sul piano professionale sia su quello umano, insegnandomi che la conoscenza non si costruisce solo sui libri ma anche nelle pratiche quotidiane, nelle relazioni, nel lavoro paziente e spesso invisibile che rende possibile il funzionamento di una comunità scientifica. A tutti i colleghi, docenti e personale amministrativo, che hanno condiviso con me questo percorso e mi hanno accompagnata con generosità e disponibilità, va la mia più sincera riconoscenza.

Infine, il ringraziamento più intimo e personale va a Mariano, compagno di vita che ha condiviso con me ogni momento di questo percorso lungo e impegnativo. La sua presenza costante, la sua pazienza nei momenti di difficoltà, la sua capacità di incoraggiarmi quando le energie venivano meno, il suo sostegno silenzioso ma incrollabile, hanno reso possibile questo traguardo. A lui, che ha vissuto insieme a me le ansie, i dubbi, le fatiche, ma anche le piccole gioie e le conquiste di ogni giorno, va la mia gratitudine più profonda e affettuosa. Questo lavoro porta anche il segno della sua presenza amorevole e della sua fiducia nel mio percorso.